



12960\_26

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Andrea Pellegrino	- Presidente	Sent. n. sez. 219/2026
Piero Messini D'Agostini	- Relatore	UP - 17/02/2026
Alessandro Leopizzi	- Relatore	R.G.N. 42183/2025
Daniela Bifulco		
Fabio Mostarda		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

1. Alvaro Domenico, nato a Taurianova il 01/12/1977;
2. Alvaro Domenico, nato a Palmi il 24/03/1981;
3. Borgia Antonino, nato a Palmi il 11/06/1993;
4. Cannizzaro Cosimo, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 01/04/1944;
5. Crea Emanuele, nato a Reggio Calabria il 27/01/1994;
6. Crea Francesco, nato a Taurianova il 16/01/1950;
7. Crea Giuseppe, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 03/02/1959;
8. Creazzo Antonino, nato a Reggio Calabria il 03/11/1982;
9. Creazzo Domenico, nato a Desio il 12/07/1977;
10. Cuppari Gregorio, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 21/10/1968;
11. Forgione Diego, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 13/11/1945;
12. Laurendi Diego, nato a Polistena il 19/05/2000;
13. Laurendi Rocco, nato a Cinquefrondi il 03/01/1996;
14. Modaffari Bruno, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 15/03/1969;
15. Modaffari Vincenzo, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 27/11/1964;
16. Napoli Carmine, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 05/11/1955;
17. Orfeo Agostino, nato a Sinopoli il 07/08/1968;
18. Orfeo Diego, nato a Sinopoli il 07/09/1937;

19. Orfeo Giuseppe, nato a Sinopoli il 31/01/1967
20. Romeo Michele, nato a Reggio Calabria il 20/06/1975
21. Quartuccio Carmine, nato a Sinopoli il 03/09/1968

avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dai Consiglieri Piero Messini D'Agostini e Alessandro Leopizzi;

preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta presentata ai sensi dell'art. 611, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo che la Corte:

- dichiari inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di Antonino Borgia, Cosimo Cannizzaro, Emanuele Crea, Giuseppe Crea, Diego Forgione, Bruno Modaffari, Vincenzo Modaffari, Carmine Napoli, Giuseppe Orfeo, Carmine Quartuccio, Domenico Alvaro (cl. 1981);
- rigetti i ricorsi proposti nell'interesse di Antonino Creazzo, Domenico Creazzo, Domenico Alvaro (cl. 1977), Rocco Laurendi, Diego Laurendi, Gregorio Cuppari, Agostino Orfeo, Michele Romeo;
- annulli senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di Francesco Crea;
- annulli l'impugnata sentenza nei confronti di Diego Orfeo, rimettendosi quanto all'eventuale giudizio di rinvio.

udito il difensore della parte civile Cosimo Petrolino, avv. Ivan Marrapodi, in sostituzione dell'avv. Renato Vigna, che si è riportato alle conclusioni, che ha depositato unitamente alla nota-spese;

udito il difensore del ricorrente Francesco Crea, avv. Annunziato Alati, in sostituzione dell'avv. Antonio Managò, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore del ricorrente Carmine Napoli, avv. Gian Domenico Caiazza, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore dei ricorrenti Emanuele Crea, Gregorio Cuppari e Carmine Napoli, avv. Luigi Luppino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;

udito il difensore del ricorrente Antonino Borgia, avv. Francesco Calabrese, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;

udito il difensore del ricorrente Michele Romeo, avv. Guido Contestabile, anche in sostituzione dell'avv. Roberto Cossu, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;

udito il difensore del ricorrente Bruno Modaffari, avv. Marco Gemelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore del ricorrente Domenico Alvaro (cl. 1977), avv. Cesare Placanica, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore del ricorrente Domenico Alvaro (cl. 1977), avv. Girolamo La Rosa, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore del ricorrente Emanuele Crea, avv. Marinella Oliva, che ha concluso chiedendo l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso;

udito il difensore del ricorrente Carmine Quartuccio, avv. Luca Cianferoni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore del ricorrente Domenico Alvaro (cl. 1981), avv. Antonino Tripodi, in sostituzione dell'avv. Giacomo Iaria e dell'avv. Antonio Attinà, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;

udito il difensore dei ricorrenti Carmine Quartuccio, Cosimo Cannizzaro e Giuseppe Crea, avv. Antonino Tripodi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;

udito il difensore dei ricorrenti Diego Laurendi e Rocco Laurendi, avv. Antonio Saffioti, anche in sostituzione dell'avv. Emanuele Genovese, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;

udito il difensore del ricorrente Antonino Creazzo, avv. Giuseppe Milicia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore del ricorrente Antonino Creazzo, avv. Vincenzo Maiello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore del ricorrente Bruno Modaffari, avv. Domenico Putrino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore del ricorrente Domenico Creazzo, avv. Pasquale Condello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore del ricorrente Domenico Creazzo, avv. Francesco Petrelli, che ha

concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore del ricorrente Gregorio Cuppari, avv. Domenico Tripodi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;

udito il difensore del ricorrente Vincenzo Modaffari, avv. Alessandro Serraino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;

udito il difensore del ricorrente Giuseppe Orfeo, avv. Giuseppe Alvaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;

udito il difensore dei ricorrenti Diego Forgione, Agostino Orfeo e Diego Orfeo, avv. Pasquale Condello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. In data 17 febbraio 2023, all'esito di giudizio ordinario, il Tribunale di Palmi, per quanto qui rileva, ha dichiarato:

- Domenico Alvaro (classe 1981) responsabile del reato di cui agli artt. 56-628 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione di delitto consumato ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.) a lui ascritto al capo 34;

- Antonino Borgia responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi 1 (416-*bis* cod. pen.), 16 (110 cod. pen. e 2 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895) e 47 (110 cod. pen. e 73 d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309), esclusa per gli ultimi due reati l'aggravante ex art. 416-*bis*.1 cod. pen.;

- Cosimo Cannizzaro responsabile del delitto lui ascritto al capo 1 (art. 416-*bis* cod. pen.), escluse l'ipotesi di cui al secondo comma e la contestata recidiva;

- Emanuele Crea responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi 1 (416-*bis* cod. pen.), 2 (110 e 416-*bis*.1 cod. pen. e 2, 4 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895), 23 (110 cod. pen. e 2, 4 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895) e 47 (110 cod. pen. e 73 d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309), esclusa per quest'ultimo delitto l'aggravante ex art. 416-*bis*.1 cod. pen.;

- Giuseppe Crea responsabile del delitto lui ascritto al capo 1 (art. 416-*bis* cod. pen.);

- Antonino Creazzo responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi 66-*bis*, esclusa l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-*ter* cod. pen.) e 72 (art. 648 cod. pen.);

- Diego Forgione responsabile del delitto lui ascritto al capo 1 (art. 416-*bis* cod. pen.), esclusa l'ipotesi di cui al comma 2;

- Rocco Laurendi responsabile dei delitti di cui al capo 19 (110 cod. pen. e 2, 4 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895) esclusa l'aggravante ex art. 416-*bis*.1 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche;
- Bruno Modaffari responsabile del delitto lui ascritto al capo 1 (art. 416-*bis* cod. pen.);
- Vincenzo Modaffari responsabile del delitto lui ascritto al capo 1 (art. 416-*bis* cod. pen.);
- Carmine Napoli responsabile del delitto lui ascritto al capo 1 (art. 416-*bis* cod. pen.), esclusa l'ipotesi di cui al comma 2;
- Agostino Orfeo responsabile del delitto lui ascritto al capo 26 (limitatamente agli artt. 2 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895), in esso assorbito il reato di cui al capo 30 ed esclusa l'aggravante ex art. 416-*bis*.1 cod. pen.;
- Giuseppe Orfeo responsabile del delitto di cui al capo 26 (artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309), esclusa l'aggravante ex art. 416-*bis*.1 cod. pen.;
- Carmine Quartuccio responsabile del delitto di cui al capo 37 (artt. 81, 110 e 629 cod. pen.);
- Michele Romeo responsabile dei delitti di cui ai capi 8 (artt. 2, 4 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 416-*bis*.1 cod. pen., esclusi i fatti dell'agosto 2018) e 9 (artt. 2 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 416-*bis*.1 cod. pen.);  
ed ha assolto:
  - Domenico Alvaro (classe 1977) dai reati a lui ascritti ai capi 1, 66 e 71;
  - Domenico Alvaro (classe 1981) dal reato a lui ascritto al capo 54;
  - Francesco Crea dal reato a lui ascritto al capo 70 (artt. 81, 56, 629 cod. pen.);
  - Antonino Creazzo dai reati a lui ascritti ai capi 65 (artt. 110 e 416-*ter* cod. pen.), 66 (artt. 110 e 416-*ter* cod. pen.), 67 (artt. 81 cod. pen. e 96, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), 68 (art. 96, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) e 69 (art. 96, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361);
  - Domenico Creazzo dai reati a lui ascritti ai capi 65 e 66 (entrambi, artt. 110 e 416-*ter* cod. pen.);
  - Gregorio Cuppari dai reati a lui ascritti ai capi 1-*bis* (artt. 110 e 416-*bis* cod. pen.), 60 (artt. 110 e 512-*bis* cod. pen.) e 61 (artt. 110 e 512-*bis* cod. pen.);
  - Diego Laurendi dai reati a lui ascritti ai capi 1 (art. 416-*bis* cod. pen.), 60 (artt. 110 e 512-*bis* cod. pen.) e 61 (artt. 110 e 512-*bis* cod. pen.);
  - Rocco Laurendi dai reati a lui ascritti ai capi 1 (art. 416-*bis* cod. pen.), 19 (limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 4, l. n. 865 del 1967) e 61 (artt. 110 e 512-*bis* cod. pen.);

- Agostino Orfeo dal reato a lui ascritto al capo 26 (limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 4, l. n. 865 del 1967).

- Diego Orfeo dal reato a lui ascritto al capo 25 (artt. 2, 4 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895);

- Carmine Quartuccio dai reati a lui ascritti ai capi 1 (art. 416-*bis* cod. pen.) e 57 (artt. 110, 644 e 416-*bis*.1 cod. pen.).

Con la sentenza qui impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma di questa pronuncia, ha assolto:

- Antonino Creazzo dai reati a lui ascritti ai citati capi 66-*bis* (art. 416-*ter* cod. pen.) e 72 (art. 648 cod. pen.);

- Michele Romeo dai reati a lui ascritti ai citati capi 8 (artt. 2, 4 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 416-*bis*.1 cod. pen., limitatamente ai fatti del 19 gennaio 2018 e dell'agosto 2018) e 9 (artt. 2 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 416-*bis*.1 cod. pen.);

in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero:

- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Francesco Crea e Domenico Alvaro (classe 1977) dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 70 (previa riqualificazione ex art. 393 cod. pen.) e 71 (artt. 610 e 416-*bis*.1 cod. pen.);

- ha dichiarato Domenico Alvaro (classe 1977) responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi 1 (art. 416-*bis* cod. pen.) e 66 (artt. 110 e 416-*ter* cod. pen.), con condanna alla pena ritenuta di giustizia;

- ha dichiarato Antonino Creazzo e Domenico Creazzo responsabili del delitto loro ascritto al capo 66 (110 e 416-*ter* cod. pen.), con condanna alla pena ritenuta di giustizia;

- ha dichiarato Gregorio Cuppari, Diego Laurendi e Rocco Laurendi responsabili del delitto loro ascritto al capo 61 (artt. 110 e 512-*bis* cod. pen.), esclusa l'aggravante contestata e concesse le circostanze attenuanti generiche, con condanna alla pena ritenuta di giustizia;

-ha dichiarato Diego Orfeo responsabile del delitto ascrittogli al capo 59 (artt. 110 e 512-*bis* cod. pen.), concesse le circostanze attenuanti generiche, con condanna alla pena ritenuta di giustizia;

e ha confermato nel resto.

La Corte territoriale ha così, in larga parte, condiviso l'impianto generale della sentenza di primo grado nel ritenere accertata la perdurante esistenza di un'organizzazione di tipo 'ndranghetistico operante in Sant'Eufemia di Aspromonte, nonché la commissione di numerosissimi reati satellite e di ulteriori reati autonomi, procedendo nondimeno ad un *overturning* significativo rispetto a plurime posizioni e con riferimento a svariati delitti.

Avverso la sentenza di secondo grado, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati suddetti, formulando i motivi di censura che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

## 2. Ricorso di Domenico Alvaro (1977).

Il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Alvaro (classe 1977) è articolato in tre motivi.

2.1. Violazione di legge (art. 416-*bis* cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1.

La sentenza impugnata ha riformato quella con la quale il Tribunale aveva assolto Domenico Alvaro (classe 1977) da tutti i reati ascrittigli, cosicché il Giudice di secondo grado era soggetto all'obbligo di una motivazione rafforzata che, nel caso di specie, risulta assente.

Le condotte materiali individuate dalla Corte d'appello sono inidonee a rappresentare la permanenza dell'interessato all'interno dell'associazione e un suo fattivo ruolo funzionale alle dinamiche del sodalizio.

La sentenza avrebbe dovuto fornire elementi dimostrativi della operatività di Alvaro all'interno del medesimo gruppo mafioso dopo il periodo coperto dalla precedente condanna emessa con sentenza passata in giudicato nel processo "Xenopolis".

Alvaro è stato detenuto dal 4 settembre 2013 al 17 ottobre 2018 e mancano pacificamente condotte riferibili a tale periodo. Quelle considerate nel presente processo sono contestate ai capi 66 (scambio elettorale politico-mafioso) e 71 (violenza privata) e assumono rilevanza penale solo se tenute da un soggetto mafioso. Tuttavia, la Corte ha desunto la mafiosità di Alvaro dalla commissione dei reati fine, sovrapponendo il *thema probandum* con i risultati probatori.

L'evidente errore di fondo del provvedimento impugnato è riscontrabile già nell'esame della "vicenda Petrolino" (capo 71). Secondo la tesi accusatoria, Alvaro avrebbe mandato un avvertimento mafioso a Francesco Crea, tramite terzi, intimandogli di non chiedere altro denaro al suo debitore Cosimo Petrolino.

La Corte d'appello ha riqualificato il fatto nel reato di ragion fattasi, aggravato dal metodo mafioso, all'epoca improcedibile per difetto di querela, ritenendo l'implausibilità del contenuto lecito dell'ambasciata dalla condizione di mafioso del mandante, ancorché tale condizione costituisse l'oggetto dell'accertamento cui era chiamato il Giudice di merito.

Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è illogica anche nella valutazione dell'affidabilità dei contenuti delle intercettazioni riferibili ad Antonino

Creazzo, le cui dichiarazioni in ordine a presunte condotte violente di Crea nei confronti di Petrolino sono state del tutto smentite.

Il Tribunale, invece, motivando ampiamente sul punto, aveva concordato sulla definizione di ambasciata "fantasma" proposta dalla difesa, non essendo stato accertato se Alvaro si fosse realmente attivato per far recapitare un messaggio il cui contenuto mal si conciliava con un carattere mafioso, considerato che – a dire dei due Alvaro e di Creazzo – sarebbe stato quello di intimare a Crea di cessare le richieste e le vessazioni, altrimenti Petrolino lo avrebbe denunciato.

La sentenza, inoltre, ha rilevato che gli elementi a supporto dell'acquisizione di un ruolo apicale da parte del ricorrente si sostanziano esclusivamente nelle dichiarazioni di Antonino Creazzo, insufficienti al fine di ritenere dimostrato tale ruolo, ma poi a tale carenza non ha dato alcun peso in punto di generale vaglio della sussistenza attuale della condotta associativa.

L'assoluta circolarità fra oggetto di prova e risultato di prova, là dove il primo contiene necessariamente in premessa il secondo, è manifesta nella vicenda dello scambio elettorale contestato al capo 66, di cui si tratta nel secondo motivo di ricorso.

Disattendendo i canoni ermeneutici dettati dalla sentenza Modaffari delle Sezioni Unite, la Corte territoriale, con motivazione assertiva e ipotetica, ha pronunciato una sentenza di condanna in assenza di elementi di prova dimostrativi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma, non risultando individuata una condotta materiale sintomatica di perduranza mafiosa.

2.2. Violazione di legge (artt. 416-ter cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen.), carenza e illogicità di motivazione in relazione alla condanna per il reato contestato al capo 66.

La sentenza impugnata ha dato per assodata la qualità di mafioso di Domenico Alvaro facendo ricorso alla inammissibile presunzione *semel mafiosus semper mafiosus*, senza consegnare un unico elemento di prova dimostrativo del reperimento di voti con metodo mafioso o del ricorso alla spendita del nome della cosca, ignorando altresì molteplici elementi idonei a provare che l'imputato aveva palesato ai propri interlocutori l'esigenza di non esporsi nella campagna elettorale onde evitare ulteriori guai giudiziari.

Sotto diverso ma connesso profilo, la stessa sentenza non si è posta in alcun modo il problema della consapevolezza in capo al candidato della presunta azione di Alvaro, esclusa dal Tribunale, in assenza di qualsivoglia elemento di prova.

La motivazione è carente anche nell'analisi delle presunte utilità conseguite dal clan e la Corte d'appello, diversamente dal Giudice di primo grado, pare non aver considerato che esse debbono essere concordate proprio nel contesto del patto elettorale come espressione del sinallagma dal lato della consorteria.

Il Tribunale aveva evidenziato come non vi fosse "una registrazione, un'osservazione, un pedinamento dai quali inferire la condotta contestata all'Alvaro", conclusione che resta valida, in quanto la diversa ricostruzione della sentenza impugnata è fondata solo sulla scorta del dato intercettivo riferibile alle conversazioni di Antonino Creazzo, in violazione del canone probatorio inerente all'utilizzo, ai fini della condanna, dei dati indiziari, secondo il parametro di cui all'art. 192, comma 2, del codice di rito.

La Corte si sofferma sull'utilità, indicata anche nel capo d'imputazione, relativa all'ausilio per il trasferimento di Alvaro a Milano, ma non considera che le intercettazioni esaminate, tutte risalenti ad epoche antecedenti a quella nella quale aveva corso la competizione elettorale, non riscontrano in alcun modo, per mancanza di contestualità, la tesi che l'impegno in favore del ricorrente fosse inquadrabile quale controprestazione di un patto illecito ex art. 416-ter cod. pen.

Inoltre, la sentenza impugnata non valorizza alcun elemento afferente a interessi della cosca di appartenenza in territorio lombardo cui riconnettere l'esigenza di trasferimento come immaginata dall'accusa.

La Corte territoriale, poi, afferma che il costante impegno profuso da Creazzo non fu una mera manifestazione della fraterna amicizia esistente con Alvaro, omettendo di confrontarsi con numerose risultanze probatorie già pienamente vagliate dalla sentenza di primo grado.

Il provvedimento impugnato è del tutto assertivo anche rispetto alla seconda utilità, concernente la messa a disposizione di un immobile per "meeting 'ndranghetistici", risultando assente una motivazione rafforzata, avuto riguardo a quanto argomentato sul punto dal Tribunale.

Infine, la sentenza impugnata ha erroneamente valorizzato il dato che – come previsto da Alvaro – i voti effettivamente raccolti fossero stati una ottantina, con un lieve incremento delle preferenze rispetto alle tornate elettorali precedenti.

2.3. Erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione dell'aggravante della recidiva.

La Corte ha omissis una specifica motivazione per giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, considerato anche che l'imputato era stato assolto in primo grado.

Il diniego fondato sulla gravità dei reati commessi è illegittimo poiché il disvalore sociale delle condotte delittuose contestate è un elemento che risulta già considerato dal legislatore al momento della pena in astratto irrogabile.

### 3. Ricorso di Domenico Alvaro (1981).

Il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Alvaro (classe 1981) è articolato in tre motivi.

3.1. Violazione degli artt. 628 e 416-*bis*.1 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità per il tentativo di estorsione in danno dell'impresa Edil Dora di Bruno Romeo.

I giudici del merito avrebbero incongruamente ritenuto come prove reciprocamente autonome e di analoga efficacia dimostrativa una conversazione ambientale (in cui tale Micu – congetturalmente identificato nell'odierno ricorrente, sulla sola base delle dichiarazioni delle persone offese e su altri dati non dirimenti – si paleserebbe come autore dell'aggressione) e i racconti di Carmelo e Bruno Romeo, non sovrapponibili a ciò che era emerso nel suddetto dialogo intercettato, caratterizzati da plurime contraddizioni tra quanto riferito durante le indagini e quanto affermato in dibattimento e smentiti da altri esiti captativi, anche in merito al riconoscimento degli estorsori.

Il fatto accertato dai giudici di merito, peraltro, ovvero l'imposizione dei lavori di tinteggiatura e pulizia all'interno dell'edificio scolastico, risulterebbe del tutto diverso dalla formale contestazione, relativa alla richiesta estorsiva di una somma di denaro.

3.2. Violazione degli artt. 628 e 416-*bis*.1 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione, in relazione alla ribadita sussistenza del metodo mafioso.

Il relativo motivo di gravame sarebbe stato irritualmente ritenuto inammissibile dalla Corte di appello, richiamando solo le dichiarazioni delle persone offese (secondo la difesa, come detto, poco credibili e non genuine), senza che potesse attribuirsi alcun concreto significato, per quanto qui rileva, alla minaccia a mano armata da persona travisata o all'evocazione del nome della propria famiglia.

3.3. Violazione degli artt. 62-*bis*, 69 e 133 cod. pen. e correlati vizi di motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio, che non avrebbe tenuto conto degli «ottimi e datati precedenti penali» e della giovane età (elementi tali da imporre la concessione delle circostanze attenuanti generiche, quantomeno in regime di equivalenza, previo contenimento della pena nei limiti edittali).

### 4. Ricorso di Antonino Borgia.

Il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Borgia è articolato in quattro motivi.

4.1. Violazione di legge (art. 416-*bis* cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato contestato al capo 1).

La decisione si pone in contrasto con il principio statuito dalle Sezioni Unite Modaffari (pronuncia che, sia pure nella fase cautelare, ha riguardato il medesimo procedimento di cui qui si tratta), là dove si è ritenuto insufficiente, ai fini della condotta di partecipazione a un'associazione mafiosa, la mera "affiliazione rituale".

La sentenza non indica quale ruolo Borgia avrebbe ricoperto nel sodalizio, considerato anche che è stata esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa quanto al reato di concorso nella coltivazione di sostanza stupefacente ascrittogli al capo 47).

La Corte ha valorizzato soltanto il contenuto di scarni dati intercettivi, riguardante colloqui fra terze persone, senza valutarli criticamente. Non si comprende, in particolare, da quale passo delle conversazioni intercettate risulti che il ricorrente parlasse con il cugino Emanuele Crea di eventuali progressioni criminali nella consorteria né da quale passo fosse possibile ricavare il dato secondo cui i due avrebbero evocato la loro avvenuta affiliazione.

In sintesi (pagg. 19-20) si deduce che la sentenza impugnata: ha utilizzato la vicenda della presunta affiliazione per ritenere provata la partecipazione di Borgia nel sodalizio, affermata sulla base del contenuto di intercettazioni non univocamente dimostrative di tale intraneità; non ha fornito elementi indicativi della conoscenza da parte del ricorrente di detta affiliazione; ha considerato, quali prove della responsabilità di Borgia per il reato associativo, condotte avulse da qualsivoglia contesto associativo come quelle contestate ai capi 16) e 47), inidonee ai fini della dimostrazione di una effettiva partecipazione del ricorrente al sodalizio.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato contestato al capo 16).

Per affermare la responsabilità del ricorrente la Corte d'appello ha valorizzato oltremodo il contenuto di una conversazione fra terze persone, nonostante l'esito negativo della perquisizione eseguita il 6 agosto 2019, essendo implausibile la circostanza riferita da Antonio Crea a Domenico Laurendi, in una intercettazione di cinque giorni successivi, circa il mancato ritrovamento da parte della polizia giudiziaria della pistola che sarebbe stata custodita in una piccola scatola.

Borgia ben potrebbe avere millantato esperienza nel settore delle armi e comunque avrebbe fatto riferimento a condotte risalenti nel tempo, riferibili al nonno.

4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato contestato al capo 47).

La motivazione sul capo appare congetturale, a fronte della indimostrata presenza della piantagione di marijuana e della carenza di prova sui dati spaziali e temporali in cui il reato sarebbe stato commesso.

4.4. Violazione di legge (artt. 62-*bis* e 133 cod. pen.) e vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

La sentenza ha richiamato apoditticamente il criterio della gravità della condotta senza considerare la giovane età e il corretto comportamento processuale dell'imputato. Facendo corretta applicazione dei criteri previsti dalle norme citate, i Giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere le attenuanti generiche e infliggere una pena più mite.

#### 5. Ricorso di Cosimo Cannizzaro.

Il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Cannizzaro è articolato in sei motivi.

5.1. Inutilizzabilità e nullità di tutte le intercettazioni tardivamente depositate, per violazione o errata/omessa applicazione degli artt. 191, 268, 329, 415-*bis*, 416, comma 2, 430 e 507 cod. proc. pen.

Il deposito da parte del pubblico ministero, solo nella fase dibattimentale, di un CD contenente 47 tracce audio relative a conversazioni intercettate e non ricomprese tra quelle già poste a disposizione delle parti ai sensi dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen. (cosiddetta "nota Bagnato", comprensiva anche di ulteriori spunti investigativi, analogamente utilizzati *contra ius* a carico di Cannizzaro) sarebbe connotato da tardività non ritualmente superabile. Ciò costituirebbe un'evidente lesione del diritto di difesa, in relazione all'esercizio di plurime facoltà, come la scelta di sottoporsi a interrogatorio o di optare per riti premiali.

Correttamente ricostruita la vicenda procedimentale, secondo il ricorrente, apparirebbero del tutto incongrui i passaggi motivazionali con i quali sono state escluse, da entrambi i giudici di merito, la fondatezza e persino l'ammissibilità dei rilievi difensivi sul punto.

A nulla rileverebbe, innanzitutto, l'asserito esercizio del potere di secretazione da parte degli inquirenti, così da posticipare la completa *discovery*, dal momento che gli operanti avrebbero chiaramente riferito che l'omesso deposito era derivato soltanto da un «ordine di chiudere» l'attività investigativa, per mancanza del tempo necessario a trascrivere i dialoghi già registrati, né la Procura della Repubblica avrebbe mai confermato l'assunto del Tribunale, rifiutando espressamente l'ostensione a tutela del segreto investigativo (*a fortiori*, considerando che le misure cautelari nel nuovo procedimento sarebbero state disposte solo dopo la sentenza di primo grado). D'altronde, l'assenza di una

pianificazione delle scansioni temporali dei nuovi depositi sarebbe ricavabile anche dalla consegna al coimputato Antonino Creazzo di un supporto informatico contenente anche ulteriori conversazioni, con i relativi brogliacci, relative ai medesimi soggetti e alle medesime vicende in contestazione nel presente procedimento.

Neppure potrebbe ritenersi che si sia trattato di attività suppletiva di indagine, poiché lo stralcio mediante il quale sarebbero confluiti in altro procedimento gli esiti captativi in questione (definiti come «negativi» e «non ancora trascritti», e dunque conosciuti nel loro contenuto) sarebbe antecedente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.

In violazione del principio di parità delle armi, la produzione non avrebbe avuto alcun effetto positivo per gli imputati, risolvendosi esclusivamente in un «effetto sorpresa» ai loro danni. Peraltro, l'elemento di prova consiste non nei brogliacci o nelle trascrizioni, ma esclusivamente nelle registrazioni, che quindi ben avrebbero potuto essere depositate per tempo, foss'anche con apposizione di eventuali *omissis*, salva la successiva trascrizione peritale o un semplice ascolto.

Non potrebbe considerarsi sanante neppure l'acquisizione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., dal momento che, in disparte l'impossibilità di superare in tal modo un vizio patologico, la riserva assunta dal Tribunale in ordine al formale ingresso del nuovo materiale istruttorio nel fascicolo del dibattimento, previa deliberazione della sua indispensabilità e rilevanza, non è stata mai sciolta.

Analogamente, anche l'ulteriore materiale intercettivo depositato in appello non potrebbe che ritenersi tardivo e, di conseguenza, del tutto inutilizzabile (anche nei confronti di Cannizzaro, seppure estraneo alla rinnovata istruzione).

Neppure sussisterebbe l'inottemperanza all'onere di specificità dei motivi di gravame, affermata dai giudici di appello, posto che il principio di diritto richiamato nella sentenza di secondo grado sarebbe stato fissato solo in relazione al ricorso di legittimità, mentre nell'impugnazione di merito un simile scrutinio dovrebbe necessariamente ritenersi meno stringente, avuto riguardo alla natura devolutiva del rimedio. Apparirebbe evidente, nelle sentenze di primo e di secondo grado, l'utilizzo delle intercettazioni oggetto di deposito tardivo, di modo che sarebbe incongrua la conclusione di carenza di interesse degli appellanti alla deduzione; al contrario, sarebbe stata così introdotta «una prova di contesto non rinvenibile nel resto dell'istruttoria», poi adoperata dal Tribunale, per completare gli elementi a carico del ricorrente, con «una sorta di "raddoppio" della prova (e della condotta)», nonché, dalla Corte, per Bruno Modaffari, Emanuele Crea e Antonio Crea. Nell'accertamento di un delitto associativo, sarebbe, infatti, impossibile conferire piena autonomia ai singoli elementi probatori.

Ciò chiarito, risulterebbero insanabilmente contraddittorie le affermazioni della Corte territoriale, che, da un lato, qualifica come irrilevanti tali elementi di prova, siccome valutati solo separatamente dal resto del compendio istruttorio, e, dall'altro, li utilizza comunque, come chiave di lettura dell'intera piattaforma.

L'unica soluzione processualmente corretta sarebbe stata quella di espungere espressamente i *nova* irrituali, senza mai valorizzarli in alcun modo.

5.2. Inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telematiche transitate sul Rit 1603/17, per violazione degli artt. 12, 19, 125, 267, 270, 191, 335, 371, 405, 407, comma 3, e 414 cod. proc. pen.

La Corte territoriale avrebbe impropriamente interpretato e accorpato i profili di censura relativi all'intercettazione telematica eseguita sul cellulare in uso a Domenico Laurendi, appiattendoli tutti sulla sola questione relativa alla tardività dell'iscrizione.

Viceversa, la prima doglianza atteneva (e attiene) alla possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni, concernenti gli stessi fatti oggetto di un procedimento già archiviato, in assenza di un atto legittimo di riapertura, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. Domenico Laurendi, invero, dopo essere stato assolto nel procedimento cosiddetto "Xenopolis" (dove era imputato per partecipazione alla cosca Alvaro di Sinopoli), era stato poi indagato nell'ambito del procedimento "Iris" (per analogia militanza mafiosa), con successivo stralcio della sua posizione con richiesta di archiviazione, infine accolta il 30 ottobre 2018. Tuttavia, già nell'ottobre 2017, erano state attivate, con decreto d'urgenza poi convalidato, intercettazioni (Rit 1603/17), nell'ambito di un altro procedimento, attinente alla cosca Romola-Parrello di Palmi, pendente a carico di terzi, senza che in tale sede si fosse mai proceduto all'iscrizione anche a carico dell'odierno ricorrente. Gli inquirenti hanno poi ottenuto la riapertura del suaccennato "stralcio Iris", riunito – per errore, espressamente riconosciuto dal pubblico ministero – ad altro procedimento in tema di criminalità 'ndranghetistica, da cui era stato poi nuovamente separato, attesa la mancanza di connessione.

La riapertura delle indagini, nondimeno, sarebbe stata fondata non su quanto emerso dalla suddetta attività captativa (come ritenuto dalla Corte reggina), ma solo su un'informativa di polizia giudiziaria, anteriore alla stessa richiesta di archiviazione (della quale non aveva ostacolato infatti la presentazione) e priva di riferimenti alla posizione di Domenico Laurendi, relativa invece alla diversa cosca Romola-Parrello. Dalla nullità dell'atto per difetto di valida motivazione discenderebbe, a cascata, l'impossibilità di valutare gli esiti dell'attività investigativa a carico del ricorrente espletata nel procedimento così riaperto.

Sarebbe, in ogni caso, errata anche la conclusione della Corte di merito, laddove riconduce l'intera problematica alla violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.,

nella formulazione previgente: invero, se dovesse ritenersi legittima la riapertura del procedimento archiviato e di tutte le indagini effettuate in precedenza e successivamente, l'attività di captazione sarebbe iniziata quando il termine di durata massima per lo svolgimento delle investigazioni era ormai decorso da oltre un anno.

La questione, conclude la difesa, «è tanto rilevante da non richiedere approfondimenti circa l'influenza motivazionale che le captazioni confluite sul citato RIT 1603/2017 hanno sulla sentenza impugnata e su quella di primo grado, perché su quel RIT sono transitate TUTTE le intercettazioni (senza necessità di elencarle) costituenti l'architave probatorio del presente procedimento».

5.3. Violazione degli artt. 416-*bis* cod. pen. e 125, 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen., e connessi vizi di motivazione, in relazione alla ritenuta esistenza del reato di cui al capo 1.

Quanto all'esistenza del sodalizio di tipo 'ndranghetistico, la conclusione di sussistenza a cui – tramite differenti percorsi giustificativi – sono pervenuti i giudici di merito, da un lato, si pone in contrasto con le considerazioni espresse da questa Corte, nell'ambito del separato processo nei confronti dei coimputati che avevano optato per il giudizio abbreviato (che ha affermato – pur pronunciando sulla scorta di una più limitata piattaforma istruttoria – l'irrilevanza, ai fini dell'esistenza della cosca, di una qualche connessione con il clan Alvaro), e, dall'altro, pur nella ritenuta indipendenza del sodalizio, sostiene l'ipotesi della dipendenza funzionale del locale eufemiese alla cosca Alvaro. I due profili (nuova cosca autonoma ovvero articolazione subordinata), che la sentenza impugnata cercherebbe di mantenere in equilibrio, sono evidentemente inconciliabili tra loro e il contraddittorio dispiegato nell'istruttoria dibattimentale avrebbe evidenziato l'infondatezza di entrambi.

Inoltre, dovrebbe rilevarsi una violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., nel caso in cui si concludesse per l'inesistenza della suddetta dipendenza funzionale, poiché la rubrica imputativa non fa riferimento alla 'ndrangheta nel suo complesso, ma solo a una condotta partecipativa nell'ambito di una costola del clan Alvaro.

Il sodalizio per cui si procede non potrebbe essere ritenuto un autonomo agglomerato criminale, non avendo riconoscibilità esterna, neppure per quel che riguarda il metodo mafioso, in difetto di atti di intimidazione.

Parimenti fragile dovrebbe ritenersi l'ipotesi della dipendenza organica, sostenuta in via alternativa, nonostante l'evidente contraddizione logica e comunque in difetto di effettivi conforti istruttori in ordine alla riconoscibilità esterna (laddove i dialoghi intercettati evidenzierebbero l'alterità tra i due gruppi), all'identità degli associati (poiché a fronte di decine di imputati iniziali, il punto di contatto non andrebbe oltre un singolo individuo, variamente individuato dai

giudici palmesi e reggini, a secondo dell'evoluzione procedimentale, fino al misterioso "Diavolo") e alla stessa sovrapposibilità territoriale e alle finalità concretamente perseguite. In particolare, non solo la consorteria, priva del «classico capo locale» e di qualsiasi struttura organizzativa, non avrebbe mai prodotto, e tantomeno spartito, proventi leciti o illeciti, ma neppure potrebbe rilevarsi alcuna supremazia gerarchica nei suoi confronti da parte della cosca Alvaro, nonostante le plurime e rilevanti violazioni all'etichetta 'ndranghetistica.

5.4. Anche la ipotizzata militanza associativa di Cosimo Cannizzaro risulterebbe del tutto indimostrata (un operante avrebbe addirittura escluso che Cannizzaro fosse «uomo della famiglia Alvaro»), senza che le specifiche deduzioni difensive sul punto abbiano trovato sufficiente risposta da parte dei giudici di appello.

5.4.1. Le conversazioni intercettate sarebbero state del tutto travisate nel loro effettivo significato, a partire da quelle in cui l'odierno ricorrente è solo menzionato dai dialoganti (Rit 1603/17):

- erroneo sarebbe l'accostamento di Cannizzaro, mero partecipe privo di doti, al criminale che ricopriva la carica di "vangelo" (progr. 1873);

- i "battezzi" irrituali non sarebbero niente di più di una «allegria novella paesana» di cui, nella zona, non discutevano certo solo gli intranei (progr. 1849);

- parimenti sbagliata risulterebbe l'individuazione, sulla base di generiche relazioni parentali, del ricorrente nel Cosimo di cui parlano gli affiliati, da identificare invece in Cosimo Violi; d'altronde, altrettanto illogico sarebbe – a prescindere dal refuso nell'atto di appello sui giorni delle conversazioni – che Carmine Napoli chieda a un semplice affiliato di ottenere una dote;

- del tutto leciti e derivanti da rapporti lavorativi, infine, dovrebbero reputarsi i colloqui con Carmine Quartuccio (progr. 1076).

5.4.2. Analogamente male interpretata sarebbe l'unica lunga conversazione intercettata tra il ricorrente e Domenico Laurendi, poiché sarebbero state fraintese le mere millanterie di Cannizzaro in tema del suo risalente ingresso nella 'ndrangheta (senza peraltro tenere conto che il periodo cronologico in contestazione non può muovere all'indietro oltre il 2017) e altre generiche frasi di rimpianto per i vecchi "valori criminali", frutto al più di nostalgica adesione alla subcultura mafiosa. Probatoriamente neutri sul punto, in difetto di effettiva condotta partecipativa, risulterebbero i riferimenti alle trasferte a Milano e in Australia, la conoscenza della notissima vicenda dei battezzi, le presunte interlocuzioni con Francesco Cannizzaro, detto "Canneddha"; inoltre, l'intero colloquio non sarebbe che una chiacchierata tra un vecchio imprenditore e un giovane imprenditore, per ragioni sostanzialmente commerciali.

5.4.3. La già citata "nota Bagnato", pur apparentemente emarginata dalla Corte di appello, sarebbe stata comunque tenuta ben presente dal Tribunale, «evidenziando collegamenti e passaggi argomentativi senza i quali sarebbe impossibile giungere all'accertamento della penale responsabilità del ricorrente».

5.5. Violazione dell'art. 416-*bis*, quarto e quinto comma, cod. pen. e correlati vizi di motivazione, per quanto attiene alla ribadita sussistenza della disponibilità di armi da parte dell'associazione.

In primo luogo, si tratta di cosiddette "armi parlate", mai rinvenute, che, soprattutto, non sarebbero mai state impiegate per il conseguimento degli scopi del sodalizio (né potrebbe ritenersi sufficiente una generica disponibilità di armamentario da parte della 'ndrangheta, unitariamente intesa). La Corte di appello ha poi travisato il principale elemento di prova sul punto (l'intercettazione progr. 1392, Rit 1603/17, da un sereno esame della quale si dovrebbe evincere la proprietà delle armi in capo ai soli Domenico Laurendi, appassionato collezionista, e Antonio Crea). Del tutto illogico apparirebbe, poi, opinare una circolazione di questo strumentario tra "frange" in conflitto della stessa associazione. L'accenno fatto da Antonio Crea alla disponibilità di armi «per fare una guerra», infine, avrebbe dovuto correttamente intendersi riferito, al più, a meri conflitti endo-associativi, senza alcuna rilevanza esterna.

5.6. Violazione degli artt. 62, 69, 81, 133 e 133-*bis* cod. pen. e correlati vizi di motivazione, per quanto attiene al trattamento sanzionatorio.

L'età molto avanzata e la lontananza nel tempo dei precedenti (legati esclusivamente alla sua attività di imprenditore edile) avrebbero imposto di contenere la pena nei minimi di legge, concedendo altresì le circostanze attenuanti generiche. Al contrario, la Corte reggina, pur rilevando un'omissione motivazionale del primo giudice sul punto (e procedendo così a un'integrazione argomentativa che avrebbe privato il ricorrente di un grado di giudizio), avrebbe impropriamente valorizzato elementi generici e irrilevanti (basandosi anche sulle «risultanze della nota Bagnato»).

## 6. Ricorso di Emanuele Crea.

Il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Crea è articolato in otto motivi.

6.1. Violazione di legge (artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT 1603/17, eseguite tramite captatore informatico.

La Corte d'appello ha rigettato l'eccezione qualificando i server CSS/HDM come "di transito", in contrasto con la documentazione ispettiva e le testimonianze

ed applicando erroneamente il principio affermato nel 2008 dalle Sezioni Unite Carli.

In ordine alla illegittima discontinuità dell'attività captativa la sentenza impugnata ha travisato la testimonianza dell'ispettore Scionti e così ha erroneamente affermato che la sospensione avveniva in ossequio alle direttive del pubblico ministero in frangenti privi di rilevanza investigativa.

La motivazione è eccentrica rispetto alla censura proposta (violazione "strutturale" dell'art. 268 cod. proc. pen.) là dove afferma che non è stato provato alcun elemento manipolativo.

La Corte ha ignorato un fatto decisivo: per tutto il periodo rilevante il server CSS si trovava presso la ditta RCS di Napoli e non presso la Procura della Repubblica.

6.2. Violazione di legge ed erronea dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni tardivamente depositate (quarantasette tracce audio contenute in un DVD con relative trascrizioni della polizia giudiziaria), non incluse nel fascicolo ex artt. 415-*bis* e 416 cod. proc. pen.

La Corte territoriale ha illogicamente ritenuto che l'eccezione fosse generica e che la difesa avrebbe dovuto dimostrare la decisività degli atti, per i quali, invece, opera una inutilizzabilità assoluta in quanto depositati a dibattimento avanzato in ragione di una scelta discrezionale del pubblico ministero e non invece - come affermato dalla Corte - perché "coperti da segreto istruttorio".

La sentenza impugnata viola la legge anche là dove afferma che le intercettazioni potrebbero comunque essere recuperate tramite i poteri officiosi previsti dall'art. 507 cod. proc. pen., trasformando uno strumento integrativo in uno strumento sanante.

La motivazione è irrilevante là dove sostiene che "il Tribunale non avrebbe attribuito rilevanza dirimente alle intercettazioni non periziate", poiché l'inutilizzabilità è questione di ordine pubblico processuale; è illogica perché il Tribunale aveva dichiarato utilizzabili tutti gli atti presenti nel fascicolo; è erronea perché basta la mera utilizzazione, anche non decisiva, a integrare la violazione.

6.3. Violazione di legge (artt. 178, 179 e 429 cod. proc. pen.) per nullità del decreto che dispone il giudizio in ragione della indeterminatezza delle contestazioni di cui ai capi 23 e 47.

A fronte di uno specifico motivo di gravame la Corte territoriale ha reso una motivazione apparente, affermando che "il contesto generale delle indagini avrebbe consentito all'imputato di comprendere gli addebiti".

6.4. Violazione di legge (artt. 416-*bis* cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla condanna per il reato associativo contestato al capo 1.

La sentenza ha fondato la responsabilità del ricorrente per la partecipazione al sodalizio mafioso su elementi congetturali e non univoci, in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite a partire dalla pronuncia Mannino sino alla più recente sentenza Modaffari.

La Corte d'appello ha ritenuto provata la cerimonia di affiliazione del 18 agosto 2018, trasformando una ipotesi investigativa in una certezza probatoria, nonostante agli atti non vi sia un solo elemento dimostrativo della celebrazione del rito, come confermato nella sua deposizione dal teste di polizia giudiziaria Scionti, fonte principale dell'accusa.

Il significato della cena avvenuta quella stessa sera per sanare contrasti interni alla famiglia Crea è stato travisato nella motivazione.

La sentenza, poi, non ha individuato una condotta concreta del ricorrente integrante un contributo effettivo alla vita o al rafforzamento dell'associazione, pervenendo a un giudizio di colpevolezza basato su mere presunzioni ed eludendo anche la censura difensiva circa la mancata prova della esistenza stessa di una "locale" di 'ndrangheta autonoma a Sant'Eufemia Aspromonte, questione dirimente per valutare la forza di intimidazione del presunto vincolo associativo.

6.5. Violazione di legge e motivazione illogica in relazione alla condanna per i reati in materia di armi contestati ai capi 2 e 23.

Nessuna arma è stata trovata nella disponibilità dell'imputato e la perquisizione ha dato esito negativo. Manca qualsiasi elemento di riscontro oggettivo al contenuto di frammenti delle conversazioni intercettate, posto a fondamento della condanna, il cui tenore è ambiguo e di incerta decifrazione.

A sostegno di tale deduzione la difesa ha prodotto una consulenza di parte, che ha sottoposto ad analisi fonica le medesime conversazioni, giungendo a conclusioni incompatibili con la tesi d'accusa, che la Corte d'appello ha ratificato aprioristicamente ignorando del tutto le valutazioni di detta consulenza.

6.6. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con travisamento della prova, in relazione alla condanna per il reato in materia di stupefacenti contestato al capo 47.

La prova della responsabilità del ricorrente è stata desunta da un unico dialogo intercettato tra Borgia e Domenico Laurendi dal quale non si evince affatto che il primo si riferisse a una piantagione di *marijuana* e tantomeno evocasse un coinvolgimento di Emanuele Crea. La Corte, inoltre, ha del tutto omesso di valutare i rilievi critici del consulente di parte in relazione alle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria.

Non è stata acquisita alcuna prova che la piantagione di *marijuana* sia stata effettivamente realizzata.

6.7. Violazione di legge (art. 62-*bis* cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, espresso senza alcuna valutazione concreta sulla personalità dell'imputato, incensurato.

6.8. Violazione di legge (artt. 133 e 81, secondo comma, cod. pen.) in relazione alla dosimetria della pena, anche in ordine alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione, calcolati in violazione di quanto statuito nella sentenza Pizzone delle Sezioni Unite.

#### 7. Ricorso di Francesco Crea.

Il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Crea consta di un unico motivo: Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. e agli artt. 393 e 416-*bis* n. 1 cod. pen.

Il ricorrente era stato assolto dal Tribunale dalla imputazione di tentata estorsione, contestata al capo 70, con la formula "perché il fatto non sussiste".

La Corte territoriale, a seguito dell'appello del pubblico ministero, ha riformato detta sentenza riqualificando il fatto nel reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, dichiarando, nel contempo, il reato improcedibile per difetto di querela.

La stessa Corte, però, non ha ritenuto di rinnovare tutte le prove dichiarative che assumevano fondamentale importanza per la decisione, così come si può rilevare dalla sentenza di primo grado, che ha analiticamente riportato quanto tutti i testimoni escussi avevano riferito sull'episodio.

In particolare, il Tribunale aveva valorizzato in modo ineccepibile il contenuto della deposizione resa da Domenico Fedele, ritenuta attendibile, non dando credito, invece, a quella di Carmelo De Moro, per il quale aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura in relazione al reato di falsa testimonianza.

La Corte d'appello, senza alcuna motivazione, ha disatteso le valutazioni del primo Giudice sulle predette deposizioni senza neppure considerare il contenuto di una memoria difensiva nella quale era stata riassunta l'intera vicenda processuale ed erano state indicate prove documentali.

La riqualificazione del fatto, dunque, non sarebbe potuta avvenire senza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in assenza di una spiegazione circa la violenza o minaccia che la persona offesa avrebbe asseritamente subito dal ricorrente, non desumibile dalla intercettazione ambientale relativa alla conversazione fra Antonino Creazzo e la moglie Ivana Fava, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, che pure ha ricordato come la persona offesa Cosimo Petrolino abbia sempre dichiarato di non avere mai subito alcuna minaccia, nemmeno in forma velata.

## 8. Ricorso di Giuseppe Crea.

Il ricorso proposto nell'interesse di Crea Giuseppe è articolato in sei motivi.

8.1. Violazione di legge per inutilizzabilità e nullità delle intercettazioni tardivamente depositate.

Il rigetto della eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e degli atti successivi per violazione dell'art. 416 cod. proc. pen. è stato giustificato con la insussistente necessità di secretazione, quando invece il vero motivo era quello della mancanza di tempo addotta dalla polizia giudiziaria per trascrivere integralmente il contenuto delle intercettazioni.

La Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione di inutilizzabilità degli atti tardivamente depositati richiamando una sentenza delle Sezioni Unite (la n. 23868 del 2009) riferibile però solo al ricorso per cassazione ed evocando una carenza d'interesse sull'erroneo presupposto che detti atti non fossero stati utilizzati dal primo Giudice per la decisione: in realtà il Tribunale, dubitando della utilizzabilità del materiale istruttorio tardivamente depositato (la cosiddetta nota Bagnato con le quarantasette intercettazioni ambientali allegate), ha redatto una sentenza solo all'apparenza sganciata da questi ultimi risultati probatori che però, nella sostanza, hanno fuorviato "a monte" il Giudice del merito, consegnandogli una chiave di lettura degli atti non evincibile in assenza delle captazioni tardivamente prodotte.

La motivazione della sentenza è contraddittoria e apodittica là dove ha rigettato le eccezioni preliminari proposte sullo stesso tema dalle difese, ritenendole infondate sulla base dell'erroneo presupposto del potere di secretazione degli atti di indagine ex art. 329 cod. proc. pen.

Inoltre, tutti i depositi tardivi non potevano comunque essere utilizzati per la decisione, non avendo mai ricevuto il vaglio di indispensabilità che il Tribunale avrebbe dovuto loro conferire all'esito dello scioglimento della riserva formulata ex art. 507 cod. proc. pen.

Erroneamente la Corte d'appello ha invocato la necessità, a carico dell'imputato, di indicare analiticamente le prove da eliminare e la loro influenza, che invece si ricavava immediatamente dalla lettura della prima sentenza.

8.2. Inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telematiche transitate sul Rit 1603/17, innestate sul telefono cellulare in uso a Domenico Laurendi.

Richiamata la vicenda processuale inerente alla posizione di Laurendi, per come specificata nell'atto di appello, si contesta la legittimità dell'esercizio dell'azione penale dopo il provvedimento di archiviazione e, conseguentemente, lo svolgimento di indagini nei suoi confronti.

I Giudici di merito hanno ritenuto erroneamente che il *novum* che ha consentito la riapertura del procedimento "Iris" sia pervenuto attraverso le captazioni acquisite nel Rit 1603/17, che invece non è proprio menzionato né nella richiesta del pubblico ministero né nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari emesso ex art. 414 cod. proc. pen., essendo costituito invece dalla inconferente ed estranea nota di polizia giudiziaria del 6 febbraio 2018, laddove le captazioni confluite fino a quel momento sul Rit 1603/17, con valutazione da effettuarsi *ex ante*, non offrivano alcuno spunto investigativo per ritenere Laurendi appartenente alla cosca Alvaro di Sinopoli e quindi autorizzare la riapertura del procedimento "Iris" riguardante proprio detta cosca. Lo stesso errore si registra anche nella sentenza della Corte di cassazione che ha deciso il provvedimento nel filone abbreviato, ma in questo caso si tratta di errore giustificato dal fatto che né i ricorsi né gli atti contenevano la citata nota di polizia giudiziaria in modo tale da consentire il controllo di legittimità invocato in questa sede su basi istruttorie diverse.

Dalla illegittima riapertura del procedimento Iris a carico di Laurendi deriva la mancanza di connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti stralciati e riuniti al fine di poter utilizzare nel presente processo le intercettazioni captate nel procedimento n. 2867/17 a mezzo del Rit 1603/17.

In ogni caso, anche accedendo alla tesi della Corte d'appello sulla regolarità delle indagini espletate a carico di Laurendi, va evidenziato che questi è rimasto indagato per sei anni (dal 2014 fino alla conclusione delle indagini preliminari nel presente procedimento penale, avvenuta nel 2020); pertanto, l'intero Rit, le cui captazioni sono state utilizzate per la condanna, è atto d'indagine disposto e acquisito oltre il biennio decorrente dalla data in cui Laurendi avrebbe dovuto essere iscritto nel registro degli indagati.

8.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa di cui al capo 1.

Si evidenzia che non può essere utilizzata, per diversità delle piattaforme probatorie, la sentenza emessa dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione nel parallelo processo definitosi in rito abbreviato secondo la quale vi era un'autonomia funzionale della cosca eufemiese, a prescindere dal fatto che tale associazione fosse o meno collegata alla cosca Alvaro, collegamento che la Corte d'appello riconosce operando così una sorte di commistione probatoria, nel contempo così discostandosi dalla imputazione, nella quale non vi è alcun riferimento alla collocazione funzionale del sodalizio entro il gruppo principale costituito dalla cosiddetta casa madre ossia dalla "locale" degli Alvaro di Sinopoli.

La prova raccolta nel giudizio ordinario non consentiva di arrestarsi all'autonomia dichiarata dalla Corte di cassazione nel giudizio abbreviato perché ciò sarebbe significato smentire tutte le risultanze istruttorie.

La Corte d'appello erroneamente ha ritenuto inutile la prova diretta sostenendo che tra il gruppo investigato e quello storico degli Alvaro, accertato con plurime sentenze passate in giudicato acquisite agli atti del dibattimento ex art. 238 cod. proc. pen., vi sarebbero identità territoriale, coincidenza di soggetti, rigide gerarchie interne e sostenendo così che la locale eufemiese sia inserita in un territorio già governato dalla cosca Alvaro e perciò solo capace di controllare il territorio sfruttando il prestigio criminale della cosca storica.

Con riferimento al "nuovo aggregato", la motivazione è insufficiente e si scontra con un incolmabile vuoto probatorio (cui fanno da corollario il silenzio motivazionale sui motivi di appello e la mancanza di riscontro nella imputazione come formulata) in quanto l'accertamento giudiziale non può prescindere dalla capacità intimidatrice del sodalizio.

La Corte d'appello, nell'aderire alla teoria dell'agglomerato autonomo, non ha proseguito con l'accertamento degli elementi strutturali del reato associativo, ritenendo tale verifica inutile in forza della dipendenza funzionale della locale dalla cosca storica, per affermare la quale ha introdotto gli elementi sui cui dovrebbe poggiare la dedotta funzionalità, compiendo questa operazione attraverso la loro enunciazione astratta e apodittica senza indicazione del tratto probatorio di riferimento (inesistente).

La sentenza impugnata non tiene in considerazione il fatto che, ai fini della riconducibilità nell'alveo dell'art. 416-*bis* cod. pen. del gruppo investigato, la centralità dell'elemento probatorio non può prescindere dall'accertamento del collegamento organico funzionale con la casa madre, laddove detto accertamento deve riscontrarsi con fatti dotati del carattere della riconoscibilità esterna e non essere limitato a forme di collegamento che si consumino soltanto all'interno della cosca ovvero sul piano dell'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, le evidenze probatorie denotanti la funzionalità della "locale" rispetto alla casa madre devono svilupparsi nella triplice direzione della identità (almeno parziale) dei soggetti raggiunti dai diversi accertamenti, della comunanza dei territori oggetto di azione (da intendersi come sfera di influenza della cosca storica) e dell'analisi delle finalità complessive del sodalizio.

Nel caso di cui si tratta nessuno dei tre elementi è rinvenibile: già in appello si era eccepito che il ricorrente non è mai stato notato o controllato negli anni in compagnia dei vertici o dei partecipi alla cosca sinopolese, così individuati attraverso le emergenze risultanti dalle sentenze passate in giudicato, che non

danno la prova inconfutabile circa la sfera di operatività o di influenza della storica cosca Alvaro (anche) sulla cittadina eufemiese; inoltre, la "locale" eufemiese e la cosca alvariana avevano finalità diverse e la prima era priva di una conoscibilità esterna attraverso la potenziale delocalizzazione del potere di intimidazione derivante dalla cosca storica.

La motivazione dell'impugnata sentenza, pertanto, è viziata, avendo attinto in maniera generica ad un compendio probatorio che non consente di ritenere la sussistenza del reato associativo né sotto il profilo dell'autonomia né sotto quello della dipendenza funzionale.

8.4. Violazione di legge (art. 416-*bis* cod. pen.), "difetto di motivazione, illogicità e travisamento degli atti di indagine" in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa di cui al capo 1.

L'impugnata sentenza, dopo avere riepilogato il contenuto dell'atto di appello, rende la motivazione del rigetto disattendendo immotivatamente le censure difensive; travisando il contenuto della prova costituita dalle conversazioni ambientali e da quelle telefoniche attraverso l'obliterazione e la parcellizzazione dei dialoghi o attraverso una errata lettura, è stato veicolato in sentenza un messaggio completamente diverso rispetto a quello contenuto nel dato documentale.

La Corte territoriale indica erronei criteri di valutazione delle conversazioni fra terzi da cui emergerebbero elementi di accusa nei confronti dell'imputato e ciò fa richiamando massime di legittimità che non vengono trascritte nella loro interezza, tanto che, dai criteri di valutazione della prova individuati dalla Corte di legittimità, viene omesso l'elemento centrale del rigoroso esame della genuinità delle affermazioni captate, con necessità, in caso di dubbio, di individuarne i riscontri.

Con la sentenza emessa dalla Prima Sezione della Corte di cassazione nella fase cautelare (la n. 35765 del 2020) si è data una chiara interpretazione alla conversazione intercettata il 31 luglio 2018, smentendo l'illogica ricostruzione della prima sentenza che erroneamente, pur tenendo presente il contesto di malanimo fra i fratelli Crea, incoerentemente ritenne sufficiente il mero riferimento di Antonio Crea al fratello Giuseppe quale elemento significativo della sua appartenenza alla cosca senza necessità del successivo riscontro. La stessa sentenza di primo grado aveva escluso che l'intendimento di Antonio Crea (di dire due parole al nipote prima del battezzo insieme al fratello Giuseppe) avesse avuto un seguito, affermando espressamente che l'incontro c'era stato ma solo tra Emanuele e lo zio Antonio Crea. La sentenza impugnata non smentisce alcunché in proposito sicché il dato deve ritenersi tuttora probatoriamente efficace.

La Corte d'appello ha individuato quale primo elemento dimostrativo dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso la conversazione del 2 aprile

2018 tra Giovanni Crea (fratello di Antonio e Giuseppe) e Domenico Laurendi nella parte in cui il primo ipotizzò che la mancata affiliazione del proprio figlio Emanuele fosse dovuta all'opposizione di Giuseppe Crea. La sentenza sostiene che il dato dirimente fornito dal colloquio è rappresentato dalla circostanza che Laurendi non esclude l'appartenenza dell'imputato al sodalizio, limitandosi a fugare ogni possibile sospetto circa un intervento oppositivo dello stesso. In proposito non può che eccepirsi l'illegittimità di detta statuizione, in quanto la non esclusione non corrisponde a conferma e quindi non costituisce positivo incameramento del dato istruttorio.

La stessa sentenza impugnata, così come quella di primo grado, dà atto che il ricorrente non espresse alcun veto al battezzo del nipote, così confermando la già esaustiva motivazione della citata pronuncia della Suprema Corte nella fase cautelare.

Tuttavia, la Corte territoriale ha attribuito valore al silenzio di Laurendi nella citata conversazione del 2 aprile 2018, travisando il dato. A prescindere dalla credibilità di Giovanni Crea, il cui pro palato, anche secondo quanto traspare dall'impugnata sentenza, è insufficiente a sorreggere la prova della partecipazione mafiosa del ricorrente, va evidenziato che, a fronte delle sue pur inesistenti ipotesi del possibile coinvolgimento dei fratelli Antonio e Giuseppe nella vicenda del battezzo, Laurendi gli rispose sempre al singolare e mai al plurale, riferendosi ad Antonio Crea, laddove la puntualizzazione trova riscontro nel fatto che gli ulteriori passaggi, preparatori e successivi al rito, involgono solo Antonio e mai Giuseppe con il quale non intercorse neppure una telefonata.

Un altro travisamento nell'analisi della conversazione è rinvenibile là dove la sentenza afferma che fu Domenico Laurendi ad affermare di non avere titolo per presentarsi al cospetto del "Peones" (Mario Forgione), quando invece risulta chiaro che l'affermazione fu fatta da Giovanni Crea, il quale notoriamente non fu mai battezzato ed è stato condannato, pure in assenza di formale affiliazione, per essersi messo a disposizione della cosca quale custode delle armi.

Quelli introdotti nell'impugnata sentenza sono solo ragionamenti di Giovanni Crea che l'interlocutore Domenico Laurendi non riscontrò mai sul punto della partecipazione del ricorrente, come risulta anche dal contenuto della conversazione del 13 agosto 2018, erroneamente introdotto in sentenza come domanda specifica del boss che chiedeva quale dei fratelli avesse dovuto presentare i nipoti al battezzo di agosto. L'ipotizzato coinvolgimento di Giuseppe Crea, per avere rilevanza penale in termini di apporto all'associazione, avrebbe necessitato della prova che egli avesse accompagnato al battezzo di agosto uno dei nipoti, fatto escluso dalla sentenza di primo grado.

Né il propalato di Giovanni Crea né quello di Antonio Crea e neppure il silenzio di Laurendi, da cui la Corte ricaverebbe il solo titolo che consentirebbe al ricorrente di partecipare al battezzo, sono sufficienti per dimostrare un concreto apporto del ricorrente alla cosca, in difetto di una sua effettiva partecipazione alla cerimonia e quindi alle dinamiche della cosca stessa.

Non si era mai ipotizzato che Giuseppe Crea avesse partecipato alla cerimonia di affiliazione dei nipoti. Solo la Corte territoriale, attraverso l'irrazionale riferimento a un "fuori cornetta", è giunta all'arbitraria conclusione che il ricorrente, nei momenti precedenti il battezzo, fosse in compagnia di Laurendi, per poi introdurlo nella cerimonia di affiliazione del mese di agosto, ritenendo in tal modo provato il suo fattivo contributo alla vita dell'associazione. Giuseppe Crea non si è mai difeso dalla condotta di partecipazione alle affiliazioni dei nipoti in quanto il fatto non gli era mai stato contestato, con la conseguenza che tale statuizione, innanzitutto, si pone in violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen.

Il "fuori cornetta" è sempre stato in atti e non è mai stato evocato né valorizzato per la sua evidente astrattezza, inintelligibilità e la sua ingovernabilità probatoria sotto plurimi aspetti, risultando chiaro, ad esempio, che con il riferimento a Peppe si stia alludendo a un soggetto momentaneamente assente che, volendo, potrebbe essere interpellato ("volendo c'è Peppe"). Peraltro, il riferimento a Peppe non può essere a Giuseppe Crea perché questi viene chiamato Peppe solo dal fratello Giovanni, mentre tutti gli altri conoscenti lo chiamano comunemente Pino.

Va poi rimarcato che, durante la cena di ringraziamento, il tema del battezzo è stato dominante e in nessun momento delle conversazioni fu fatto il nome del ricorrente o un riferimento implicito alla sua persona. Quale ultimo riscontro logico che smentisce le statuizioni della sentenza impugnata si pongono i successivi colloqui tra i due neo-battezzati, dai quali emergono riferimenti sempre alla figura dello zio Antonio senza il minimo accenno a quella di Giuseppe Crea, a ulteriore dimostrazione della completa estraneità di quest'ultimo a ogni vicenda illecita.

8.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al carattere armato dell'associazione con applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-*bis*, quarto comma, cod. pen.

Anche ritenendo che per accertare la disponibilità di armi da parte di una locale di una mafia storica sia sufficiente far riferimento a quella della più vasta consorterìa, occorre pur sempre valutare che detta disponibilità sia finalizzata al conseguimento delle finalità dell'associazione che va ricercata nei suoi scopi esterni, nessuno dei quali nel caso concreto è stato perseguito con l'uso delle armi.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di secondo grado, non è affatto episodica l'attribuzione delle armi a un singolo soggetto, per come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado, non smentita in appello.

In proposito la principale intercettazione travisata dalla Corte territoriale, da cui risulta che le armi sono di Domenico Laurendi e Antonio Crea, è quella del 13 gennaio 2018. Altra conversazione (riportata in ricorso per ampi stralci) travisata dalla stessa Corte, che invece offre riscontro all'attribuzione delle armi ai singoli imputati per come risulta dal pro palato del custode Giovanni Crea, è quella intervenuta fra quest'ultimo e Domenico Laurendi il 2 aprile 2018.

Dunque, la censura d'appello relativa alla proprietà delle armi ai singoli imputati è stata rigettata mediante il travisamento dei risultati della prova, dalla quale emerge che ogni arma aveva un proprietario e che tutte avevano un custode che era in inimicizia con il ricorrente, il quale non poteva conoscere della loro esistenza quale vertice del sodalizio, essendo stato condannato come mero partecipe.

Contrariamente alla statuizione delle sentenze di merito, la quantità delle armi costituente il cosiddetto arsenale della cosca è pienamente giustificata con l'ingente spesa di cinquanta milioni di lire da parte di Laurendi per il loro acquisto, laddove, a fronte del richiamato dato probatorio, diventa congetturale ritenere che un numero così elevato di armi possa essere compatibile solo con una cosca di 'ndrangheta.

L'aggravante, pertanto, va esclusa in capo al ricorrente, non potendosi ritenere che egli fosse a conoscenza del fatto che Laurendi e Antonio Crea disponessero delle armi custodite da Giovanni Crea né che, nella sua qualità di semplice partecipe, lo avesse ignorato per colpa, pur se nel caso concreto la mera conoscenza non si sarebbe mai potuta tradurre in disponibilità in considerazione della inimicizia con il custode.

8.6. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte d'appello ha ritenuto di colmare la deficienza motivazionale del primo Giudice sul punto, così privando l'imputato di un grado di giudizio.

In ogni caso la sentenza ha speso unicamente l'elemento della condotta per la quale è stata ritenuta la penale responsabilità del ricorrente per giustificare il diniego delle attenuanti generiche senza considerare che tutte le condotte delittuose recano in sé un disvalore sociale; eppure, per nessuna di esse la legge vieta in astratto la concessione delle suddette attenuanti.

La stessa Corte non ha valutato la comparsa solo episodica nell'intera indagine del ricorrente, il quale non ha avuto contatti con alcuno degli altri imputati, essendo stato solo incidentalmente coinvolto nelle attività e nelle dinamiche del

sodalizio. Va poi evidenziato il suo comportamento processuale, non avendo egli frapposto alcun ostacolo all'espletamento dell'istruttoria e tanto andava adeguatamente valorizzato in uno con la sua incensuratezza.

#### 9. Ricorso di Antonino Creazzo (avv. Maiello).

Il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Creazzo, sottoscritto dall'avv. Maiello, è articolato in cinque motivi.

9.1. Violazione degli artt. 416-ter cod. pen. e 125 e 533, comma 1, cod. proc. pen., e correlati vizi di motivazione, con riferimento alla struttura sinallagmatica dell'accordo politico-mafioso.

La difesa eccepisce l'elusione dell'obbligo di motivazione rafforzata sul punto, a fronte delle puntuali riflessioni del Tribunale in ordine alla mancata prova di un effettivo impegno elettorale di Domenico Alvaro e alla sinallagmaticità tra il procacciamento di voti e la controprestazione, avuto riguardo al disallineamento cronologico tra l'assunzione di Alvaro e l'impegno elettorale di due anni dopo (con l'ulteriore precisazione che l'aiuto nel ricercare un lavoro nell'Italia settentrionale sarebbe stato solo una mera modificazione della disponibilità già manifestata in precedenza). Secondo il primo Giudice, le emergenze istruttorie non avrebbero affatto confermato che la ricerca dell'impiego sarebbe stata maliziosamente prolungata proprio per consentire la raccolta dei voti.

La Corte di appello avrebbe evitato di misurarsi con questi argomenti, concentrandosi solo sull'impegno di Alvaro in favore del candidato Creazzo e trascurando il dato fondamentale dell'assai precedente contratto di lavoro con Paolo Quattrone, senza soffermarsi sull'assenza di soluzioni di continuità.

9.2. Violazione dell'art. 416-ter cod. pen. in relazione alla corrispettività dell'accordo politico-mafioso.

Analogamente, sarebbe mancata una motivazione rafforzata in merito alle considerazioni del Tribunale sulla vicenda dell'immobile promesso ad Alvaro per incontrarvi altri pregiudicati (risultando inconferente la conversazione intercettata tra Alvaro e Antonino Creazzo, priva di elementi di sicuro valore probatorio) e alla raccomandazione per il superamento dell'esame di abilitazione forense da parte della fidanzata di Alvaro (posto che la relativa sessione risulterebbe al 2016).

9.3. Violazione dell'art. 416-ter cod. pen., con riferimento alla partecipazione necessaria di Domenico Alvaro all'accordo politico-mafioso.

Il delitto non sarebbe configurabile, neppure in astratto, in difetto di una consapevole partecipazione del politico (ovvero del soggetto che, quantomeno, abbia l'intenzione di candidarsi in una futura competizione elettorale), non essendo sufficiente il semplice adoperarsi di un terzo in suo favore; la locuzione

«intermediario» presuppone, infatti, un collegamento con il diretto interessato e l'aggravante di cui al terzo comma della disposizione incriminatrice confermerebbe la necessità di una diretta compartecipazione.

Nel caso di specie, non solo la questione della condivisione psicologica della concordata raccolta di voti da parte di Domenico Creazzo sarebbe stata totalmente pretermessa, ma la stessa deposizione dell'ispettore Scionti avrebbe confermato sia l'assenza di ogni consapevolezza in capo al candidato della ricerca di lavoro per Alvaro, sia la mancanza di prova di contatti tra i fratelli Creazzo in merito a tale questione.

9.4. Violazione degli artt. 2 cod. pen. e 1, l. 21 maggio 2019, n. 43, con riferimento alla normativa applicabile *ratione temporis*.

La Corte di appello, pur esplicitamente consapevole della natura istantanea del delitto per cui si procede (tenendo conto di ciò, per il capo 65, è stata, infatti, confermata l'assoluzione, facendo coincidere il momento consumativo con il raggiungimento dell'accordo illecito), ometterebbe però di confrontarsi con le ragionevoli argomentazioni del Tribunale sul punto e, quanto al capo 66, supererebbe contraddittoriamente e immotivatamente la ricostruzione del primo Giudice, che aveva collocato nel dicembre 2018 la disponibilità di Creazzo ad aiutare Alvaro. A tale data, antecedente all'entrata in vigore dell'ultimo intervento novellatore, non era punibile l'accordo avente ad oggetto una qualsiasi utilità non strettamente economico-monetaria.

9.5. Violazione dell'art. 416-ter cod. pen., quanto al necessario perseguimento di un'utilità per conto e nell'interesse dell'associazione.

Difetterebbe, infine, la necessaria motivazione rafforzata anche in ordine all'accordo sul metodo mafioso che avrebbe dovuto connotare la raccolta dei voti (requisito imprescindibile, anche nell'odierna formulazione normativa, allorché, come nel caso di specie, il procacciamento avvenga ad esclusivo beneficio di un singolo associato e non della consorceria collettivamente intesa). La natura non personale dell'utilità perseguita da Alvaro sarebbe stata motivata con asserti apodittici, che valorizzano esclusivamente l'interesse dei sodali alla revoca della misura di sicurezza.

9.6. Il difensore ha presentato motivi aggiunti, in relazione:

- al primo motivo di ricorso, sottolineando il mancato superamento dell'apparato argomentativo del Tribunale in ordine all'individuazione di un *facere* che costituisca la controprestazione dell'impegno dell'associato;
- al quinto motivo di ricorso, per quel che attiene alla mancata dimostrazione del metodo mafioso che avrebbe dovuto connotare il procacciamento dei voti;
- all'erronea configurazione del fatto, emergente dalla contestazione e ridondante in violazione di legge, quanto alla imputazione alla sfera di influenza

del candidato dell'utilità promessa al mafioso, frutto esclusivamente della cordialità di rapporti tra Antonino Creazzo e il garante dei detenuti.

10. Ricorso di Antonino Creazzo (avv. Milicia).

Il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Creazzo, sottoscritto dall'avv. Milicia, è articolato in tre motivi.

10.1. Violazione degli artt. 116, 178, 278 e 415-*bis* cod. proc. pen., in relazione alla nullità a regime intermedio conseguente all'omesso o tardivo deposito degli esiti dell'attività di intercettazione.

La difesa ripercorre la vicenda procedimentale relativa alla casuale scoperta di un consistente materiale intercettivo non depositato ritualmente dal pubblico ministero, in quanto asseritamente irrilevante, previa però secretazione, con stralcio in altro fascicolo, il cui contenuto si rilevava invece in più punti importante rispetto alle posizioni degli imputati e anzi decisivo a discarico (oltre a quanto oggetto del capo 65, per cui è intervenuta assoluzione definitiva, pure in merito ai rapporti, anche parentali, tra i nuclei familiari di Antonino Creazzo e di Domenico Alvaro, alla diffusa previsione del risultato elettorale di San Procopio che era stata invece ricondotta alla sola capacità di controllo del territorio da parte di Alvaro, alla genesi dell'*endorsement* da parte del medico di San Procopio).

A séguito delle reiterate eccezioni difensive, dirette a lamentare la violazione dei diritti di effettiva assistenza dell'imputato e la nullità o l'inutilizzabilità di quanto non tempestivamente depositato, in merito alla selettività delle produzioni degli inquirenti e al contestato esercizio del potere di secretazione, il Tribunale aveva ordinato al pubblico ministero il deposito del materiale sottratto alla *discovery*, affermando che la relativa sanzione processuale sarebbe stata la sua inutilizzabilità, salvo il recupero officioso di quanto necessario all'accertamento dei fatti. La Procura della Repubblica, ottemperando all'invito, ha proceduto al «deposito di attività integrativa di indagine» in più udienze tra maggio e settembre 2021, con avviso di deposito per le altre parti che non avevano avuto la fortuita occasione di avere contezza di tali elementi.

In tal modo, sotto l'abito del deposito ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen. (giustificato con la circostanza che erano ancora in corso le operazioni di ascolto e trascrizione), è stata reiteratamente ampliata la piattaforma istruttoria, anche mediante cospicue note informative della polizia giudiziaria, con ulteriori avvisi di deposito alle parti, sino all'aprile 2022. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di «nullità dell'udienza preliminare» avanzata dalla difesa, ammettendo l'escussione del teste di accusa anche sulle indagini suppletive e disattendendo poi le ulteriori

deduzioni degli imputati nel corso del dibattimento, con una «sostanziale sterilizzazione del sistema delle nullità previste dal codice».

Il pregiudizio per il ricorrente sarebbe evidente, anche al netto della spendita *pro reo* di alcune intercettazioni. La sentenza di condanna incentrerebbe, infatti, la lettura in chiave colpevolista dei fatti su una cospicua serie di intercettazioni inizialmente sottratte alla conoscenza della difesa (e solo formalmente provenienti dal connesso procedimento cosiddetto Ducale, tanto più che solo 5 su 58 conversazioni erano state poste a fondamento della misura cautelare disposta in quella sede, laddove 53 erano riconducibili alla fase investigativa del presente procedimento). L'unica giustificazione offerta dall'Ufficio di Procura appellante sarebbe consistita nei ritardi degli operanti nella trascrizione e nell'impossibilità per i magistrati inquirenti di apprezzarne il contenuto, abbandonando l'iniziale tesi della necessaria riservatezza prima dell'emissione di misure nel procedimento Ducale.

La sentenza impugnata certificherebbe «l'esito della prova di resistenza giacché le intercettazioni indicate come determinanti per l'*overturning* fanno parte del compendio delle prove depositate dopo la denuncia della difesa».

10.2. Violazione degli artt. 178, 415-*bis*, 416, comma 2, e 268 cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen., in relazione alle suddette plurime nullità concernenti le attività intercettive.

Secondo la difesa, l'estraneità al paradigma normativo e sistematico del giusto processo delle modalità di ingresso di gran parte del compendio intercettivo non potrebbe dar luogo a una valutazione di semplice inutilizzabilità degli elementi istruttori sottratti al contraddittorio, dovendosi invece ribadire l'indirizzo giurisprudenziale che, in simili frangenti procedurali, conclude per la sussistenza di una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Peraltro, superata nei termini suaccennati la prova di resistenza, la tesi della inutilizzabilità pregiudicherebbe ulteriormente il diritto alla difesa, precludendo l'allegazione di elementi favorevoli.

10.3. Violazione degli artt. 178, 191, 415-*bis*, e 416, comma 2, cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al ritenuto potere ex art. 507 cod. proc. pen. di recuperare il contenuto di intercettazioni non tempestivamente depositate.

La difesa insiste, pertanto, nella richiesta di declaratoria di nullità di tutti gli atti successivi all'esercizio dell'azione penale e, solo in subordine, di inutilizzabilità delle intercettazioni *de quibus*, acquisite solo attraverso i poteri officiosi del giudice.

10.4. Il difensore ha presentato motivi aggiunti (con nota successiva di errata corrige in data 5 febbraio 2026), in relazione:

- al presunto appoggio ottenuto dal dottor Marafioti nella campagna elettorale, affermato omettendo l'esame di plurime rilevanti conversazioni di segno contrario;
- alla violazione del dovere di motivazione rafforzata, ulteriormente aggravata anche da un evidente errore di fatto circa le ragioni dell'operata identificazione del soggetto evocato con il diminutivo "Mimmo".

#### 11. Ricorso di Domenico Creazzo.

Il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Creazzo è articolato in tre motivi.

11.1. Violazione degli artt. 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen.

Il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione rafforzata e l'inottemperanza al canone del ragionevole dubbio, in merito alla propria consapevolezza dei rapporti intercorsi tra Alvaro e Antonino Creazzo, alla stipula di un patto di scambio, alla propria condivisione di tale patto attraverso un'esplicita manifestazione di consenso.

I giudici di appello avrebbero fondato il ribaltamento della decisione assolutoria sulla base di una lettura parziale del dato intercettivo, ricavando inesistenti certezze in ordine al procacciamento di voti da parte di Alvaro ed esaurendo in tale indagine ogni verifica, senza accertare la prova di un cosciente contributo da parte di Domenico Creazzo.

Già nella disamina delle conversazioni captate, la Corte territoriale verrebbe meno all'obbligo di doveroso confronto con la sentenza di primo grado, prescindendo completamente dalla ricostruzione ivi svolta e così cadendo in automatismi probatori incompatibili con il canone Bard (oltre a veri e propri travisamenti, in cui sarebbe incorsa, ad esempio, nell'identificare con Domenico Alvaro, e non con Domenico Creazzo, il "Mimmo" che doveva partecipare a un incontro Antonino Creazzo; nell'invertire l'intenzione di "contenere" l'esuberanza del fratello da parte del candidato, tramutandola in una volontà di controllarne le azioni; nell'ignorare il significato ironico della frase, accompagnata da risate, relativa alla garanzia rispetto a eventuali investigazioni derivante dalla partecipazione a una cena elettorale di alcuni militari dell'Arma). Soprattutto, i dialoghi non presi in adeguata considerazione dal Tribunale ovvero diversamente valutati, tutti dal contenuto ambiguo, sono stati costantemente letti *contra reum*, senza adeguata critica della loro reale portata informativa, anche dove sarebbe apparsa almeno altrettanto plausibile un'esegesi di segno contrario (le verosimili millanterie del fratello, nel riferire lo strenuo impegno degli Avaro; la previsione dei voti o la loro semplice ricognizione *ex post*; il perdurante rifiuto di Alvaro a

impegnarsi nel sostegno politico a chicchessia e anzi la sua estrema prudenza nell'avvicinarsi a tali ambiti; l'irritazione con cui il ricorrente, anche parlando in sincerità con la sorella, accoglie le notizie di una sovraesposizione del fratello nella ricerca di consensi a suo favore; l'intervento di sostegno del dottor Marafioti, originato da sollecitazioni del senatore Bilardi, che ne ha riferito chiaramente in dibattimento, riscontrato da Antonino Carbone; la cordialità dei rapporti personali da tempo intercorrenti tra Alvaro e Antonino Creazzo).

L'intera piattaforma istruttoria, anche dopo la rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen., non lascerebbe, in ogni caso, desumere la sussistenza di un accordo tra Alvaro e il candidato Creazzo, sia pure tramite intermediario, né tantomeno il concreto contenuto di un simile accordo e, in particolare, l'eventuale contributo offerto dall'odierno ricorrente.

Del pari, sarebbe stata affermata in via meramente congetturale la sussistenza dell'elemento soggettivo, desumendola da circostanze del tutto irrilevanti (la consapevolezza in capo a Antonino Creazzo della caratura criminale di Domenico Alvaro; la relazione di parentela; l'ipotetica condivisione di informazioni con altri congiunti; la presunta riverenza tributata al padre del boss Domenico Laurendi e i contatti con quest'ultimo, nonostante la decisione assolutoria per il capo 65, che li vedeva tutti coimputati per altro delitto ex art. 416-ter cod. pen.), superando irritualmente, con il richiamo alla atipicità del contributo concorsuale, la necessità di compiuta verifica sul punto.

11.2. Violazione dell'art. 416-ter cod. pen. e correlati vizi di motivazione, per quel che riguarda la sussistenza di un'utilità per l'intera associazione 'ndranghetistica.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe altrettanto carente per quel che concerne l'individuazione di un'utilità promessa nell'interesse dell'intero sodalizio – come peraltro contestato nella rubrica imputativa – e non del solo Domenico Alvaro (nonché, conseguentemente, dell'accertamento dell'uso del metodo mafioso nel procacciamento dei voti da parte del singolo associato che agiva a titolo personale).

Tale omissione sarebbe ancora più grave, ricomprendendo anche solidi elementi di prova che attestavano la confidenza di vecchia data tra Antonino Creazzo e Alvaro, tale da giustificare appieno l'interessamento alla sottoposizione di quest'ultimo a misure restrittive, a prescindere dalla parallela campagna elettorale.

11.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un'utilità consistente nell'effettivo procacciamento dei voti.

Dovrebbe reputarsi intrinsecamente illogico anche l'assunto che identifica l'utilità promessa ad Alvaro nell'agevolazione del suo trasferimento lavorativo a Milano, peraltro sottoposto al *placet* della magistratura di sorveglianza, posto che la distanza geografica avrebbe di fatto impedito l'attivazione del sostegno elettorale sul territorio.

11.4. Violazione degli art. 2 e 416-ter cod. pen. e 1, l. n. 43 del 2019, in relazione all'individuazione del momento consumativo del reato.

Il Tribunale ha collocato il *tempus commissi delicti* del reato di cui al capo 66 nel dicembre 2018, allorquando la controprestazione della parte politica sarebbe stata già realizzata, grazie all'impegno all'assunzione da parte di Quattrone. Senza adeguato confronto con queste considerazioni e comunque in maniera apodittica, la Corte di appello afferma, viceversa, che il delitto ricade con certezza sotto la vigenza dell'art. 416-ter cod. pen. nella sua più recente versione, valorizzando in tal modo meri *post factum*.

Una simile conclusione, da un lato, considera irrivalentemente rilevanti utilità non immediatamente monetizzabili, e, dall'altro, risolve in maniera diametralmente opposta, e quindi contraddittoria, le due diverse vicende contestate *sub* 65 e 66, in forza di un inesistente interesse associativo.

11.5. Violazione degli art. 27 Cost e 133 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze *ex art.* 62-bis cod. pen., fondata su considerazioni del tutto generiche, richiamando i soli elementi costitutivi del reato, trascurando ogni esigenza di individualizzazione della pena.

11.6. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti, in relazione:

- al primo motivo di ricorso, sottolineando come la Corte territoriale si sia in qualche modo concentrata solo sulla dimostrazione della condotta dell'intermediario (pur trascurando l'ordinanza cautelare emessa nel procedimento Ducale), senza ricercare la prova del collegamento con la figura dell'imputato, in particolare in ordine alla sussistenza del dolo;

- al quarto motivo di ricorso, ribadendo l'immotivata assertività della collocazione dei fatti sotto la vigenza della nuova disciplina.

12. Ricorso di Gregorio Cuppari.

Il ricorso proposto nell'interesse di Gregorio Cuppari è articolato in tre motivi.

12.1. Inammissibilità dell'appello del pubblico ministero e nullità della sentenza ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., per mancata rinnovazione dell'istruttoria.

L'atto di gravame proposto dalla parte pubblica, in primo luogo, travalicherebbe le condizioni di ammissibilità dell'impugnazione, non offrendo prove nuove e non chiedendo la riapertura dell'istruttoria al fine di ribaltare la decisione liberatoria di primo grado.

Analogamente, la sentenza di riforma della Corte territoriale sarebbe affetta da nullità insanabile, poggiando su un mero dissenso valutativo in ordine al contenuto dei dialoghi intercettati, in palese violazione dell'obbligo di nuova riassunzione delle prove dichiarative (a cui dovrebbero essere assimilate le intercettazioni telefoniche), con nuova escussione degli operanti che ne hanno curato la trascrizione ovvero diretto riascolto delle tracce audio.

12.2. Violazione dell'art. 512-*bis* cod. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico.

Senza alcun confronto con l'apparato argomentativo della decisione di primo grado (che ha sottolineato come la costituzione della LDR Srls fosse una soluzione lecita di un problema reale), la Corte reggina ha ravvisato la sussistenza del dolo specifico in capo anche a Cuppari, affermando la sua consapevolezza della illecita finalità perseguita da Domenico Laurendi, esclusa dai primi giudici anche sulla base delle fonti orali, sul solo presupposto della condanna a titolo definitivo di quest'ultimo (non incompatibile con il semplice espletamento del mandato professionale, nel rispetto delle lecite richieste del cliente) e di alcune conversazioni, in alcune delle quali neppure compare il ricorrente e comunque del tutto irrilevanti (dal momento che in tutte emerge l'obiettivo di costituire una nuova società per mere esigenze fiscali, non risultando strumento commercialmente idoneo la semplice modifica dell'oggetto sociale di altra Srl già esistente). Tale materiale probatorio non potrebbe che reputarsi interamente travisato, dal momento che non emergerebbero mai, neppure implicitamente, né lo scopo di eludere eventuali misure di prevenzione patrimoniali, né tantomeno la condivisione di questo scopo con il commercialista (il quale, nel caso, non avrebbe certo consigliato di intestare le quote ai figli dell'interponente); al più, potrebbe ipotizzarsi una mera simulazione per fini di elusione schiettamente tributaria.

12.3. Violazione dell'art. 110 cod. pen., con riferimento alla sussistenza del dolo di concorso, ricondotto di fatto a una vera e propria responsabilità oggettiva per il contesto in cui si collocava il cliente, senza che il commercialista fosse a conoscenza dell'intento elusivo e avesse prestato consapevolmente il proprio contributo tecnico.

12.4. La difesa ha depositato memoria difensiva, di replica alle conclusioni scritte anticipate dalla Procura generale.

### 13. Ricorso di Diego Forgione.

Il ricorso proposto nell'interesse di Diego Forgione è articolato in quattro motivi.

13.1. Violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'individuazione del ricorrente.

Non avrebbe raggiunto il grado di prova indiziaria, rimanendo allo stadio di mera congettura, l'identificazione nell'odierno ricorrente di tutti i soggetti citati con il solo cognome Forgione o con i soprannomi di "Mario" e di "Peones" (quest'ultimo comune ai numerosi Forgione di Sant'Eufemia) e in particolare con «u Peones» ritenuto "capo locale", trascurando non solo la debolezza degli elementi individualizzanti, ma anche la presenza di circostanze a discarico, quali l'incensuratezza e l'inconciliabilità con gli accenni ad un «cristiano di sessant'anni» che aveva avuto «problemi con un cognato», per evidenti ragioni anagrafiche e per l'assenza di cognati nel nucleo parentale dell'imputato.

13.2. Violazione dell'art. 416-*bis* cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condotta partecipativa.

Apparirebbe priva di un effettivo conforto probatorio l'ipotesi accusatoria che qualifica il ricorrente come figura nevralgica nel locale eufemiese, fattivamente impegnata in tutte le dinamiche associative (vieppiù dopo la derubricazione operata in primo grado, con l'esclusione del ruolo apicale).

In primo luogo, sarebbe manifestamente illogico ritenere che l'imputato sia il medesimo Peones già "capo locale" anni prima, essendo inverosimile una simile involuzione nel *curriculum* criminale (e, d'altronde, la qualità di mero partecipe sarebbe inconciliabile con i poteri in materia di nuove affiliazioni, addirittura in spregio ai veti del superiore gerarchico). Analogamente contraria a consolidate massime di esperienza risulterebbe l'affermazione per cui i danneggiamenti subiti nel corso degli anni dal ricorrente e dalla sua famiglia si sarebbero interrotti solo con l'assunzione della carica di capo locale, riprendendo all'esecuzione delle misure cautelari (poiché il "rispetto" nei confronti di un "uomo d'onore" prescinderebbe dal suo stato detentivo).

Fonte di perplessità sarebbe anche, unitamente alla formale incensuratezza, la mancata emersione di condotte rilevanti durante tutte le innumerevoli indagini svolte sulla cosca Alvaro.

Altrettanto implausibile risulterebbe il collocamento del ricorrente tra le varie fazioni del locale, essendo egli annoverato tra i fedelissimi di Domenico Laurendi, nonostante il suo presunto attivismo nelle nuove affiliazioni tanto osteggiate da quest'ultimo. Non a caso, secondo la difesa, lo stupore degli altri sodali rispetto a

tali vicende dovrebbe ritenersi sintomatico della mancanza di effettivo collegamento tra Forgione e l'associazione.

Anche lo scrutinio delle conversazioni rese *inter alios* non sarebbe stato condotto in maniera corretta, in difetto dei necessari riscontri oggettivi e di un compiuto vaglio dell'attendibilità oggettiva e soggettiva dei dichiaranti *de relato* (in particolare, in ordine a quanto riferito dall'*extraneus* Giovanni Crea, per averlo saputo da Vincenzo Modaffari). Non potrebbe, infatti, darsi peso alle conversazioni valorizzate dai giudici di merito (progr. 375778, Rit 1179/17: utilizzata a meri fini identificativi, trascurando la totale assenza di contatti fisici tra Laurendi e Forgione, semplici conoscenti in quanto compaesani; progr. 333, Rit 1603/2017: generico richiamo a un tale "Forgione").

L'esclusione del ruolo verticistico avrebbe poi imposto di verificare un'effettiva condotta partecipativa (ulteriore rispetto alla gestione dei riti di affiliazione, di competenza dei capi e degli organizzatori e, comunque, di per sé ininfluente quanto alla prova della militanza associativa), con piena accettazione degli altri affiliati (mentre, nel caso di specie, non si riscontrerebbe la presenza del ricorrente in tutte le riunioni tenute dalla consorterìa in un momento di particolare fibrillazione interna) e sorretta dal dolo.

13.3. Carezza di motivazione in ordine all'aggravante della "associazione armata".

Non sarebbero state dimostrate né la disponibilità di armi da parte della consorterìa (restando insufficiente il mero richiamo alla «'ndrangheta unitaria»), né la consapevolezza in capo al ricorrente di tale supposta identità ovvero anche della semplice colpevole ignoranza di tale fatto.

13.4. Violazione degli artt. 27 Cost. e 62-*bis*, 132 e 133 cod. pen., in merito alla proporzionalità della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La severità del trattamento sanzionatorio non si confronta – come doveroso, in ossequio al principio di individualizzazione della pena in funzione rieducativa – con la marginale partecipazione alla vita associativa e con la condizione di quasi ottantenne gravemente malato e a tutt'oggi incensurato, destinatario di numerosi danneggiamenti alla propria attività lavorativa sempre regolarmente denunciati all'Autorità.

14. Ricorsi di Diego Laurendi e Rocco Laurendi (avv. Genovese).

I ricorsi proposti nell'interesse di Diego Laurendi e Rocco Laurendi, sottoscritti dall'avv. Genovese, sono articolati in due motivi.

14.1. Violazione degli artt. 110 cod. pen., 2 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 192 cod. proc. pen., nonché correlati vizi di motivazione, in merito alla detenzione di armi da fuoco ascritta al solo Rocco Laurendi *sub* 19.

L'interpretazione data dai giudici di merito all'unica conversazione intercettata di rilievo per la contestazione in esame sarebbe frutto di pregiudizio (enfaticando al massimo il termine «pistole», usato in modo retoricamente iperbolico, anche considerato che la precedente condanna per delitto associativo avrebbe sconsigliato al padre la detenzione di armi presso il proprio domicilio) e resterebbe, comunque, elusiva della ricostruzione alternativa suggerita dall'imputato (con possibile riferimento dei dialoganti alla possibile asportazione o danneggiamento da parte di terzi, ivi compreso Luppino, degli attrezzi da lavoro contenuti nel *garage*).

14.2. Violazione degli artt. 512-*bis* cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione, in merito all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 61, ascritto a entrambi i ricorrenti.

La Corte di appello ha sovvertito la decisione assolutoria di primo grado (confermandola però in relazione alle interposizioni di cui ai capi 59 e 60, strettamente connessi con quello che qui rileva), in dispregio, secondo la difesa, dei principi giurisprudenziali che imporrebbero la sussistenza del dolo specifico in capo a tutti i concorrenti. Le risultanze processuali, tuttavia, lascerebbero desumere la mancata realizzazione dell'ipotizzato meccanismo interpositorio sia per l'oggettiva inidoneità della condotta (poiché la contestata simulazione aveva comunque per oggetto un'attività lecita, come la gestione di un ristorante, e non il trasferimento di beni, ma la costituzione di un nuovo soggetto societario), sia per la mancanza dell'elemento soggettivo in capo a Domenico Laurendi (che non temeva un capovolgimento dell'assoluzione nel processo "Xenopolis", poi infatti confermata, ma – come chiarito dai dialoghi col commercialista Cuppari – intendeva sottrarsi ad eventuali azioni esecutive da parte di Equitalia, riattivando la preesistente società LD e mirando con essa al mantenimento degli affidamenti di Open Fiber) e, di conseguenza, agli odierni ricorrenti (la cui consapevolezza è stata fatta discendere da conversazioni non solo non dirimenti, ma risalenti a sei mesi addietro la costituzione di LDR).

15. Ricorsi di Diego Laurendi e Rocco Laurendi (avv. Saffioti).

I ricorsi proposti nell'interesse di Diego Laurendi e Rocco Laurendi, sottoscritti dall'avv. Saffioti, sono articolati in sei motivi.

15.1. Violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità per la detenzione di armi contestata a Rocco Laurendi.

Per quanto attiene al capo 19, la Corte di appello avrebbe perpetuato l'illogica scissione dell'elemento soggettivo operata dal Tribunale, distinguendo incongruamente tra la ribadita consapevolezza della detenzione di armi nel *garage* di famiglia e l'inconsapevolezza della movimentazione delle armi stesse da parte di Luppino posta a fondamento dell'assoluzione per il delitto di porto.

15.2. Violazione di legge e travisamento della prova, in relazione alla lettura del dato intercettivo.

La sentenza impugnata, ancora in merito al delitto di cui al capo 19, avrebbe ritenuto prova inequivocabile della presenza concreta di armi nel *garage* un vago accenno di Domenico Laurendi, minimizzando le deduzioni difensive che connotavano la frase come l'esagerazione retorica di un padre adirato per la superficialità del figlio. Inoltre, sarebbe stata immotivatamente disattesa l'alternativa lettura di un'altra frase in dialetto, che, una volta tradotta, avrebbe mutato il significato concreto da «li prendevi» (che suggerirebbe il prelievo di oggetti specifici) a «inizi a fare» (con senso assai più indeterminato).

15.3. Violazione degli artt. 110 e 512-*bis* cod. pen., con riferimento alla sussistenza del dolo concorsuale.

I giudici reggini avrebbero fatto un'errata applicazione dei principi giurisprudenziali formalmente richiamati in tema di dolo del soggetto interposto, ricavando la consapevolezza del fine perseguito dal padre mediante un'interpretazione parziale del compendio intercettivo.

15.4. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla prova della consapevolezza in capo ai ricorrenti delle finalità del padre.

Restando inottemperante al proprio onere di motivazione rafforzata, infatti, la sentenza di secondo grado si sarebbe limitata a valorizzare, onde affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a Diego Laurendi, espressioni non dirimenti in due conversazioni intercettate («questo non sa niente di tutte ste cose», evidentemente riferibile anche ai profili gestionali della società; «non destare il sospetto della commissione di imbroglio o cose», locuzione non equivalente alla finalità di eludere misure ablativo).

15.5. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla prova della suddetta consapevolezza in capo a Rocco Laurendi.

Ancora minori, secondo la difesa, sarebbero le argomentazioni spese in tema di dolo per quel che concerne la posizione dell'altro figlio di Domenico Laurendi, costituite da un generico richiamo ad altre imprecise intercettazioni e all'essere

costui già stato chiaramente e specificamente edotto dal genitore, in termini non meglio precisati.

15.6. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla prova del dolo specifico dell'interponente, Domenico Laurendi.

Nonostante la condanna definitiva del padre per questo medesimo delitto, non potrebbero ignorarsi in questa sede elementi di prova significativi e tali da escludere anche in capo a quest'ultimo ogni timore di possibili misure di prevenzione patrimoniali.

16. Ricorso di Bruno Modaffari.

Il ricorso proposto nell'interesse di Bruno Modaffari è articolato in sette motivi.

16.1. Violazione della legge processuale (art. 525 cod. proc. pen.) sanzionata con la nullità assoluta, poiché alla deliberazione della sentenza non hanno concorso gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento in appello.

All'udienza del 22 gennaio 2025 la Corte di appello ha dato atto del provvedimento presidenziale del 20 gennaio 2025 con il quale è stato designato un nuovo presidente del collegio (la dott.ssa Trapani), in sostituzione del precedente (dott. Scuteri), e ha acquisito la memoria di replica depositata dal Procuratore generale sulla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale formulata dalla difesa alla precedente udienza, rinviando ad una udienza successiva per lo scioglimento della riserva su tale specifico punto e per il prosieguo delle discussioni. Alla stessa udienza del 22 gennaio 2025, però, il collegio, presieduto dal dott. Minniti, in luogo del dott. Scuteri, non ha proceduto a dare preliminarmente atto del mutamento soggettivo della propria composizione e della necessità di rinnovazione degli atti, ivi comprese la relazione e le conclusioni del Procuratore generale, protrattesi per due udienze, e le richieste istruttorie formulate alle precedenti udienze.

La mancata rinnovazione degli atti costituisce un *vulnus* insanabile cui non si potrebbe rimediare con una sorta di sanatoria *per saltum* per mezzo della intervenuta rinnovazione disposta alla successiva udienza del 12 febbraio 2025, udienza nella quale la Corte ha rinnovato atti inesistenti in ragione della mancata rinnovazione che il collegio avrebbe dovuto disporre a quella precedente, quando venne anche acquisita una nota di replica del Procuratore generale alle richieste di riapertura dell'istruttoria formulate dalla difesa.

16.2. Violazione della legge processuale (art. 268, comma 3, cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 266-bis e 271 cod. proc. pen.) sanzionata con la inutilizzabilità, avuto riguardo ai risultati intercettivi conseguiti per mezzo della inoculazione del virus *trojan*. Apparenza della motivazione con specifico riguardo

alle criticità sollevate dalla difesa nell'atto di appello rispetto alla questione di inutilizzabilità.

Nell'atto di appello la difesa aveva proposto la questione di inutilizzabilità del compendio intercettivo proveniente dalla inoculazione del virus *trojan* in ragione del fatto che la fase della registrazione non era stata gestita direttamente da un server sito presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria bensì tramite server intermedi situati a Napoli, ubicati addirittura presso la sede della società privata RCS s.p.a.

Due tecnici della società, sentiti quali testi, avevano poi segnalato alcune criticità, affermando che il sistema sotteso alla captazione a mezzo virus non garantisce in modo univoco l'assenza di modifiche ai dati probatori, a dimostrazione del fatto che il rischio di manipolazione era concreto e non virtuale, tanto più che le registrazioni subivano delle sospensioni arbitrarie da parte degli inquirenti.

La sentenza impugnata non si è confrontata con questi dati né con le osservazioni svolte dal consulente della difesa, intervenuto su uno specifico aspetto, riguardante l'errata indicazione negli orari di inizio delle operazioni. Con una motivazione apparente la Corte d'appello ha richiamato le argomentazioni del primo Giudice e ha erroneamente ritenuto che fosse compito dell'imputato indicare punto per punto le effettive anomalie di un sistema, con ciò gravandolo di un onere che si trasformerebbe in una vera e propria richiesta di prova diabolica a suo carico.

16.3. Violazione di legge e vizio della motivazione, con specifico riguardo alla valutazione della prova. Erronea applicazione della legge penale (art. 416-*bis* cod. pen.) con precipuo riferimento alla insussistenza degli elementi costitutivi del consesso criminoso mafioso quale contestato al capo 1 della imputazione.

La sentenza impugnata, nel confermare quella del primo Giudice, non ha fatto buon governo dei principi sottesi all'art. 238-*bis* cod. proc. pen. nella misura in cui ha sostenuto che le sentenze passate in giudicato che hanno provato l'esistenza della cosca Alvaro di Sinopoli sono dimostrative del *thema probandum* contenuto nell'imputazione del presente processo.

La pronuncia impugnata, in ragione delle sentenze definitive che avrebbero accertato l'esistenza di detta cosca e di cui la frangia riferibile a Laurendi sarebbe un'articolazione operante nel territorio eufemiese, ha condiviso gli argomenti del Giudice di primo grado, ritenendo sufficiente la dimostrazione della permanenza dell'associazione contestata. I Giudici di merito, però, non hanno tenuto in considerazione il fatto che vi è una notevole distanza temporale tra l'ipotesi associativa contestata nell'ultimo procedimento "Xenopolis" e quella del presente giudizio (tre anni); inoltre, come confermato nella stessa sentenza impugnata,

diversa è la componente territoriale e soggettiva implicata nei precedenti processi ("Prima", "Virus", "Xenopolis" e altri) definitisi con sentenze passate in giudicato.

L'assunto difensivo non può essere colmato in ragione delle argomentazioni spese nel filone del giudizio abbreviato, richiamate dalla sentenza impugnata, là dove si è sostenuto che «la compagine operante in Sant'Eufemia d'Aspromonte, anche a volerla considerare distaccata dalla cosca Alvaro, integra una associazione di stampo mafioso, sussistendo tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 bis cp». Infatti, gli argomenti utilizzati nel giudizio abbreviato risentono della carenza della istruttoria dibattimentale propria del giudizio ordinario, dalla quale sono emersi elementi ultronei rispetto a quel filone, legati anche ad assoluzioni o alla esclusione dell'aggravante mafiosa rispetto a determinati reati contestati.

Con motivazione apparente e congetturale la sentenza impugnata ha affermato che la prova dell'esistenza di un'articolazione di 'ndrangheta nel territorio del comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, funzionalmente dipendente dalla cosca Alvaro egemone a Sinopoli e nelle aree circostanti, non avrebbe avuto rilevanza in quanto l'attività investigativa avrebbe documentato la commissione di numerosi reati legati allo spaccio di droga, al traffico di armi e all'estorsione da parte del gruppo Laurendi.

Si è affermato che l'esistenza di armi si spiega solo in funzione dei fini dell'associazione oltre a quelli personali; con riferimento ai reati in materia di stupefacenti si è sostenuto che essi sono dimostrativi dell'esistenza del sodalizio solo perché in tale settore sarebbero stati interessati anche gli Alvaro; le contestate estorsioni, poi, dovrebbero dimostrare *sic et simpliciter* l'esistenza del reato associativo senza valutare se le stesse fossero commesse dal sodalizio oppure dal singolo.

La Corte d'appello, poi, non ha valorizzato il dato secondo cui il collaboratore di giustizia Zappia e un dirigente della Polizia di Stato hanno escluso che in Sant'Eufemia vi fosse una cosca operante, per come ritenuta in imputazione. Anche l'ispettore Scionti, teste del pubblico ministero e fonte probatoria principale per la ricostruzione delle indagini, ha escluso il collegamento con la cosca Alvaro ed ha affermato di non sapere se la popolazione eufemiese fosse sottoposta a condizioni di assoggettamento od omertà da parte del gruppo.

Sotto altro profilo, nell'appello si era eccepita la inutilizzabilità del compendio probatorio acquisito ex art. 430 cod. proc. pen., teso a dimostrare l'esistenza del reato associativo. Dalla cosiddetta "memoria Bagnato" e dagli altri atti acquisiti ex artt. 430 e 507 cod. proc. pen. la Corte non avrebbe potuto trarre alcun elemento di prova rispetto alla ritenuta associazione, attesa la inutilizzabilità del compendio probatorio perché non debitamente confluito nel fascicolo del pubblico ministero sebbene già esistente e conosciuto prima della conclusione delle indagini.

Diversamente da quanto affermato in sentenza, la difesa dell'imputato ha interesse al rilievo, considerato che, anche se il materiale non riguarda la specifica posizione di Bruno Modaffari, a mezzo dello stesso i Giudici hanno inteso provare l'esistenza dell'associazione mafiosa di cui si ritiene faccia parte anche lo stesso ricorrente.

La Corte d'appello ha inteso superare i rilievi svolti sul punto nel motivo di gravame (riportati nel ricorso da pag. 24 a pag. 35) con una motivazione priva di ogni fondamento, con la quale, pure, è stata ritenuta manifestamente infondata la eccezione di costituzionalità proposta in via subordinata dalla difesa.

La rilevanza costituzionale della questione è legata al fatto che l'imputato, laddove non sia dichiarato inutilizzabile detto materiale, in assenza di *discovery*, si troverebbe pregiudicato sia in relazione alle facoltà previste dall'art. 415-*bis* cod. proc. pen. sia con specifico riferimento alla ponderata scelta del rito. Nessuna incidenza può avere il diritto alla secretazione degli atti da parte del pubblico ministero, che non può sacrificare diritti costituzionalmente riconosciuti all'imputato.

Parimenti destituito di fondamento è l'argomento secondo il quale l'imputato, accogliendo di procedere con il rito ordinario, accetterebbe tutti i rischi connessi all'implementazione del materiale di indagine. Nessuna valenza sanante, inoltre, può essere attribuita ai poteri ufficiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen.

16.4. Violazione di legge e vizio della motivazione, con specifico riguardo alla valutazione della prova. Erronea applicazione della legge penale (art. 416-*bis* cod. pen.) con precipuo riferimento alla insussistenza degli elementi costitutivi del ruolo partecipativo del ricorrente contestato al capo 1 della imputazione.

Il primo e più significativo elemento di criticità che affligge la sentenza impugnata risiede nel fatto che la conversazione richiamata nell'imputazione, dalla quale doveva emergere l'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso capeggiato da Laurendi, è stata ritenuta inutilizzabile dalla Corte d'appello in virtù dell'accoglimento del rilievo difensivo che aveva segnalato l'erronea trascrizione del colloquio da parte del perito.

La stessa Corte, però, non ha adottato le giuste determinazioni in merito alla insussistenza di quello che in imputazione è stato ritenuto l'elemento determinante ai fini della prova dell'appartenenza del ricorrente al contestato sodalizio. Il *vulnus* probatorio e motivazionale è di rilievo se si considera che la pronuncia di responsabilità di Bruno Modaffari si fonda su conversazioni che nulla provano in termini di ruolo dinamico e funzionale all'interno della presunta associazione criminosa.

La sentenza ha attribuito rilevanza decisiva al contenuto della conversazione n. 13313 e n. 13314 del 16 febbraio 2014 (erroneamente riportata in motivazione

come avvenuta il 4 marzo 2018) intervenuta fra Bruno Modaffari e Antonio Alvaro detto Catella. La conversazione non è stata riportata per intero nella sentenza e pertanto la motivazione in merito ai rilievi difensivi svolti nell'atto di appello risulta apparente. Non si comprende come sia stato possibile che la Corte territoriale abbia tratto indizi di partecipazione mafiosa dal contenuto di una conversazione oltremodo neutra, che certo non può denotare, se non per mezzo di un vero e proprio assioma, un ruolo dinamico e funzionale in capo al ricorrente nell'ambito del presunto sodalizio.

La sentenza di appello, così come quella di primo grado (da qui il vizio di legittimità legato al travisamento della prova ripetuto da entrambi i Giudici di merito e quindi rilevante nell'ambito della doppia conforme), risulta del tutto infondata allorquando, nonostante la segnalazione della difesa, ha continuato ad affermare che tali Araniti, cui l'Alvaro avrebbe dovuto rivolgersi per la vicenda del ristorante, vantassero potere sul territorio di Sinopoli, dato questo mai emerso nella storia giudiziaria della provincia reggina.

La sentenza impugnata ha poi esaminato la conversazione ambientale n. 1690 e n. 1691, captata in data 4 marzo 2018, che avrebbe dovuto costituire – secondo l'imputazione – la prova del segmento di condotta associativa contestato a Bruno Modaffari, consistito nel fatto che egli avrebbe mantenuto i rapporti con il sodale Rocco Graziano Delfino, latitante in quel momento storico, a cui avrebbe dato e da cui avrebbe ricevuto «informazioni afferenti a dinamiche mafiose».

La Corte ha liquidato in modo semplicistico le assoluzioni di Delfino e di Novello (cui doveva essere conferita la dote) in quanto costoro rappresentavano l'elemento di congiunzione rispetto a quello che sarebbe stato il ruolo dinamico e funzionale nella cosca contestato a Modaffari.

La palese illogicità della sentenza è rinvenibile anche nella parte in cui, pur ammettendo la possibilità di espunzione della specifica condotta associativa contestata a Bruno Modaffari, consistita nel fatto che lo stesso avrebbe mantenuto i rapporti con il sodale Rocco Graziano Delfino, ha tentato di rinvenire elementi di prova sul ruolo dinamico e funzionale del ricorrente anche con specifico riguardo ai rituali di cui si disquisiva nel corso del colloquio.

Peraltro, la Corte d'appello ha assolto un coimputato, non ritenendo probanti sul piano dinamico e funzionale alcune conversazioni di contenuto speculare rispetto a quelle riguardanti la posizione di Bruno Modaffari.

Nonostante le argomentazioni svolte con il gravame sull'assenza di prova in ordine al ruolo dinamico e funzionale di Bruno Modaffari (riportato sul punto nel ricorso alle pagine 50 e 51), rispetto alle quali la difesa aveva per lo più attinto al contributo fornito dal teste Scionti, la Corte territoriale non ha speso alcuna

argomentazione incorrendo in un palese vizio motivazionale che emerge dal testo del provvedimento impugnato.

Allo stesso modo, come già evidenziato nell'atto di appello (riportato sul punto alle pagg. 53-55 del ricorso), nessuna prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio può essere desunta dalla conversazione fra terzi del 13 gennaio 2018 intercorsa fra Domenico Laurendi e Antonio Crea in relazione al segmento di condotta secondo cui il ricorrente avrebbe detenuto armi nell'interesse del presunto clan. In detto colloquio non vi è alcun riferimento individualizzante al ricorrente, nei cui riguardi non è stata nemmeno elevata apposita contestazione.

A fronte dei rilievi difensivi, fondati soprattutto sulle risultanze delle attività di polizia giudiziaria e sull'assoluzione di Condina, la sentenza, ancora una volta, non ha speso alcuna argomentazione.

Bruno Modaffari, incensurato, non è mai stato neppure coinvolto in precedenti procedimenti penali a carico dei coimputati.

Tutti questi elementi, insieme alla circostanza che il teste ispettore Scionti non ha saputo nemmeno riferire in cosa fosse consistito il ruolo del ricorrente all'interno della presunta compagine associativa, sono stati pretermessi dalla Corte d'appello, incorsa nel vizio di mancanza di motivazione.

16.5. Violazione della legge processuale (artt. 521 e 522, comma 1, cod. proc. pen.) sanzionata con la nullità e motivazione apparente con riferimento al difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

Ai motivi di gravame che denunciavano detta nullità, la Corte d'appello ha risposto con una motivazione apparente, sostenendo che il fatto accertato con la sentenza di primo grado non fosse diverso da quello contestato nell'editto accusatorio, nel quale a Bruno Modaffari era ascritta la partecipazione «al locale di 'ndrangheta di Sant'Eufemia e specificatamente alla frangia capeggiata da Laurendi Domenico, in considerazione dell'unitarietà della cosca, pur articolata in sottogruppi, e in ragione delle risultanze dimostranti la fattiva collaborazione dell'imputato con la frangia capeggiata da Laurendi».

16.6. Violazione della legge penale (art. 416, quarto e quinto comma, cod. pen.) e vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata.

Ponendosi in contrasto con i principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata ha affermato la natura oggettiva dell'aggravante, già ritenuta dal primo Giudice.

16.7. Violazione della legge penale (artt. 62-*bis* e 133 cod. pen.) e vizio motivazionale con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non è vero che il ricorrente sia stato «coinvolto in molteplici vicende della vita associativa», specie se si considera che egli è comparso sulla scena investigata in un arco di tempo circoscritto e per lo più in ragione di conversazioni occorse fra terzi. Bruno Modaffari non è mai stato presente ai presunti cerimoniali e allo stesso non è stato contestato alcun reato fine.

La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è contraddittoria e apparente, anche con specifico riferimento al discostamento dal minimo edittale. La Corte d'appello ha ignorato quanto riferito dall'ispettore Scionti circa il fatto che la famiglia di Bruno Modaffari è stata sempre avulsa da contesti delinquenziali e che il ricorrente, incensurato, ha sempre svolto una lecita attività lavorativa anche in forma aziendale, non essendo mai stato coinvolto in precedenti procedimenti penali a carico dei coimputati.

16.8. Con motivi aggiunti, corredati di numerosi atti allegati, la difesa ha ribadito - e su certi punti ampliato - le argomentazioni svolte nel ricorso con riguardo al motivo inerente alla partecipazione del ricorrente nel sodalizio.

In particolare, si è rimarcato che entrambi i Giudici di merito hanno travisato il dato temporale relativo ai colloqui di cui alla conversazione n. 13313 e 13314 del 16 febbraio 2014 (tre anni prima dell'inizio della commissione del reato come indicato in imputazione), erroneamente riportati come avvenuti nell'anno 2018. Questo dialogo ha avuto un rilievo decisivo nell'economia delle argomentazioni svolte a sostegno della pronuncia di condanna.

Inoltre, la conversazione fra terzi dalla quale sarebbe dovuta emergere la prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio (l'ambientale n. 2723 e 2724) è stata ritenuta non utilizzabile dalla Corte territoriale in ragione dell'accoglimento del rilievo difensivo che ha segnalato l'erronea trascrizione del colloquio da parte del perito.

Quanto alla conversazione ambientale n. 1690 e 1691, che avrebbe dovuto costituire la prova del segmento di condotta associativa contestato a Bruno Modaffari consistito nella prosecuzione dei rapporti con il sodale Rocco Graziano Delfino, latitante, la Corte territoriale ha liquidato in modo semplicistico le assoluzioni definitive di Delfino (nel rito abbreviato) e di Giuseppe Novello (nel rito ordinario). Al di là di questo dato, molto significativo, la sentenza impugnata ha fornito una lettura parcellizzata e travisata della conversazione in cui si sarebbe parlato di rituali, disattendendo i principi affermati nella sentenza Modaffari delle Sezioni Unite. Il fatto che il ricorrente si fosse reso autore di «plurimi riferimenti all'imbasciata al boss» non risulta da detta conversazione né da alcun altro elemento di indagine.

Bruno Modaffari non era a conoscenza delle presunte dinamiche criminali del gruppo tant'è che il teste di polizia giudiziaria ispettore Scionti, rispetto a una indagine durata diversi anni, non ha saputo nemmeno dire quale ruolo avesse avuto il ricorrente all'interno della presunta cosca.

Nessuna prova è emersa dalla ulteriore conversazione n. 1462 del 13 gennaio 2018, occorsa tra Domenico Laurendi e Antonio Crea in relazione al segmento di condotta secondo cui il ricorrente avrebbe detenuto armi nell'interesse del presunto clan, dovendosi ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indizio che proviene da una conversazione fra terzi dovrebbe essere valutato in modo rigoroso, attesa la natura infida di tale fonte; nel caso di specie, peraltro, non vi fu alcun riferimento individualizzante a Bruno Modaffari, nei confronti del quale nemmeno è stata elevata apposita imputazione.

Nel procedimento inferenziale utilizzato dalla Corte d'appello il dato di partenza, ossia che il "Bruno" evocato dai terzi colloquanti nella conversazione n. 1462 fosse il ricorrente, è incerto, sicché non sarebbe stato possibile giungere alla conclusione secondo la quale l'arma doveva essere consegnata da Antonio Crea a Bruno Modaffari e per di più per gli scopi associativi, dato quest'ultimo a sua volta incerto.

#### 17. Ricorso di Vincenzo Modaffari.

Il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Modaffari è articolato in tre motivi.

17.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione all'associazione mafiosa, ascrittogli al capo 1 dell'imputazione.

Vincenzo Modaffari è stato considerato membro della locale di 'ndrangheta di Sant'Eufemia con l'asserito compito specifico di proporre nuove affiliazioni. Nella sentenza impugnata la sua colpevolezza è stata affermata sulla base delle sole captazioni delle conversazioni intercorse il 2 e il 5 aprile 2018 tra Domenico Laurendi e Giovanni Crea.

Dalla motivazione non emerge una linearità di giudizio sull'attendibilità dei proponenti; evidenti sono le specifiche circostanze dimostrative dell'inconcludente interpretazione degli esiti delle intercettazioni compiuta in primo grado e confermata nella sentenza impugnata, rispetto alle quali è stato omesso un adeguato apprezzamento della mancanza di riscontri individualizzanti.

Peraltro, non vi è la presenza del ricorrente né dei suoi due figli Francesco e Domenico (assolti in primo grado e dalla cui posizione processuale nasce la

sentenza Modaffari delle Sezioni Unite) nell'intero panorama investigativo e probatorio del procedimento.

Il ricorrente e i figli sono stati coinvolti solo per le provalazioni unilaterali di Giovanni Crea, la cui credibilità soggettiva è in contrasto con gli elementi certi emergenti dagli atti, dovendosi escludere la serietà delle argomentazioni riportate a Laurendi.

La prova individualizzante a carico di Vincenzo Modaffari si risolve nella confidenza effettuata da Giovanni Crea a Domenico Laurendi ancorché essa sia priva di pregio per l'illogicità del contenuto e le contraddizioni delle conversazioni intrattenute tra i due.

Il dato probatorio più rilevante emergente dalla conversazione del 2 aprile, non valorizzato dai Giudici di merito, è rappresentato dalla circostanza che durante detta conversazione sia Laurendi sia Crea asseriscono che Vincenzo Modaffari non è un soggetto intraneo al sodalizio.

Il ruolo di partecipe del ricorrente non risulta individuato e circoscritto né dal punto di vista ontologico né sotto il profilo funzionale: il concreto apporto al programma criminoso da parte dell'imputato è risultato inesistente, non essendo emerse condotte censurabili, a lui ascrivibili, atte a corroborare il suo fattivo inserimento nell'asserito gruppo criminale; sotto il profilo soggettivo, dagli atti non è emersa la prova della sussistenza del dolo specifico, difettando dunque l'*affectio societatis*.

La Corte d'appello, nell'analizzare i dialoghi intercettati, ha fornito una astratta lettura interpretativa e gli elementi tratti dagli stessi nulla possono apportare alla ricostruzione dell'intera vicenda e dell'asserito ruolo di Vincenzo Modaffari all'interno del sodalizio criminale.

Le argomentazioni dei Giudici di merito appaiono illogiche nel momento in cui rilevano una condotta partecipativa del ricorrente nell'interesse della frangia capeggiata da Laurendi, sebbene quest'ultimo escluda ogni forma di partecipazione di Vincenzo Modaffari alla consorteria («penso che questo non è niente, Vincenzo»). Dalle conversazioni captate non può neppure ritenersi che il ricorrente si avvicinò all'altra frangia capeggiata dal "Diavolo", in quanto, diversamente argomentando, le tre affiliazioni asseritamente riconducibili a Vincenzo Modaffari non sarebbero state portate avanti da Forgione bensì dal "Diavolo".

Le stesse conversazioni intercettate nulla di certo apportano al quadro probatorio, in considerazione anche della circostanza che non viene certificato alcun contatto tra Laurendi, Forgione, Crea e il ricorrente.

Le emergenze processuali non consentono di affermare con certezza che Crea si sia rivolto a Modaffari e che quest'ultimo si sia rivolto a Forgione per proporre

l'affiliazione del figlio Emanuele Crea. La sentenza, sganciandosi dal dato probatorio, ha ricostruito i fatti in modo illogico e lacunoso e il vizio motivazionale risulta tanto più grave se si considera che la condotta di "proporre nuove affiliazioni" non equivale ad una intraneità all'associazione mafiosa (Giovanni Crea, infatti, era l'unico dei fratelli a non essere affiliato).

17.2. Violazione della legge penale (art. 416-*bis*, quarto e quinto comma, cod. pen.) e vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata.

La disponibilità di un arsenale da parte della consorteria è stata solo presunta. Con riferimento alla specifica posizione del ricorrente non è emersa alcuna prova che egli fosse consapevole della disponibilità delle armi in capo ad alcuni coimputati o che quantomeno potesse in concreto prevederla.

17.3. Violazione della legge penale (artt. 62-*bis* e 133 cod. pen.) e vizio motivazionale con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena.

La Corte d'appello ha disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi evidenziare che le fattispecie incriminatrici contestate non erano a priori incompatibili con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

## 18. Ricorso di Carmine Napoli.

Il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Napoli è articolato in cinque motivi.

18.1. Violazione degli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione con riferimento alla ribadita utilizzabilità delle intercettazioni Rit 1603/2017.

### 18.1.1. Erronea qualificazione del *server* CSS/HDM come "di transito".

Poiché la registrazione rilevante ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. è la prima memorizzazione utile del dato, risulterebbe meramente apparente e comunque contraria alle emergenze processuali l'affermazione della Corte di appello, secondo cui il *server* CSS, ubicato in locali privati di RCS Spa, sarebbe un «mero *server* di transito», dal momento che la documentazione ispettiva e la testimonianza dell'ingegner Bianchi di RCS evidenzerebbero che su tale *server* avvenissero attività (ricomposizione dei frammenti, decrittazione, conversione dei *file* e generazione dei metadati), che postulano una stabile memorizzazione.

18.1.2. Illegittima discontinuità dell'attività captativa e travisamento della testimonianza dell'ispettore Scionti.

Il suddetto operante, infatti, avrebbe chiarito che l'attivazione e disattivazione del captatore erano decise in autonomia dalla polizia giudiziaria, «secondo la

valutazione di rilevanza investigativa», senza alcuna predeterminazione sul punto da parte del pubblico ministero.

Pertanto, da un lato, risulterebbe compromessa la genuinità della prova, data l'irrecuperabile frammentarietà del dato captato e, dall'altro, al contrario di quanto affermato dai giudici di appello, le investigazioni tecniche sarebbero state effettuate in violazione della riserva di direzione da parte del magistrato inquirente.

#### 18.1.3. Erronea rilevanza della genericità del rischio di manipolazione.

Il Tribunale di Palmi ha riscontrato la correttezza delle circostanze poste dalla difesa a fondamento delle proprie eccezioni, che ha però ritenuto come irrilevanti, non emergendo prove di una manipolazione del dato.

Le consulenze di parte, tuttavia, avrebbero dimostrato che i "metadati" avevano subito una modifica. La Corte territoriale ha rigettato lo specifico motivo di appello, qualificando come congetturali le perplessità difensive. Tuttavia, la disposizione normativa non richiede alcun intervento manipolativo, sanzionando la semplice violazione delle condizioni legali.

#### 18.1.4. Omesso esame di un fatto decisivo (la collocazione del server CSS).

Come accennato, i giudici di appello avrebbero del tutto trascurato la circostanza che le operazioni sarebbero state effettuate, senza alcun provvedimento derogatorio, per mezzo di impianti collocati non presso la Procura della Repubblica, ma nei locali privati di RCS.

18.2. Violazione degli artt. 178, lett. c), 268, 329, 415-*bis*, 416, 507 e 525 cod. proc. pen., con riferimento alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello inerente alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni tardivamente depositate.

18.2.1. Inutilizzabilità assoluta delle intercettazioni telematiche non depositate nella sede fisiologica.

Al momento dell'avviso ai sensi dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen., non risultavano agli atti tutte le intercettazioni telematiche relative al Rit 1603/17 e altri atti di indagine transitati nel distinto procedimento n. 4523/20 NR; tali atti sono stati solo successivamente depositati in dibattimento.

Questa produzione dovrebbe considerarsi del tutto illegittima: l'omesso deposito tempestivo integrerebbe una causa di nullità assoluta e insanabile degli elementi di prova.

Le ragioni addotte per dichiarare inammissibili queste doglianze sarebbero completamente errate, posto che, al contrario di quanto ritenuto dai giudici di appello, la difesa aveva identificato con precisione tutti gli atti oggetto di contestazione (le 47 tracce audio del Rit 1603/17, come da eccezione raccolta nel verbale di udienza) e che non era necessario dimostrare la decisività degli atti.

#### 18.2.2. Illegittimità della secretazione.

La Corte di merito giustifica il ritardato deposito degli atti perché asseritamente «coperti da segreto istruttorio» nel separato procedimento. Tale assunto, però, sarebbe smentito dallo stesso pubblico ministero che ha ricollegato il mancato deposito solo alla materiale indisponibilità degli atti.

Peraltro, le tracce audio non contenevano alcun dato estraneo al *thema decidendum* e la loro mancata inclusione nel fascicolo ha rappresentato una lesione irreparabile del diritto di difesa.

#### 18.2.3. Illegittimo recupero di atti inutilizzabili mediante attivazione dei poteri istruttori officiosi del giudice.

L'art. 507 cod. proc. pen. sarebbe stato utilizzato non nella sua funzione propria di strumento meramente integrativo ma come rimedio sanante di atti inutilizzabili.

#### 18.2.4. Motivazione apparente sulla irrilevanza delle intercettazioni.

Attesa la declaratoria di utilizzabilità di tutti gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento, infine, non potrebbe venire in rilievo una valutazione di rilevanza degli elementi di prova, posto che l'inutilizzabilità costituirebbe una categoria di ordine pubblico processuale e sarebbe sufficiente il mero utilizzo, ancorché non decisivo, per integrare la violazione di legge.

#### 18.3. Violazione dell'art. 416-*bis* cod. pen., con riferimento alla sussistenza del vincolo associativo, nonché mancanza, manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità.

In primo luogo, la costante identificazione del ricorrente nel "Carminazzu" richiamato nelle intercettazioni risulterebbe fondata soltanto sulla circostanza del matrimonio della «figlia di Carminazzu» (evocata in una conversazione priva di altri riferimenti a fatti di penale rilevanza), con successiva estensione a tutte le ulteriori citazioni riferite a non meglio identificati "Carminazzu" da parte dei dialoganti, nonostante:

- l'odierno ricorrente non fosse mai direttamente coinvolto in tali intercettazioni;
- niente di rilevante fosse emerso dalla cospicua attività captativa direttamente espletata sulle plurime utenze di cui il medesimo ricorrente era titolare;
- il soprannome effettivamente attribuito al ricorrente fosse "U Mastru" o "Mastro Carmine" (con illogica distinzione dei giudici di merito tra il nomignolo di uso comune e quello utilizzato dagli associati);
- la presenza agli atti di altri sette soggetti con il prenome Carmine e di quattro soggetti perfettamente omonimi del ricorrente (tanto che la stessa polizia

giudiziaria aveva in origine diversamente individuato il "Carminazzu" di interesse investigativo);

- l'evocazione del soprannome non fosse mai accompagnata da altri elementi in qualche modo individualizzanti.

In ogni caso, lungi dal confermare la centralità del personaggio nelle locali dinamiche criminali, il compendio intercettivo non evidenzerebbe a carico di questo "Carminazzu", quale che sia la sua vera identità, condotte concretamente partecipative, in difetto di un vincolo stabile e di una effettiva messa a disposizione, tenuto conto delle evanescenti vicende in cui si colloca l'evocazione da parte di terzi (non emergendo mai una qualche attivazione in risposta a stimoli o sollecitazioni degli affiliati). Anche la pretesa caratura 'ndranghetistica dell'imputato colliderebbe con la sua incensuratezza e con la titolarità di porto d'armi. Non risulterebbe configurabile, in base a tale materiale istruttorio, neppure un concorso esterno.

18.4. Violazione dell'art. 416-*bis*, quarto e quinto comma, cod. pen. e apparenza della motivazione, in ordine alla consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodalizio.

La sentenza impugnata, nell'applicare la suddetta circostanza aggravante, si sarebbe limitata ad un anodino richiamo al dato intercettivo, da cui desumere l'impossibilità per Napoli di ignorare la presenza di un significativo arsenale. Una simile stringata argomentazione non sarebbe idonea a far comprendere l'effettivo percorso logico seguito dal giudicante.

18.5. Violazione dell'art. 62-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione, per quel che concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche (motivato senza alcuna valutazione della persona dell'imputato, incensurato, e della sua condotta processuale, così risolvendosi in una presunzione di non meritevolezza, con richiamo stereotipato, per la dosimetria della pena, a un generico ruolo centrale del ricorrente nel sodalizio).

## 19. Ricorso di Agostino Orfeo.

Il ricorso proposto nell'interesse di Agostino Orfeo è articolato in tre motivi.

19.1. Vizio della motivazione in relazione alla prova della condotta di detenzione di un'arma comune da sparo contestata al capo 26 ed errata applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. con travisamento della prova.

La stringata motivazione della sentenza è frutto di una lettura distonica e parziale della conversazione intercorsa tra Diego Orfeo, figlio del ricorrente, e il

cognato Domenico Laurendi nel lungo dialogo intercorso la sera del 21 febbraio 2019, integralmente riportato nel ricorso.

La Corte d'appello, travisando il contenuto della conversazione, ha omesso di valutare che sul finire del dialogo Laurendi chiese al nipote dove il padre avesse la pistola di cui parlavano («dove ce l'ha?») e che Diego Orfeo rispose con un altro interrogativo («tu dove ce l'hai?»). Questa omissione è dirimente perché estrinseca esattamente solo un dubbio e non una certezza, cui si aggiunge l'insanabile contraddizione costituita dal ritenere che il ragazzo fosse estraneo a tali vicende tanto da giungere alla sua assoluzione.

La motivazione risulta erronea anche in relazione all'analisi del collegamento tra l'intercettazione contrassegnata con il progressivo 139 e il successivo 163: in questa seconda conversazione vi è un chiaro riferimento alla provenienza lecita di quell'arma, risultando pertanto legittima una ipotesi alternativa.

19.2. Violazione di legge (artt. 266, 267 e 270 cod. proc. pen.) per erronea declaratoria di utilizzabilità delle intercettazioni di cui al Rit 242/19 (progr. 139 e 163) per l'accertamento delle condotte contestate ad Agostino Orfeo al capo 26 dell'imputazione, già contestata con i motivi di appello, richiamati nel ricorso.

I Giudici di merito non hanno valutato gli atti autorizzativi del citato Rit sulla scorta dei quali avrebbero dovuto concludere che i risultati delle citate intercettazioni sono inutilizzabili ai fini dell'accertamento del reato per cui si procede, in quanto disposte in un diverso procedimento riferito a un fatto storico oggetto di una prima iscrizione ai sensi degli artt. 110 e 416-*bis* cod. pen.

Dette intercettazioni non erano ammissibili per la prova del reato di detenzione di un'arma comune da sparo in ragione dei limiti edittali all'epoca vigenti; pertanto, la stessa Corte avrebbe dovuto valutare se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione (prova di resistenza).

19.3. Violazione della legge penale (artt. 62-*bis*, 132 e 133 cod. pen.) e vizio motivazionale con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione di una pena sproporzionata, superiore al minimo edittale, rispetto alla gravità del fatto compiuto, senza neppure la specificazione circa l'applicazione della riduzione di pena prevista dall'articolo 7 della legge n. 895/1967, trattandosi di arma comune da sparo.

Quanto al primo aspetto è apparente la motivazione nella parte in cui non riconosce le attenuanti generiche in quanto Agostino Orfeo sarebbe entrato in possesso dell'arma grazie all'intermediazione di Laurendi, senza spiegazione sul perché tale circostanza ne aggravi la condotta; è poi congetturale l'assunto circa la protrazione nel tempo della condotta di illegale detenzione dell'arma, asserzione sformata di riscontri probatori; infine, ulteriore profilo di censura attiene alla errata

motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto che il ricorrente, oltre a un risalente precedente specifico, fosse gravato di ulteriori precedenti penali, invero inesistenti.

#### 20. Ricorso di Diego Orfeo.

Il ricorso proposto nell'interesse di Diego Orfeo è articolato in quattro motivi.

20.1. Vizio motivazionale e assenza di una motivazione rafforzata in relazione alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo 59 dell'imputazione a Diego Orfeo, in concorso con il genero Domenico Laurendi, avente ad oggetto un appartamento sito in Fabriano e un appezzamento di terreno sito in Frontone.

La Corte d'appello ha disatteso l'onere di una motivazione rafforzata discendente dall'integrale ribaltamento del precedente giudizio assolutorio e ha così violato la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, applicando erroneamente gli articoli 192, commi 1 e 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., incorrendo altresì in gravi travisamenti della prova.

Il Tribunale aveva ritenuto assente all'interno del materiale probatorio disponibile elementi a supporto dell'ipotesi accusatoria in grado di dimostrare il dolo specifico anche in capo a Diego Orfeo, ma la Corte d'appello ha smentito tale assunto sulla base delle medesime emergenze istruttorie.

La conversazione valutata in senso diametralmente opposto dai due collegi giudicanti è quella intervenuta il 7 agosto 2017 tra Rocco Laurendi e il padre Domenico.

La motivazione della sentenza impugnata travisa il lessico e la logica. Dirimente è l'omissione valutativa circa l'utilizzo da parte di Rocco Laurendi dell'espressione verbale "penso", in quanto essa estrinseca solo un pensiero e non una certezza, cui si aggiunge l'insanabile contraddizione costituita dal ritenere che quel pensiero proveniente da chi di quella vicenda non sapeva neanche i "dati primari" costituisca dimostrazione piena rispetto alla consapevolezza del terzo. In sostanza si è preteso di dimostrare il dolo specifico del ricorrente attraverso le parole del nipote Rocco che lamentava con il padre di non sapere nulla di quella vicenda.

Dal voluminoso compendio intercettivo captato a mezzo *trojan* dal telefono di Domenico Laurendi non si è registrato un solo dialogo con il suocero Diego Orfeo, il quale evidentemente è sempre stato tenuto all'oscuro circa le intenzioni del genero. Se quest'ultimo ebbe modo di parlarne anche con il figlio Rocco nella citata conversazione è chiaro che l'unico con il quale egli non si confidò fu proprio Diego Orfeo, portato presso il notaio dal nipote («vieni dal notaio e porta il nonno»).

Va altresì escluso anche che i tre ne abbiano parlato in occasione del rogito del 3 dicembre 2015, proprio perché Rocco Laurendi, in quella conversazione, confermò al padre di non avere capito niente di quanto fosse accaduto dal notaio.

La mancata conoscenza in capo al ricorrente delle macchinazioni del genero è confermata dalla esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, statuizione non impugnata dal pubblico ministero.

La Corte d'appello, inoltre, ha fondato parte del proprio ragionamento ritenendo erroneamente antieconomico il reale negozio giuridico posto in essere dalle parti. Non considerando il capo di imputazione che ha contestato al ricorrente una simulata compravendita, ovvero una donazione indiretta al nipote, la Corte ha reiterato l'errore del Tribunale che aveva sostenuto come fossero stati stipulati due distinti atti: una compravendita diretta fra Diego Orfeo e Domenico Laurendi e una successiva donazione in favore del nipote Rocco Laurendi. Il dato è dirimente in quanto proprio sulla antieconomicità delle due operazioni patrimoniali si basa parte del ragionamento induttivo circa la fittizietà del trasferimento.

20.2. Vizio motivazionale in relazione alla prova della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo 59 dell'imputazione a Diego Orfeo, del dolo specifico dell'interponente e della idoneità della condotta a conseguire l'intento fraudolento.

La Corte d'appello, ripercorrendo l'erronea disamina del Tribunale, non ha considerato la circostanza che il ricorrente, inconsapevole, deve essere considerato tecnicamente non già quale interposto bensì come terzo.

L'ipotesi della fraudolenza dell'operazione – secondo la Corte territoriale – sarebbe avvalorata da due conversazioni del 14 luglio 2018, intercorse tra Domenico Laurendi, Antonio Gagliostro e Giuseppe Idà.

La sentenza ha completamente ignorato il passaggio della seconda conversazione nella parte in cui Laurendi disse espressamente di non temere alcun provvedimento di prevenzione poiché egli dichiarava al fisco le somme derivanti dalla sua attività lavorativa che potevano giustificare ampiamente ogni suo impiego.

In sostanza, risulta carente la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non si confronta con la prova in atti riguardante l'assenza di sperequazione in capo all'interponente e quindi non spiega perché Laurendi avrebbe dovuto avere fondato motivo di temere l'avvio di un procedimento di prevenzione.

La motivazione risulta altresì illogica là dove ha escluso che Laurendi abbia agito con l'intenzione di proteggere i propri averi da pretese creditorie dell'erario e/o dalla contestuale necessità di finanziare la propria attività imprenditoriale dopo il periodo di inattività dovuto alla sua carcerazione nel procedimento "Xenopolis".

La Corte d'appello, inoltre, non si è confrontata con il rilievo difensivo secondo il quale non sono state dimostrate né la dazione della somma di 45.000 euro da parte di Laurendi al suocero né la provenienza illecita della somma: le movimentazioni bancarie operate da Laurendi sono state apoditticamente ritenute anomale. La sentenza non si è confrontata neppure con la circostanza che il ricorrente era titolare di un'impresa agricola e che pertanto i versamenti in contanti effettuati sul proprio conto corrente potessero costituire ricavi della vendita dei prodotti di detta azienda.

20.3. Violazione di legge per erronea valutazione dei periodi di sospensione dei termini prescrizionali equiparati ai periodi di sospensione dei termini di custodia cautelare.

20.4. Violazione della legge penale (art. 240, primo comma, cod. pen.) per erronea statuizione di confisca dei beni definiti "in sequestro" nonché per illogicità e contraddittorietà della motivazione.

## 21. Ricorso di Giuseppe Orfeo.

Il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Orfeo è articolato in tre motivi.

21.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente ascrittogli al capo 56.

La Corte di appello ha fondato la condanna su un unico elemento costituito dal contenuto della conversazione intercettata il 25 maggio 2019: tale approccio ha trasformato una singola captazione, che ha natura di prova indiziaria, in una sorta di prova regina autosufficiente, in palese contrasto con il principio sancito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Questo - unico - indizio non solo è privo di concordanza con altri elementi, ma si pone in radicale ed insanabile contrasto con l'ulteriore unico dato oggettivo costituito dal mancato rinvenimento della piantagione, nonostante le approfondite attività di ricerca effettuate dalle forze dell'ordine. Con un tipico esempio di paralogismo la Corte di appello ha utilizzato le dichiarazioni dell'imputato, la cui attendibilità è proprio ciò che si dovrebbe verificare, per giustificare l'assenza di qualsiasi verifica esterna.

Inoltre, i Giudici di merito hanno completamente omesso di considerare le altre lacune investigative indicate nei motivi di gravame, quali la mancata verifica presso la Guardia Forestale e la omessa identificazione del soggetto "Sartana".

21.2. Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su elementi che non costituiscono fatti accertati ma mere congetture desunte

La giurisprudenza di legittimità ha fornito una definizione precisa della estorsione cosiddetta ambientale, ipotesi che viene in rilievo nella fattispecie in esame. Disattendendo i principi espressi dalla Suprema Corte, la sentenza tanto più nella forma aggravata del metodo mafioso.

La stessa Corte ha riconosciuto che fu Laurendi ad avvicinare la persona offesa e che Quartuccio fu solo costantemente aggiornato sull'evoluzione della vicenda: la mera consapevolezza *ex post* o la vicinanza personale con Laurendi non sono elementi idonei a fondare un concorso morale o materiale nel reato di estorsione,

un'affermazione congetturale priva di adeguata dimostrazione probatoria. L'assunto secondo il quale il ricorrente si sarebbe rivolto alla cosca di riferimento e avrebbe illustrato al boss i termini della richiesta estorsiva costituisce un'affermazione congetturale priva di adeguata dimostrazione probatoria.

La motivazione risulta affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà nonché da travisamento delle risultanze processuali nella parte in cui ha ritenuto provato che Quartuccio rivestì un ruolo attivo e determinante nella pretesa estorsiva ai danni dell'imprenditore De Carlo.

In primo luogo va rilevato che la sentenza impugnata si è limitata a riprodurre le argomentazioni del Tribunale senza confrontarsi con la più recente statuizione della Corte di cassazione emessa nel processo celebratosi a carico di alcuni coimputati con rito abbreviato, secondo la quale fu Laurendi e non Quartuccio ad avvicinare la persona offesa De Carlo che aveva partecipato e vinto la gara, riguardante lavori aventi ad oggetto l'impianto di illuminazione del Comune di Sant'Eufemia, gara cui aveva partecipato l'impresa dello stesso Quartuccio.

In ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione ascritti agli al capo 37. 22.1. Violazione della legge penale (artt. 110, 43, 416-bis.1 e 629 cod. pen.) Quartuccio è articolato in dieci motivi.

22. Ricorso di Carmine Quartuccio (av. Cianferoni). Il ricorso proposto dall'avv. Luca Cianferoni nell'interesse di Carmine

Al ricorrente è stata inflitta una pena sproporzionata rispetto alla dimensione offensiva del fatto come oggettivamente emersa in giudizio, la quale, in assenza di prove sulla quantità e qualità della sostanza, avrebbe dovuto essere valutata con criteri più contenuti e aderenti al minimo editale.

21.3. Erronea applicazione della legge penale nella determinazione del trattamento sanzionatorio. dell'imputato, rispetto a elementi incerti e congetturali. dall'interpretazione dell'unica intercettazione non riscontrata. La Corte ha poi definito "recessivi" dati certi e oggettivi, come lo stato di assoluta incensuratezza

28

impugnata si è limitata a valorizzare il mero dato territoriale senza accertare se la condotta del ricorrente fosse concretamente idonea a esprimere – e la vittima effettivamente percepisse – una minaccia riconducibile al potere intimidatorio di un'associazione mafiosa.

Secondo la Corte territoriale, Quartuccio avrebbe pervicacemente cercato l'intervento di Domenico Laurendi, ritenendolo l'unico in grado di garantirgli il perseguimento del proprio presunto scopo criminoso, ma tale ricostruzione è destituita di fondamento ed è stata smentita dalle risultanze dibattimentali oltre che dalle conversazioni intercettate, che, lungi dal confermare la tesi accusatoria, ne minano la credibilità e la coerenza logica.

Dalla lettura degli atti emerge che, nei giorni successivi all'aggiudicazione dell'appalto, Quartuccio tentò personalmente, senza intermediari, di contattare De Carlo al solo fine di prospettargli la disponibilità a prestazioni lavorative in subappalto, tenendo una condotta del tutto neutra e penalmente irrilevante. Va poi evidenziato che – come si evince dalla conversazione captata nel RTT 242/19 - il primo incontro tra Quartuccio e Laurendi fu del tutto casuale e non già programmato, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello.

Quanto all'incontro avvenuto a Reggio Calabria il 25 maggio 2019 tra Quartuccio e De Carlo, dalle stesse captazioni emerge con chiarezza che la proposta di collaborazione avanzata dal primo era finalizzata ad un confronto economico tra imprese in vista di una possibile valutazione di convenienza per entrambe le parti e non certo a un'imposizione: il ricorrente appare intento a illustrare le proprie competenze professionali e a convincere l'interlocutore della bontà della propria proposta lavorativa, manifestando un evidente interesse per il lavoro in sé e non per l'ottenimento di un profitto ingiusto, dato confermato anche da una precedente conversazione fra lo stesso e Laurendi.

Vincenzo De Carlo, in sede di esame testimoniale, ha escluso che nel corso dell'incontro fossero state pronunciate frasi minacciose o adottati atteggiamenti intimidatori, circostanze non risultanti neppure dalle captazioni. La Corte territoriale, nel disattendere il contenuto chiaro di tali dichiarazioni, è incorsa in una manifesta illogicità della motivazione, non avendo fornito alcuna giustificazione logico-giuridica del motivo per il quale tali affermazioni, rese in contraddittorio, sarebbero state irrilevanti o inattendibili.

Altro profilo dirimente del quale la motivazione non offre alcuna lettura coerente attiene alla cronologia degli eventi: la tesi accolta dalla Corte di appello, secondo cui l'accordo illecito sarebbe stato immediatamente perfezionato all'esito del citato incontro, risulta logicamente insostenibile e smentita dalle stesse dichiarazioni testimoniali (quella di Rocco Quartuccio) e documentali.

Il momento dell'accettazione della proposta di collaborazione risale al 17 luglio 2019 (come documentalmente provato) o al più a qualche giorno precedente, all'esito delle verifiche tecniche ed economiche effettuate dall'imprenditore reggino, e non già al 25 maggio 2019.

Altro profilo che la Corte di appello ha trattato con approccio assertivo riguarda il costo della prestazione eseguita da Carmine Quartuccio, Rocco Quartuccio e Rocco Alvaro: la sentenza impugnata ha qualificato la condotta del ricorrente come una pretesa rigida priva di trattativa e motivazione, affermando che il ricorrente avrebbe imposto il pagamento di ventimila euro a titolo di compenso a prescindere da ogni valutazione economica, ma una simile lettura risulta smentita dal contenuto stesso delle conversazioni intercettate, in particolare da quella riportata nel Rit 242/19.

A tale quadro si aggiunge un ulteriore dato di rilievo: entrambi gli imprenditori (De Carlo e Quartuccio) avevano partecipato alla medesima gara d'appalto, conoscevano i termini del bando, i costi complessivi e le difficoltà operative per l'esecuzione dei lavori.

La Corte territoriale ha trascurato un altro profilo rilevante: Quartuccio era consapevole che l'impresa De Carlo, in sede di offerta, aveva già preventivato il ricorso al subappalto per il segmento di suo interesse e in tale contesto l'imputato formulò una proposta economicamente vantaggiosa per il proprio interlocutore.

Questo dato documentalmente riscontrabile smentisce l'assunto della Corte di appello secondo cui la richiesta di Quartuccio avrebbe avuto natura estorsiva.

In definitiva non vi è traccia di un atteggiamento impositivo riferibile al ricorrente: l'intera vicenda si colloca sul piano di una trattativa commerciale genuina priva di qualsiasi connotazione estorsiva, come chiaramente affermato dalla stessa persona offesa nella propria deposizione.

22.2. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 21 della legge n. 646/1982.

La difesa, prima con l'atto di appello e poi con motivi nuovi, aveva prospettato una diversa qualificazione giuridica dei fatti, riconducendo la condotta all'art. 21 della legge n. 646/1982, che sanziona le ipotesi di subappalto non autorizzato punendo entrambi i contraenti.

La Corte territoriale, tuttavia, ha ritenuto la richiesta inammissibile, assumendo che la stessa fosse stata formulata solo con i motivi aggiunti e dunque tardivamente. L'affermazione è erronea, come risulta in modo inequivoco dalla lettura dell'atto di appello (pagg. 32 e ss.).

La Corte ha omesso qualsiasi effettiva valutazione in ordine alla possibilità di ricondurre la condotta contestata a una diversa qualificazione giuridica più aderente al materiale probatorio e quindi su una questione devoluta,

SR

potenzialmente idonea a incidere in maniera determinante sulla gravità del titolo di reato contestato.

22.3. Violazione della legge penale (art. 416-bis.1 cod. pen.) in relazione all'aggravante del metodo mafioso.

Con argomentazione non condivisibile, contrastante con la giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata ha ritenuto integrata detta aggravante sul solo presupposto che in un territorio caratterizzato dalla presenza di un'organizzazione mafiosa storicamente radicata sia sufficiente che l'autore del reato abbia fatto riferimento al potere criminale di tale sodalizio in quanto notorio alla collettività. La stessa vittima, pur avendo riferito di essersi sentita minacciata, non ha mai indicato un concreto riferimento ad ambienti o persone riconducibili a sodalizi mafiosi; anzi, ha precisato di avere compreso solo successivamente che Laurendi fosse un mafioso.

L'eventuale percezione soggettiva di paura in un contesto territoriale difficile non può di per sé tradursi in una manifestazione del metodo mafioso.

Peraltro, la sentenza impugnata ha trascurato anche di considerare che l'incontro tra Quartuccio e De Carlo avvenne a Reggio Calabria e non a Sant'Eufemia di Aspromonte, località al di fuori della quale il ricorrente non era conosciuto.

Nella motivazione manca un passaggio argomentativo che dimostri che le parole, gli atteggiamenti o i comportamenti di Quartuccio siano stati riconosciuti dalla vittima come espressione del potere intimidatorio di un'organizzazione mafiosa e che conseguentemente il suo intervento abbia determinato l'uso del metodo mafioso ai fini dell'integrazione dell'aggravante speciale.

Inoltre, la motivazione, nel ritenere sufficiente per l'integrazione del metodo mafioso il mero contesto territoriale e la percezione implicita del potere criminale, si pone in contrasto con il diritto vivente, che impone la dimostrazione di una concreta esteriorizzazione del metodo mafioso e non la semplice evocazione del contesto ambientale o della qualità soggettiva dell'autore.

22.4. Violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. nella declinazione finalistica. Il ricorrente ha interesse a ottenere l'esclusione dell'aggravante per il pregiudizio che ne può derivare nella fase esecutiva.

La sentenza impugnata, in contrasto con il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza Chioccini, ha riconosciuto l'aggravante, quando invece è evidente che Quartuccio non si fosse rappresentato un finalismo vantaggioso per una cosca: egli si rivolse a Cannizzaro e Laurendi con frasi non chiare ma orientate a giovare a sé stesso per lavorare e pagare le ingiunzioni esattoriali, ciò che pacificamente risulta.

5 R

22.5. Violazione della legge penale in relazione all'aggravante ex art. 629 e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.

Disattendendo il motivo di appello e i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata ha riconosciuto detta aggravante nonostante la condotta contestata fosse stata tenuta in momenti distinti, con la vittima già sottoposta a intimidazione, cosicché l'intervento successivo del ricorrente non con l'ordinaria diligenza, esulando dalla modalità di contestazione e applicazione di una circostanza aggravante tale meccanismo di costruzione della sanzione.

22.6. Violazione degli artt. 2, 25 e 27 Cost., 7 CEDU e 63, quarto comma, cod. pen. in relazione alle circostanze aggravanti ex art. 416-bis.1 cod. pen.

Le Sezioni Unite Cinali escludono che dette aggravanti possano essere ritenute dichiaratamente al fine di aggravare il regime penitenziario. Tale conseguenza non è chiara e soprattutto non è prevedibile da parte dell'imputato con l'ordinaria diligenza, esulando dalla modalità di contestazione e applicazione di una circostanza aggravante tale meccanismo di costruzione della sanzione.

22.7. Violazione della legge penale in relazione all'aggravante ex art. 629 e 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.

La Corte di appello ha erroneamente riconosciuto la circostanza aggravante, che postula quale presupposto indispensabile l'appartenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso, nonostante a Quartuccio non possa essere in alcun modo attribuita detta qualificazione giuridica.

22.8. Violazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., in quanto la valutazione sulle attenuanti generiche si deve fondare solo su elementi attinenti alla personalità dell'imputato e alla condotta oggetto di condanna, non potendosi tenere conto – come invece ha fatto la sentenza impugnata – di fatti o circostanze non accertate come reato o espressamente esclusi con sentenza di assoluzione.

La Corte d'appello avrebbe dovuto considerare l'incensuratezza del ricorrente, la sua condotta processuale corretta e collaborativa, il tempo trascorso dai fatti e il ridimensionamento complessivo del quadro accusatorio a suo carico, culminato nell'assoluzione per il più grave reato associativo.

22.9. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e contraddittorietà con l'assoluzione dal reato associativo.

Da un lato la sentenza prende atto dell'assoluzione dal reato associativo, ma dall'altro continua a interpretare la condotta dell'imputato come se fosse ancora espressione di un disegno mafioso, arrivando persino ad attribuirgli l'intento di rafforzare l'autorità della cosca egemone. In ordine alla mancanza della sua buona fede la motivazione si rivela del tutto circolare e tautologica.

La finalità lecita perseguita da Quartuccio risulta chiaramente anche dal dialogo intercettato il 23 maggio 2019 con Laurendi, incontrato casualmente, la

La sentenza impugnata ha riproposto acriticamente la motivazione di quella di primo grado senza confrontarsi con le censure proposte nell'atto di appello e di indagine in relazione alla condanna per il reato di estorsione di cui al capo 37. La Corte d'appello ha violato il disposto dell'art. 238-bis cod. proc. pen. in quanto ha utilizzato la sentenza emessa dalla Corte di cassazione nel filone del procedimento celebrato con giudizio abbreviato senza tener conto che Quartuccio, concorrente nel reato commesso da Laurendi, aveva proposto censure alla sentenza di primo grado sulla base di un impianto probatorio diverso da quello confluente nel processo celebrato con rito abbreviato.

Il giudizio di credibilità della persona offesa, basiare per la condanna di Laurendi nel processo celebrato con rito abbreviato, è stato impropriamente trasferito nel presente giudizio, governato da altri elementi di prova. Infatti, nel giudizio abbreviato è stata riconosciuta la credibilità di De Carlo attingendo alle sommarie informazioni testimoniali rese alla polizia giudiziaria, che però sono state in parte smentite e in parte chiarite nella sua deposizione dibattimentale, valorizzata dalla Corte territoriale in modo parcellizzato, con omissione di parte delle dichiarazioni senza le quali è impossibile comprendere cosa intendesse veramente affermare la persona offesa e quindi verificare la corretta veicolazione della prova nella sentenza impugnata.

Il ricorso proposto dall'avv. Antonino Tripodi nell'interesse di Carmine Quartuccio è articolato in tre motivi.

23. Ricorso di Carmine Quartuccio (avv. Tripodi).

Il ricorso proposto dall'avv. Antonino Tripodi nell'interesse di Carmine Quartuccio è articolato in tre motivi.

23.1. Violazione di legge e vizio della motivazione con travisamento degli atti

La Corte di appello avrebbe dovuto ridurre al minimo editale la pena, inflitta in primo grado nel massimo editale senza una motivazione adeguata.

22.10. Violazione della legge penale (art. 133 cod. pen.) quanto al trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello avrebbe dovuto ridurre al minimo editale la pena, inflitta in primo grado nel massimo editale senza una motivazione adeguata.

cui caratura criminale evocata in sentenza è un fatto accertato giudizialmente solo in un momento successivo, all'epoca ignoto al ricorrente.

La sentenza impugnata, pur avendo cercato, senza riuscirci, di individuare un profitto patrimoniale emergente dall'appalto, ha poi ripiegato su un accertamento di un profitto ingiusto individuato nel vantaggio che Laurendi avrebbe ottenuto in termini di accrescimento del prestigio per la cosca, specie in quel periodo di fibrillazione tra le diverse frange.

Se anche ciò fosse successo, questo profitto sarebbe stato conseguito solo dall'autore del reato Laurendi e non dal concorrente Quartuccio, che non poteva sapere delle dinamiche interne al sodalizio eufemiese e della ritenuta necessità di controllare l'appalto per accrescere il proprio prestigio criminale.

Il ricorrente non può essere ritenuto concorrente nel reato perché esso avrebbe potuto riguardare solo l'illeceità del profitto e l'altrui danno in termini economici ma né l'uno né l'altro elemento ricorrono nel caso concreto, perché Quartuccio ha conseguito solo i guadagni leciti del lavoro prestato in favore di De Carlo e quest'ultimo non ha ricevuto un danno economico dalla cessione dei lavori in favore del ricorrente, come dimostrato anche dai calcoli effettuati nell'elaborato tecnico depositato in udienza dopo l'esame del consulente dott. Repaci, non valutato nella sentenza impugnata.

Proprio l'assenza di un danno di natura patrimoniale in capo alla persona offesa impone di ritenere che la condotta del ricorrente, se penalmente rilevante, rientri nel perimetro applicativo dell'art. 610 cod. pen., cosicché il fatto andrebbe riquilibrato nell'ipotesi meno grave di violenza privata.

23.2. Erronea configurazione dell'aggravante mafiosa, che la Corte d'appello ha ritenuto sussistente sotto il solo profilo del metodo mafioso impiegato da Laurendi per piegare De Carlo, confermando che la cosca e il suo esponente Domenico Laurendi non avevano conseguito alcun vantaggio patrimoniale. Le argomentazioni svolte sono in buona parte analoghe a quelle proposte nel precedente ricorso (*sub* 22.3.).

L'aggravante non è configurabile perché sono d'ostacolo, da una parte, l'imputabilità soggettiva al ricorrente ai sensi dell'art. 118 cod. pen. e, dall'altra, le oggettive modalità della condotta che sono prive di minaccia diretta ed esplicita e di riferimenti alla presunta cosca di 'ndrangheta.

La Corte territoriale, a sostegno della sussistenza dell'aggravante, evoca la programmazione e l'attuazione della condotta estorsiva in una logica prettamente 'ndranghetistica di controllo degli appalti, con una valutazione contraddittoria, perché la sentenza di primo grado, non smentita da quella di appello, dà atto dell'episodicità dell'estorsione contestata a Quartuccio e perciò esclude dalle intenzioni del ricorrente la dedotta logica di controllo degli appalti.

5/18

8 B

L'affermazione di responsabilità si basa esclusivamente sulla conversazione tra Giuseppe Speranza, Cosimo Laurendi e un terzo soggetto non identificato in cui Speranza accenna al fatto che il cognato Michele Romeo avrebbe portato ai festeggiamenti di Capodanno una pistola con cui esplodere alcuni colpi. I giudici valutazione delle intercettazioni.

24.2. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con travisamento della prova, in ordine allo sparo.

Sul punto, nonostante specifico profilo di gravame, nulla ha detto la Corte di appello. Nondimeno, lo stesso Giudice per le indagini preliminari, nell'ambito dell'incidente cautelare, aveva sottolineato come neppure si trattasse di reato per cui era previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, non essendo contestati la detenzione e il porto di arma da guerra o clandestina, né di più armi comuni da allora ad oggetto indagini in materia di criminalità 'ndranghetistica, rispetto al reato ascritto al ricorrente).

Una volta definitivamente caduta l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, non si ravviserebbero elementi di connessione probatoria o finalistica tali da rendere spendibili a carico del ricorrente gli esiti delle intercettazioni disposte in altro distinto procedimento (tale dovendo ritenersi il presente procedimento, avente motivazione, in ordine alla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimento diverso.

24.1. Violazione degli artt. 191 e 270 cod. proc. pen. e correlati vizi di 24. Ricorso di Michele Romeo.

Si è altresì evidenziato che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche anche in forza della mancanza di danno in capo alla persona offesa nonché per le incensuratezze dell'imputato, il quale, una volta posto agli arresti domiciliari, dopo un periodo di detenzione in carcere, ha continuato a lavorare, dando così un segno tangibile del corretto orientamento del suo *modus vivendi* verso modelli sociali positivi.

Le argomentazioni svolte sono analoghe a quelle proposte nel precedente riconoscimento delle attenuanti generiche.

23.3. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto al mancato Laurendi.

L'elemento cognitivo della consapevolezza che aveva il ricorrente della mafiosità di Sezioni Unite, ha confuso l'elemento volitivo (la volontà di agevolare) con La sentenza impugnata, inoltre, nel richiamare la pronuncia Chiozzini delle

di merito avrebbero acriticamente recepito tale racconto, senza procedere alla minima attività di verifica.

24.3. Violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e travisamento della prova, in merito all'affermazione di responsabilità.

Un primo profilo di contraddittorietà della sentenza impugnata dovrebbe rilevarsi nella incongrua parcelizzazione della contestazione operata dai giudici di merito che hanno isolato la mera condotta di detenzione e porto, pur all'esito dell'assoluzione del presunto cedente (lo stesso Romeo, *in parte qua*) e del presunto cessionario (Laurendi):

La condanna non potrebbe ritenersi sorretta da una doppia conforme motivazione: il Tribunale, infatti, aveva sostenuto che Romeo aveva portato con sé l'arma dal Piemonte, mentre – avendo la difesa provato il suo arrivo in aereo (che rendeva impossibile il trasporto di armi) – la Corte territoriale ha ipotizzato il prelievo di un'arma detenuta *in loco*. Quest'ultima conclusione apparirebbe non solo congelata, ma altresì illogica, postulando la detenzione di un'arma in Calabria, dove l'imputato non trascorre che un paio di settimane all'anno.

Parimenti assertiva dovrebbe ritenersi la conclusione che l'arma fosse clandestina, tenuto conto che il ricorrente è titolare di porto d'armi per uso sportivo e ben poteva essere una di quelle lecitamente detenute (e non può essere identificata con la pistola CZ che dice di aver visto Laurendi, assolto per non avere commesso il fatto).

25. La Procura generale ha anticipato le proprie conclusioni, come riassunte in epigrafe, con nota scritta.

26. La parte civile Cosimo Petrolino ha presentato conclusioni scritte.

27. Nel corso della discussione, svoltesi durante l'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premessa.

Si anticipa, sin d'ora, come il Collegio ritenga fondati, nei termini meglio precisati ai paragrafi 3. e seguenti, per le ragioni più ampiamente specificate *infra*, i ricorsi – in alcuni casi inammissibili nel resto, come puntualmente indicato per ogni singola posizione e per ciascun motivo – proposti dagli imputati Domenico Alvaro (1977) in relazione al solo capo 66, Giuseppe Crea, Antonino Creazzo,

Domenico Creazzo, Gregorio Cuppari, Diego Laurendi, Rocco Laurendi in relazione al solo capo 61, Bruno Modaffari, Diego Orfeo e, limitatamente alle statuizioni sulle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, Carmine Quartuccio, in relazione a tali posizioni, è stato disposto, nei termini di cui al dispositivo, l'annullamento, parziale o totale, con o senza rinvio, della decisione impugnata.

Risultano, invece, interamente inammissibili, in quanto proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti, i ricorsi presentati nell'interesse di Domenico Alvaro (1981), Antonino Borgia, Cosimo Cannizzaro, Emanuele Crea, Francesco Crea, Diego Forgiore, Vincenzo Modaffari, Carmine Napoli, Giuseppe Orfeo e Michele Romeo.

## 2. Considerazioni generali.

Vale la pena di premettere alla disamina delle singole doglianze, senza sacrificio di un esame specifico delle peculiarità di ciascuna, alcune questioni di diritto, inerenti a plurimi motivi di ricorso proposti dai difensori con argomentazioni spesso sovrapponibili, o quasi.

### 2.1. La doppia conforme pronuncia di condanna.

Si deve precisare, innanzitutto, come, per alcune posizioni, ci si trovi di fronte ad un'affermazione conforme di responsabilità da parte dei due Giudici di merito.

2.1.1. La "saldatura" tra le due motivazioni.

Per quanto attiene al nucleo portante dell'ipotesi accusatoria, vale a dire – salvo taluni disallineamenti, singolarmente esaminati *infra* – l'esistenza di un'associazione armata di tipo mafioso, la partecipazione ad essa di alcuni imputati e la perpetrazione di ulteriori delitti, occorre registrare la piena conferma della ricostruzione in fatto e delle considerazioni in diritto operate dal Tribunale da parte della Corte reggina, che giunge a conclusioni sostanzialmente analoghe, sulla scorta di una conforme ponderazione del compendio istruttorio.

I Giudici di appello, su tali punti, hanno infatti pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai ricorrenti. In tal senso, si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229 – 01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.

5 R

R  
R

Inoltre, è stata reiteratamente richiamata la ricorrenza di un travisamento della prova. In tal senso, si deve ricordare che, nel caso di specie, in presenza di decisioni che, nei due gradi, giungono a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad

- 01).

Rv. 276741 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 3, n. 43604 del 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01; Sez. 4, n. 5396 del della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. essa evidenzia una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduce alla reiezione ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 01).

essere ricavato *per relationem* dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa, comunque, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01). Neppure la mancata enunciazione delle 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 1, n. 37588 del adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 2, n. non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale,

3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez.

un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2, n. 37295/2019, cit.; Sez. 3, n. 44418/2013, cit.; Sez. 3, n. 13926/2012, cit.).

Pertanto, va ribadito che, in caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 - 01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837 - 01).

Vero è, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunciabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vi è quello del "travisamento", che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 - 01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 - 01; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 - 01).

In altri termini, come si è chiarito, il "travisamento" deve avere ad oggetto una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato", ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente", oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.

J B

R  
R

In proposito, vale solo la pena di precisare come tali decisioni di legittimità, anche in caso di annullamento dell'ordinanza cautelare personale o reale o di formazione del giudicato cautelare, non possano travalicarne i limiti tanto da produrre un effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del giudice dibattimentale del procedimento principale, il quale provvede, con piena autonomia, a rivalutare tutti gli elementi di prova e tutte le relative questioni. Questa Corte ha affermato, con principio che qui s'intende ribadire, che le pronunce emesse in sede di giudizio incidentale per il riesame di misure cautelari ritenute superate nei precedenti gradi di cognizione.

In relazione a talune posizioni, risultano già emesse, in sede di incidente cautelare, sentenze della Corte di cassazione, variamente condivise o, viceversa, 2.1.2. Le sentenze rese nel subprocedimento cautelare.

11/01/2007, Messina, Rv. 235716 – 01).  
01; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 – 01; Sez. 2, n. 7380 del (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, S., Rv. 252349 – sostanza rinvio a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attingono in cui è inserito, ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che l'errore per l'appunto "revocatorio", in quanto il rapporto di contraddizione esterno deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva; si è inoltre sottolineato che è legittimità si può estendere alla omessa considerazione o al travisamento della cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo del giudice di La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che in virtù della previsione di conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio).  
ignorato, fermi restando il limite del *devolutum* in caso di cosiddetta "doppia motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01, secondo cui il vizio di 283370 – 01; Sez. 2, n. 27929/2019, cit.; Sez. 5, n. 8188/2017, cit.; cfr., anche,

(personali e reali) non sono vincolanti nel giudizio di merito (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280271 – 01, che ha rimarcato «la netta cesura tra la fase delle indagini preliminari e il giudizio di merito, il che comporta l'autonomia di valutazione in relazione alle questioni di carattere giuridico [...] di cui siano investiti il giudice della cautela e il giudice di merito»; in termini, Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018, dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527 – 04; Sez. 3, n. 4976 del 18/10/2018, dep. 2019, Aloisi, Rv. 275694 – 02; Sez. 5, 16285 del 16/03/2010, Baldissin, Rv. 247265 – 01; ha poi puntualizzato Sez. 5, n. 28652 del 11/05/2022, Travaglio, Rv. 283561 – 01, come l'obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio sussista solo per il giudice del rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo procedimento, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi dello stesso).

## 2.2. Deduzioni e allegazioni non consentite.

### 2.2.1. Enunciazione dei motivi di ricorso in forma alternativa o perplessa.

Va qui ribadito il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi specifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione; precedentemente, Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 – 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Aiota, Rv. 263541 – 01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254328 – 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528 – 01; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037 – 01). Costituisce, pertanto, onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. indicare espressamente – a pena di specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali parti sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame»: tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enuciatione perplesse ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione del vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero, se – congiuntamente – ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti.

2.2.2. Riproposizione di motivi già disattesi e rilettura del compendio probatorio.

Può osservarsi, ancora in via preliminare, come numerosi motivi proposti da taluni ricorrenti si caratterizzano per l'aver, nella maggior parte della loro articolazione, reiterato argomenti già introdotti con l'atto di appello, riproponendo le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con la motivazione della Corte di appello. In taluni casi le difese hanno, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferrì, Rv. 273217 – 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colombero, Rv. 271702 – 01). Da ciò consegue l'inaffidabilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del

CS

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare, dunque, evidente come, all'attività valutativa propria del giudice di merito non si sottragga il concreto tenore dei dialoghi intercettati. L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercezione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, acquisite in giudizio, per come valutate dalla Corte di appello.

Quasi tutti i ricorsi proposti hanno poi contestato la portata delle captazioni persone offese.

2.2.4. Interpretazione delle conversazioni intercettate e attendibilità delle 278196 - 02).

pen., Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. motivazione; nello stesso senso, anche quanto alla lett. b) dell'art. 606 cod. proc. decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, cit., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti art. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con 229159 - 01). Successivamente, anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno 17/10/2012, F., Rv. 253567 - 01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01; Sez. 3, n. 44901 del di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 - 01; Sez. 1, n. 42207 delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le relazione agli art. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice. In tal senso, violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., anche se in Parimenti, non sono consentiti i motivi con cui si deduca la ricorrenza di 2.2.3. Violazione di legge eccepita per censurare vizi della motivazione.

Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 - 01).

fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,

ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebban, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01).

È consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04; Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, Agui, Rv. 284980 - 01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valerosi, Rv. 278314 - 01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambrogio, Rv. 265747 - 01).

Va ricordato che il medesimo principio è stato affermato anche in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso (Sez. 2, n. 31920 del 23/08/2021, Alampi, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 - 01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042 - 01; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398 - 01). In tal senso, si è ribadito che i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni *de relato* soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria (Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Genovese, Rv. 285587 - 03; Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muia, Rv. 278590 - 02; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585 - 01; Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245579 - 01, che hanno affermato, con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, un principio che deve ritenersi estensibile, a maggior ragione, alle comunicazioni - di indubbia genuinità - tra soggetti inconsapevoli dell'attività di captazione in corso; nello stesso senso, Sez. 2, n. 5979 del 09/10/2017, dep. 2018, Barbaro, non mass.; Sez. 1, n. 49270 del 24/02/2016, Caristo, non mass.).

Analogamente, la valutazione dell'attendibilità delle persone offese dal reato, come quella delle altre persone che hanno reso sommarie informazioni testimoniali ovvero dichiarazioni informali poi confluite nelle annotazioni della polizia

*Handwritten initials*

giudiziarla, rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice stesso non sia incorso in manifeste contraddizioni (*ex plurimis*, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524 - 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342 - 01).

In proposito va altresì ricordato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilità dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558 - 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 - 01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489 - 01).

2.2.5. Motivi di appello già originariamente inammissibili.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di quel provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante. In tanto può dunque riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile nel processo di cassazione la doglianza in quanto nell'eventuale giudizio di rinvio possa raggiungersi un risultato, non solo teoricamente corretto, ma anche favorevole (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026 - 01; Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiochio, Rv. 276274 - 01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 - 01; Sez. 2, n. 25715 del 28/05/2004, Fasano, Rv. 229724 - 01).

Di conseguenza, posto che, in tema di ricorso di legittimità, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo, invece, necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata, è concordemente ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, il quale risulti *ab origine* inammissibile per manifesta infondatezza o per

88

genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Berciglii, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 – 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 – 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 – 01).

2.3. La "prova di resistenza",

Secondo il costante orientamento di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce, quando si lamenti l'inutilizzabilità di uno specifico elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, l'incidenza dell'eventuale espunzione di questo elemento, alla luce del criterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze; queste ultime, di per sé sole, ben potrebbero risultare sufficienti – all'esito di verifiche di natura schiettamente fattuale – a giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questione diverrebbe del tutto irrilevante (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01; Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801 – 01; Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 – 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, Naso, Rv. 260404 – 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muà, Rv. 254108 – 01).

Questo principio di diritto assume un rilievo fondamentale nel presente giudizio, di modo che, fatta salva la disamina dei singoli profili di censura articolati nei motivi di impugnazione, è opportuno procedere in questa sede preliminarmente ad alcune brevi riflessioni di ordine sistematico e a una generale ricostruzione della vicenda processuale, per quanto di interesse sul punto.

### 2.3.1. La "prova di resistenza" come vincolo di specificità.

L'atto di impugnazione, per ottemperare a questi criteri di specificità, deve, pertanto, nell'ordine:

- misurarsi, innanzitutto, con la complessiva ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, individuando le singole emergenze istruttorie poste a fondamento (da sole in via autonoma ovvero in endiadi con altre risultanze ovvero ancora interagendo, nei termini di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nel comporre una complessiva prova indiziarla) dei singoli elementi, positivi o negativi, del fatto tipico;
- eccipire, con adeguato grado di determinatezza, la fattispecie procedimentale violata (e sanzionata con l'inutilizzabilità, atteso il principio di tassatività che regola la materia; cfr. Sez. 3, n. 5234 del 03/03/2022, dep. 2023,

o B

La sentenza impugnata, in piena coerenza con questo insegnamento, aveva già stigmatizzato la genericità dei – plurimi e complessi – motivi diretti ad eccepire, per molteplici ragioni, l'inutilizzabilità di taluni esiti intercettivi: «deve, difatti, rammentarsi che, a pena di inammissibilità dell'impugnazione per genericità, la parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali deve sia indicare gli atti specificamente affetti dal dedotto vizio sia chiarirne l'incidenza sul complessivo

2.3.2. Il mancato confronto con i rilievi della Corte di appello.

Ceravolo, Rv. 251182 – 01).

del 12/09/2019, Di Mauro, Rv. 277370 – 01; Sez. 6, n. 45880 del 10/10/2011, procedimento di riesame relativo a misure cautelari personali; cfr. Sez. 6, n. 41468 imposto in tutti i giudizi di impugnazione, anche di merito (ivi compreso il impugnato». Il superamento della "prova di resistenza" è, dunque, un requisito rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento quanto riguarda l'appello, di enunciazione «in forma puntuale ed esplicita [de] ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta» e, per deduce [...] l'omessa o erronea valutazione; [...] del motivi, con l'indicazione delle «enunciazione specifica, a pena di inammissibilità [...] delle prove delle quali si dai successivi artt. 591, comma 1, lett. c), e 606, comma 3, in tema di dettate dall'art. 581, commi 1, lett. b) e c), e 1-bis, cod. proc. pen. (richiamato Questo particolare onere di specificità deriva direttamente dalle prescrizioni

decisività in riferimento al provvedimento impugnato.

complessivo compendio indiziaro già valutato, così da potersene inferire la atti specificamente affetti dal vizio denunciato o non ne chiarisca l'incidenza sui processuali deve essere qualificato come generico, ogni qualvolta non indichi gli In tal senso, il motivo di ricorso diretto ad eccepire l'inutilizzabilità di atti

formale, idoneo a delegittimare l'affermazione di responsabilità.

dell'apparato motivazionale, o, al contrario, per valorizzare un dato meramente laddove ultroneo rispetto ai canoni della logica e della non contraddittorietà della ricostruzione operata dai giudici merito, precluso al suo ambito cognitivo rimettere alla Corte di legittimità una sorta di giudizio contrattuale sulla tenuta indispensabile, al pari degli altri due. Opinando diversamente, si finirebbe per Quest'ultimo segmento argomentativo da parte del ricorrente è

della sentenza impugnata.

espungendo dal materiale probatorio lecitamente utilizzabile l'atto istruttorio contestato, risulti completamente disarticolato il complessivo ordito motivazionale - mostrare l'efficacia demolitrice della eccezione, evidenziando come,

procedimentali che ipoteticamente ne siano stati incisi;

Sez. 5, n. 32426 del 24/09/2020, Guadagnello, Rv. 279779 – 02), e gli atti S., Rv. 284277 – 02; Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, Monaco, Rv. 280398 – 02;

compendio probatorio già valutato, al fine di evidenziarne la decisività della rilevanza di specie, gli appellanti si sono, appunto, limitati a reiterare le questioni già formulate, mediante un riferimento per lo più massimo alle intercettazioni e senza mai illustrare le ragioni della rilevanza degli atti per la motivazione dei provvedimenti in questione. Per di più, dall'attenta lettura della sentenza impugnata è palese come in nessun caso il Tribunale ha attribuito rilevanza dirimente per l'accertamento della responsabilità penale di alcuno degli imputati su intercettazioni diverse da quelle compendiate nella perizia espletata dal dott. Maesano o nelle consulenze tecniche di parte, sicché appare carente anche l'interesse degli appellanti al motivo di gravame in esame. Anzi, [...] attenendosi a un approccio massimamente garantista, il Tribunale ha persino valutato le intercettazioni compendiate nella cosiddetta nota Bagnato [...] a valle della ricostruzione del materiale probatorio non lambito dalle eccezioni di parte e senza mai attribuire rilievo decisivo a carico degli imputati» (pp. 86-87).

Il monito dei Giudici di appello non ha avuto effettiva risposta da parte di nessuno degli odierni ricorrenti, i quali, ciascuno in termini diversi, come distintamente chiarito *infra*, hanno ritenuto di non adeguarvisi, giudicandolo non corretto *in iure* e comunque non cogente, ovvero gli hanno riservato un ossequio meramente formale, disattendendolo in concreto.

Peraltro, pur dando sovente conto di avere ben presente il contenuto della sentenza resa dalla Sesta Sezione di questa Corte nei confronti di Domenico Laurendi e degli altri originari coimputati che avevano optato per il giudizio abbreviato, nessuna impugnazione si misura effettivamente con quanto ivi puntualizzato in merito alle eccezioni non concernenti l'istruzione dibattimentale, tutte rigettate (cfr. Sez. 6, n. 8562 del 05/12/2024, dep. 2025, Alvaro, non mass., pp. 27-34, in relazione alle doglianze inerenti alla «inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT 1603/17 DDA, effettuate mediante captatore informatico installato sul cellulare di Domenico Laurendi», sotto il profilo delle «scelte di attivazione e disattivazione», della «registrazione [asseritamente] avvenuta, senza autorizzazione del pubblico ministero, con apparecchiature installate, fino al 04/04/2019, presso i locali privati della società R.C.S.», della correttezza delle intercettazioni disposte con captatore informatico d'urgenza tempestivamente convalidate, a prescindere dalla tempistica dell'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. di Domenico Laurendi, dall'archiviazione della sua posizione e dalla dedotta diversità di procedimenti).

Sulle medesime questioni dell'utilizzo del *trojan* e del *server* di transito, nonché della «eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al rit 1603/2017», anche per quel che attiene all'«omesso confronto con le corrette considerazioni della Corte di appello, correlate ad una evidente genericità delle argomentazioni

2.5.1. La 'ndrangheta come mafia "storica".

2.5. Il delitto associativo.

Rv. 272082 - 01).

26/09/2019, Miceli, Rv. 277624 - 01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchemero, 16414 del 21/03/2025, Nicastro, Rv. 287858 - 01; Sez. 4, n. 42868 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 - 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01). La necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste, pertanto, anche nel caso di riforma ai soli effetti civili (Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, Saliccia, Rv. 288870 - 01; Sez. 5, n. 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01; Sez. U, n. 18620 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 03; Sez. U, n. 14800 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 - 01; Sez. Bard (cfr. Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 - 01; Sez. Questo irrigidimento del discorso giustificativo in capo al giudice dell'impugnazione discende dai principi generali del sistema, a partire dal canone

01).  
30/05/2023, G., non mass.; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 16/10/2025, dep. 2026, D'Ambrosio, Rv. 289123 - 02; Sez. 2, n. 33544 del 04/06/2021, Iaccarino, non mass.; cfr., in termini, Sez. 6, n. 1129 del giudice è tenuto a compiere nell'attività di giudizio» (così Sez. 6, n. 22086 del giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il riferimento a una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica. Fare per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale una cautele decisionale, cioè un'attenzione valutativa e una prudenza deliberativa, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio e di conferire alla decisione la maggiore solidità possibile. «La motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza Questa motivazione "rafforzata" consiste, per l'appunto, nella compiuta ricostruzione alternativa dei fatti.

Il giudice di appello che riformi la decisione assolutoria di primo grado ha un onere motivazionale particolarmente stringente, fondato su un'analisi approfondita e puntuale della sentenza impugnata e su un confronto critico con il correlato ragionamento probatorio, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una

2.4. La motivazione "rafforzata".

Alvaro, non mass.

recentemente pronunciata, in termini, anche Sez. 2, n. 8566 del 22/01/2026, difensive già rilevata in sede di appello» e alla necessaria prova di resistenza, si è

5  
R

S K

Questa strutturazione unitaria, tendente a superare il tradizionale frazionamento e isolamento tra le varie *'ndrine*, non può dunque essere vista in maniera parcellizzata, come un insieme di cosche locali, di fatto scoordinate, i cui vertici si riuniscono saltuariamente, e persino periodicamente: la *'ndrangheta* costituisce un "arcipelago", che ha una sua organizzazione coordinata e organi di vertice dotati di una certa stabilità e di specifiche regole. L'assetto organizzativo della *'ndrangheta* calabrese, strutturata su base territoriale, consiste in articolazioni variamente estese e gerarchicamente relazionate tra loro, cui si unisce un organo sovraordinato denominato Provincia o Crimine, con compiti di

05; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043 - 01).

incontestabile unicità (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921 - zone del territorio italiano e all'estero, pur mantenendo indubbiamente la propria nel territorio di origine, dove è profondamente radicata, e da lì estesi ad altre interno in articolazioni strutturate secondo criteri territoriali e gerarchici, operante patrimonio conoscitivo giudiziario, la sua natura di mafia storica, ripartita al suo anche a tale *nomen*) rappresenta un dato assodato, definitivamente acquisito al inserimento nel corpo dell'art. 416-bis, ottavo comma, cod. pen., di un riferimento riconosciuta come associazione di tipo mafioso dal legislatore nel 2010, con Per quanto attiene in particolare all'associazione *'ndrangheta* (espressamente

probatorio e valutativo risulti pressoché identico in entrambi i procedimenti). profili strutturali, temporali e finalistici, con quello ritenuto esistente e il patrimonio *bis* cod. proc. pen., qualora il sodalizio criminale oggetto di prova coincida, nei mafiosa sulla base di una decisione irrevocabile e utilizzabile, ai sensi dell'art. 238- l'accertamento dell'esistenza e del radicamento territoriale di un'associazione F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753 - 02, secondo cui connotazione mafiosa del gruppo storico (sostanzialmente in termini anche Sez. di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della soggettiva tra la formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia finalità perseguite dal sodalizio, che vi sia una (quanto meno parziale) identità avvenuti nelle medesime realtà territoriali, che non emerga una variazione delle meccanismo istruttorio operi a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043 - 01, ha ulteriormente precisato come tale 11/11/2009, Gullò, Rv. 245831 - 01). Successivamente, Sez. 1, n. 55359 del 14/06/2012, Montagna Bozone, Rv. 253653 - 01; Sez. 6, n. 50057 del giudizio, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34491 del che costituiscono prova in ordine alla ricostruzione delle vicende accertate in territoriale più o meno ristretto, dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, ben può desumersi in modo certo, oltre che da cognizioni comuni in un ambito La "notorietà" di un fatto quale l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso

l B

Il Tribunale, seppure poi non sempre fedele alla propria precisione nomenclatoria (riferendosi, ad esempio, sia alla cosca eufemiale che alla cosca Alvaro con il termine di "locali"), si è ampiamente soffermato sul disegno verticistico della 'ndrangheta e sulle qualifiche dei suoi appartenenti: «il o la locale è la struttura organizzativa di base della 'ndrangheta, che ha sede principale (la cd "casa madre") in un determinato comune calabrese, con eventuali articolazioni al di fuori. Con il termine "ndrina" si intende la cosca ovvero la famiglia di

## 2.5.2. Struttura organizzativa e gerarchia degli associati.

servendosi dell'identico metodo e perseguendone le medesime finalità).  
operava in continuità con quest'ultimo, utilizzando le stesse strutture, quanto il sodalizio, facente capo a un esponente di spicco di un clan mafioso, da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di una neoformazione, in 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770 - 01, che ha ritenuto immune evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo (Sez. quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso seconda organizzazione sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che che ad un'associazione ne segua una affatto diversa, occorre la prova che la l'ampliamento o la riduzione dell'ambito territoriale di operatività; per affermare dell'organizzazione né i fisiologici avvicendamenti strutturali interni, né Non comportano, in ogni caso, soluzione di continuità nella vita 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259810 - 01).

del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269362 - 01; Sez. 2, n. 27116 del evocata in tema di "ndrine" "delocalizzate" al di fuori della Calabria (Sez. 5, n. 9429 aree già controllate *ab immemorabili* dall'associazione madre), la giurisprudenza nel territorio di origine e frutto di mera - e talora velleitaria - riorganizzazione in partecipazione a una "ndrina" (espressione di mafia storica, già da tempo operante Non risulta in termini con le vicende che qui occupano, incentrate sulla 34126/2024, Marincola, cit., p. 340).

talora superata da soluzioni arbitrarie imposte *manu militari* (Sez. 2, n. parossismo, che la ordinaria proceduralizzazione dei dissidi interni possa essere trattandosi notoriamente di forme delinquenziali spietate e brutali sino al o di nuovo conio - che sfuggono all'architettura ordinamentale così descritta, né, ulteriori - cosiddette cellule "bastarde" ovvero comunque altre articolazioni spurie possono essere inficcate dalla riconosciuta esistenza di agglomerati criminali 55359/2016, Pesce, cit., in motivazione, pp. 26 e 307 ss.). Queste conclusioni non tendenziale accentramento *in apicibus* delle scelte strategiche (Sez. 1, n. calabrese, è, dunque, connotata da un'intrinseca unitarietà piramidale, con delle condotte degli aderenti. L'intera, frastagliata, galassia della 'ndrangheta promozione dell'osservanza delle regole del codice criminale e di regolamentazione

appartenenza del mafioso. [...] Ovviamente il "locale" è formato da affiliati facenti parte di più ndrine. Il locale è formato dal cd "società maggiore" (composta dagli affiliati in posizione apicale) e della cd "società minore" [...]. Il "banco" è l'insieme delle cariche, elettive e non, che governano il locale. [...] Con il termine "banco nuovo" si intende l'avvenuta formazione ed individuazione di nuovi responsabili sociali. Per ferrea regola della ndrangheta, chi si trova in una posizione inferiore non può e non deve conoscere del superior, pertanto è ben possibile che le conoscenze di alcuni (anche di alcuni dialoganti che non occupano posizione di vertice) siano solo parziali. La "copiata" è la terna dei nomi dei sodali che un partecipante deve ricordare in quanto sono coloro che lo hanno affiliato o che gli hanno conferito un avanzamento di grado, attribuendogli una "dote" superiore. La dote o grado o fiore definisce la collocazione nella gerarchia di ciascun affiliato [...]. Si entra a far parte della ndrangheta (o, per dirla in gergo mafioso, si viene battezzati) con un rito preciso, che può avvenire automaticamente, se si tratta di un figlio di un esponente dell'organizzazione, oppure con un giuramento. [...] La carica è la funzione che il singolo affiliato svolge all'interno di una struttura di ndrangheta e l'attribuzione delle cariche è collegata al possesso di uno specifico grado o dote. All'interno del comparto della "società maggiore", alcuni dei maggiori rivestono delle cariche (temporanee o vitalizie) e svolgono funzioni ben determinate:

- il capo locale è al comando del locale. A differenza delle altre cariche, il capo locale svolge il suo mandato senza limiti temporali, salvo problemi di salute o familiari, la carica quindi è vitalizia.
- il capo società è da considerarsi il vice-capo del capo locale ed è una carica elettiva.
- la carica (elettiva) di contabile spetta all'affiliato che ha la responsabilità economica del locale.
- il crimine (da non confondere con la struttura unitaria detta anche Provincia) può definirsi come la struttura-funzione ricoperta e svolta dagli affiliati che hanno la responsabilità delle azioni violente riconducibili ai locali. Può anche coincidere solo con la persona deputata alla pianificazione ed esecuzione delle azioni delittuose del locale.
- il mastro di giornata è l'affiliato che ha mansioni di controllo del territorio e di raccordo tra gli affiliati della società maggiore e della società minore operanti nella zona di pertinenza della compagine. Informa gli affiliati di ogni novità, incaricandosi di tenere i contatti tra i singoli componenti e distribuendo gli incarichi. Ha inoltre il compito di avvisare i sodali della convocazione delle riunioni (cfr. Cassazione n. 859/2004: mastro di giornata è colui che sovrintende alle

S  
 JS

attività quotidiane del gruppo criminale). Anche tale carica è temporanea ed elettiva.

Le doti della società maggiore sono:

- la santa che è la prima dote con cui si è ammessi a fare parte della società maggiore;

- il vangelo;

- il quarto;

- il padrino.

Quanto alle cariche della società minore:

- il capo giovani che è colui che comanda la società minore. Si tratta di carica elettiva. Egli detiene la cd "mezza", funzione che gli consente di far da tramite tra società maggiore e società minore, riferendo al:

- capo bastone del locale;

- il puntaiolo, che è colui che vigila sul comportamento dei giovani affiliati e

riferisce al capo giovane: trattasi di carica elettiva;

- il picciotto di giornata, che è l'equivalente nella società minore del ruolo

ricoperto dal mastro di giornata nella società maggiore.

Le doti della "società minore" sono il "picciotto" che è il primo grado e si

consegue attraverso una cerimonia di affiliazione denominata "battesimo" o "taglio

della coda"; camorrista che è la dote intermedia nell'ambito della società minore

e "sgarrista" che è la dote più alta della società minore» (pp. 158 -159, in nota).

Questo «vocabolario della 'ndrangheta», condiviso anche dai Giudici di

appello, ha costituito un indispensabile viatico lessicale per l'interpretazione dei

dialoghi intercettati.

2.5.3. La condotta partecipativa.

I ricorsi proposti da Domenico Alvaro (1977), Cannizzaro, Borgia, Emanuele

Crea, Giuseppe Crea, Forgiore, Bruno Modaffari, Vincenzo Modaffari e Napoli

hanno ampiamente affrontato il tema della condotta di partecipazione alla

associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen.

Invero, il sindacato sollecitato a questa Corte, pur sfociando sovente in una

non consentita rivalutazione del merito, coinvolge i profili, spesso connessi, del

contributo minimo necessario ad integrare la condotta partecipativa e del relativo

concreto *standard* probatorio.

Sul punto, occorre partire dal fondamentale principio, affermato dal massimo

consesso nomofilattico, per cui la condotta di partecipazione è riferibile a colui che

si trovi in rapporto di stabile e organica penetrazione con il tessuto

organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno *status* di appartenenza,

un ruolo dinamico e funzionale, in esplicitazione del quale l'interessato "prende

parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il

18

Handwritten marks: a stylized signature or symbol on the left and the letter 'B' on the right.

perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01, che, in motivazione, ha osservato come la partecipazione possa essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi *facta concludentia* - idonei, senza alcun automatismo probatorio, alla certa dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (cfr., Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180 - 01). Successivamente, le Sezioni Unite hanno ribadito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi; l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01, che, in motivazione, ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione e il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta: «La partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale, né in un'affermazione di *status*; essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". L'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa "far parte" di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa»).

La commissione dei reati-scopo, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione, né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 01). Pertanto, il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, nei termini sopra illustrati, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, purché emerga la reciproca volontà dell'associato e dell'associazione di rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e sia finalizzata ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale (v. Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897 - 01).

Questa ricostruzione si fonda sul rilievo per cui la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi con modalità e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne, in modo stabile o comunque tendenzialmente durevole i comuni scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250 - 01).

Rappresenta, quindi, comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597 - 01, in fattispecie relativa alla assunzione, da parte dell'affiliato, del grado di "capo bastone giovane" all'interno di una cosca locale di "ndrangheta"); va infatti considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, essendo illogico ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei (Sez. 2, n. 27428 del 03/03/2017, Serratore, Rv. 270315 - 01, che ha giudicato immune da censure l'ordinanza impugnata, la quale aveva ritenuto che l'appartenenza dell'imputato alla "ndrangheta fosse dimostrata, in particolare, dalla sua presenza al pranzo di affiliazione di altri sodali). La condotta partecipativa può, ancora, consistere nell'attività di "paciere", svolta da parte di

0 B

esponenti di primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività ed al funzionamento dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima (Sez. 3, n. 25994 del 22/07/2020, Gullò, Rv. 279825 - 01, in fattispecie in cui l'attività di composizione del contrasto, previa convocazione e richiesta di rendiconto, avveniva tra membri di rilievo dell'organizzazione in merito al versamento dei ricavi derivanti dallo spaccio di stupefacenti).

Nel quadro così delineato, s'impone la delimitazione della tipicità della condotta di partecipazione "verso il basso", ovvero verso le forme di mera vicinanza o di contiguità compiacente, penalmente irrilevante, anche sulla base, naturalmente, della prova della condotta processualmente raggiunta, alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un ruolo dinamico all'interno dello stesso (Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207 - 01). Nel solco di una interpretazione costituzionalmente orientata verso un "diritto penale del fatto", e non "dell'autore", va ribadito il principio secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente" così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325 - 01; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, Di Maio, Rv. 263953 - 01).

È opportuno precisare, da ultimo, sulla scorta dell'insegnamento di Sez. U, Modaffari e a fronte di molteplici deduzioni difensive volte a evidenziare asserte discrasie della ricostruzione delle vicende storiche rispetto ad asseriti formalismi 'ndranghettistici, come le regole e le dinamiche formali interne all'organizzazione costituiscono un'ipotesi concreta del fatto tipico (la militanza associativa) e non possono che essere lette in una dimensione schiettamente probatoria e giammai normativa o para-normativa. Un simile approccio ermeneutico non può offrire il minimo contributo euristico: l'accertamento, di natura esclusivamente giurispensalistica, dell'intranetà dell'imputato al sodalizio criminoso prescinde dalla formale coerenza con le regole proprie del codice mafioso e comunque da valutazioni di tipo criminologico o antropologico, dovendo avere per oggetto unicamente l'integrazione della fattispecie delineata dalla norma incriminatrice, per come confluita nell'imputazione formalmente ascritta agli imputati (cfr., in termini, Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921 - 04; Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, non mass. sul punto).

2.5.4. L'organizzazione 'ndranghettistica eufemiale.

8

R

Nel caso di specie, alla luce delle lucide considerazioni dei due Giudici di merito, non appare revocabile in dubbio la rilevanza ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. dell'articolazione 'ndranghetistica operante a Sant'Eufemia di Aspromonte e nelle aree limitrofe, come contestata al capo 1 dell'editto imputativo.

Il Tribunale ha sottolineato sul punto, in primo luogo: «Lo sfondo dell'azione, dunque, svapora lievemente in una sorta di superfetazione della cosca Alvaro, un'appendice frammentata della consorteria, composta da soggetti che si dedicano con passione alla distribuzione tra di loro e dei loro figli di cariche, che contestano con dovizia di argomenti formali e sostanziali la validità delle cariche attribuite agli altri» (p. 126, ove si richiamano la citata Sez. U, Modaffari, relativa proprio a un incidente cautelare di questo medesimo procedimento, sulla «cosca "figlia" rispetto ad una storicamente accertata, che dovrebbe dunque trarre tutti gli elementi di cui all'art. 416-bis c.p. dalla più nota consorteria degli Alvaro»).

L'esistenza della suddetta cosca Alvaro, notano i giudici palmesì, è oramai giudizialmente accertata, a seguito di plurime sentenze passate in giudicato, rese nell'ambito dei procedimenti "Prima" (definito con sentenza irrevocabile il 7 febbraio 2003, per fatti contestati sino al maggio 1998), "Virtus" (in relazione a fatti accertati sino al luglio 2005), "Xenopolis" (per fatti commessi sino al 16 dicembre 2014), nonché del procedimento non ancora irrevocabilmente definito "Iris". Il rilievo della famiglia Alvaro nel panorama criminale calabrese si ricava altresì da altri procedimenti, nei quali sono stati accertati reticolari contatti con i vertici di altre cosche per fini di coordinamento delinquenziale (cfr. i procedimenti "Cent'anni di storia", "Meta", "Crimine", "Infinito", "Provvidenza", rivelatori dei legami tra il locale sinopolese e le altre consorterie reggine). La cosca operava nel territorio di Sinopoli, Cosoleto, San Procopio e località limitrofe (ivi compreso - oltre a Reggio Calabria e a Villa San Giovanni - il Comune di Sant'Eufemia di Aspromonte; cfr. procedimenti "Virtus" e "Xenopolis", nonché "Iris"). Sia pure con fisiologiche variazioni della componente soggettiva, atteggiata diversamente con il passare del tempo, la suddetta associazione ha insistito con continuità sul medesimo contesto territoriale, perpetuando mediante modalità mafiose lo stato di assoggettamento della comunità locale (pp. 133-141).

L'attività investigativa prodromica al presente processo si è sviluppata partendo dal territorio di Palmi e dalla cosca Parrello-Romola-Gagliostro, focalizzando poi la propria attenzione sulla figura di Domenico Laurendi, emerso come personaggio di spicco della 'ndrangheta reggina, con riferimento all'articolazione operativa nel territorio di Sant'Eufemia, ricompreso nella zona di generale predominio degli Alvaro. È stato accertato che costui poteva contare su un gruppo di soggetti fidati, nell'ambito della "frangia" di appartenenza, e contava di recuperare lo spazio di manovra perduto a causa di affiliazioni non ortodosse,

S K

che avrebbero posto la sua "fazione" in minoranza. Trovandosi spesso fuori sede per motivi di lavoro, Laurendi utilizzava il sodale Pasquale Cutri come proprio braccio destro, per essere costantemente aggiornato sulle vicende locali. Le intercettazioni, infatti, hanno subito evidenziato lo stato di fibrillazione in cui Domenico Laurendi e i suoi sodali si trovavano ad operare all'epoca, in conseguenza della massiccia operazione di reclutamento di nuovi affiliati da parte di un rivale all'interno della medesima "ndrina eufemiese", che aveva proceduto a "battezzarli", ritenuti formalmente irregolari in difetto di legittimazione del "celebrante". L'istruttoria ha poi chiarito che nell'articolazione "ndranghetistica di Sant'Eufemia esistevano diversi gruppi (cosiddette "frange"), il cui potere dipendeva in ultima analisi dalla consistenza anche numerica della propria «manovalanza» criminale. L'ingresso dei nuovi affiliati stava rapidamente mutando gli equilibri di vertice, decisamente in sfavore dei fedelissimi di Domenico Laurendi, ed esponendo a possibili gravi rischi la stessa consorte, data l'inaffidabilità dei nuovi battezzati (pp. 134, 148-160). Tra le opzioni prese in considerazione, ci furono anche la costituzione di un "banco nuovo" ovvero l'azzeramento e ricostituzione di tutte le cariche, eventualmente con creazione di un nuovo locale, autonomo rispetto agli Alvaro (p. 195).

La sentenza di primo grado disattende, così, l'ipotesi difensiva dell'inesistenza di un'associazione "ndranghetistica già operante a Sant'Eufemia, con la conseguente necessità di ricostruire la ricorrenza di tutti gli elementi di cui all'art. 416-bis cod. pen.; al contrario, l'intera vicenda si risolverebbe nella verifica di «condotte tipicamente mafiose che si inseriscono nel contesto già accertato con le sentenze definitive rappresentandone una naturale prosecuzione»; «la direttrice entro la quale è necessario muoversi non può che essere data dal capo di imputazione la cui verifica costituisce il nucleo essenziale del processo» e la semplice «lettura del capo di imputazione consente di superare l'impostazione difensiva»: «è evidente che l'articolazione operante in Sant'Eufemia d'Aspromonte, teatro dell'indagine Ephemios, non richiede uno sforzo supplementare da parte del Collegio se non nella misura in cui è necessario accertare condotte tipicamente mafiose che costituiscono esplicazione del programma delinquenziale». L'indagine ha permesso, dunque, di venire a conoscenza «dell'esistenza e dell'operatività della fazione mafiosa di Santa Eufemia», cogliendo il sodalizio nel citato momento in cui era attraversato da forti tensioni interne. In questo contesto, a fronte della ratifica di fatto delle affiliazioni irregolari da parte del boss Andrea Luppino e Francesco Cannizzaro detto "Cannedha", nonostante le insistenze di Laurendi, quest'ultimo non solo ricercò un nuovo equilibrio invocando l'appoggio dei membri più anziani, ma prese anche in considerazione «la creazione di una nuova "famiglia" che potesse ottenere il

5 H

riconoscimento del "Crime" di Polsi», emancipandosi dal legame con la cosca Alvaro, dalla quale «l'articolazione locale di Sant'Eufemia [...] dipende formalmente». Della *'ndrina* santefemiese è stato possibile ricostruire l'organigramma, «che aveva come figure di vertice Laurendi Domenico, Napoli Saverio (quest'ultimo già detenuto nel processo "Iris" per il reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale), Cannizzaro Francesco (detto Cannedha) e Cannizzaro Cosimo (detto Spagnolella). A questi si aggiungevano altre figure di spicco come Firenzeuoli Attilio (detto "Nino Testuni"), Lupino Andrea (deceduto nel frattempo), Forgone Mario e Napoli Carmine (classe 1961, detto Carminzuz). Il ruolo di "mastro di giornata" era invece affidato a Cutri Pasquale, che si occupava delle comunicazioni tramite messaggi con il locale di Sinopoli. A seguire c'erano numerosi sodali fedeli, strettamente legati a Laurendi, tra cui Gagliostro Antonino (alias "u mutu"), Crea Antonio (alias "Spatola"), Crea Giuseppe, Carbone Vincenzo (alias "Ceo"), Speranza Giuseppe, Carbone Domenico, Napoli Carmine (alias Carminzuz) e Forgone Diego. Su tutti [...] spicca la figura di Bagnato Giuseppe, alias Pinuccio, genero di Cannizzaro Cosimo» (pp. 282-285).

Conclude, pertanto, il Tribunale che, avuto riguardo anche ai reati fine contestati e accertati, è emersa una realtà allarmante con riferimento alla organizzazione di tipo mafioso operante a Sant'Eufemia, Sinopoli, Delianova e zone circostanti, dotata di un'incredibile disponibilità di armi da guerra, prone all'occorrenza e occultate in varie parti del territorio. Altrettanto chiaramente è emerso il coinvolgimento di Laurendi e dei suoi sodali nel traffico di stupefacenti, uno dei settori fondamentali per la cosca Alvaro e della criminalità *'ndranghetistica* in genere, unitamente all'imposizione di estorsioni agli imprenditori locali, rigido strumento di controllo di ogni attività economica nella zona, idoneo ad accumulare enormi profitti esercitando un potere assoluto sull'economia del territorio e sull'amministrazione pubblica locale. L'organizzazione ha esteso la sua influenza anche in provincia di Pavia, dove ha insediato uno dei suoi uomini di fiducia. Resta fermo il rapporto di subordinazione con la famiglia Alvaro, che mantiene il proprio potere decisionale sulle questioni di massimo rilievo ed è destinataria di tributi e riconoscimenti da parte degli eufemiesi, loro formali sottoposti, in coerenza con la struttura gerarchica dell'organizzazione *'ndranghetistica*. «In conclusione, l'indagine ha delineato una realtà oscura e spaventosa, caratterizzata da un'organizzazione mafiosa pericolosa, radicata e pronta a tutto pur di accrescere il proprio potere e influenza sul territorio punto la ferma adesione ai rituali e alle tradizioni, la struttura gerarchica ben definita e i legami con altre famiglie mafiose ne fanno una minaccia costante per la società e per lo Stato» (pp. 1217-1218).

Nelle more del giudizio di secondo grado, è intervenuta la pronuncia di questa Corte nell'ambito del parallelo processo celebrato a carico dei coimputati - tra i

quali Domenico Laurendi, figura, come visto, di assoluta centralità – giudicati con il rito abbreviato (Sez. 6, n. 8562 del 05/12/2024, dep. 2025, Alvaro).

Per quel che riguarda la sussistenza dell'associazione eufemiese, le valutazioni espresse in tale sede sono del tutto aderenti ai principi di diritto illustrati nel paragrafo precedente e comunque interamente condivisibili; vale, quindi, la pena di riportarne per esteso alcuni passaggi di particolare rilievo: «Il procedimento ha ad oggetto una associazione di stampo mafioso operante in Sant'Eufemia di Aspromonte e una serie di estorsioni, di reati in materia di armi, di delitti contro l'incolumità pubblica, di reati in materia di stupefacenti, di usura, di intestazione fittizia di beni, di autoriciclaggio, di scambio elettorale politico-mafioso.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'associazione era, nel momento in cui sono state svolte le indagini, in uno stato di fibrillazione, da un lato, perché taluni, capeggiati da un soggetto chiamato "il diavolo" (rimasto non identificato), tentavano di acquisire maggiore potere criminale tramite affiliazioni irrivali e, dall'altro, perché il gruppo facente capo a Domenico Laurendi desiderava procedere al cosiddetto banco nuovo, cioè a un rimescolamento delle cariche nell'ambito della cosca. Le tre tematiche principali ripetutamente affrontate dai sodali sono quindi: 1) le affiliazioni irrivali poste in essere da "il diavolo"; 2) la costituzione del banco nuovo e il rimescolamento delle cariche; 3) l'intenzione del gruppo facente capo a Domenico Laurendi di rafforzare numericamente la propria compagine mediante nuovi reclutamenti» (pp. 1-2).

«La sentenza impugnata ripercorre i precedenti giudiziari relativi alla cosca Alvaro e alla sua estensione territoriale, operando una sorta di ricostruzione storica delle vicende associative alla luce delle sentenze che le hanno riguardate, e, su questo sfondo, proietta l'analisi dei fatti di reato oggetto del presente procedimento.

Le difese contestano, sotto plurimi profili, che vi siano elementi sufficienti per affermare l'esistenza di tale collegamento.

Rileva il Collegio che oggetto di accertamento non sono l'inquadramento storico di un fenomeno né le dinamiche che, nel tempo, lo hanno interessato, quanto la sussistenza dei singoli fatti di reato contestati ai singoli imputati; in questa prospettiva, legata alle condotte effettivamente poste in essere e al compendio probatorio ad esse afferente, la questione della riconducibilità alla cosca Alvaro dell'associazione operante in Sant'Eufemia di Aspromonte assume valenza meramente nominalistica ed è irrilevante.

Ciò che rileva, infatti, è unicamente l'accertamento, sostanziale, dell'esistenza di una associazione di 'ndrangheta, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., e della partecipazione ad essa, con vari ruoli, degli imputati, a prescindere dal fatto che tale associazione sia, o meno, collegata alla cosca Alvaro.

Tale impostazione, peraltro, coincide con quella della sentenza impugnata (pagg. 56 e ss.) che, dopo aver motivato in ordine alla sussistenza di una associazione di 'ndrangheta operante a Sant'Eufemia di Aspromonte, deduce la dipendenza funzionale di quest'ultima dalla cosca Alvaro di Sinopoli da una serie di elementi – quali il fatto che la famiglia Alvaro era stata messa al corrente delle affiliazioni irrituali eseguite dal "diavolo", tant'è che di ciò chiedeva conto ai referenti della compagine eufemiese (prog. n. 1874 del 05/01/2018) o, ancora, il fatto che Domenico Laurendi aveva intenzione di separarsi dalla cosca Alvaro, da cui, evidentemente, fino a quel momento era stato dipendente, in maniera da operare in completa autonomia attraverso la creazione del cd. banco nuovo –. Sotto questo profilo la sentenza impugnata rileva che la reticenza di Domenico Laurendi con i vertici di Sinopoli in merito alle affiliazioni irrituali è agevolmente spiegabile perché, da un lato, si trattava di una vicenda interna, che non avrebbe dovuto essere portata alla loro attenzione, tenuto anche conto che ciò avrebbe svilto ai loro occhi i reggenti eufemiesi, incapaci di prendere provvedimenti, e perché, dall'altro lato, essa si intrecciava con il tentativo dello stesso Laurendi di rendersi maggiormente autonomo, mediante la costituzione del banco nuovo.

La stessa sentenza, però, riconosce "che l'esatto inquadramento del locale di Sant'Eufemia quale nuova associazione mafiosa o consorteria criminale già esistente costituisce, in realtà, un falso problema" (pag. 58). Ciò in quanto la compagine operante in Sant'Eufemia d'Aspromonte, anche a volerla considerare distaccata dalla cosca Alvaro, integra un'associazione di stampo mafioso, sussistendo tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.

Viene, a tal riguardo, richiamata la giurisprudenza secondo cui "in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la costituzione di un gruppo formalmente nuovo all'interno di un territorio già controllato da cosche mafiose non vale ad escludere la configurabilità del reato, allorché il nuovo sodalizio riproduca struttura e finalità criminali del 'clan' storico, realizzi la stessa tipologia di reati, sfruttando la notorietà del primo per mantenere lo stato di assoggettamento intimidatorio nella popolazione del territorio di pertinenza, in modo da far percepire una sorta di continuità tra le azioni del gruppo originario e le proprie" (Sez. 2, n. 20926 del 13/05/2020, Perna, Rv. 279477).

Viene, quindi, evidenziato che l'associazione oggetto del presente procedimento, anche a volerla considerare nuova, si inserisce in un territorio già governato dalla cosca Alvaro di cui sfrutta il prestigio criminale, grazie alla vicinanza di alcuni suoi membri agli esponenti della cosca di Sinopoli; è strutturata in maniera pressoché identica a quella degli Alvaro, con rigide gerarchie interne; è capace di controllare capillarmente il territorio, attraverso l'imposizione di estorsioni agli imprenditori locali. Dai dialoghi captati emerge che nel territorio

eufemiese era necessario versare una "tassa" ambientale al sodalizio mafioso ("qua ... funziona così!"), in modo da consentirgli comunque di conseguire un utile (prog. 810 del 09/06/2018) negli appalti da altri vinti.

Il sodalizio, inoltre, deteneva un vero e proprio arsenale di armi da guerra, da utilizzare "non per sparare a Capodanno" (pag. 78 sentenza impugnata) da parte degli affiliati; era attivo nel settore della droga, come emerge dai numerosi reati fine in materia e aveva, infine, un riconoscimento esterno, in primo luogo, da parte della stessa cosca Alvaro che chiedeva spiegazioni in merito alle affiliazioni irrivali, e, in secondo luogo, da parte della collettività proprio grazie alle estorsioni, assicurandosi così il predominio sul territorio» (pp. 35-37).

Su Domenico Laurendi, quale capo dell'associazione, si afferma poi: «La sentenza impugnata (pagg. 991 e ss.) ha correttamente applicato tali principi, in quanto ha evidenziato che il ricorrente aveva un ruolo primario nei reati fine (dalla detenzione di un vero e proprio arsenale per conto del sodalizio, al traffico di stupefacenti, alle estorsioni), ha promosso nuove affiliazioni, mettendo a punto una strategia per contrastare quelle irrivali, ha tentato di creare il cd. banco nuovo, separando formalmente l'associazione di Sant'Eufemia dalla cosca di Sinopoli, ha preso parte a moltissime riunioni con i sodali, provvedendo direttamente alle nuove affiliazioni (cerimonia di affiliazione di Emanuele Crea e Antonino Borgia, avvenuta il 18/08/2018, celebrata senza informare preventivamente gli esponenti apicali dell'articolazione eufemiese e contravvenendo alla sospensione delle nuove affiliazioni che era stata decretata dai vertici della cosca, così ulteriormente palesando il potere criminale e decisionale del quale godeva all'interno di essa).

Egli era, poi, riconosciuto come capo indiscusso dai sodali, dava indicazioni, riceveva puntuali rapporti sulle attività del gruppo e interveniva per risolvere controversie» (p. 59).

La Corte di appello ha, quindi, richiamato, innanzitutto, le conclusioni a cui questa Corte era pervenuta nell'ambito del «troncone abbreviato», per poi sottolineare: «L'editto accusatorio è lapalissiano nell'inquadrare le condotte contestate agli odierni imputati all'interno della cosca Alvaro e nel descrivere il locale eufemiese come dipendente funzionalmente da tale storica consorte» (fermo restando l'accertamento con sentenze irrevocabili dell'esistenza, nell'ambito del "Mandamento Tirrenico", della potente cosca Alvaro, egemone a Sinopoli e zone limitrofe, tra cui, espressamente Sant'Eufemia di Aspromonte, con forti ingerenze nel campo politico e disponibilità di un significativo arsenale di armi). «Al pari di altre ndrine storiche, [la cosca Alvaro era] connotata da una matrice familiare, con una conseguente pervicace coesione, in grado di reagire le fibrillazioni interne nonché riorganizzarsi anche a fronte di procedimenti giudiziari

involgenti figure nevralgiche del consorzio criminale, garantendo anche il sostegno ai detenuti; la cosca, pur fortemente radicata sul territorio di storica egemonia, è risultata, al contempo, in grado di ampliare i propri orizzonti criminali su altri territori, sia in Calabria sia nel Nord Italia, anche intrattenendo proficui collegamenti criminali con altre cosche; anche le attività criminali sono risultate molteplici, includendo sia tradizionali reati diretta estrinsecazione del rigido controllo del territorio e della gestione del mercato degli stupefacenti, sia infiltrazioni nel settore degli appalti pubblici e nel campo politico». Tra le varie sovrapposizioni soggettive, viene in particolare rilievo in questa sede, onde qualificare il sodalizio di Sant'Eufemia come «propaggine della cosca Alvaro», la condanna di Domenico Alvaro, classe 1977, già nel procedimento "Xenopolis", per la partecipazione alla suddetta consortereria.

Sono state pertanto correttamente respinte le tesi difensive, distoniche rispetto all'imputazione associativa e basate su una lettura parcellizzata e asistemica del compendio probatorio, volte a configurare l'associazione operante a Sant'Eufemia come autonoma e differente dalla suddetta storica consortereria.

Data la (parziale) coincidenza di soggetti, territorio e *modus operandi* (e tenuto conto delle plurime interazioni di Domenico Laurendi – nonché di altri sodali, come Bruno Modaffari – con affiliati alla cosca Alvaro), non è revocabile in dubbio l'unitarietà della cosca Alvaro, a cui apparteneva il sodalizio di Sant'Eufemia, in posizione di dipendenza gerarchica e funzionale e poteri di supervisione in ordine alle procedure di affiliazione e al conferimento delle doti e persino «alla chiusura e all'apertura del locale»; anzi, il sodalizio eufemiese sfruttava il prestigio criminale della cosca Alvaro. Tenuto conto degli storici collegamenti con le 'ndrine dei tre mandamenti reggini, dell'indiscussa egemonia e del prestigio criminale, risulta del tutto implausibile la tesi degli appellanti concernente la «formazione di un'autonoma consortereria criminale in quel territorio». Non incidono su queste conclusioni le generiche dichiarazioni del collaboratore Diego Zappia relative ai locali sottoposti alla cosca Alvaro, in quanto rese *de relato*, indicando genericamente la fonte (avendole apprese in stato di carcerazione) e ammettendo di non conoscere precisamente le diverse articolazioni. Precisando talune riflessioni del Tribunale (terminologicamente non del tutto esatte), si chiarisce poi come neppure rilevi il progetto, ben presto abbandonato, di un "banco nuovo", che si riferisce all'individuazione di nuovi responsabili sociali e non alla formazione *ex novo* di un autonomo organismo criminale. Quest'ultimo, peraltro, sarebbe rimasto, in ogni caso, sempre nel quadro unitario della 'ndrangheta, altrimenti non avrebbe alcun senso l'esplicitata intenzione di adire il Crimine di Pisciotta.

Ancora meno fondata appare la lettura della piattaforma probatoria volta a rappresentare la consorteria eufemiese «come un gruppo improvvisato, dedito a evocare un arcaico gergo ma totalmente inoffensivo»; al contrario, il lessico e i comportamenti rispecchiano la volontà di agire in conformità alle ben conosciute regole 'ndranghetistiche, tradizionali e ancora attuali e rispettate.

Indubitabile anche l'offensività della condotta associativa, «già univocamente attestata dall'operare in un territorio soggiogato dall'impero della storica cosca di riferimento» e «ulteriormente confermata dalle risultanze appalesanti la disponibilità di un corposo arsenale di armi, dalla capacità di organizzarsi rapidamente anche in frangenti di evidente fibrillazione, incrementando il potere criminale anche mediante nuove affiliazioni e il conferimento di maggiori doti e cariche, dalla prosecuzione delle attività criminali nel settore degli stupefacenti [...], nel controllo sia degli appalti pubblici [...] sia del voto elettorale» (pp. 146-157).

Il doppio, concorde, apparato argomentativo dei Giudici di merito risulta pienamente coerente con il compendio istruttorio e con il consolidato insegnamento di legittimità (oltre che confortato dalle analoghe conclusioni raggiunte da questa Corte, per il «troncone abbreviato»).

La ricostruzione dei Giudici di merito, scevra di vizi logico-giuridici e quindi impermeabile allo scrutinio di legittimità, ha evidenziato, senza incertezze, come l'associazione di cui al capo 1 costituisse una "costola", gerarchicamente subordinata, della cosca Alvaro e godesse, fisiologicamente, di (relativa) autonomia nelle proprie "ordinarie" attività (criminali, ovvero comunque rilevanti ex art. 416-bis, terzo comma, cod. pen.) nell'area eufemiese, senza alcuna soluzione di continuità con l'assoggettamento, pluridecennale e anzi quasi *ab immemorabili*, del territorio e dell'intero *hinterland* reggino circostante alla sopraffazione 'ndranghetistica.

Non solo non vi è alcuna contraddizione, ipotizzata da talune deduzioni difensive (cfr., in particolare, il ricorso di Cosimo Cannizzaro), tra l'indubitabile libertà di manovra, non illimitata ma consistente per quel che concerneva gli affari locali, della cosca di Sant'Eufemia (certamente non qualificabile come entità autonoma, tantomeno priva dei requisiti legali di mafiosità), e l'altrettanto innegabile collocazione sub-valente rispetto agli Alvaro, nel Mandamento tirrenico e in generale nella struttura piramidale 'ndranghetistica, ma, come detto e come ribadito anche dalla citata sentenza della Sesta Sezione, esula da quanto conferente per l'affermazione di responsabilità in relazione al contestato delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso un continuo aggiornamento del fatto storico al proteiforme e continuo formarsi, evolversi, fondersi e dissolversi di singoli gruppi e sottogruppi di matrice 'ndranghetistica, frutto della

riorganizzazione di precedenti alleanze criminali ovvero di nuove iniziative locali, tra loro in piena continuità soggettiva, territoriale e finalistica, nei termini già illustrati *sub* 2.4.1.

#### 2.5.5. L'associazione armata.

Anche il tema della ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-*bis*, quarto comma, cod. pen. è stato oggetto di numerose censure da parte degli imputati a cui era contestato il delitto associativo.

Sul punto, l'orientamento di questa Corte è assolutamente univoco nell'affermare che questo profilo circostanziale è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa; per l'accertamento della aggravante assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (cfr. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811 - 01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 - 01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria, Rv. 265254 - 01; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901 - 01).

Ciò vale, a maggior ragione, in riferimento alle mafie storiche, le cui dotazioni e i cui arsenali sono restituiti dalla pluriennale elaborazione casistica e dalle correlative massime di esperienza, queste ultime intese nella definizione (precisata da Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312 - 01) in positivo di «giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e vevoli per nuovi casi», e, in negativo, in quanto distinti dalle congetture, cioè ipotesi non fondate sul *quod plerumque accidit* e, quindi, insuscettibili di verifica empirica. E' stato altresì riaffermato (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761 - 01) come, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi, non sia richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma sia sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni o di altre risultanze investigative (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 - 05; Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743 - 01).

Quello che più rileva tuttavia è che, per riconoscere l'aggravante della disponibilità delle armi da parte delle associazioni mafiose storiche, è possibile fare ricorso ad elementi di conoscenza tratti dalla pluriennale esperienza storica e giudiziaria (cfr. Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252177 - 01; Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999, dep. 2000, D'Ambrogio, Rv. 216149 - 01). Si riafferma, infatti, quanto al il ricorso sistematico alle massime di esperienza nella interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche, che, ai fini della

valutazione dei fatti di criminalità di tipo mafioso, il giudice deve tener conto delle indagini storico-sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione; tali dati sono infatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia stata vagliata l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza (cfr. Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403 – 01; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238838 – 01; Sez. 1, n. 84 del 05/01/1999, Cabib, Rv. 212579 – 01). Tali principi sono stati riaffermati da Sez. 2, n. 11772 del 22/02/2024, Bello, non mass., che ha precisato che, ai fini della ricorrenza dell'aggravante in parola, occorre la riconducibilità della disponibilità di armi al gruppo e non ai singoli e che la partecipazione corale e coesa di tutti i consociati alle vicende interessanti il gruppo stesso fa derivare la consapevolezza di ciascuno dei partecipi circa la disponibilità delle armi ovvero l'ignoranza colpevole circa tale evenienza (Sez. 2, n. 49944 del 25/10/2023, Benigno, non mass.).

Nel caso di specie, che ha per oggetto un'articolazione di una mafia storica, formalizzatasi da tempo ed operante con piena continuità nel territorio di origine, rinviando ai paragrafi che seguono per la disamina delle singole posizioni e di ciascun motivo di ricorso, può sin d'ora anticiparsi come sia stata argomentatamente disattesa, per tutti gli odierni imputati del delitto di cui al capo 1, l'ipotesi difensiva di un'incolpevole ignoranza di questo lampante dato fattuale, agevolmente desumibile da plurimi indicatori concreti (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 – 01).

#### 2.5.6. L'aggravante "mafiosa".

Ad alcuni reati fine commessi in esecuzione del programma delinquenziale del sodalizio mafioso, è stata riconosciuta la sussistenza dell'aggravante speciale prevista dall'art. 416-*bis*.1 cod. pen.

Il primo comma della suddetta disposizione prevede che, per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sono così delineate due distinte fattispecie circostanziali, tradizionalmente definite come "del metodo mafioso" e "dell'agevolazione mafiosa". La prima, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 – 02; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 – 01). La seconda ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che però non presuppone

necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso; l'agente deve, quindi, deliberare l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen. e all'effettiva possibilità che l'azione illecita si iscriva tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734 - 01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615 - 01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538 - 01; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652 - 01; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098 - 01; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158 - 01: tutte queste pronunce sono concordi nel precisare che l'aggravante risulta applicabile non solo nei confronti di chi abbia agito con tale primaria finalità, ma anche di chi l'abbia comunque condivisa e fatta propria).

In entrambi i casi, l'aggravante è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218377 - 01; Sez. 6, n. 46007 del 06/07/2018, D'Ambrosca, Rv. 274280 - 02; Sez. 2, n. 20935 del 07/04/2017, Ariostini, Rv. 269642 - 01).

#### 2.6. Il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche.

Anche il tema della dosimetria della pena irrogata, della concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche e della valutazione relativa all'insieme di circostanze aggravanti e attenuanti contestate è stato oggetto di numerosi motivi di ricorso.

Sul punto è opportuno, in via generale, richiamare i costanti principi interpretativi, secondo i quali la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena «non è tenuto ad un'analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è

insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento» (così Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196 – 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 – 01; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851 – 01).

In particolare, «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto; in senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 – 01). Quando la pena, poi, si attesti in misura non distante dal minimo edittale, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968/2019, cit.; Sez. 2, n. 36103/2017, cit.; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 – 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 – 01).

Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, questa Corte ha ripetutamente affermato che il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-*bis* cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 – 01). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 – 01).

Nel caso di specie, la valutazione globale delle varie posizioni operata dal Giudice di primo grado, oggetto di plurime censure, laddove evidenzia un generale appiattimento delle peculiarità delle singole vicende personali, riposa, coerentemente con la giurisprudenza sopra richiamata, con un forte richiamo da parte del Giudice di appello alla eclatante gravità delle condotte. In tal senso, si è

condivisibilmente affermato in giurisprudenza che la motivazione cumulativa di diniego delle circostanze attenuanti generiche a più coimputati consociati non difetta di genericità, ove riferita alla gravità del fatto e alla pericolosità dei soggetti, desunta, quest'ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 288742 – 02; Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773 – 01).

Il giudice di merito, infine, ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite; nondimeno, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01; Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681 – 01). A specificazione di tale principio, si è affermato, con argomentazione del tutto condivisibile, che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01).

### 3. Ricorso di Domenico Alvaro (1977).

3.1. La sentenza impugnata, in relazione alla condanna per il reato associativo contestato al capo 1, non è censurabile né per violazione di legge né per un vizio della motivazione, che risulta rafforzata, come richiesto dal diritto vivente, qualora il giudice di appello – come nel caso di specie – riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato (cfr., *amplius*, 2.4).

In questo caso il giudice di secondo grado «ha l'obbligo di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificato il rovesciamento della statuizione assolutoria in quella di condanna» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01).

Le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo il suddetto principio, hanno affermato che, nel caso contrario di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, il giudice non è tenuto, come nel caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, a strutturare la motivazione della propria decisione in

maniera rafforzata, ma deve comunque svolgere una critica argomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva e fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, laddove necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01; in senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025, N., Rv. 287634 – 01).

Peraltro, nel caso in cui non si sia in presenza di una diversa valutazione di prove dichiarative da parte dei due giudici di merito che impongano la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., l'obbligo di motivazione rafforzata, richiesta in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, non comporta la necessaria acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati, posto che un tale adempimento, non previsto da alcuna norma processuale, presupporrebbe la giuridica impossibilità di attribuire autonomo rilievo ai vizi e alle lacune intrinseci all'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice (Sez. 3, n. 36333 del 20/06/2024, Genovese, Rv. 286915 – 02).

Il ricorrente – come ricordato dalla Corte d'appello – è stato condannato con sentenza definitiva nel processo "Xenopolis" per il medesimo reato associativo, in relazione alla condotta tenuta sino al 16 dicembre 2014 (data della sentenza di primo grado), circostanza che ha rilievo nel senso affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di associazione di tipo mafioso, se per un verso la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, per altro verso l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutare nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2024, Salto, Rv. 286395 – 01; Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 23897 del 07/03/2025, Sanguedolce, non mass.).

Pertanto, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato di partecipazione ad associazione mafiosa può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione (Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Floccari, Rv. 257427 – 01: da ultimo Sez. 5, n. 859 del 28/10/2025, dep. 2026, Procopio, non mass. sul punto).

La Corte d'appello ha fornito puntuale motivazione in ordine alla sussistenza di ulteriori elementi dimostrativi della perdurante partecipazione di Domenico Alvaro nell'associazione mafiosa, obliterati dal Tribunale.

Un primo dato valorizzato nella sentenza impugnata e trascurato in quella di primo grado riguarda la ripresa dei contatti tra Domenico Alvaro, scarcerato il 17 ottobre 2018, con altri affiliati alla cosca quali Natale Lupoi e soprattutto Domenico Laurendi. La Corte d'appello ha richiamato alcune conversazioni risalenti a giugno e luglio del 2019 attestanti il tentativo di Domenico Alvaro di trovare un alloggio nel Nord Italia e di simulare il reperimento di un'attività lavorativa con il fattivo contributo di Lupoi e Laurendi, interessati a procurare ad Alvaro maggiore facilità negli spostamenti al fine di fargli ottenere la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata cui lo stesso era sottoposto.

In secondo luogo, confutando espressamente le argomentazioni del Tribunale che aveva considerato dialoghi cronologicamente antecedenti a quelli più rilevanti, la Corte d'appello ha richiamato le conversazioni del dicembre 2019 e del gennaio 2020 attestanti chiaramente l'egemonia mafiosa di Domenico Alvaro nel controllo del voto, nell'interesse della cosca, nonché le modalità di procacciamento e il condizionamento da lui esercitato nei confronti degli elettori (in proposito sono stati ritenuti emblematici l'intervento dell'imputato per reclutare il medico condotto Marafioti, ai fini dell'appoggio elettorale di Domenico Creazzo, e la convocazione presso di sé di vari elettori non raggiungibili per le limitazioni derivanti dalla misura di sicurezza).

Si tratta di condotte rilevanti ai fini della dimostrazione della ritenuta persistenza della partecipazione del ricorrente al sodalizio, che non contrasta per nulla con la valutazione del Collegio in ordine alla condanna (anch'essa con *overturning*) per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., in relazione alla quale – come si dirà – la sentenza viene annullata solo per la mancata prova dell'accettazione da parte del candidato Domenico Creazzo del patto di scambio.

Un ulteriore profilo molto rilevante della condotta contestata ad Alvaro, esaminato dalla Corte d'appello e pretermesso invece dal Tribunale, riguarda la ripresa dei rapporti dallo stesso intrattenuti con altre articolazioni territoriali della 'ndrangheta (e in particolare con la cosca Crea, alla quale egli era collegato anche per vincoli di affinità).

I contatti di Alvaro emersero nell'ambito della vicenda riguardante Cosimo Petrolino e Francesco Crea (capi 70 e 71 dell'imputazione). Con logica motivazione la Corte d'appello ha sostenuto la rilevanza della vicenda ai fini dell'accertamento della condotta associativa, anche laddove – come sostenuto dalla difesa – il riferimento alla denuncia nell'ambasciata destinata a Francesco Crea fosse stato

genuino: infatti, Alvaro, in conformità alle regole mafiose, per veicolare l'ambasciata si rivolse alla cosca Crea, territorialmente competente.

Con buona parte delle argomentazioni della sentenza impugnata il ricorso non si è confrontato, risultando quindi il primo motivo generico oltre che manifestamente infondato.

3.2. In relazione alla condanna per il reato ex art. 416-ter cod. pen., contestato al capo 66, la sentenza – come anticipato – viene annullata con rinvio per le ragioni illustrate nella successiva trattazione del ricorso di Antonino Creazzo (*sub* 10.).

3.3. È privo di ogni fondamento, invece, a prescindere dall'esito del giudizio di rinvio sul reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., il motivo riguardante il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Il motivo ha contestato l'applicazione di questa ultima aggravante, limitandosi ad affermare senza fondamento che mancherebbe "una specifica ed adeguata motivazione".

Premesso che la presunta inadeguatezza non rientra fra i vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella sentenza impugnata è presente un'ampia e specifica motivazione sul punto, nella quale si è fatto riferimento ai precedenti penali anche specifici dell'imputato, che pure da soli possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 – 01; Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 2604060 – 01), nonché alla sua elevata pericolosità, tale da imporre l'applicazione della misura di sicurezza, essendosi così – implicitamente ma chiaramente – esclusa la sussistenza dei presupposti per riconoscere le attenuanti generiche (sulla motivazione implicita in tema di diniego delle suddette attenuanti cfr., ad es., Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 – 01 nonché Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 – 01).

3.4. Pertanto, nei confronti di Domenico Alvaro (classe 1977) la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria limitatamente al reato di cui al capo 66), risultando nel resto il ricorso inammissibile.

#### 4. Ricorso di Domenico Alvaro (1981).

4.1. Il primo motivo non è consentito, in quanto diretto ad un'impossibile rivalutazione del materiale probatorio, e, comunque, manifestamente infondato, per quel che riguarda le deduzioni in punto di diritto.

Il Tribunale ha riqualficato l'originaria imputazione di estorsione consumata come tentata estorsione ed escluso l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., fondando l'affermazione di responsabilità, in primo luogo, sull'inequivoco contenuto delle conversazioni intercettate, peraltro non privo di ulteriori conforti oggettivi.

Invero, nel dialogo n. 1226, l'imputato riporta nel dettaglio al proprio interlocutore (che ascoltava con attenzione, commentando ed elargendo suggerimenti) l'intero dipanarsi della vicenda estorsiva oggetto di imputazione *sub* 34. L'identificazione della vittima (l'impresa Edil Dora di Romeo Bruno, aggiudicataria dei lavori appaltati dal Comune di San Procopio per il ripristino e l'adeguamento del complesso scolastico di via Umberto I, per un importo di euro 46.090,48, con tre varianti e conseguente aumento ad euro 50.699) è risultata agevole, poiché i dialoganti fanno chiari riferimenti alla qualità di imprenditore della vittima, alle sue generalità e al paese di provenienza, all'appalto aggiudicato nella suddetta località.

La rilevanza penale dell'interazione con l'imprenditore è illustrata più che congruamente: «a quest'ultimo Alvaro, per il tramite di gravissime minacce (estese anche al figlio, Carmelo Romeo, pronunciate brandendo spranghe di ferro e aventi ad oggetto anche gli operai della ditta edile), gli aveva sostanzialmente imposto il pagamento del pizzo, ordinandogli la consegna di Euro 1.000 [...] *"Gli ho detto io, mi devi dare questi soldi, punto e basta!"*»). L'imputato è altresì ben consapevole della possibilità che la vittima denunciasse l'accaduto ai Carabinieri; la volontà di ottenere quanto preteso non è attenuata neppure dall'avvertimento della persona offesa, che manifestò l'intenzione di cercare protezione direttamente presso la cosca Alvaro di Sinopoli, «ricevendo per risposta ulteriori intimidazioni [...] Ancora, tale era la risolutezza manifestata dall'imputato che lo stesso era giunto ad affermare di avere ammonito le persone offese del fatto che se pure fosse stato arrestato, una volta uscito dal carcere, perfino dieci anni dopo, si sarebbe comunque vendicato contro le stesse e i loro discendenti» (pp. 655-657).

La successiva audizione dei due Romeo ha confermato l'intimidazione patita, offrendo ulteriori dettagli, anche in merito all'identificazione di Domenico Alvaro (che aveva comunque speso il nome della propria famiglia, insieme al proprio prenome) quale autore dell'estorsione, anche mediante individuazione fotografica. La ritrosia mostrata in taluni momenti dalle persone offese è agevolmente spiegabile con le pesanti minacce ricevute e il timore di ritorsioni. Alvaro e un concorrente non compiutamente identificato si presentarono in cantiere, come "gente del posto", offrendo prestazioni di pitturazione e lavaggio, che Romeo declinò, poiché stava già provvedendo in autonomia, con l'ulteriore precisazione che se non si fossero allontanati avrebbe chiamato le Forze dell'Ordine. Ciò

nonostante, i due erano tornati di nuovo, insistendo per una loro compartecipazione ai lavori (in un caso si erano presentati a Carmelo Romeo col volto travisato e armati di spranghe). Il diniego da parte di Bruno Romeo («imprenditore esperto operante in territori calabresi particolarmente densi di criminalità organizzata», che non ha mai interpellato le Forze dell'Ordine, avendo peraltro affermato di poter cercare invece un ausilio presso la cosca di Sinopoli) di aver ricevuto dirette richieste di denaro, evidentemente diretto a minimizzare l'accaduto, è superato dall'inequivoca narrazione telefonica dell'imputato, a cui non può darsi alcuna lettura alternativa (neppure prospettata dalla difesa), né riconoscersi una connotazione di vanteria (poiché la conversazione aveva proprio l'obiettivo di elaborare strategie efficaci per costringere le persone offese ad ottemperare a quanto preteso).

L'ulteriore attività captativa di cui furono destinatari i due Romeo, seppure espletata quasi tre anni dopo queste vicende, conferma la generale dinamica dei fatti («la moglie [di Carmelo Romeo] chiedeva al marito se avesse raccontato alle autorità *«anche l'episodio in cui Alvaro voleva spaccargli una gamba con la spranga»*»), la loro profonda inquietudine e la concordata prudenza nel riferire agli investigatori. La piena comprensione della caratura criminale degli estorsori fu proprio la leva utilizzata per coartare la volontà delle vittime, prospettando gravi ripercussioni sulla loro incolumità fisica. La somma richiesta non risulta essere mai stata versata (fors'anche per un effettivo intervento dei sinopolesi), ma non può dubitarsi della idoneità e della univocità della condotta e neppure dell'avvalimento di modalità chiaramente mafiose.

La Corte di merito ha condiviso completamente questo lineare percorso giustificativo, sulla base del cristallino dato probatorio fornito dalla conversazione captata e della attendibile – e non necessaria – versione delle persone offese, sostanzialmente conforme negli elementi rilevanti (pp. 286ss).

La violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non risulta eccepita in appello (con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e, comunque, sarebbe manifestamente infondata (cfr. anche sentenza di secondo grado, p. 279, ove si ribadisce che dall'intercettazione si rileva in maniera inequivoca che il ricorrente aveva «richiesto il pagamento della somma di euro mille a titolo di prezzo dovuto per garantire la prosecuzione dei lavori»).

4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Come già accennato, il Tribunale ha escluso l'agevolazione mafiosa, ex art. 416-bis.1 cod. pen. (nonché l'aggravante del fatto commesso da associato, ai sensi dell'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.), ribadendo però come il concreto *modus operandi* (esplicita evocazione della famiglia Alvaro, disinteresse per eventuali denunce o per l'intervento di altre cosche) non potesse che reputarsi

un'intimidazione schiettamente mafiosa, il cui messaggio parzialmente implicito era stato perfettamente compreso dai destinatari.

La Corte di appello ha concordato *in toto* (pp. 290 e 758).

Le conclusioni argomentatamente illustrate dai giudici di merito sono pienamente conformi ai consolidati principi di diritto sul punto (cfr. § 2.5.6.).

4.3. Il terzo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno confermato la dosimetria della pena (fondata anche sullo stato avanzato della condotta e significativamente incisa dall'aggravante del metodo), puntualizzando che il dato anagrafico dell'imputato, all'epoca trentaseienne, non risulta dirimente, al contrario di quanto suggerito dalla difesa («risultando semmai sintomatico della sua precoce indole violenta») e stigmatizzando le condanne, anche per fatti non risalenti

Questa congrua motivazione è incensurabile nel giudizio di legittimità (cfr. § 2.6.).

## 5. Ricorso di Antonino Borgia.

5.1. La sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, in relazione alla condanna per il reato associativo contestato al capo 1 non è censurabile né per violazione di legge né per vizio della motivazione.

Alla luce di una serie di conversazioni intercettate, riportate nelle due sentenze di merito per ampi stralci, la Corte d'appello ha logicamente desunto che Antonino Borgia e il cugino Emanuele Crea furono sottoposti al battesimo di 'ndrangheta il 18 agosto 2018 da Domenico Laurendi, rientrato in Calabria, dopo che Giovanni Crea, padre di Emanuele, gli aveva chiesto insistentemente di effettuare il cerimoniale per l'affiliazione dei due cugini, fortemente interessati a entrare a far parte formalmente del sodalizio mafioso.

Molto significativa è la comunicazione delle affiliazioni al locale di Sinopoli, avvenuta nelle ore antecedenti al rito, in ragione delle fibrillazioni interne al locale di Sant'Eufemia e in particolare con Francesco Cannizzaro per l'avallo postumo delle affiliazioni officiate da Cosimo Idà (il "Diavolo").

La sentenza impugnata ha anche spiegato per quali motivi, sulla base delle conversazioni intercettate, è stata dimostrata la presenza di Borgia alla cena organizzata a Bagnara presso un ristorante dopo la celebrazione del battesimo per il festeggiamento dei nuovi affiliati.

In conformità ai principi enunciati nella sentenza Modaffari, i Giudici di merito hanno rimarcato che Borgia, dopo l'affiliazione, ebbe un ruolo attivo e di rilievo all'interno del sodalizio, mettendosi a disposizione per lo svolgimento di un'attività

particolarmente lucrativa per l'associazione quale era quella del traffico di sostanze stupefacenti.

Questa conclusione è stata desunta sulla base di una conversazione intercettata il 24 febbraio 2019 fra Domenico Laurendi e Antonino Borgia, il quale, dopo avere riferito di una pregressa esperienza riguardante una coltivazione di *marijuana* realizzata insieme al cugino Emanuele Crea (fatto da cui è originata la contestazione di cui al capo 47, come si dirà oltre), spiegò nel dettaglio al capo del sodalizio le specifiche modalità per impiantare una piantagione di stupefacente. Il progetto concordato ebbe poi un seguito perché dopo neppure sei mesi, il 6 agosto 2019, Borgia fu arrestato in flagranza di reato insieme a Giuseppe Rizzotto in quanto responsabile di avere detenuto 138 piante di *marijuana* nel Comune lombardo di Borgarello, fatto per il quale il ricorrente è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile.

Laurendi, invece, per questo stesso fatto, è stato condannato in via definitiva dopo la sentenza emessa dalla Sesta Sezione nel separato processo celebratosi con rito abbreviato, essendo stato riconosciuto il suo ruolo di organizzatore della coltivazione di stupefacente, finalizzata ad agevolare il sodalizio (di qui la contestazione e il riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa).

A fronte di queste risultanze e argomentazioni, il ricorso ha genericamente contestato le conclusioni della Corte territoriale sul punto, prospettando, in modo apodittico, che la messa a disposizione dell'imputato per detta attività potesse essere avvenuta esclusivamente in favore di Laurendi.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non vi è alcun contrasto fra il riconoscimento del ruolo svolto da Antonino Borgia (e da Emanuele Crea) nell'attività di coltivazione dello stupefacente per il sodalizio e l'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al delitto contestato al capo 47, come si preciserà trattando di questo reato (*sub* 5.5.).

5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per la detenzione illegale di una pistola, reato contestato al capo 16.

La sentenza impugnata ha richiamato la conversazione intercorsa il 17 aprile 2019 fra Borgia, il nonno Emanuele Crea e Domenico Laurendi, riportata pressoché integralmente in quella di primo grado, e ne ha dato una interpretazione, conforme a quella del Tribunale, tutt'altro che illogica, affermando che Borgia era in possesso di una pistola, cedutagli dal nonno, la cui funzionalità fu verificata da Laurendi.

Le deduzioni del ricorrente sulla diversa interpretazione del dialogo contrastano con i principi in premessa esposti sul tema (*sub* 2.2.4.).

5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato contestato al capo 47), relativo alla coltivazione di una piantagione di *marijuana*, in concorso con Emanuele Crea.

I Giudici di merito hanno logicamente tratto la dimostrazione di questo delitto dal contenuto della conversazione intercettata il 24 febbraio 2019 fra Domenico Laurendi e Antonino Borgia di cui si è detto in precedenza (*sub* 5.1.).

Dal chiaro tenore del dialogo è emerso – secondo la conforme ricostruzione delle due sentenze – che Borgia e il cugino avevano in passato impiantato con successo una coltivazione di *marijuana* e che, proprio grazie a questa esperienza, il ricorrente era in grado di dare al capo del sodalizio le indicazioni per realizzare una nuova piantagione (cosa che – come visto – avvenne poco tempo dopo).

Il fatto che siano rimasti ignoti il luogo e il periodo esatto non consente di escludere la responsabilità penale del ricorrente, come invece sostenuto dalla difesa (così come non si dubita, in tema di omicidio doloso, che il mancato ritrovamento del cadavere non impedisca la formazione della prova né incida sul principio di responsabilità: cfr., ad es. Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468 – 02).

Il Tribunale, in relazione a quella coltivazione, ha escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa solo perché essa potrebbe essere stata realizzata da Borgia e dal cugino prima della loro affiliazione o comunque non nell'interesse del sodalizio, prima cioè che Borgia fosse investito da Laurendi, a distanza di sei mesi dal proprio battesimo di 'ndrangheta, di un ruolo attivo nel settore degli stupefacenti.

Per tale ragione non vi è contraddizione fra il riconoscimento del ruolo svolto da Antonino Borgia (e dal cugino) nell'attività di coltivazione dello stupefacente per l'associazione mafiosa e l'esclusione dell'aggravante *ex art. 416-bis.1* cod. pen. per il reato di cui al capo 47.

5.4. È manifestamente infondato anche il motivo inerente al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

La pena base per il reato associativo è già stata determinata nel minimo edittale di dodici anni di reclusione; gli aumenti a titolo di continuazione con gli altri due reati (nove mesi di reclusione in tutto) sono stati con fondamento ritenuti esigui dalla Corte d'appello e comunque non hanno formato oggetto di una specifica doglianza.

Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato in ragione non solo della gravità delle condotte, ma anche dei vari precedenti penali (droga, furto, minaccia), anche recenti, dei quali è gravato l'imputato.

5.5. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.

## 6. Ricorso di Cosimo Cannizzaro.

6.1. Il primo e il secondo motivo, entrambi relativi a dedotte inutilizzabilità del compendio intercettivo ed esaminati congiuntamente per comodità espositiva, risultano del tutto aspecifici, non avendo offerta la necessaria prova di resistenza (cfr., *amplius*, 2.3.).

Il ricorrente ricostruisce minuziosamente la vicenda processuale, ma trascura completamente e volontariamente ogni considerazione in merito all'effetto sulla tenuta logica dell'apparato argomentativo dell'invocata esclusione di una parte delle conversazioni asseritamente inutilizzabili, nonostante la sentenza di appello avesse già stigmatizzato la genericità delle doglianze (p. 87).

Quanto al primo motivo, la Corte reggina aveva chiarito la piena autonomia della valutazione istruttoria posta dal Tribunale a sostegno dell'affermazione di responsabilità, questione già positivamente risolta perimetrando espressamente i soli esiti captativi tempestivamente depositati.

In ordine al secondo motivo, il ricorrente si è limitato ad un'affermazione meramente tautologica, per cui la questione «è tanto rilevante da non richiedere approfondimenti circa l'influenza motivazionale che le captazioni confluite sul citato Rit 1603/2017 hanno sulla sentenza impugnata e su quella di primo grado, perché su quel Rit sono transitate TUTTE le intercettazioni (senza necessità di elencarle) costituenti l'architrave probatorio del presente procedimento». È palese la differenza tra questa affermazione («TUTTE le intercettazioni [...] costituenti l'architrave probatorio») e l'unica locuzione astrattamente idonea a superare la problematica ("tutte le intercettazioni su cui si è fondata, in via esclusiva e senza alcun ulteriore apporto probatorio, l'affermazione di responsabilità").

6.2. Il terzo motivo, attinente alla sussunzione della consorterìa eufemiese al paradigma di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., è manifestamente infondato, per le ragioni più ampiamente già preliminarmente esposte *sub* 2.5. (e in particolare nel sottoparagrafo 2.5.4.), a cui si rinvia.

6.3. Il quarto motivo risulta non consentito, siccome mirante a una nuova valutazione degli esiti delle intercettazioni (da cui emerge, invece la piena intraneità, anche quale referente per la risoluzione di problemi, titolato per il conferimento di nuove cariche, nonostante il domicilio in Lombardia), generico (in ordine alle reiterate doglianze in riferimento alla Nota Bagnato) e manifestamente infondato (poiché l'allontanamento dalla Calabria anche per lunghi periodi non recide necessariamente il vincolo associativo e, anzi, in concreto, Cosimo Cannizzaro resta a pieno titolo nella "frangia Laurendi", schierato contro "il Diavolo").

Nello specifico, il Tribunale conferma la correttezza dell'identificazione del ricorrente, sulla base del monitoraggio tecnico (i numeri di telefono del ricorrente,

anche associato all'*alias* "Spagnoletta", e del figlio Francesco Antonio sono stati rinvenuti nelle rubriche telefoniche di Domenico Carbone e Cosimo Idà).

La lunghissima militanza associativa dell'imputato prese le mosse dall'affiliazione all'età di tredici anni, come ricorda egli stesso in una conversazione con Domenico Laurendi.

Sulla scorta di questa sessantennale esperienza, l'anziano 'ndranghetista esprime un forte moto di rabbia per l'elevato numero di nuovi reclutamenti, realizzati senza rispetto delle regole procedurali, facendo accedere soggetti inaffidabili che agivano e si riunivano nei bar e parlavano di dinamiche mafiose nelle autovetture, senza alcuna cautela (così non solo «creando un terribile *vulnus* all'interno dell'organizzazione mafiosa» ma dando mostra di un «comportamento vergognoso» che «ai vecchi tempi [...] non sarebbe mai potuto accadere»). Cannizzaro, sconsolato dalle novità, profetizza imminenti coinvolgimenti di molti di loro in «operazioni giudiziarie»: proprio la mancanza del necessario rigido rispetto dei protocolli 'ndranghetisti aveva determinato la sua presa di distanza dalla propaggine milanese della cosca Alvaro, con cui era stato «in rapporti criminali», e ora vede analoga superficialità manifestarsi inopinatamente anche in Calabria. Poi la conversazione verte sull'affiliazione dei loro figli, ritenuta pericolosa per il rischio di sovraesposizione (e fors'anche non necessaria, nonostante talune insistenze delle nuove generazioni, data la loro permanente possibilità di rapportarsi senza problemi «con chiunque della criminalità organizzata», in ragione della provenienza familiare) e tuttavia posta in essere, quanto ai figli di Domenico Laurendi, sia pure in maniera riservata. Il medesimo dialogante offre altresì un'ampia ricostruzione delle passate vicende di 'ndrangheta e una malinconica rievocazione dei vecchi boss Saverio Luppino e Giuseppe Cannizzaro detto "Mangeddhu". Passando, poi, a commentare la situazione presente (conosciuta nel dettaglio), le censure ricadono su Attilio Firenzuoli (detto "Nino u Testuni", definito "storto" – per i suoi comportamenti non corretti, anche nell'ambito di un'articolazione australiana, espressione delocalizzata della cosca Alvaro – e descritto con compiuta anagrafe 'ndranghetistica di tutta la sua famiglia, con indicazione delle doti e dei nomi); l'imputato accenna anche ad una richiesta di intervento a lui inoltrata per una violazione del codice d'onore, in relazione al suddetto locale in Australia, proprio in virtù del suo specchiato *curriculum* mafioso.

In altre plurime conversazioni intercorse tra terzi (ancora Domenico Laurendi, via via colloquante con Pasquale Cutrì, con Antonino Gagliostro, con Antonio Crea, con Vincenzo Carbone e con Domenico Luppino), il ricorrente viene ripetutamente menzionato, sempre in contesti penalmente rilevanti:

- tra coloro che hanno titolo formale per essere interpellati nell'ambito della convocazione del notabilato di 'ndrangheta («*per camora dobbiamo chiamare i Vangeli in carica*») in merito alla problematica delle affiliazioni irregolari;

- per criticare la contraddittorietà del comportamento prudentissimo di "Spagnoletta", che, pur potendolo, non si sarebbe imposto per invalidare l'operato del "Diavolo", così di fatto ratificando il mutamento dell'equilibrio di forze tra i vari schieramenti interni;

- con riferimento al Gagliostro che confida che Saverio Napoli aveva contattato "Spagnoletta" perché agevolasse il conferimento di una carica in suo favore;

- in relazione ad una cena organizzata a casa propria, in cui Laurendi ricorda come "Spagnoletta", a differenza del cugino Francesco Cannizzaro, detto "Canneddha" (già capo locale), gli fosse sempre stato vicino (gli altri commensali condividono, anche con memorie personali, la saggezza, il carisma e la capacità di mediazione di Cosimo Cannizzaro, in posizione tale nella cosca da poter esonerare un suo protetto dal pagamento del "pizzo").

Anche dalla vicenda oggetto del capo 37 (contestata, nel presente procedimento, solo a Carmine Quartuccio, in concorso con Domenico Laurendi, giudicato separatamente e condannato – cfr. la citata Sez. 6, n. 8562/2025, Alvaro, pp. 62-64), può rilevarsi il ruolo tutt'altro che marginale nella consorteria del ricorrente: a lui, infatti, si rivolse il suddetto imprenditore per risolvere la questione dell'appalto vinto da De Carlo, così riconoscendogli un «potere di ingerenza» nella gestione criminale degli appalti.

Tutto ciò è del tutto sufficiente a integrare una condotta partecipativa penalmente rilevante, anche a prescindere dalle – pur significative – intercettazioni compendiate nell'informativa riferita alla posizione di Giuseppe Bagnato, genero di Cosimo Cannizzaro (la cosiddetta "Nota Bagnato", comprensiva di CD con file audio e trascrizioni).

La Corte territoriale richiama e condivide la ricostruzione e le conclusioni di primo grado (pp. 547-548), riassume il contenuto dei due appelli proposti separatamente dai difensori (pp. 549-552, senza accenni a dedotte violazioni dell'art. 521 cod. proc. pen.) e disattende con dovizia argomentativa il gravame, evidenziando che: la condanna si basa sull'esame del concreto contenuto delle intercettazioni, non superabile dalle opinioni dei testi, sia pure operanti; la posizione rispettata di Cannizzaro in seno al gruppo è di immediata percepibilità ed emerge in molteplici episodi richiamati da plurime conversazioni (tutt'altro che generiche o irrilevanti); è errata e comunque inconferente la deduzione difensiva in ordine agli *screenshot* delle chiamate transitate sulla segreteria di Domenico Laurendi; la documentazione prodotta dalla difesa a supporto della tesi delle lecite relazioni, perlopiù lavorative, tra i soggetti coinvolti non può scalfire il dato

inequivoco fornito dall'attività captativa; il trasferimento fuori della Calabria non recide i vincoli di appartenenza mafiosa e neppure gli stabili collegamenti, ed anzi ben può rappresentare una modalità di espansione dell'operatività del sodalizio; non costituisce né una comprovata regola procedurale 'ndranghetistica né una massima di esperienza l'inesistenza di «cosiddetti *enfant prodige*», anzi smentita dall'ampia casistica (anche nella giurisprudenza minorile) che dimostra la diffusione di precoci arruolamenti e indottrinamenti, agevolata dalla matrice familistica delle 'ndrine; il richiamo alla "vecchia 'ndrangheta" è sempre funzionale a scelte e soluzioni operative nel presente; Cannizzaro non afferma mai il proprio distacco dal contesto malavitoso, né tantomeno dimostra un qualche minimo intento dissociativo, al contrario evidenziando la necessità di mantenere contatti solo con associati capaci di comportamenti guardinghi, data la pervasività delle investigazioni (pp. 547-579).

La lucida ricostruzione della condotta partecipativa, priva di illogicità o contraddittorietà, risulta del tutto coerente con gli approdi giurisprudenziali già evidenziati *supra*, *sub* 2.5.3., descrivendo senza incertezze l'attuale e fattivo inserimento del ricorrente nella consorteria, ben addentro i giochi di potere, le lotte interne e la gestione degli affari criminali, con ruolo tutt'altro che gregario, in ragione della competenza maturata nei decenni, come pressoché unanimemente riconosciuto dai sodali. Ad analoghe conclusioni, peraltro, era già pervenuta questa Corte, nell'impugnazione dell'ordinanza del riesame personale («Cannizzaro Cosimo, per la particolare autorevolezza rivestita nel gruppo degli Alvaro, avrebbe potuto opporsi alla 'convalida' dei riti non ortodossi praticati da Idà [NdR, all'epoca ritenuto il "Diavolo"]». Si tratta, in tutta evidenza, di un aspetto probatorio correttamente sviluppato in sede di merito, posto che la 'evocazione' del potere di Cannizzaro Cosimo può effettivamente essere interpretata in chiave di 'autorevolezza mafiosa', dato l'oggetto della discussione e la rilevanza generale delle cerimonie di affiliazione di nuovi adepti» (Sez. 1, n. 3561 del 16/12/2020, Cannizzaro, pp. 11-12).

6.4. Il quinto motivo, diretto a eccepire la violazione dell'art. 416-*bis*, quarto comma, cod. pen., è meramente reiterativo di questioni già congruamente disattese dai giudici reggini e comunque manifestamente infondato.

Fermo restando quanto già esposto, in via generale, al precedente paragrafo 2.5.5., nella sentenza impugnata si è già inequivocamente chiarito come la cosca disponesse di un cospicuo arsenale, in ragione del numero di armi e del coinvolgimento di plurimi associati (pp. 764 e 767, ove si esclude anche l'ipotesi di uso meramente difensivo contro frange avversarie). Quanto alla estensione dell'aggravante anche a Cannizzaro (in ordine alla quale il ricorrente non muove specifiche doglianze), basti ripetere che per l'ascrivibilità, anche a titolo colposo,

dell'associazione armata all'imputato – partecipa ad alto livello delle dinamiche associative da decenni – basta il fatto notorio della stabile detenzione da parte della cosca (Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv. 288336 – 01).

6.5. Il sesto motivo, che lamenta l'eccessiva severità della pena, è meramente fattuale e manifestamente infondato.

La dosimetria, insuscettibile di attenuazione, è giustificata dai Giudici di merito dall'intensità del dolo (palesata con il pervicace attaccamento alla vita della consorteria e all'ossequioso rispetto delle regole di 'ndrangheta) e dalla pericolosità, desumibile dai plurimi precedenti e dalla precoce affiliazione (pp. 771-772).

Questa congrua motivazione è incensurabile nel giudizio di legittimità (cfr. § 2.6.).

## 7. Ricorso di Emanuele Crea.

7.1. Il primo e il secondo motivo, entrambi relativi a dedotte inutilizzabilità delle intercettazioni (quelle eseguite tramite captatore informatico e quelle tardivamente depositate) vengono esaminati congiuntamente per comodità espositiva; essi risultano generici, non avendo offerta la necessaria prova di resistenza (cfr., *amplius*, 2.3.).

Il ricorrente articola molteplici profili di censura, ma trascura completamente e volontariamente ogni considerazione in merito all'effetto dell'invocata esclusione di una parte delle conversazioni asseritamente inutilizzabili, nonostante la sentenza di appello avesse già stigmatizzato la genericità delle doglianze (p. 87).

Quanto al primo motivo, la questione della decisività è totalmente pretermessa (e, ad ogni buon conto, l'infondatezza delle diverse eccezioni è già stata affermata dalle citate Sez. 6, n. 8562 del 05/12/2024, dep. 2025, Alvaro, non mass., e Sez. 2, n. 8566 del 22/01/2026, Alvaro, non mass.).

In ordine al secondo motivo, il ricorrente si è limitato ad un'affermazione del tutto incoerente con i consolidati principi di diritto espressi da questa Corte regolatrice, con i quali omette di confrontarsi compiutamente (in particolare, limitandosi, da un lato, a ribadire l'assolvimento dell'onere con la sola indicazione delle conversazioni asseritamente incise da irregolarità procedurali, e, dall'altro, all'apodittica affermazione per cui, in presenza di un qualche utilizzo dell'atto, la sanzione processuale colpirebbe la semplice violazione di legge, a prescindere dalla rilevanza dei singoli elementi nel complessivo ordito istruttorio).

7.2. È generica e priva di fondamento la doglianza con la quale è stata pedissequamente riproposta l'eccezione di nullità del decreto emesso ex art. 429 cod. proc. pen. per indeterminatezza delle contestazioni di cui ai capi 23 e 47.

I Giudici di merito hanno rimarcato che, nell'imputazione, le condotte sono state descritte con riferimento alla pur generica tipologia di armi per quanto concerne il capo 23 e a quella della sostanza stupefacente in relazione al capo 47, con anche l'indicazione delle conversazioni sulla base delle quali sono state formulate le accuse. L'imputazione di cui al capo 47, invero, non poteva essere più precisa, non essendo emerso il quantitativo di sostanza stupefacente, circostanza quest'ultima che non consente di escludere la responsabilità del ricorrente, come già in precedenza osservato trattando del ricorso di Borgia (*sub* 5.3.).

È pertinente al caso di specie, quindi, il principio richiamato nella sentenza impugnata, secondo il quale il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 - 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455 - 01; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825 - 01).

7.3. È generico e comunque manifestamente infondato, il motivo inerente alla ritenuta partecipazione del ricorrente nell'associazione mafiosa.

Si è già visto trattando del ricorso di Antonino Borgia (*sub* 5.1.) che da molteplici conversazioni intercorse il 18 agosto 2018 fra diversi interlocutori i Giudici di merito hanno tratto la prova certa che quello stesso giorno Domenico Laurendi officiò il battesimo di 'ndrangheta di Emanuele Crea e del cugino, del quale pure fu informata la locale di Sinopoli.

Sono infondate, dunque, le deduzioni in relazione alla prova dell'avvenuta affiliazione e anche dell'aspettativa di Emanuele Crea e del cugino Borgia di avere una dote superiore, circostanza sulla quale soprattutto il Tribunale ha diffusamente argomentato sulla base di una conversazione intercettata alcuni mesi dopo il battesimo.

La difesa ha sostenuto che la sentenza impugnata non ha individuato una condotta concreta del ricorrente integrante un contributo effettivo alla vita o al rafforzamento dell'associazione, vale a dire il suo ruolo dinamico-funzionale all'interno del sodalizio.

Così opinando, però, si è obliterato il ruolo fondamentale rivestito dal ricorrente nella custodia di un gran numero di armi per conto del sodalizio, di cui ora si dirà, nonché quello svolto nell'ambito del traffico di stupefacente del quale si è in precedenza trattato esaminando il ricorso di Borgia (*sub* 5.3.).

7.4. Proprio in relazione ai reati in materia di armi contestati ai capi 2 e 23 il ricorso risulta del tutto aspecifico, avendo reiterato le stesse doglianze proposte con l'atto di appello senza considerare le risposte date dalla Corte territoriale.

Il ricorrente ha segnalato due presunte difformità rilevate dal consulente di parte nell'ascolto delle conversazioni intercettate, in relazione alle quali la Corte ha motivato specificamente privilegiando l'interpretazione della perizia effettuata in sede di udienza preliminare, mentre invece la difesa ha fatto un improprio riferimento alle trascrizioni della polizia giudiziaria ("adesione alla lettura offerta dagli investigatori").

La Corte di merito ha anche proceduto all'ascolto delle intercettazioni e ha affermato che nella conversazione n. 1392 si sente distintamente il termine "*capis*" (proiettili) e non quello "*dai*", indicato dal consulente.

Dalle conversazioni intercettate è emerso anche che il 13 gennaio 2018 il ricorrente, insieme allo zio Antonio Crea e a Domenico Laurendi, trasferì altrove le armi (fra cui una doppietta, un fucile automatico, un bazooka, due pistole, un revolver, una pistola calibro 375, una carabina e varie munizioni) che fino a quel momento erano custodite in un immobile nella disponibilità del padre Giovanni.

7.5. Si è già detto, esaminando il ricorso di Antonino Borgia (*sub* 5.3.) che i Giudici di merito, con riferimento alla telefonata fra Borgia e Laurendi del 24 febbraio 2019, hanno evidenziato la chiarezza del dato intercettivo, avuto riguardo anche al coinvolgimento di Emanuele Crea nella pregressa coltivazione di una piantagione di *marijuana*.

La difesa afferma che la Corte ha ignorato che il consulente di parte aveva "rilevato diverse difformità in relazione ai progressivi trascritti dalla PG", anche in questo caso obliterando il dato pacifico che i Giudici di merito hanno considerato non già le iniziali trascrizioni della polizia giudiziaria bensì le risultanze della perizia disposta dal Giudice dell'udienza preliminare.

7.6. La motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche non è affatto mancante.

La difesa ha contestato la correttezza del principio richiamato nella sentenza impugnata, che tuttavia costituisce diritto vivente.

Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che «la ragion d'essere della previsione normativa recata dall'art. 62-*bis* cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza [...]. Al

contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda» (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 – 01, in motivazione).

L'unico elemento favorevole richiamato anche nel ricorso è stato quello dell'incensuratezza dell'imputato, da solo non più sufficiente ai fini del riconoscimento del beneficio, come previsto dall'art. 62-*bis* cod. pen. (sul punto v. *supra*, 2.6.).

7.7. È manifestamente infondato anche il motivo relativo alla dosimetria della pena.

La pena base è stata determinata nel minimo edittale di dodici anni di reclusione e la difesa ha evocato una difformità fra il trattamento sanzionatorio applicato dai due Giudici di merito, inesistente, dato che la Corte d'appello, in relazione alla posizione di Emanuele Crea, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, ritenuti congrui (sei mesi per ciascuno dei reati in materia di armi e cinque mesi per la coltivazione della *marijuana*).

È infondata e generica la deduzione in ordine alla violazione della sentenza Pizzone (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01), alla luce di quanto osservato nelle considerazioni generali (*sub* 2.6.).

7.8. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.

## 8. Ricorso di Francesco Crea.

8.1. Con l'unico motivo di ricorso si è dedotta la violazione dell'art. 603, comma 3-*bis*, del codice di rito, secondo il quale – per quanto qui rileva – nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice «dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado».

Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello, infatti, non ha espresso una diversa valutazione delle prove testimoniali rispetto a quella del primo Giudice, avendo per contro osservato "come il Tribunale abbia correttamente ritenuto che Crea avesse agito nella convinzione, seppur infondata, di vantare un diritto di credito nei confronti di Petrolino, azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria", conclusione "avvalorata anche dai risultati delle attività tecniche, atteso che Crea Antonino, nel narrare alla moglie la vicenda di Petrolino, riferì di aver appreso da quest'ultimo che le richieste di Crea erano connesse a un pregresso debito contratto".

Questa considerazione – secondo la sentenza impugnata – avrebbe dovuto condurre alla riqualificazione nel delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone.

Ne consegue che mancava in radice il presupposto previsto dall'art. 603, comma 3-*bis*, del codice di rito ai fini dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, vale a dire una diversa valutazione della stessa da parte del giudice d'appello rispetto a quella del primo giudice.

Non è poi comprensibile la doglianza difensiva circa la corretta considerazione da parte della Corte territoriale sulla non retroattività del disposto dell'art. 416-*bis*.1, ultimo comma, cod. pen. («per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio»), introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 24 maggio 2023, n. 60: proprio grazie a tale rilievo il ricorrente è stato prosciolto e non condannato per il delitto ex artt. 56 e 393 del codice penale.

8.2. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

Viene rigettata la richiesta di condanna al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Cosimo Petrolino in quanto la stessa ha concluso nei seguenti termini: "chiede che la Ecc.ma Corte di Cassazione In accoglimento con o senza rinvio del rassegnato ricorso provveda secondo le conclusioni rassegnate dal P.G. ed irroghi la sanzione prevista *ex lege* condannando il Crea Francesco al risarcimento dei danni patiti e patienti dalla parte civile costituita mediante il pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia, con eventuale concessione di provvisoria".

Il Procuratore generale, alle cui conclusioni la difesa della parte civile si è associata, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

In ogni caso, la stessa difesa ha formulato richieste irricevibili in questa sede di legittimità chiedendo la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni.

## 9. Ricorso di Giuseppe Crea.

9.1. Il primo e il secondo motivo, entrambi relativi a dedotte inutilizzabilità del compendio intercettivo, risultano del tutto aspecifici, non avendo offerto la necessaria prova di resistenza (cfr., *amplius*, 2.3.).

I motivi sono identici a quelli proposti nel ricorso di Cosimo Cannizzaro e pertanto si rinvia alle osservazioni in precedenza esposte (*sub* 6.1.).

9.2. Per quanto concerne il motivo, infondato, inerente alla sussistenza dell'associazione mafiosa si rimanda a quanto argomentato al paragrafo 2.5.

9.3. È fondato, invece, il motivo con il quale la difesa ha censurato la sentenza per avere confermato la condanna di Giuseppe Crea per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1), unico delitto contestato all'imputato.

Mentre la sentenza di primo grado, quanto alla posizione del ricorrente, aveva in gran parte trattato di una conversazione nella quale Laurendi e Carbone evocarono l'affiliazione di Giuseppe Crea, avvenuta, però, prima del 1985, la Corte d'appello ha disatteso gli assai articolati motivi di gravame sulla base di scarse e non logiche argomentazioni (pagg. 663-666), sostanziatesi nell'affermazione della "fattiva partecipazione" dell'imputato all'affiliazione dei nipoti Antonino Borgia ed Emanuele Crea del 18 agosto 2018, desunto dal contenuto di tre conversazioni intercettate.

Nel corso della prima, risalente al 2 aprile 2018, Giovanni Crea ipotizzò che la mancata affiliazione del figlio Emanuele fosse dovuta all'opposizione del fratello Giuseppe. Secondo la Corte d'appello, al di là della fondatezza o meno dell'ipotesi adombrata da Giovanni Crea, il dato dirimente sarebbe rappresentato dalla circostanza che Laurendi non escluse l'appartenenza dell'imputato al sodalizio. La partecipazione del ricorrente all'associazione sarebbe poi stata confermata dalla successiva conversazione fra gli stessi interlocutori, nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2018, quando Giovanni Crea, dopo avere prospettato la possibilità che il fratello Antonio presentasse entrambi i nipoti per l'affiliazione, propose poi che lo stesso e l'altro fratello Giuseppe accompagnassero ciascuno un nipote: da qui si ricaverebbe la prova che Laurendi ritenesse entrambi i fratelli (Antonio e Giuseppe Crea) titolati a presentare nuovi affiliati.

In questa motivazione si ravvisa un salto logico che già la Prima sezione di questa Corte, in sede cautelare, aveva rimarcato con una valutazione che questo Collegio condivide. Con riferimento alla seconda conversazione si era rilevata la mancanza di «qualunque riscontro circa la effettiva partecipazione alla relativa cerimonia da parte dell'indagato», non essendo chiaro «se vi fosse stato, in quello o in altri frangenti, un suo concreto adoperarsi per la conservazione o il rafforzamento del sodalizio mafioso», considerazioni valide «anche per la prima delle conversazioni intercettate, in data 2 aprile 2018, tra Giovanni Crea e

Domenico Laurendi, nel corso della quale il primo aveva espresso tutto il suo disappunto per la mancata affiliazione del figlio, Emanuele, ipotizzando che la stessa fosse dovuta alla intromissione del fratello Giuseppe, il quale avrebbe posto il veto anche alla sua affiliazione, circa vent'anni addietro».

Nella sostanza, dal silenzio di Laurendi a fronte delle esternazioni di Giovanni Crea, non affiliato, rivelatesi prive di fondamento, si è tratta la conferma della persistente partecipazione all'associazione del fratello Giuseppe, a trentacinque anni dalla sua affiliazione.

La Corte d'appello ha inteso probabilmente colmare il deficit probatorio e motivazionale rilevato in sede cautelare facendo riferimento, per la prima volta (non comparando il dato nella sentenza del Tribunale) a una conversazione "fuori cornetta" fra Laurendi ed Emanuele Crea, dalla quale risulterebbe che il ricorrente, nei momenti precedenti il battezzo, fosse in compagnia dello stesso Laurendi, e quindi avesse partecipato anch'egli alla cerimonia di affiliazione dei nipoti: ciò in quanto un soggetto non identificato disse la seguente frase: "*ma volendo c'è Peppe...e Antonio sì, quell'altro no...e quello* [incomprensibile]").

In questo caso si è di fronte ad una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione e non a una questione di interpretazione, non essendo stato esplicitato il nesso fra il contenuto della breve frase ascoltata e la conclusione, fortemente messa in dubbio, peraltro, da due circostanze evidenziate dalla difesa.

In primo luogo, Giuseppe Crea risulterebbe essere chiamato Pino dai propri conoscenti, tant'è che con tale soprannome risultava inserito nella rubrica dei telefoni di Domenico Laurendi e Giuseppe Speranza (p. 1487 sentenza di primo grado) e che Vincenzo Carbone, parlando con Laurendi, si riferiva a lui usando tale soprannome (p. 1533 stessa sentenza).

In secondo luogo, nelle conversazioni intercettate la sera del battesimo, durante la cena del ringraziamento, alla presenza anche di Antonio Crea, quando del rito si parlò molto, nonché in quelle dei giorni successivi fra Antonino Borgia ed Emanuele Crea, la figura di Giuseppe Crea, a differenza di quella del fratello Antonio, non venne mai evocata.

La motivazione, pertanto, è manifestamente illogica là dove ritiene dimostrato il suo contributo al rafforzamento della compagine associativa sulla base della "fattiva partecipazione" dell'imputato all'affiliazione dei nipoti.

9.4. Pertanto, in ragione della fondatezza del quarto motivo di ricorso, nei confronti di Giuseppe Crea la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, risultando assorbiti i residui motivi, inerenti all'aggravante dell'associazione armata, al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

## 10. Ricorsi di Antonino Creazzo e di Domenico Creazzo.

10.1. Sono fondati, al netto dei molti profili di merito concretamente dedotti, il ricorso di Antonino Creazzo a firma dell'avv. Maiello e il ricorso di Domenico Creazzo, per quel che concerne il difetto della motivazione rafforzata, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrati.

Sono inammissibili i tre motivi articolati nel ricorso di Antonino Creazzo a firma dell'avv. Milicia.

10.2. Fermo restando quanto già illustrato *sub* 2.3., per quanto riguarda le doglianze in tema di intercettazioni (primo e terzo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Milicia), è sufficiente osservare come la questione della prova di resistenza sia affrontata in maniera cursoria e palesemente insufficiente («l'esito della prova di resistenza [dovrebbe ritenersi positivo, posto che] le intercettazioni indicate come determinanti per l'*overturning* fanno parte del compendio delle prove depositate dopo la denuncia della difesa»).

Manifestamente infondate risultano, poi, le deduzioni espresse nel secondo motivo di ricorso in tema di sanzione processuale per le violazioni della disciplina delle intercettazioni. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'omesso deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen., non comporta la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, ma l'inutilizzabilità degli atti stessi, anche a prescindere dalla natura di attività integrativa di indagine, ex art. 430, comma 2, cod. proc. pen., eventualmente riconoscibile alle nuove produzioni (Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, dep. 2021, Possente, Rv. 280646 – 01; Sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013, dep. 2014, Stuppia, Rv. 259121 – 01; Sez. 3, n. 8049 del 11/01/2007, Santagata, Rv. 236102 – 01. Afferma la tesi della nullità Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901 – 01, ma relativa ad un caso di giudizio abbreviato, il che rende la pronuncia non in termini con quanto qui interessa).

L'inammissibilità dei motivi originari travolge, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., anche i motivi aggiunti. Peraltro, le nuove doglianze risulterebbero anch'esse non consentite, dal momento che presuppongono una rilettura della piattaforma istruttoria impossibile nel giudizio di legittimità.

10.3. A fronte della pronuncia completamente liberatoria in relazione al capo 66 emessa in primo grado, la sentenza qui impugnata presenta indubbiamente i caratteri della motivazione rafforzata – come riassunti al precedente paragrafo 2.4. – in merito all'avvenuto procacciamento di voti da parte di Domenico Alvaro (classe 1977) e al generale interessamento da parte del sodalizio eufemiese, ma non per quanto concerne l'*an*, il *quomodo* e il *quando* della effettiva pattuizione tra il candidato e l'associato.

10.3.1. L'imputazione di cui al citato capo 66 riguardava un ipotizzato scambio elettorale politico-mafioso, intercorso tra, da un lato, Domenico Creazzo, sindaco di Sant'Eufemia d'Aspromonte e candidato al Consiglio regionale, e il fratello Antonino Creazzo, quale intermediario, e, dall'altro, Domenico Alvaro (classe 1977), esponente di spicco della cosca Alvaro, suo cugino Cosimo Alvaro e Francesco Vitalone (entrambi questi ultimi legati da strettissimi rapporti familiari con esponenti della locale criminalità 'ndranghetistica). L'appoggio elettorale del sodalizio sarebbe stato ripagato con la «promessa di erogazione di utilità o comunque della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa (tra le varie utilità: reperimento attività di lavoro presso ditta del Nord Italia, messa a disposizione di immobili per incontri illeciti in favore di Alvaro Domenico e reperimento di occupazione lavorativa al Parco di Gambarie per Alvaro Cosimo)». Il *tempus commissi delicti* era indicato «nell'ottobre 2019 con condotta perdurante».

Con contestazione alternativa, era poi ascritto ai soli Francesco Vitalone e Antonino Creazzo, un distinto capo 66-*bis*, relativo alla ipotizzata violazione degli artt. 110 cod. pen., 87, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, 1, ultimo comma, l. 17 febbraio 1968, n. 108, per avere utilizzato, con metodologia mafiosa, minacce ovvero comunque mezzi illeciti atti a diminuire la libertà degli elettori, facendo pressioni per imporre il voto in favore di Domenico Creazzo (nella specie, raccolta di voti "porta a porta", con richiesta di documentare fotograficamente la preferenza espressa).

Ulteriori contestazioni erano poi elevate nei confronti:

- di Domenico Creazzo e Antonino Creazzo (in concorso con Domenico Laurendi, giudicato separatamente), ex artt. 110 e 416-*ter* cod. pen.;
- del solo Antonino Creazzo, ai sensi degli art. 81 cod. pen. e 96, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per avere promesso o fatto conseguire a plurimi soggetti utilità varie (assunzione, rilascio di certificazione antimafia), onde ottenere il voto loro e di loro familiari e conoscenti (capi 67-68-69), nonché per ricettazione di pezzi di ricambio (capo 72).

10.3.2. Secondo il Tribunale, l'accusa avrebbe fondato il proprio convincimento sugli accertati rapporti tra Antonino Creazzo – che non li ha mai taciuti e li ha anzi ammessi «senza alcun tentennamento», a prescindere dall'inequivoco dato intercettivo – e i due coimputati Domenico Alvaro (classe 1977) e Cosimo Alvaro. Le posizioni di questi ultimi non sarebbero sovrapponibili: mentre, per il primo, condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, non è revocabile in dubbio la consapevolezza in capo ad Antonino Creazzo della caratura criminale del suo interlocutore, per il secondo, invece, l'assenza di precedenti penali e di ulteriori elementi emersi in questo procedimento avrebbero

reso impossibile, nonostante la parentela con soggetti sicuramente intranei, pervenire ad analoghe conclusioni, tenuto conto del mancato ricorso da parte del suddetto a modalità mafiose di procacciamento dei voti. Quanto all'ipotizzato patto politico-mafioso con Cosimo Alvaro, si è dunque concluso per la penale liceità della condotta di attivazione in favore del candidato Domenico Creazzo, sia pure sollecitando utilità in qualche modo sinallagmatiche (pp. 1103-1114).

Per quel che concerne le costanti interazioni di Antonino Creazzo con Domenico Alvaro, sarebbe stato necessario provare l'avvenuta stipula di un accordo, con l'impegno contestuale dello 'ndranghetista a raccogliere voti e del politico, anche per il tramite di un intermediario, a corrispondere un'utilità. Il mandato ad agire del candidato, sia pure ancora *in pectore*, in favore del fratello, è stato ritenuto dalla parte pubblica sulla sola base dello strettissimo legame di sangue. Questo assunto è stato ritenuto «altamente plausibile», ma, mancando «la prova che il candidato abbia dato al fratello "carta bianca"», «seppure chiaro che Creazzo Antonino, "malato di campagna elettorale" per come egli stesso si è definito, abbia svolto la raccolta di voti per conto e nell'interesse del fratello non è automatico che anche le modalità di raccolta siano state oggetto di intesa tra i due». Le conversazioni intercettate che il pubblico ministero pone a fondamento delle proprie richieste confermerebbero in realtà queste conclusioni. La frase di Antonino Creazzo: «*Però ti faccio un esempio, io gli ho detto a mio fratello Sinopoli, San Procopio e Melicuccà me la vedo io, non c'è bisogno che vai da nessuna parte. Questi tre paesi me li ero adottati io*» non rappresenterebbe altro che una ripartizione della sfera di azione di ciascuno durante la campagna elettorale, tenuto conto dell'estensione del territorio da coprire. Analogamente, la risposta di Domenico Creazzo alla sorella Maria Eufemia che gli chiedeva se la campagna elettorale lo avesse stancato («*me la sto sentendo assai, ti dico la verità. Perché oltre a questo è pericoloso, bisogna stare attenti con chi si parla, con chi si fa, cosa si dice. Devo guardare quello storto di Nino, lo devo contenere continuamente*») rivela solo un'estrema cautela nel confrontarsi con il proprio bacino di possibili elettori e una labile speranza che il fratello Antonino mantenga il medesimo basso profilo (pp. 1115-1116).

Ciò premesso, risulta inequivoca la cordialità di rapporti tra Antonino Creazzo e Domenico Alvaro (classe 1977). Il Tribunale rifugge espressamente da valutazioni moralistiche e ritiene che Antonino Creazzo consideri particolarmente ingiusta la sottoposizione dell'amico d'infanzia alla sorveglianza speciale e si senta in dovere di prendere le sue difese anche con le Forze dell'Ordine.

Questo dato di partenza, seppure non commendevole in astratto, non solo è penalmente irrilevante, ma dovrebbe essere la lente attraverso cui rileggere l'intero compendio intercettivo, ovvero l'unico materiale probatorio su cui si fonda

l'accusa, arricchito dalla difesa con alcune fonti orali. Secondo i giudici palmesi, dalle conversazioni intercettate non emergerebbe una fattiva collaborazione di Domenico Alvaro (classe 1977) nella raccolta dei voti in favore di Domenico Creazzo o di altri candidati, dovendosi anzi desumere «una forte ritrosia da parte dell'imputato ad interessarsi di politica e della campagna elettorale, nella consapevolezza del rischio che avrebbe corso laddove tale interessamento fosse trapelato all'esterno». A fronte della mole di dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie, sarebbe del tutto illogico postulare, come fa l'Accusa, che si trattasse di frasi maliziose dirette a preconstituirsì una prova di innocenza. Addirittura, in una conversazione con Andrea Guglielmo, Antonino Creazzo accenna al fatto che a Sant'Eufemia le «famiglie delinquenti» sono tutte contro di loro, e lui, che pure avrebbe potuto richiedere all'amico un qualche sostegno, non lo ha mai fatto, perché a lui lo lega un «affetto [...] disinteressato», anche se ammette che l'altro «ha tutto l'interesse di essere un amico mio, perché si è visto [...] una mano di aiuto non l'ha avuta da nessuno e l'ha avuta da me. [...] Io non lo... non lo rinnego, cosa diversa è mio fratello, è normale che mio fratello non si può fare vedere». In realtà, nota il Tribunale, «non sono mancati i tentativi da parte del Creazzo di indurre l'Alvaro a fornirgli un aiuto sotto il profilo elettorale, ma si è sempre trattato di approcci che non hanno trovato alcuna rispondenza nell'interlocutore»; pur se, infatti, in plurime conversazioni si discute delle dinamiche politiche locali, il fatto tipico potrebbe ritenersi integrato solo da un comportamento attivo e non dallo «scambio di battute, di impressioni, di previsione se non collegate a comportamenti concreti». Particolarmente stretti risultano anche i rapporti tra le due rispettive consorti, che vantavano anche comuni frequentazioni e una lontana parentela (pp. 1117-1146).

La dimostrazione del controllo del voto da parte della cosca locale non avrebbe potuto desumersi dai soli commenti, comprensivi anche di semplici valutazioni prognostiche, sulla competizione elettorale in atto: le considerazioni espresse da Alvaro, infatti, non postulano una conoscenza diversa e più approfondita rispetto a quella di qualsiasi altro osservatore esperto del territorio (pp. 1146-1149).

Deporrebbe nel senso della contrarietà di Domenico Creazzo all'esibizione di vicinanza, sua e della sua famiglia, a «soggett[i] "non troppo raccomandabil[i]"», una telefonata intercorsa tra Antonino Creazzo e il capitano Savino Sarcina, nella quale il primo racconta di avere inviato il volantino elettorale del fratello a tutti i suoi contatti *Whatsapp*, secondo una pratica consueta, e alcune «"persone attenzionate, se la sono messa nello stato"» (cioè l'avevano temporaneamente condivisa, a loro volta, nel suddetto sistema di messaggistica, rendendola visibile a un numero indeterminato di persone). Questa "caduta di stile" aveva provocato le ire del candidato, che aveva pesantemente rimproverato il fratello per la

leggerezza nelle comunicazioni di propaganda e addirittura lo aveva fatto redarguire informalmente anche dalla Digos di Reggio Calabria (pp. 1149-1157).

Tali dati risultano completamente distonici rispetto alla prospettazione dell'accusa in ordine al rilascio di un mandato del politico al fratello per interloquire per suo conto con «soggetti mafiosi», oltre alle ampie perplessità già evidenziate circa il concreto ausilio promesso o elargito da Alvaro per il procacciamento di voti (in difetto, peraltro, di riscontri sul campo mediante osservazione diretta e pedinamenti). Risulterebbe, in definitiva, «affascinante ma priva del benché minimo substrato probatorio» l'ipotesi dell'attivazione nell'ombra del pregiudicato, per favorire il vecchio compagno di scuola, che avrebbe solo formalmente mostrato il proprio disinteresse.

Oltretutto, neppure si rinverrebbero specifiche utilità sinallagmaticamente legate alla promessa di portare voti alle elezioni tenutesi il 26 gennaio 2020, considerato che Domenico Alvaro è stato detenuto sino alla fine del 2018 e poi sottoposto alla libertà vigilata fino al 30 marzo 2020; il rapporto di lavoro *part-time* con Paolo Quattrone ha avuto inizio sin dal 12 dicembre 2018, immediatamente dopo la scarcerazione, in epoca ben antecedente il periodo di interesse, tanto da non poter essere considerata controprestazione in vista della campagna elettorale; neppure si rinverrebbero captazioni da cui inferire la volontà di Antonino Creazzo di temporeggiare, per ritardare la partenza di Alvaro dalla Calabria a un momento successivo alle elezioni, mentre emergerebbe la risalente intenzione di Alvaro di spostarsi, dopo avere «subito un controllo positivo [...], per non aggravare la sua posizione e la misura di sicurezza che aveva in corso»; invero, il garante dei detenuti, Paolo Praticò, ha riferito che Antonino Creazzo lo contattò nell'ottobre 2019, per caldeggiare l'istanza presentata da Alvaro al Tribunale di sorveglianza per ottenere l'autorizzazione a trasferire il proprio domicilio presso l'abitazione del cognato a Milano; altrettanto vaga risulterebbe la dimostrazione, tratta asseritamente da una telefonata del 2 dicembre 2019, che la prospettata intenzione di Antonino Creazzo di dare in uso a Domenico Alvaro un immobile nel capoluogo fosse funzionale a consentire lo svolgimento di attività illecite non meglio precisate (pp. 1157-1163).

Quanto alle ulteriori imputazioni a carico di Antonino Creazzo:

- è intervenuta condanna, per il capo 66-*bis* (brogli elettorali), evidenziandosi la «frenesia palesata dal Creazzo nella ricerca di voti per il fratello» (pp. 1163-1209), e per la ricettazione di cui al capo 72 (pp. 1209-1217);

- è stata pronunciata assoluzione per il capo 65 (artt. 110 e 416-*ter* cod. pen., in concorso con Domenico Creazzo e Domenico Laurendi), perché l'intercettazione chiave relativa alla consumazione del patto mafioso (appoggio della cosca quale corrispettivo per l'avvicinamento di un giudice dell'appello del processo

“Xenopolis” e per l’agevolazione nel rilascio di un nulla osta da parte del Genio civile), già di per sé poco plausibile (essendo relativa a un dialogo avvenuto in una stanza aperta, in un contesto di festeggiamenti che non offriva la minima riservatezza), sarebbe stata incisa da errori cruciali nell’attribuzione delle frasi ai singoli soggetti (con esclusione dei fratelli Creazzo nelle parti rilevanti) e nell’interpretazione del contenuto (si riferiva a lavori su un marciapiede e non a competenze del Genio Civile). Il solo dato della successiva vittoria di Domenico Creazzo non sarebbe stato affatto dirimente e, comunque, Domenico Laurendi avrebbe appoggiato altro candidato, non risulterebbe avere avuto altri contatti con i Creazzo, neppure per sollecitare l’ipotizzato *tantundem*, e si sarebbe posto in contrasto con altre iniziative dell’amministrazione locale (pp. 988-1103);

- è stata pronunciata assoluzione anche per i capi 67-68-69 (art. 96, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, perché le intercettazioni, unica fonte di prova, non sarebbero state utilizzabili in ragione dei limiti edittali (pp. 1928-1961).

10.3.3. Nel corso del giudizio di secondo grado, si è proceduto a rinnovazione istruttoria (compendiata alle pp. 361-368 della sentenza impugnata), consistita, in tema di materiale intercettivo, nell’acquisizione con l’accordo delle parti di una consulenza tecnica della Procura della Repubblica e nell’espletamento di una perizia, nonché nell’assunzione di alcune prove orali. In particolare, sono stati sentiti:

- Giuseppe Neri, che si è avvalso del diritto al silenzio;

- Antonino Marciànò e Antonino Di Benedetto, che hanno riferito di questioni inerenti al solo capo 65;

- il capitano Savino Sarcina, che ha raccontato come, per l’attività professionale della moglie, gli fosse stato consigliato il consulente del lavoro Antonino Creazzo (sposato con un’ufficiale dei Carabinieri); aveva poi conosciuto anche Domenico Creazzo, all’epoca militare della Guardia di finanza e sindaco, per questioni concernenti la disponibilità di attività sportiva per le figlie; aveva, a suo tempo, espresso il suo sostegno alla candidatura di Domenico Creazzo, ritenendolo «persona adamantina»;

- Vincenzo Sera, segretario CISL-FP di Reggio, che ha riferito di non conoscere Antonino Creazzo, di non sapere nulla della stabilizzazione di Grazia Ruffo, moglie di Domenico Alvaro (classe 1977) e di avere incontrato Domenico Creazzo, quale vicepresidente dell’Ente Parco, solo per questioni di pubblico impiego;

- Antonio (Totò) Carbone, messo notificatore del Comune di San Procopio, in relazione all’impegno politico del medico condotto dottor Antonio Marafioti e del suo sostegno a favore di Domenico Creazzo, nonché della sua partecipazione a un incontro a cui erano presenti anche il dottor Marafioti, Antonino Creazzo e Domenico Alvaro (classe 1977);

- Antonella Tripodi, già commissario cittadino di Fratelli d'Italia, che aveva cercato tra i propri conoscenti consensi in favore di Domenico Creazzo.

La conclusione assolutoria del Tribunale è stata superata, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, sulla scorta delle seguenti riflessioni.

Il delitto, secondo i giudici reggini, «ricade con certezza sotto la vigenza dell'art. 416-ter cod. pen. come sostituito dalla L. 43/2019».

Il Tribunale ometterebbe di valutare le intercettazioni relative al 20 gennaio 2020, giorno precedente le elezioni, «connotate da un contenuto cristallino e aventi indubbia rilevanza ai fini dell'accertamento del reato in esame», per quel che attiene alla fattiva collaborazione di Domenico Alvaro. In una conversazione con il cugino Domenico Creazzo (omonimo dell'odierno coimputato) e con altro soggetto non identificato, Antonino Creazzo fa presente di andare a incontrare «Mimmo, ossia Alvaro Domenico» per una comune trasferta legata al procacciamento di voti; nel medesimo contesto, si accenna anche al sostegno elettorale fornito da altri rami della famiglia Alvaro (i «vari ceppi», «tutti in prima linea», impegnati a fare «l'ira di Dio»). In una conversazione di venti minuti più tardi, lo stesso Domenico Alvaro conferma ad Antonino Creazzo di avere appena avuto un incontro legato alla campagna elettorale e, sulla base delle contrastanti informazioni ricevute, prevede almeno ottanta preferenze per Domenico Creazzo. Il risultato effettivo dell'indomani, con ottantotto preferenze, riscontrerebbe l'affidabilità della supposizione. «Siffatta circostanza [...] soppianta l'iniziale rifiuto di Alvaro a impegnarsi nel procacciamento di voti, tanto valorizzato dal Tribunale e dalle parti, quanto irrilevante atteso che vi è in atti la piena prova del superamento dell'iniziale ritrosia, risultando pertanto anche superflua la lunga disquisizione circa la genuinità di tale atteggiamento per il concreto pericolo dell'avvio di procedimenti penali, prospettata dalle difese, oppure la simulazione di esso per una particolare accortezza del soggetto nelle conversazioni prefigurando a possibilità di attività di captazione» (p. 392-397).

Ulteriori esiti intercettivi, acquisiti ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., confortano questa conclusione. Antonino Creazzo incontra poco dopo Antonio Caruso, confermando di essere stato, poco prima, in compagnia di Domenico Alvaro, il quale a sua volta aveva parlato con Rocco Violi, consuocero di Giuseppe Alvaro detto "U Trappitaru". In altre conversazioni di poco precedenti o successive, Antonino Creazzo descrive l'impegno in favore dell'elezione di Domenico Creazzo da parte di Domenico Alvaro (che «si stava adoperando convocando tutti, anche abitanti in altri paesi tramite i suoi nipoti, mandati "da tutte le parti"»); Antonino Creazzo era già perfettamente a conoscenza dell'attivismo dell'amico, avendolo egli stesso sollecitato in tal senso, nonostante i dettagli gli fossero stati taciuti «per tutelarlo». Il 22 gennaio 2020, Antonino Creazzo riferisce al cognato di doversi

recare da Domenico Alvaro, che lo aveva contattato per aggiornarlo sulla raccolta dei voti, precisando che quest'ultimo «*stava chiamando tutti*»; i dubbi dell'interlocutore sulla sincerità di Alvaro sono fugati «sottolineando lo straordinario impegno profuso» da quest'ultimo e dall'intero suo nucleo familiare. Poco dopo, Antonino Creazzo e Domenico Alvaro rievocano la precedente tornata elettorale, ricordando che all'epoca, «il medico» (ovvero il dottor Marafioti, influente notabile locale) aveva invece sostenuto Giuseppe Neri, e anticipano un conteggio dei voti certi e di quelli dubbi: a fronte dell'affermazione di Creazzo che un risultato inferiore ai sessanta voti avrebbe dovuto considerarsi un fallimento, Alvaro ripete la propria previsione di almeno ottanta voti. Tornato dai parenti, Antonino Creazzo racconta del «resoconto» fattogli da Alvaro, aggiungendo anche che quest'ultimo di fatto lavorava da lui, anche se lo stipendio era corrisposto da un altro (ovvero la MP Antinfortunistica di Paolo Quattrone), e fa anche un accenno alla richiesta presentata al Sindaco di San Procopio di rinnovo del contratto di lavoro a tempo indeterminato di tale Giuseppe De Luca (vicenda solo parzialmente riscontrata dal citato teste Sera) (pp. 397-422).

La Corte reggina dedica ampio spazio alla ricerca dell'appoggio del dottor Domenico Marafioti, «storico medico condotto a San Procopio», faticosamente avvicinato da Antonino Creazzo, anche grazie ai buoni uffici di Domenico Alvaro e di un suo uomo di fiducia, Giuseppe Abbate detto "Pelliccia". La richiesta di sostegno elettorale andò a buon fine, anche se il medico raccomandò di non divulgare la notizia. La vicenda ha trovato parziale conferma anche nella citata deposizione del teste Carbone (pp. 422-433).

Perde pertanto di consistenza la lettura (comunque inesatta) del Tribunale delle conversazioni in cui Domenico Alvaro esprimerrebbe ad Antonino Creazzo la propria intenzione di tenersi lontano dalla competizione politica. Anzi, era dimostrata «l'artificiosità della schermatura volta a far apparire ai frequentatori del suo studio Alvaro [che di fatto lavorava lì, per quanto formalmente dipendente da Quattrone] avulso dalla campagna elettorale, mentre quest'ultimo era fattivamente impegnato a procacciare voti in favore di Creazzo Domenico», facendo leva sul proprio prestigio criminale. Di passaggio, i Giudici di appello accennano anche al ricordo di Antonino Creazzo di una sua raccomandazione spesa in favore della moglie di Alvaro per l'esame di abilitazione forense (pp. 433-441).

La sentenza impugnata riporta, inoltre, l'esplicita affermazione di Antonino Creazzo, durante una discussione con Andrea Guglielmo, che la ricerca di un'attività lavorativa a Milano per Domenico Alvaro «non scaturiva da alcuna necessità economica né da una respiscenza di quest'ultimo, qualificato come il "*ramo più brutto*" della famiglia, bensì era finalizzata ad ottenere la revoca della misura di sicurezza della sorveglianza speciale, spiegando che per il medesimo

fine egli aveva chiesto a Quattrone di assumere l'amico» (che l'esperienza carceraria non aveva educato, fornendogli però «il carisma del comando»). D'altronde, si evidenzia, rifiutando così l'interpretazione complessiva dei primi Giudici, l'ammissione che il coinvolgimento del pregiudicato in questa campagna elettorale era stato da lui sollecitato e, al netto di talune antipatie che ciò avrebbe potuto sollevare (perciò talora dissimulando all'esterno il suo sostegno), era comunque un apporto vantaggioso, che era mancato nella precedente elezione, dato lo stato detentivo di Alvaro. Il Tribunale si sarebbe sterilmente focalizzato sulla sola affermazione dello stesso Alvaro diretta a spiegare in apparenza le ragioni della mancata volontà di attivarsi per la raccolta dei voti, mentre il suo impegno concreto era invece indubitabile, per quanto sopra illustrato, al pari del costante coordinamento con Antonino Alvaro (pp. 442-456).

Risulterebbe, pertanto, così integrato l'elemento oggettivo della fattispecie contestata, in tutti i suoi elementi:

- l'appartenenza di Domenico Alvaro all'omonima cosca di 'ndrangheta;
- il suo adoperarsi nella campagna elettorale «non come singolo ma nella sua precipua qualità di affiliato», garantendo l'appoggio della consorteria (non solo per i plurimi accenni alla coralità del sostegno apprestato dall'intera famiglia Alvaro, ma anche per la chiara percezione in capo agli elettori interpellati del peso specifico dell'evocativo intervento di un personaggio di notorio spessore criminale, che evidenziava esplicitamente di essere stato aiutato, alla bisogna, dai fratelli Creazzo, a prescindere da condotte esplicitamente intimidatorie);
- il perfezionamento del patto criminoso (realizzatosi, da un lato, già con la semplice promessa e comunque portato a compimento con l'efficiente sostegno sino all'apertura dei seggi e, dall'altro, nella promessa di ausilio al trasferimento a Milano, per un'esigenza, non solo personale, «già emersa sin dall'estate del 2019» e resa ancora più urgente dalla scadenza del contratto di lavoro con Quattrone il 30 settembre 2019, come illustrato in maniera trasparente durante una cena del 4 luglio 2019 tra Domenico Laurendi, Natale Lupoi e Antonino Creazzo).

Quanto, in particolare, all'interessamento di Antonino Creazzo all'auspicato trasferimento di Domenico Alvaro nell'Italia settentrionale, la Corte di merito sottolinea la piena condivisione di tale progetto con altri affiliati della cosca, sin dal giugno 2019, così mettendo in luce l'utilità, almeno indiretta, della consorteria alla revoca della sorveglianza speciale, simulando il reperimento di un'attività lavorativa, anche garantendo all'apparente datore di lavoro il rimborso della retribuzione. Tra ottobre e novembre 2019, un secondo «blocco di conversazioni» suggellò l'impegno profuso da Antonino Creazzo per il conseguimento di tale obiettivo; il «collegamento sinallagmatico esistente tra procacciamento dei voti da parte del pregiudicato e l'ausilio prestato da Creazzo in favore di quest'ultimo,

particolarmente sottolineato da quest'ultimo mediante il richiamo al loro rapporto di amicizia e alla sollecitazione ad adoperarsi (*è amico mio, siamo amici con me... eh... va boh ee... va beh ma danno non fa, voglio dire, no... ma falla*)» (pp. 457-506).

Il complessivo materiale probatorio dimostra altresì la promessa di messa a disposizione di un appartamento in via Possidonea a Reggio Calabria, non rilevando il successivo eventuale mantenimento dell'impegno così assunto per fattori esterni (p. 506).

Per quel che concerne il profilo soggettivo, non è revocabile in dubbio la conoscenza dello *status* mafioso di Domenico Alvaro in capo ad Antonino Creazzo, perfettamente informato della condanna definitiva e della sottoposizione alla misura di sicurezza, nonché del perdurante inserimento nella consorterìa, «scevro da ogni forma di resipiscenza».

Con riferimento alla posizione di Domenico Creazzo, la Corte di appello, premessa l'irrelevanza del mero rapporto di parentela (che, nondimeno, neppure dovrebbe essere totalmente omesso, né si dovrebbero sminuire oggettivi dati probatori), valorizza:

- la conversazione del 1° gennaio 2020, con la sorella Maria Eufemia, ove il candidato esplicita la necessità di controllare costantemente l'operato del fratello, dimostrando – unitamente al restante materiale istruttorio – di esserne a conoscenza («Creazzo Maria Eufemia – [...] e allora come va? Creazzo Domenico - a posto... tiriamo avanti... Creazzo Maria Eufemia – a posto? Sei stanco? – Creazzo Domenico - sì... assai Creazzo Maria Eufemia – (ride) con sta campagna elettorale? Creazzo Domenico – assai, assai, me la sto sentendo assai, ti dico la verità... Creazzo Maria Eufemia – sì (ride) Creazzo Domenico – perché oltre a questo è pericolosa ee... bisogna stare attenti con chi si parla, dove si va, cosa si dice... devo guardare a quello storto di Nino, lo devo contenere continuamente, guarda... che manco li cani! Devo guardare dove va, che fa, quello Creazzo Maria Eufemia – mamma mia, ma chi ti manda? Eh... ma altri venti giorni e ti riposti dai! Creazzo Domenico – eh, no ma perché io... io sono uno che... che non... a me vedi che sti cristiani a me non mi spaventano... (ride) che sono otto anni che faccio il Sindaco e molti manco mi conoscono, perché sono uno per fatti mei, perché io lo so di come devo fare Creazzo Maria Eufemia - ehh! Eh e vanno Creazzo Domenico – che vuoi, ora ci vedono... ci vedono vincenti pure e si mollano... Creazzo Maria Eufemia – eh, certo Creazzo Domenico – e quindi li... li, li devi tenere a bada Creazzo Maria Eufemia – certo... Creazzo Domenico – comunque... Creazzo Maria Eufemia – e va boh, pazienza una ventina di giorni, dai! (ride) E quindi... Creazzo Domenico - venticinque»);

- i numerosi colloqui già richiamati in cui Antonino Creazzo non aveva celato a parenti e affini il coinvolgimento della cosca Alvaro nel procacciamento dei voti;
- le intercettazioni veicolari, effettuate durante il viaggio in automobile dei due fratelli Creazzo per far visita al degente Rocco Laurendi, padre di Domenico Laurendi, durante il quale si discute dell'incontro in agenda per la settimana successiva con dieci Carabinieri; Antonino Creazzo evidenzia la necessità che Domenico Creazzo vi partecipi «non solo per ottenere il loro appoggio elettorale, ma anche come garanzia nell'eventualità di investigazioni»; il candidato «senza nulla appuntare [...] si adoperò prontamente per verificare i propri impegni per la suddetta data». A questo incontro avrebbe poi partecipato, verosimilmente, anche il capitano Savino Sarcina, escusso nell'istruttoria di appello.

La deposizione del militare non avrebbe confutato l'ipotesi accusatoria, al pari delle dichiarazioni di Fedele e di Bilardi, espressione di mere considerazioni di natura personale o di carattere generale. Al contrario, risulterebbero spendibili a carico degli indagati, la già accennata «riverenza tributata» al padre malato del boss e la pronta reazione della cosca nel chiedere conto dell'unica inottemperanza rilevata rispetto alle promesse di voto, tale da lasciar desumere la condivisione tra i fratelli Creazzo delle modalità criminose del procacciamento dei voti (pp. 507-515).

Quanto alle ulteriori imputazioni:

- per i capi 66-*bis* e 72, per i quali c'era stata condanna in primo grado, è intervenuta assoluzione, per l'inutilizzabilità delle intercettazioni;
- per il capo 65, è stata confermata la pronuncia liberatoria del Tribunale per i fratelli Creazzo e per Domenico Alvaro, classe 1977 (Domenico Laurendi era già stato assolto nel separato giudizio), essendo stato confermato il momento consumativo, nel vigore della previgente normativa, di modo che le controprestazioni promesse da Antonino Creazzo a Domenico Laurendi in cambio della sua intercessione presso Giuseppe Laurendi, ritenuto un buon collettore di voti, esulavano da quanto rilevante *ratione temporis*, in quanto insuscettibili di immediata monetizzazione.

10.3.4. Risulta, dunque, compiutamente accertato, anche sulla scorta dell'ulteriore provvista istruttoria, l'impegno profuso da Domenico Alvaro (classe 1977) in favore di Domenico Creazzo, candidato alle elezioni regionali del 2020 (d'altronde, "ostacolare il libero esercizio del voto [e] procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali", a prescindere dalla astratta configurabilità e dalla concreta sussistenza del reato in questione, resta comunque uno dei fini associativi ex art. 416-*bis*, terzo comma, cod. pen.).

Non è stata, invece, offerta dalla Corte di merito una motivazione rafforzata, nei termini già delineati al precedente paragrafo 2.3., per quel che concerne

l'effettiva stipulazione di un accordo tra il politico Domenico Creazzo, direttamente o tramite l'intermediazione del fratello Antonino, con l'esponente 'ndranghetistico Domenico Alvaro (classe 1977).

10.3.5. È opportuna, per chiarire compiutamente queste conclusioni, una breve disamina degli elementi costitutivi della fattispecie legale che qui occupa.

Ai sensi dell'art. 416-*ter* cod. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 21 maggio 2019, n. 43, a decorrere dall'11 giugno 2019, «Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis* aumentata della metà».

Il testo previgente, risultante dalla modifica ad opera dell'art. 1, l. 17 aprile 2014, n. 62 della disposizione inserita nell'ordito codicistico dall'art. 11-*ter*, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, prevedeva che «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma». (A far data dal 3 agosto 2017, in forza dell'art. 1, commi 5 e 95, l. 23 giugno 2017, n. 103, la comminatoria editale era stata elevata «da sei a dodici anni».)

La norma incriminatrice, secondo una condivisibile riflessione dottrina, tutela il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche, cardine della costituzione repubblicana; essa colpisce forme di contiguità alla criminalità di tipo mafioso (non sempre rilevanti nell'ottica del concorso esterno: cfr. Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018, Lombardo, Rv. 275510 - 02), che si palesano nel condizionamento dell'esito della competizione elettorale e anche nella semplice turbativa del voto. In un senso più ampio, la tradizionale giurisprudenza, in ossequio alla topografia del codice, ha individuato il bene giuridico protetto nell'ordine pubblico, vulnerato da qualsiasi connubio tra politica e mafia (Sez. 2, n. 23186 del 05/06/2012, Costa, Rv. 252843 - 01).

Di particolare rilievo nel presente processo è la definizione del soggetto attivo del delitto di cui all'art. 416-*ter*, primo comma, cod. pen. L'apparente natura di reato proprio *sic et simpliciter* (la disposizione, in effetti, fa riferimento a "chiunque") non può che essere temperata dalla concreta perimetrazione della figura del promissario accettante.

Invero, in letteratura, con riguardo alle precedenti formulazioni della disposizione, l'autore del reato era stato definito sulla base di un requisito negativo (l'estraneità all'associazione mafiosa, posto che per gli affiliati il procacciamento di voti in occasione di consultazioni elettorali già costituisce una delle finalità previste dall'art. 416-*bis*, terzo comma, cod. pen.) e dello *status* politico (inteso, assai latamente, data l'ampia locuzione legislativa, non solo nel senso di candidato ad una competizione elettorale, ma anche di "capo partito" o di "grande elettore", a prescindere dal suo personale inserimento nelle liste, e persino di un semplice sostenitore, privo di formali cariche partitiche).

L'orientamento seguito da questa Corte, con specifico riferimento all'attuale testo di legge, è assai più restrittivo e riconosce che la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 416-*ter* cod. pen., nella formulazione vigente, delinea un reato comune, che può essere integrato sia dal candidato alle elezioni, sia da colui che intenda partecipare alla competizione elettorale, prima dell'indizione della stessa; ai fini della integrazione di tale delitto, dunque, non è necessaria la qualità effettiva di candidato.

Il reato di cui all'art. 416 *ter* cod. pen., infatti, postula che l'accordo illecito tra il procacciatore di voti e il candidato sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, ma non già che il patto illecito intervenga nell'imminenza delle consultazioni elettorali e, segnatamente, dopo la convocazione dei comizi elettorali.

La fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso non pone limiti temporali quanto alla sua consumazione, purché l'accordo sia stato effettivamente concluso e la competizione elettorale sia individuata.

Il reato di scambio politico-elettorale è, infatti, integrato per il solo fatto che sia stata raggiunta l'intesa illecita, venendo così anticipata la punibilità, a tutela del regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, rispetto alle iniziative che dovessero (o anche non dovessero) essere concretamente adottate per la ricerca e il procacciamento di quei voti (in questo senso, Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, non massimata sul punto).

Principi di diritto analoghi, del resto, sono affermati dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità con riferimento all'analogo delitto di corruzione elettorale.

Ai fini della integrazione del delitto di cui al primo comma dell'art. 86 del d.P.R. n. 570 del 1960, non è, infatti, necessaria la qualità effettiva di candidato: invero, attraverso una corretta esegesi del testo normativo, che descrive un reato comune, va riconosciuto che "chiunque" può commettere il reato in parola, non essendo necessaria, diversamente dall'ipotesi di corruzione ordinaria, la presenza attiva di un pubblico ufficiale o di un soggetto politico candidato alla competizione elettorale (Sez. 1, n. 45152 del 17/03/2016, Rv. 268035; conf. Sez. 5 n. 19922 del 12/04/2021, Rv. 281254; Sez. 5, n. 1039 del 30/09/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282966 – 01), coerentemente con la duplice *ratio legis* individuabile nella tutela della libertà di voto, e nella necessità di impedire qualunque interferenza nella formazione o nella manifestazione del voto da parte dell'elettore (così, Sez. 6, n. 14344 del 15/01/2025, Naso, Rv. 287934 – 01, in motivazione. Conforme Sez. 5, n. 36933 del 01/10/2025, Fornaro, non mass.).

Questo percorso ricostruttivo appare indubbiamente da condividere, in considerazione della sua linearità sistematica e tenuto conto del rilievo esegetico assunto dalla previsione di un intermediario, non solo quale mandatario del promittente mafioso (art. 416-ter, secondo comma, cod. pen.), ma anche del promissario politico (art. 416-ter, primo comma, cod. pen.).

L'introduzione di un'ulteriore, peculiare soggettività mediatrice impone di ritenere che, ad oggi, l'accettazione della promessa di procacciamento di voti debba avvenire esclusivamente da parte del politico già candidato (ovvero comunque in procinto di candidarsi in una consultazione elettorale previamente individuata), contattando la controparte mafiosa personalmente ovvero, per l'appunto, tramite terzi. In analoga direzione conduce l'aggravante di cui al terzo comma della disposizione incriminatrice, che ricollega espressamente la «promessa di voti» alla vittoria del politico accettante, e non di altri, «nella relativa consultazione elettorale».

In sintesi, la locuzione "chiunque" deve ritenersi estendibile ad ogni soggetto nel pieno godimento dei propri diritti politici, e in particolare dell'elettorato passivo, che sia già formalmente candidato o intenda comunque presentare la propria candidatura in una determinata tornata elettorale (anche non imminente), che accetti la promessa di portare voti a suo personale favore (anche indirettamente, a seconda della specifica normativa applicabile, ad esempio in caso di liste bloccate).

Quanto al *coté* mafioso (a cui, come accennato, deve essere fisiologicamente estraneo il concorrente politico), il soggetto attivo della speculare fattispecie di cui all'art. 416-ter, secondo comma, cod. pen., che si impegna a reclutare i suffragi, può essere un appartenente all'associazione mafiosa oppure un estraneo (a cui deve essere equiparato l'affiliato che agisca *uti singulus*, senza spendere neppure

implicitamente la *vis* coercitiva del sodalizio criminale). Nel primo caso, non è necessario che il procacciamento avvenga con metodo mafioso, mentre, nel secondo, occorre la prova che l'accordo contempli l'attuazione o la programmazione di un'attività di sostegno elettorale svolta con le modalità di cui all'art. 416-*bis*, terzo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 17870 del 25/03/2025, Araniti, Rv. 288067 – 01; Sez. 6, n. 15425 del 12/12/2022, dep. 2023, Lombardo, Rv. 284583 – 01; Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, Zappalà, Rv. 266794 – 01. *Contra*, Sez. 6, n. 43186 del 11/09/2024, Sorbello, Rv. 287271 – 01, che esclude la necessità del metodo mafioso, ogni qualvolta il procacciatore sia un associato, anche se non agisca per conto o nell'interesse della cosca).

L'elemento oggettivo consiste, dunque, nella stipula dell'accordo elettorale, al momento dell'accettazione della promessa, sia pure sollecitata ma comunque non gratuita, di procacciamento di voti. Il delitto, dalla evidente natura di reato di pericolo, si consuma, pertanto, con lo scambio delle reciproche promesse, mentre l'attuazione degli impegni così assunti e la stessa programmazione di una campagna elettorale connotate da intimidazioni risultano un mero *post factum*, rilevante al più nella valutazione della gravità offensività della condotta (Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014, Polizzi, Rv. 260167 – 01).

Ai fini della configurabilità del delitto, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito, oltre che dal denaro e dalla più generica «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa», da «qualunque altra utilità», termine che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente (Sez. 6, n. 14344 del 15/01/2025, Naso, Rv. 287934 – 02; Sez. 6, n. 13841 del 15/01/2025, Morabito, Rv. 287924 – 01). La disposizione previgente era, invece, interpretata nel senso che l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti potesse essere costituito non solo dal denaro, ma anche da beni traducibili in valori di scambio immediatamente quantificabili in termini economici, quali i mezzi di pagamento diversi dalla moneta, i preziosi, i titoli o i valori mobiliari, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice le altre «utilità», suscettibili di essere oggetto di monetizzazione solo in via mediata (cfr. Sez. 2, n. 51659 del 17/11/2023, Bianco, Rv. 285679 – 01). L'esistenza dell'intesa potrebbe anche desumersi, in via indiziaria, da indicatori sintomatici, risultando, peraltro, irrilevante il mancato concreto incremento delle preferenze (Sez. 5, n. 42651 del 03/10/2024, Ponticelli, Rv. 287238 – 02; Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, Merola, Rv. 275638 – 01).

Quanto all'elemento soggettivo, non può che concludersi per la sufficienza del dolo generico, consistente nella volontà di concludere il patto di scambio politico-

mafioso, nella consapevolezza della "mafiosità" dell'interlocutore ovvero dei metodi che il non associato utilizzerà per convincere l'elettorato (Sez. 6, n. 36382 del 03/06/2014, Antinoro, Rv. 260168 - 01, riconosce che sono penalmente irrilevanti le condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose, che non abbiano espressamente previsto le descritte modalità di procacciamento dei voti).

10.3.6. Nel caso concreto, le valutazioni poste a sostegno della pronuncia di condanna, per un verso, si limitano a contrapporre alla ponderazione della piattaforma indiziaria operata in primo grado un'alternativa rilettura, non dotata però di una soverchiante capacità dimostrativa, e, per l'altro, risultano non sufficientemente concludenti al fine di ricostruire il fatto tipico nella sua integralità. Invero, per quanto attiene alla materiale e consapevole conclusione dello scambio politico-mafioso da parte del candidato, lungi dal mettere in luce carenze motivazionali o aporie della sentenza assolutoria di primo grado, tali da giustificare l'integrale riforma, le considerazioni della Corte di appello, nel confutare gli argomenti alla base della pronuncia liberatoria, si muovono su un piano di sicura plausibilità, privo però di quella cogente forza logica che si richiede per l'*overturning* sfavorevole.

Procedendo a ritroso, non risultano, in primo luogo, dirimenti le riflessioni della Corte reggina in merito alla consapevolezza da parte di Domenico Creazzo dell'attivazione in suo favore di Domenico Alvaro. Gli elementi presi in considerazione nella sentenza impugnata, pur inserendosi in un contesto di oggettiva plausibilità, non dimostrano un'insuperabile efficacia inferenziale e, come si vedrà, su uno specifico punto sono caratterizzati da un vero e proprio travisamento della prova.

Il fatto che Antonino Creazzo non avesse fatto segreto con il proprio nucleo familiare dei suoi strettissimi rapporti con Domenico Alvaro e del contributo significativo offerto non implica necessariamente che ne fosse stato informato anche Domenico Creazzo (mai fisicamente presente nei suddetti colloqui, e neppure citato dai dialoganti, per quanto qui rileva).

Sicuramente poco commendevole la visita del primo cittadino (e militare delle Fiamme Gialle) al padre di Domenico Laurendi ricoverato in ospedale, segno magari di un atteggiamento tutt'altro che ostile nei confronti delle cosche locali o quantomeno dell'intenzione di non porcisi in contrasto, ma non dimostrativo della sussistenza dell'accordo politico-mafioso, soprattutto per quanto concerne il capo 66.

Ancora meno decisiva appare la cena elettorale con alcuni Carabinieri, al presunto scopo di crearsi un'apparenza di legalità, a futura tutela. Invero, non solo la moglie di Antonino Creazzo era tenente dell'Arma e figlia di un caduto in servizio medaglia d'oro (ciò che giustifica ragionevolmente la cordialità di rapporti), ma

nessun commento specifico lascia intendere la effettiva necessità di ottenere, in tal modo, un'apparenza legalitaria dietro cui operare illecitamente.

Risulta, infine, un vero e proprio travisamento della prova, risultante dal testo del provvedimento impugnato, l'utilizzazione della citata conversazione tra Domenico e Maria Eufemia Creazzo del 1° gennaio 2020 (e, in particolare, della frase («*devo guardare a quello storto di Nino, lo devo contenere continuamente, guarda... che manco li cani! Devo guardare dove va, che fa, quello*»)), laddove riconduce espressamente il verbo "contenere" (nel senso figurato di «tenere a freno, a bada, tenere sotto controllo, sorvegliare» ovvero «trattenere, moderare», secondo un autorevole dizionario della lingua italiana) nell'area semantica, del tutto diversa, del "controllare" (nel senso non di «sorvegliare, disciplinare», ma di «avere sotto il proprio potere», cioè di "dirigere"), senza nessun'altra informazione di contesto che giustifichi un simile scarto lessicale. Tale incontrovertibile e pacifica distorsione, neutra e a-valutativa, del "significante" (fermo restando il "significato", per il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova) costituisce errore revocatorio che ridonda nel vizio di contraddittorietà processuale, rientrando nella cognizione del giudice di legittimità in tema di verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Dos Santos Silva, Rv. 276567 – 01; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 – 01).

Altre risultanze su cui fondare efficacemente il ribaltamento non sono state indicate, né, d'altronde, i giudici reggini si confrontano con l'intervento di personale della Digos, sollecitato dal Sindaco proprio per redarguire la superficialità del fratello (il ricorso nell'incidente cautelare era stato rigettato da questa Corte, con motivazione per gran parte relativa al capo 60, per il quale è già intervenuta assoluzione definitiva, che si limitava a far leva sulla logica del "Non poteva non sapere", non spendibile nel giudizio di cognizione).

In difetto della compiuta prova della conoscenza da parte del candidato del prodigarsi in suo favore di Antonino Creazzo e di Domenico Alvaro, neppure è possibile – passando dall'elemento soggettivo a quello oggettivo – ritenere fondatamente sussistente l'accettazione del patto di scambio ovvero il previo rilascio al congiunto di un mandato ad agire per suo conto nella trattativa criminale.

Seppure sia plausibile l'ipotesi accusatoria, dato il contesto e avuto riguardo ad argomenti di ordine razionale, non ci sono tuttavia elementi che escludano un *motu proprio* di Antonino Creazzo, portatore di intuibili cointeressenze indirette (se non addirittura come *falsus procurator*).

Da ciò consegue, in definitiva, la mancata individuazione del tempo e del luogo in cui l'accordo sarebbe stato concluso e del suo stesso contenuto (in particolare,

per quel che riguarda, il corrispettivo promesso dalla parte politica, posto che i rapporti di sincera amicizia tra Antonino Creazzo e Domenico Alvaro non consentono di qualificare univocamente come prezzo offerto per il procacciamento dei voti l'ausilio fornito dal primo in plurimi frangenti).

Peraltro, fino a che non sia accertato, anche in via indiziaria, quando è intervenuto l'accordo, direttamente tra le parti interessate o tramite intermediario, è impossibile individuare la normativa applicabile (particolarmente rilevante, come visto, per quel che concerne l'utilità promessa dal politico, pur tenuto conto della precisa limitazione cronologica espressa nella rubrica imputativa).

10.3.7. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza, limitatamente al delitto di cui agli artt. 110 e 416-ter cod. pen. contestato ad Antonino Creazzo e Domenico Creazzo, nonché a Domenico Alvaro (classe 1977).

Il giudice del rinvio, fermo restando l'acclarato espletamento di attività di procacciamento dei voti da parte di Domenico Alvaro (classe 1977) in favore del candidato Domenico Creazzo alle elezioni per il Consiglio regionale della Calabria del 2020, dovrà accertare, tenendo presente l'onere di motivazione rafforzata in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado:

- se Domenico Creazzo ha rilasciato al fratello Antonino Creazzo un mandato, anche implicito, a stringere accordi con la cosca locale o con taluno dei suoi membri in quanto tali, e, nello specifico, con Domenico Alvaro (classe 1977), in vista della suddetta competizione elettorale;

- se Domenico Creazzo ha consapevolmente accettato, personalmente o tramite intermediari, la promessa di procurare voti da parte di Domenico Alvaro (classe 1977) o di altri appartenenti ad associazioni di tipo mafioso ovvero da parte di soggetti estranei a tali associazioni, che avrebbero proceduto al procacciamento di voti con metodo mafioso, e, nel caso, se abbia erogato o comunque promesso denaro o qualunque altra utilità ovvero la propria disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione di tipo mafioso;

- quando tale accordo si sia eventualmente realizzato, anche al fine di individuare la normativa applicabile, e quale ne sia stato il concreto contenuto.

10.3.8. Resta assorbito il quinto motivo del ricorso di Domenico Creazzo, in tema di trattamento sanzionatorio.

## 11. Ricorso di Gregorio Cuppari.

11.1. Il secondo e il terzo motivo di Gregorio Cuppari sono fondati, nei termini di seguito illustrati.

Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che l'impugnazione di una sentenza, fisiologicamente diretta alla sua almeno parziale modifica, non postula la necessità di allegare prove nuove o di richiedere un supplemento istruttorio, e

che i dialoghi oggetto di intercettazione non hanno affatto natura di prova dichiarativa (Sez. 3, n. 35041 del 17/09/2025, P., non mass.; Sez. 2, n. 28170 del 02/07/2025, Tosi, non mass.; Sez. 2, n. 26148 del 13/05/2025, Fontana, non mass.; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503 – 01).

11.2. Vale la pena di premettere alla disamina dei profili di censura relativi all'affermazione di responsabilità, alcune considerazioni sul delitto di cui all'art. 512-*bis* cod. pen., con particolare riguardo al dolo che deve sorreggere la condotta di tutti i concorrenti.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente per la sua integrazione che l'agente, sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (ovvero, ciò che non rileva nel caso di specie, di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* cod. pen.). La valutazione attinente al pericolo di elusione della misura deve essere compiuta *ex ante*, su base parziale, ovvero alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale (Sez. 2, n. 7317 del 18/11/2022, dep. 2023, Santucci, Rv. 284386 – 01). Per l'integrazione della tipicità, non è, quindi, necessaria la formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece, un trasferimento, di fatto, di beni o di valori al fittizio intestatario (Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, dep. 2022, Aquino, Rv. 282770 – 03).

Il delitto non si connota come reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso *ex art. 110* cod. pen., sicché l'eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non produce necessariamente effetti sulla posizione dell'interponente (Sez. 2, n. 12732 del 26/02/2025, Palumbo, Rv. 287824 – 01; Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, Rv. 283989 – 03). La successiva reiterazione di condotte di intestazione fittizia degli stessi beni e delle medesime compagini sociali, finalizzata a coprirne e mascherarne la reale proprietà, dà luogo a una pluralità di reati autonomamente punibili, nel caso in cui vi sia una significativa cesura temporale tra le diverse attribuzioni fittizie (Sez. 3, n. 18413 del 14/04/2025, Padovani, Rv. 288105 – 03; Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272903 – 01).

Circa il ruolo del soggetto interposto, l'attribuzione della titolarità o della disponibilità della cosa, pur non inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi

civilistici, non può che comportare, quantomeno, il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla *res* (Sez. 5, n. 48415 del 06/10/2014, Mazzone, Rv. 261027 - 01); non è, invece, sufficiente la prova che l'indagato rivesta la funzione di amministratore di fatto della società delle cui quote si ipotizza la fittizia intestazione, in difetto dell'accertamento della titolarità sostanziale attraverso l'attribuzione della qualifica di socio di fatto (Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265904 - 01). In ogni caso, risponde a titolo di concorso colui che fornisce un apporto logistico e operativo al prestanome del capo di una cosca criminale, sulla scorta delle direttive da quest'ultimo fornite, al fine di costituire un'impresa commerciale, trattandosi di attività funzionale alla realizzazione dell'obiettivo illecito consistente nell'attribuzione fittizia dell'impresa al prestanome (Sez. 2, n. 4450 del 08/01/2019, Tomaselli, Rv. 276304 - 02).

Invero, è orientamento pacifico di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, quello secondo il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico, di eludere le disposizioni di legge in materia, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di un simile procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645 - 01; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764 - 01).

Del pari, non è necessario che la provvista utilizzata sia, senz'altro, proveniente da delitto: il fatto tipico deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni di origine lecita, in accordo con la *ratio* dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza da delitto di questi (Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, Forgiione, Rv. 289103 - 01; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216 - 01). È, infatti, pacifico che il trasferimento fraudolento di valori integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilievo il permanere della situazione antiggiuridica conseguente alla condotta criminosa (tra le altre, Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768 - 01; Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427 - 01).

Per quel che concerne in particolare l'elemento soggettivo, il Collegio condivide appieno la linea interpretativa, ormai consolidata, secondo cui risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione

di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* cod. pen., a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il còrreo sia consapevole (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 – 02; Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355 – 01; Sez. 2, n.27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796 – 01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 – 01; Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954 – 01).

Questo orientamento, invero, risulta conforme al più generale principio per cui, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo» (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, non mass. sul punto. Conforme, in tema di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 202904 – 01). D'altronde, quanto alla precedente esegesi che esigeva che tutti i concorrenti nel reato avessero agito con il dolo specifico di legge (cfr. Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437 – 01), è stato condivisibilmente sottolineato come i due indirizzi *prima facie* contrastanti non esprimessero un reale contrasto, dovendosi, invece, rilevare una semplice progressione ermeneutica, frutto di un affinamento della riflessione sull'elemento psicologico del reato, «che, muovendo dalla insufficienza del solo dato della intestazione fittizia, richiede che il concorrente sia consapevole della finalità elusiva della condotta di intestazione fittizia. Va, infatti, considerato che l'art. 512-*bis* cod. pen. punisce espressamente la condotta di colui che, al fine di perseguire una delle finalità espressamente contemplate dalla norma, "attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o di disponibilità di denaro, beni o altre utilità". La norma, dunque, non punisce espressamente la condotta di colui che accetta tale fittizia intestazione il quale, quindi, potrà rispondere a titolo di concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. solo se consapevole della strumentalità di tale condotta ad una delle finalità tipizzate dal legislatore: il concorrente è soggetto diverso dall'effettivo portatore dell'interesse (di carattere elusivo o agevolativo), cosicché rispetto alla sua posizione, ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del reato, deve ritenersi sufficiente che sussista la sua consapevolezza del perseguimento di tale finalità da parte di colui che realizza la condotta tipica sanzionata dalla norma incriminatrice» (così, Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662 – 01).

11.3. La posizione dell'interponente Domenico Laurendi, giudicato con rito abbreviato, è già stata valutata da questa Corte. Il capo n. 61 ha ad oggetto l'intestazione fittizia di una società di nuova costituzione, la LDR, ai figli.

Rileva il difensore che il trasferimento della società LDR è avvenuta ad oltre quattro anni e tre mesi dalla assoluzione nel processo in cui il ricorrente era accusato per reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. In ogni caso la Corte ha ommesso di considerare l'ipotesi alternativa introdotta dall'imputato, relativa alla propria esposizione debitoria con Equitalia.

Il motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo della doglianza dedotta con l'atto di appello.

Esso comunque è infondato. La sentenza impugnata ha sottolineato come, in numerosi dialoghi, è lo stesso Domenico Laurendi ad ammettere apertamente di voler formalmente dismettere tutti i beni di cui era proprietario cedendoli fittiziamente a terzi solo per sfuggire a eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria scaturenti dal processo Xenopolis, avendo il pubblico ministero proposto appello avverso l'assoluzione (pag. 508).

Fondata, invece, è la censura relativa all'aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 cod. pen.

Non risulta, infatti, che l'operazione sia stata posta in essere al fine di agevolare la cosca; al contrario, dai dialoghi riportati emerge che si è trattato di una attività volta a proteggere interessi patrimoniali personali.

Inammissibile, invece, è la censura relativa all'assenza di sproporzione tra redditi dichiarati ed effettiva capacità patrimoniale, che non ha formato oggetto di uno specifico motivo di appello (Sez. 6, n. 8562 del 05/12/2024, dep. 2025, Alvaro, non mass., pp. 67-68).

11.4. Prima di tale decisione, il Tribunale aveva escluso la responsabilità per il medesimo capo 61 di Gregorio Cuppari, commercialista di Domenico Laurendi, nonché dei figli di quest'ultimo, gli interposti Rocco Laurendi e Diego Laurendi.

Nella ricostruzione dei giudici palmesi, si precisa che Domenico Laurendi intendeva rilevare da Natale Lupoi il ristorante La Taverna dei Pirati di Bagnara, senza però apparirne formalmente come proprietario. L'operazione venne così realizzata mediante costituzione di una nuova società *ad hoc*. In un primo momento, si pensò di intestare fittiziamente le quote della costituenda società a Antonio Lupoi, fratello di Natale.

In una conversazione intercettata tre giorni prima del rogito, Laurendi e il suo commercialista, Gregorio Cuppari, discutono della natura del nuovo soggetto, a fronte di alcune perplessità espresse dal notaio che avrebbe dovuto rogare l'atto, e concordano per la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata, con un capitale sociale di euro 2.000. Si decide, altresì, che la compagine sociale sarebbe stata fatta coincidere con i due figli maggiorenni di Domenico Laurendi, Rocco e Diego.

Il 7 ottobre 2019, il professionista Cuppari accompagnò Rocco e Diego Laurendi dal notaio e, prima di procedere alla stipula, i tre contattarono telefonicamente Domenico Laurendi (che fece avvertire, tramite loro, la segreteria dello studio che sarebbe passato più tardi egli stesso a saldare ogni debenza con un assegno e che suggerì di dividere le quote in ragione del 90% a Diego e del 10% a Rocco, che aveva già altri beni a proprio nome).

Il medesimo giorno venne costituita, nei termini così concordati, la LDR Srls, con sede in Sant'Eufemia, presso la residenza di Domenico Laurendi; fu nominato formale amministratore il socio di maggioranza Diego Laurendi. L'oggetto sociale ricomprendeva anche la gestione di *pub*, birrerie e ristoranti.

Per il Tribunale è indubitabile che il *dominus* dell'intera operazione sia stato Domenico Laurendi e che il fatto tipico, nella sua oggettività, sussista appieno, in presenza del trasferimento della apparente titolarità delle quote sociali ai figli, mentre il padre ne mantenne in effetti il pieno controllo («È chiaro, in ogni caso, che la LDR era l'ennesima società creata da Laurendi Domenico e deputata a soddisfare i suoi interessi, nonostante fosse formalmente intestata ai suoi figli. Tale dato è agevolmente desumibile dalle risultanze istruttorie: è emerso *in primis* che l'unico ad essersi speso nelle operazioni costitutive di tale società, era Laurendi Domenico, ed è parimenti significativo che la sede legale della LDR fosse presso l'abitazione di quest'ultimo»).

Tuttavia, per quanto riguarda la posizione degli odierni imputati (sia pure sulla base di riflessioni di ordine più generale), i Giudici di primo grado dubitano della sussistenza dell'elemento soggettivo, anche nella più limitata forma della consapevolezza del dolo specifico concretamente perseguito da un altro concorrente (nel caso di specie, da Domenico Laurendi).

Da un lato, infatti, «non sono stati [...] assunti elementi di prova in grado di dimostrare che la creazione della LDR fosse dipesa dal perseguimento delle finalità illecite previste dall'art. 512-*bis* c.p.; di contro, può dirsi appurato che quella stessa società era effettivamente utile per subentrare nella gestione de "La Taverna del Pirata", ed in tal senso la sua creazione avrebbe rappresentato semplicemente la soluzione – del tutto lecita – ad un problema esplicitato dallo stesso Laurendi in alcuni dei dialoghi intercettati, e cioè che la "LD Immobiliare e Costruzioni s.r.l." non prevedeva, nella propria ragione sociale, la gestione di attività di ristorazione» (p. 653).

Dall'altro, «anche senza soffermarsi più di tanto sulle finalità perseguite da Laurendi Domenico nell'imbastire le operazioni sinora analizzate, occorre evidenziare l'assenza radicale di evidenze probatorie in ordine alla sussistenza in capo agli odierni imputati del dolo specifico richiesto dall'art. 512-*bis* del codice penale: non sono, infatti, state registrate conversazioni che consentano di ritenere

che Rocco e Diego Laurendi, coinvolti dal padre nell'operazione di intestazione fittizia della LDR – e certamente consapevoli del fatto che il reale titolare della stessa sarebbe stato quest'ultimo –, fossero altresì consapevoli delle finalità intimamente perseguite dal loro ascendente.

Non si ricordano, infatti, dialoghi in cui Laurendi Domenico abbia riferito ai propri figli – ed al proprio commercialista – di averli coinvolti nelle manovre fraudolente per garantirgli uno scudo da eventuali misure ablatoria irrogate nei suoi confronti, né tantomeno è altrimenti emerso che la creazione della "LDR" fosse stata pensata per agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli art. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

Tali considerazioni possono essere spese anche con riguardo alla posizione di Cuppari Gregorio, poiché del compendio istruttorio la sua figura come meglio si vedrà nella parte motiva relativa al capo 1-*bis*) dell'imputazione – è emersa a più riprese, senza che siano stati tuttavia raccolti elementi sufficienti ad affermare una sua partecipazione concorsuale nel reato di cui all'art. 512-*bis* del codice penale.

Le condotte da lui tenute, infatti, sono - in tutto e per tutto - compatibili con quelle di un professionista attento a soddisfare il suo cliente, anche a costo di non frenare quest'ultimo dall'imbastire un'operazione di intestazione fittizia di una società, operazione di per sé sola considerata non integrante una fattispecie delittuosa» (pp. 653-654).

Gregorio Cuppari, al contempo, è stato definitivamente assolto anche dall'imputazione di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che gli era stata contestata come presunto referente tecnico del «locale di 'ndrangheta di Sinopoli e Santa Eufemia», quale "consiglieri" dei vertici Domenico Laurendi e Natale Lupoi, in merito alla protezione del patrimonio della cosca da aggressioni da parte dello Stato, all'infiltrazione del tessuto imprenditoriale e alle finalità illecite dei singoli associati. La contestazione di cui al capo 1-*bis*, ampiamente descritta nelle sue condotte ipoteticamente rilevanti, faceva ampio cenno anche all'attività di consulenza per la costituzione della suddetta LDR. Il Tribunale rileva, preliminarmente, come le singole condotte ascritte all'imputato per quanto attiene al delitto di cui agli artt. 110 e 416-*bis* cod. pen. fossero in tutto e per tutto sovrapponibili, anche per quel che concerne il compendio probatorio, con quelle oggetto di imputazione, ex artt. 110 e 512-*bis* cod. pen., ai capi 60 e 61, per entrambi i quali è stata parallelamente pronunciata l'assoluzione. Tutti i comportamenti asseritamente sintomatici di una "messa a disposizione" in favore della cosca risultavano, dunque, attività schiettamente professionali, suscettibili in astratto di rilevanza penale, solo qualora fosse stata raggiunta la consapevolezza in capo a Cuppari della caratura criminale di Domenico Laurendi e della natura "mafiosa" delle sue imprese e dei suoi capitali, quali frutto di reinvestimento di

proventi delittuosi. Gli specifici segmenti di condotta stigmatizzati dagli inquirenti (scegliere la veste giuridica delle aziende, suggerire la ripartizione delle quote societarie, predisporre i documenti da consegnare al notaio, e così via), nonostante la diversa opinione della Procura della Repubblica, non travalicano i confini del mandato professionale. Seppure non sia sempre facile, invero, fissare una tale linea di demarcazione, non potrebbe che ritenersi lecito lo svolgimento di un'attività professionale, improntata non solo alla diligenza ma anche al perseguimento degli interessi del cliente. In ogni caso, il contributo – atipico, ma concretamente agevolatore – deve essere fornito dal professionista nella consapevolezza del disegno criminoso architettato da altri. L'attività espletata da Cuppari, invece, per come ricostruibile sulla base del materiale probatorio, non risulta connotata da alcuna condivisione degli obiettivi delittuosi, presentandosi in forme analoghe a quella che qualsiasi professionista diligente e inconsapevole avrebbe prestato in favore del cliente, per garantire la continuità della sua attività di impresa. Le plurime conversazioni intercettate evidenziano solo che Laurendi richiese la consulenza e l'intervento del proprio commercialista per «evitare intoppi nella propria attività lavorativa», senza particolari specificazioni in senso penalmente rilevante; al contrario, i timori di Laurendi rispetto ad un possibile esito per lui negativo dell'appello proposto dal Pubblico ministero avverso la sua assoluzione nel processo "Xenopolis" sono chiaramente esplicitati ad altri sodali. Non risulta però che di ciò sia mai stato reso edotto Cuppari, il quale, d'altronde, ha offerto un intervento molto circoscritto nelle vicende dei trasferimenti fraudolenti ed effettuato «"a valle", in una fase successiva a quella dell'ideazione del disegno criminoso, a cui egli evidentemente non ha preso parte».

La preoccupazione esternata dall'interponente al professionista, ed anche al figlio Rocco, in relazione al suddetto procedimento era invece che i propri carichi pendenti potessero compromettere la sua capacità imprenditoriale, in particolare nel subappalto Open Fiber; neppure in un trasparente contesto familiare, dunque, si è mai accennato alla volontà di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale. In quel momento, peraltro, neppure gli altri consociati riconoscevano a Domenico Laurendi il ruolo di vertice della cosca eufemiese: egli era conosciuto soprattutto come un versatile imprenditore, «attivo in una moltitudine di settori», che proprio in tale veste «abituamente si interfacciava con bancari, politici ed altri operatori economici». Con particolare riguardo ai fatti contestati al capo 61, si precisa ancora come la società inizialmente individuata da Domenico Laurendi per subentrare nell'esercizio di ristorazione, la LD Immobiliare e Costruzioni Srl, non fosse concretamente idonea allo scopo, in quanto l'oggetto sociale non ricomprendeva le nuove attività.



Ferma restando la indubitabile fittizietà dell'intestazione delle quote della nuova società, non può affatto escludersi, quantomeno per ciò che attiene al commercialista, che l'operazione societaria apparisse diretta solo alla gestione de La Taverna del Pirata. Deve quindi essere disattesa, per la totale assenza di conforti probatori, l'ipotizzata messa a disposizione della cosca, in presenza di un rapporto prettamente professionale, senza che apparisse riconoscibile all'esterno che il cliente era «in odore di mafia» e che comunque fossero conosciuti il suo ruolo criminale e la provenienza illecita dei suoi capitali (pp. 1930-1939).

11.5. Il giudizio di secondo grado, celebratosi quando già era stata pronunciata la sentenza di legittimità nei confronti di Domenico Laurendi sopra citata, ribalta la decisione assolutoria, ritenendo sussistere, oltre all'oggettivo contributo concorsuale, anche l'elemento di legge in capo a Gregorio Cuppari, nonché a Rocco Laurendi e Domenico Laurendi.

La Corte di appello, invero, non si confronta compiutamente, secondo i criteri già specificati *sub* 2.3., con l'ampia riflessione svolta dai Giudici di primo grado, in base alla quale l'ausilio professionale prestato dovrebbe ritenersi una soluzione penalmente lecita rispetto a precise esigenze imprenditoriali, senza fini di elusione delle misure di prevenzione, difettando conversazioni, o altri elementi, da cui ricavare che il commercialista e i figli interposti fossero a conoscenza delle finalità di cui all'art. 512-*bis* cod. proc. pen.

In particolare, le conversazioni riportate nella sentenza impugnata, sia pure non prive di qualche efficacia dimostrativa ove compiutamente inserite nel contesto locale, non appaiono idonee a comprovare definitivamente la consapevolezza in capo a Cuppari e a Rocco e Diego Laurendi dell'obiettivo di creare uno schermo soggettivo rispetto al rischio di un'ablazione patrimoniale disposta in un procedimento di prevenzione (le ulteriori finalità astrattamente previste dalla norma incriminatrice, come detto, risultano del tutto estranee alle vicende accertate).

L'apparato argomentativo della Corte reggina, in accoglimento dell'appello della parte pubblica, è imperniato su alcuni ulteriori dialoghi, nessuno dei quali risulta decisivo in relazione a nessuno dei tre coimputati.

La sentenza impugnata ribadisce, in maniera inconfutabile, la piena sussistenza del fatto tipico, nella sua oggettività («il trasferimento pressoché totale» del patrimonio di Domenico Laurendi, attraverso la creazione di plurimi e distinti schermi soggettivi) e con riferimento al dolo specifico che ha sorretto la condotta di quest'ultimo.

In una conversazione con il figlio Diego del 3 aprile 2019, relativa a una fase preliminare dell'acquisizione de La Taverna del Pirata da Saverio Salerno (vicenda oggetto del capo 58, oggetto di assoluzione irrevocabile per tutti gli imputati, sia

nel giudizio abbreviato che nel presente procedimento), il *dominus* dell'operazione avrebbe accennato «al fine di evitare di ingenerare sospetti nelle autorità, cosa che verosimilmente sarebbe accaduta facendo rilevare il ristorante da LD Immobiliare e Costruzioni Srl» (p. 267). Le intenzioni sicuramente non cristalline, già ampiamente desumibili dalla complessiva formale spoliazione dei propri beni mantenendone integra la gestione concreta, risultano, con ogni evidenza, suggestivi e tutt'altro che implausibili, ma probatoriamente neutri, rispetto alle conclusioni del Tribunale. La generica locuzione utilizzata in sentenza ("sospetti delle autorità") si attaglia, infatti, altrettanto bene al timore di esecuzioni forzate per debiti, anche fiscali, e di applicazione della normativa antimafia che estromette i soggetti contigui alla criminalità organizzata da gran parte della contrattualistica pubblica.

Analogamente, il colloquio, molto più prossimo al rogito che qui interessa, del 2 ottobre 2019, con Gregorio Cuppari, muove da una questione di accertamenti tributari e della necessità di evitare procedure espropriative da parte di Equitalia, e da lì si passa poi a discutere di un'eventuale liquidazione della società già esistente e della costituzione di una nuova persona giuridica, la cui titolarità formale sarebbe stata intestata ai figli (pp. 267-269). Il giorno dopo, commercialista e cliente tornano sull'argomento, trattando ancora della liquidazione di LDR e della possibilità di far entrare nella nuova compagine sociale anche il terzo figlio Samuele, opzione non praticabile in quanto minorenni. Poche ore dopo, il professionista auspica un incontro per chiarire «un sacco di cose» e per «sistemare l'altra questione», suggerendo anche che, vista la fretta con cui si voleva chiudere la pratica e l'assenza di Rocco Laurendi, lo stesso Domenico Laurendi avrebbe potuto comparire personalmente egli stesso nell'atto notarile, laddove il figlio non riuscisse a far pervenire una procura (pp. 269-270). Quest'ultima proposta, incidentalmente, appare difficilmente conciliabile con la volontà condivisa di schermare ermeticamente la reale titolarità delle quote.

Il 4 ottobre 2019, in un'ennesima telefonata, Cuppari fa presente a Domenico Laurendi che la forma societaria preferibile sarebbe stata quella della Srl semplificata, ferma restando l'intestazione delle quote ai due soci già individuati. Laurendi non ha problemi sul punto («perché tanto a noi... a noi per lavoro mi serve»), né tantomeno in merito al versamento del capitale sociale (pp. 270-271).

Il commercialista contatta telefonicamente il suo "reale" cliente anche mentre è con Diego e Rocco Laurendi dal notaio, in attesa di procedere alla redazione dell'atto. Laurendi, come detto, conferma che sarebbe passato successivamente per saldare quanto dovuto, ribadendo l'asimmetrica proporzione tra le quote dei due soci, dovendosi tenere conto dell'intestazione a Rocco Laurendi di beni

ulteriori; l'atto costitutivo poi formalizzato tiene ovviamente conto di questa richiesta (pp. 271-272).

Sulla scorta di queste premesse istruttorie, condividendo le valutazioni del Tribunale sulla sussistenza del fatto nella sua materialità, la Corte di appello afferma però di dover superare l'esclusione dell'elemento soggettivo, giudicata illogica e basata su una lettura atomistica e contraddittoria delle risultanze processuali.

In primo luogo, si contesta l'assunto dei primi Giudici che la effettiva finalità perseguita da Domenico Laurendi non fosse quella ipotizzata dall'accusa, posto che «sarebbe stato sufficiente una modificazione della ragione sociale della società esistente», senza bisogno di ricorrere a prestanome (anche tenuto conto del rischio conseguente all'affidamento della gestione di un ristorante a una società inattiva dal 2009). L'assoluzione in primo grado dei concorrenti colliderebbe, altresì, con la condanna di Domenico Laurendi. Al contrario, costui in «molteplici conversazioni [...] manifestò apertamente che la pressoché totale intestazione del proprio patrimonio a teste di legno fosse finalizzata ad eludere le temute misure di prevenzione» e richiama a tale proposito le «cristalline propalazioni» fatte a Giuseppe Idà. Parlando poi direttamente con il figlio Rocco, affermò testualmente: «*Perché io mi devo tutelare ora*». Un'altra conversazione intervenuta con Cuppari chiarirebbe come la previsione di un pignoramento fosse una problematica del tutto distinta dalla costituzione di una nuova società fittiziamente intestata.

Accanto alla nitida sussistenza del dolo specifico in capo a Domenico Laurendi (ormai definitivamente accertata), il dolo in capo agli odierni imputati dovrebbe farsi derivare, per Cuppari, dal suo ruolo di «principale "consigliere" di Laurendi Domenico nella programmazione e commissione del reato in esame», poiché tutti i contatti non potrebbero essere ricondotti a un lecito rapporto tra professionista e cliente, avendo invece ad oggetto un'interposizione fittizia, per la cui realizzazione il commercialista si prodigò fattivamente. Le esigenze di urgenza di concludere l'operazione a cui allude l'imputato sarebbero «unicamente spiegabili con il timore di una prossima applicazione delle temute misure di prevenzione».

Nell'esame finale delle singole posizioni degli imputati, in tema di dosimetria della pena, la contestata aggravante della "agevolazione mafiosa" viene esclusa espressamente, senza spendere particolari considerazioni (ma in maniera coerente con la suaccennata decisione di legittimità nei confronti dell'interponente), per Cuppari e Diego Laurendi (pp. 784, 787) e viene semplicemente non considerata nel computo, per Rocco Laurendi (p. 789).

11.6. Il percorso giustificativo dell'*overturning* si dimostra inottemperante ai criteri della motivazione rafforzata e, anzi, pur avendo completamente esaurito la provvista istruttoria, neppure perviene ad indicare solidi elementi sulla cui base

affermare la coscienza degli obiettivi effettivamente perseguiti da Domenico Laurendi in capo agli altri concorrenti.

La sentenza impugnata, a p. 275, esclude che un paventato accertamento fiscale fosse alla base della costituzione della nuova società, ma non spiega compiutamente il perché questa circostanza debba ritenersi patrimonio informativo condiviso con gli ipotizzati concorrenti (e neppure trascrive per intero la conversazione). Solo col figlio Rocco si accenna a una frase dal contenuto tutt'altro che trasparente per quanto qui rileva («ora io mi devo tutelare»), che non è inconciliabile con la tutela per debiti fiscali o di altro tipo.

Al di là delle assoluzioni per tutte le altre interposizioni contestate (capi 58-59-60, quanto agli interponenti), secondo la Corte territoriale, l'invocata assoluzione colliderebbe con la condanna di Domenico Laurendi (p. 273). In realtà, nessun contrasto giuridicamente rilevante emerge tra la sentenza della Sesta Sezione di questa Corte e la pronuncia liberatoria del Tribunale di Palmi (che pure non dubita dell'oggettività del meccanismo interpositorio). Le infondate perplessità espresse dai giudici calabresi sulle reali finalità avute di mira dall'interponente rappresentano un mero *obiter dictum*, superato dall'innegabile riserbo mantenuto, per quanto consta, a tale proposito con i figli interposti e con il commercialista; invero, tutte le conversazioni in cui i timori per una misura di prevenzione patrimoniale sono stati espressi apertamente da Domenico Laurendi sono intercorse con altri soggetti, ma non con i coimputati.

Cuppari sapeva perfettamente che i soci erano mere teste di legno e che Domenico Laurendi aveva urgenza di provvedere (p. 276), ma questo non consente di affermare nulla sulla condivisione delle finalità sottese all'operazione (che ben poteva essere una simulazione di rilievo meramente civilistico, una condotta elusiva di fronte alle prevedibili pretese dell'Erario e, persino, un segmento di altre – distinte e non contestate – azioni criminali); addirittura, come detto, il professionista, che aveva dato solo pareri tecnici prima e dopo il rogito, consigliò di far presenziare direttamente Domenico Laurendi davanti al notaio (p. 270), suggerimento che non sembra confortare la comune volontà di schermare il patrimonio dell'associato in vista di futuri interventi ablatori.

11.7. La sentenza, concludendo, deve essere annullata, limitatamente al capo 61, contestato a Gregorio Cuppari (e a Diego Laurendi e Rocco Laurendi).

L'impossibilità, già ampiamente sottolineata, di rinvenire nel complessivo materiale probatorio elementi che supportino – con forza di motivazione "rafforzata" – un eventuale ribaltamento della decisione di primo grado rende del tutto ultroneo un rinvio al giudice di merito.

## 12. Ricorso di Diego Forgione.

12.1. Tutti i profili di censura posti a fondamento dell'impugnazione risultano non consentiti, in quanto meramente reiterativi e rivalutativi di questioni (spiccatamente fattuali) già correttamente risolte dal Giudice di appello, e, comunque, manifestamente infondati.

12.2. Quanto al primo motivo, relativo alla denegata individuazione del ricorrente, risulta incensurabile nel giudizio di cassazione l'apparato argomentativo delle due sentenze di merito, che hanno adeguatamente chiarito come l'odierno ricorrente fosse citato come "Mario u peones", evocandone la figura di officiante delle affiliazioni, fosse direttamente interpellato come "Mario" anche in una conversazione telefonica, e in un caso, insieme al prenome e nome, venisse evocato anche con il suddetto soprannome («*Crea Giovanni - vuoi sapere nome e cognome? Mario Forgione... Crea Giovanni - il Peones... Laurendi Domenico - da me è venuto a dirmi [...]»*, sentenza del Tribunale, p. 1465). D'altronde, nella rubrica del cellulare di Laurendi il numero del ricorrente era associato al nome "U Peones" (sentenza di appello, pp. 605-606; sentenza di primo grado, pp. 1465-1474, che smentisce anche il tentativo della difesa di incolpare il figlio dell'imputato, che viveva e lavorava a Londra, anche per l'età avanzata del dialogante, chiaramente percepibile dalla voce).

12.3. In ordine al secondo motivo, si richiamano preliminarmente le considerazioni già svolte al precedente paragrafo 2.5.3., ribadendo la congruità del doppio conforme apparato argomentativo che valorizza *contra reum* il ruolo in seno al sodalizio, risalente nel tempo (e anche con titolarità di ruoli apicali nel passato), senza accenni di dissociazione (e anzi ancora ricercato per avere suggerimenti).

Il Tribunale, più ampiamente, ricorda come Domenico Laurendi riferisca a Pasquale Cutrì che Forgione gli aveva chiesto di intervenire personalmente per risolvere la costante violazione delle regole delle affiliazioni.

Si pensa anche allo stesso Forgione (che aveva già ricoperto la carica dieci o quindici anni prima), quando Domenico Laurendi, Vincenzo Carbone, Antonino Gagliostro e Saverio Napoli discutono su chi dovrebbe assumere il ruolo di capo locale, soggetto che non potrebbe che essere un «cristiano serio»; nessuno dei dialoganti dubita della autorevolezza del Peones, laddove i riferimenti al passato non solo non possono qualificarsi come sintomatici della dissociazione, ma anzi rafforzativi della posizione di un affiliato di lunga esperienza.

In ogni caso, Forgione ricopre a tutt'oggi un ruolo operativo, dato che alcuni parenti di "battezzandi" si erano rivolti a lui – sia pure inutilmente – per ottenere indicazioni. In altro dialogo intercettato tra Saverio Napoli e Domenico Laurendi,

il primo fa presente di avere parlato con "U Peones" in ordine al comportamento fastidioso di tale Massimo.

Risulta indubitabile la militanza associativa, avuto riguardo al ruolo, quantomeno consultivo, svolto per la formazione di un nuovo gruppo, per la distribuzione delle cariche, per le affiliazioni irregolari e durante gli incontri con l'autorevole Andrea Luppino. Altra conferma si rinviene nel paragone che Giovanni Crea fa a Domenico Laurendi, con finalità evidentemente adulatorie, tra quest'ultimo («mafioso di spicco a livello nazionale») e U Peones, la cui reputazione criminale «non va oltre i confini di Sant'Eufemia» (pp. 1474-1486).

La Corte di merito condivide completamente la valutazione delle risultanze processuali e conclude: «figura nevralgica nel locale [...] fattivamente impegnato in tutte le dinamiche associative, non solo sollecitando Laurendi ad adottare strategie per contrastare le affiliazioni irrituali effettuate dal Diavolo ma anche partecipando ai riti di affiliazione effettuati dalla frangia laurendiana per riequilibrare i rapporti di forza con l'altro gruppo», ruolo riscontrato dalla stessa documentazione difensiva diretta a comprovare gli episodi di danneggiamento, sintomatici ove contestualizzati cronologicamente rispetto alle dinamiche apicali dell'associazione (p. 617).

In effetti, la voce in capitolo in ordine ai nuovi reclutamenti (anche con mansioni formali) e in genere nella pianificazione delle politiche associative (offrendo consigli sulle strategie da adottare e richiedendo specifici interventi ai vertici), il rispetto con cui veniva considerata la sua persona in seno all'associazione e la ventilata possibilità di conferirgli - di nuovo - incarichi apicali rendono non revocabile in dubbio la consapevole messa a disposizione, ben accolta dagli altri affiliati. Peraltro, l'evidente rilevanza dei fatti emersi dal compendio intercettivo in merito alla sussistenza di una condotta partecipativa ex art. 416-*bis*, primo comma, cod. pen. era già stata sottolineata da questa Corte, in ordine all'impugnazione cautelare («il contenuto delle intercettazioni testualmente riportate, dal quale ha tratto il convincimento che il Forgione non solo aveva presenziato a cerimoniali di affiliazione, sin dal primo momento in cui si erano registrate le problematiche inerenti alle affiliazioni operate al di fuori delle regole da Idà Cosimo [in quel momento ritenuto "il Diavolo"], ma aveva deciso chi doveva e chi non doveva essere "battezzato", circostanze queste spiegabili soltanto - secondo l'ordinanza impugnata - in ragione della intraneità del Forgione al sodalizio in questione» (p. 9).

Il mancato mantenimento del precedente ruolo di "capo locale" (o comunque di vertice del sodalizio eufemiese), peraltro, pienamente compatibile con evidenti ragioni anagrafiche e prima ancora con le altalenanti dinamiche interne, non è contraddetto da alcuna effettiva massima di esperienza (cfr. anche la sentenza di

appello, p. 580, dove Carmine Napoli rifiuta l'incarico in questione che, in quel momento, si ritiene comunemente che porti solo oneri e nessun onore; analogamente, cfr. la sentenza del Tribunale, p. 1377).

Non incide sulla linearità della motivazione neppure il fatto che Mario Forgione non sia mai stato toccato dalle indagini fino al presente processo, tenuto conto del fatto inequivoco che tutti i sodali lo riconoscono in tutto e per tutto, e sino a oggi, come uno di loro (e non tra gli affiliati di minor spessore). Parimenti, tenuto conto della notoria estrema conflittualità delle varie articolazioni 'ndranghettistiche, anche al loro interno, quantomeno sul lungo periodo, non contraddicono le considerazioni dei Giudici di merito le finestre temporali in cui i beni di Forgione sarebbero stati oggetti di danneggiamento.

Manifestamente infondata, infine, a fronte della approfondita disamina dei plurimi dialoghi di univoco contenuto (non solo per quel che riguarda l'identificazione del ricorrente), risulta l'eccezione sulla mancanza di riscontri. Le intercettazioni sono prova diretta: il contenuto di conversazioni captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, ben può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 – 04; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 – 02). Specifica ulteriormente Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 – 02, come, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti, previamente verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro; solo qualora, dopo uno scrutinio rigoroso, permanessero dubbi sulla genuinità delle affermazioni captate (ciò che non emerge affatto nel caso di specie), il giudice, pur non essendo tenuto ad applicare la disciplina di cui all'art. 195 cod. proc. pen., deve individuare elementi di riscontro (Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, Agui, Rv. 284980 – 03).

12.4. Il terzo motivo, diretto ad eccepire la violazione dell'art. 416-*bis*, quarto comma, cod. pen., è meramente reiterativo di questioni già congruamente disattese dai giudici reggini e comunque manifestamente infondato.

Fermo restando quanto già esposto, in via generale, al precedente paragrafo 2.5.5., nella sentenza impugnata si è già inequivocamente chiarito come la cosca disponesse di un cospicuo arsenale, in ragione del numero di armi e del coinvolgimento di plurimi associati (pp. 764 e 767, ove si esclude anche l'ipotesi di uso meramente difensivo contro frange avversarie). Quanto alla estensione dell'aggravante anche a Forgione, basti osservare che per l'ascrivibilità, anche a titolo colposo, dell'associazione armata all'imputato – partecipe ad alto livello delle dinamiche associative da decenni – basta il fatto notorio della stabile detenzione da parte della cosca (Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv. 288336 – 01) e la sua posizione autorevole all'interno del sodalizio, con costante informazione circa le sue dinamiche interne.

12.5. Il quarto motivo, che lamenta il difetto di proporzionalità della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è meramente fattuale e manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno escluso la dedotta marginalità della condotta partecipativa, alla luce della già accennata ricostruzione del fatto («rilevante posizione di autorità e responsabilità all'interno del sodalizio»), tale da giustificare il discostamento della pena base dal minimo edittale (pp. 786-787). Al di là dell'incensuratezza, del tutto ininfluyente, ai sensi dell'art. 62-bis, terzo comma, cod. pen., neppure sono stati allegati elementi utilmente spendibili in favore dell'imputato per adeguare la sanzione all'offensività del fatto.

Questa congrua motivazione è incensurabile nel giudizio di legittimità (cfr. § 2.6.).

13. Ricorsi di Diego Laurendi e Rocco Laurendi.

13.1. I due ricorsi congiuntamente presentati dai suddetti imputati sono fondati, per quel che concerne le sole doglianze attinenti al capo 61.

Il sesto motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Saffioti non è consentito, siccome riferito alle dinamiche del foro interno di altro concorrente nel medesimo delitto di cui al capo 61, separatamente giudicato (e, peraltro, destinatario di pronuncia irrevocabile di condanna in relazione a tale reato).

Il primo e il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Saffioti e il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Genovese, relativi alla responsabilità del solo Rocco Laurendi per le violazioni in materia di armi a lui contestate al capo 19 non superano la soglia di ammissibilità, in quanto meramente fattuali e rivalutativi, nonché manifestamente infondati *in iure*.

13.2. Per quel che concerne il concorso nel suddetto delitto di trasferimento fraudolento di valori, possono integralmente richiamarsi le riflessioni già espresse nel precedente paragrafo 11., con riferimento al coimputato Gregorio Laurendi.

A ciò, deve soltanto aggiungersi come la Corte di appello abbia ricavato la sussistenza del dolo, per i figli di Domenico Laurendi, dal riferimento fatto da quest'ultimo, in relazione però al distinto delitto di cui al capo 60, a Rocco il 1° aprile 2019, in merito all'affidamento dell'appalto Open Fiber (*«... a Diego gli sto facendo la società, tutte cose... per potergli dare il subappalto autorizzato, e sono riuscito a farlo... però sono riuscito a farlo! Ma se manco io, a cosa mi è servito? Non mi è servito manco a niente! Perché giustamente questo non c'è che va a scuola... questo non sa niente di tutte queste cose...»*).

D'altronde, precisa ancora la sentenza impugnata, Rocco Laurendi era solito confrontarsi con il padre in ordine a questioni gestorie ed era stato «specificatamente edotto della sua necessità di tutelarsi».

Secondo i giudici reggini, un ulteriore colloquio di due giorni dopo appaleserebbe come Domenico Laurendi abbia messo al corrente anche il figlio Diego delle ragioni per cui aveva escluso di impiegare la società esistente per la gestione del locale La Taverna del Pirata e aveva progettato di procedere alla costituzione di un nuovo organismo, in cui egli non sarebbe formalmente comparso (*«nooo, ve... liquido questa società... la faccio di sana pianta un'altra nuova... dove non compaio nel, nel .... Nel coso, né io, non Rosario e né nessuno e via! Tanto 1.200 euro ha voluto... dobbiamo fare un altro atto ora per vedere di poterti inserire l'oggetto sociale della ristorazione, perché poi quel locale a... a Bagnara [...] che lo facciamo... i lavori li facciamo a nome tuo, poi ti prendi la licenza tu e tutti i cazzi tu, e quindi dobbiamo fare un altro atto per insire [sic] ste cose... e già voglio altri 1.000 e rotti euro... tanto vale che eh... lascia che stasera come vengo da là ne parliamo e Gori... ee...»*).

Non può che ribadirsi, a tale proposito, come da tali esiti captativi nessuna conclusione, tantomeno provvista del *surplus* dimostrativo richiesto dalla motivazione rafforzata, possa farsi discendere a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Le frasi si presentano, con ogni evidenza, come affatto neutre in ordine allo specifico *thema probandum* (la condivisione dei due giovani interposti che l'indiscussa fittizietà della loro titolarità delle quote sociali fosse funzionale, nelle intenzioni del padre, a sottrarre il suo patrimonio al rischio di misure di prevenzione patrimoniale) e, comunque, non risultano inconciliabili, per un soggetto non debitamente informato dal *dominus* e non fornito di particolari esperienza o competenze, con la volontà di proteggersi, con strumenti foss'anche maliziosi, da azioni esecutive per debiti fiscali o di altro tipo o per occultare l'effettiva proprietà rispetto ulteriori e diverse misure antimafia, in particolare

nell'ambito della contrattualistica pubblica, o per ampliare il proprio strumentario commerciale, espandendo le attività di famiglia in altri settori in cui la preesistente società avrebbe avuto maggiori difficoltà ad operare.

La sentenza, come già affermato *sub* 11.7., deve essere, pertanto annullata senza rinvio, limitatamente al solo capo 61, anche in relazione a Diego Laurendi e Rocco Laurendi.

13.3. Quanto invece al delitto di concorso in detenzione di armi da fuoco ascritto al solo Rocco Laurendi al capo 19, la doppia conforme valutazione di responsabilità si basa sul trasparente contenuto delle conversazioni captate, «nel corso delle quali [Domenico] Laurendi palesò tutto il proprio disappunto per il prelevamento delle armi da fuoco elevate custodite nel suo garage da parte di Ntony U Malomu [ossia Antonio Luppino], con l'aiuto di Laurendi Rocco, senza nemmeno notificarlo preventivamente».

Nello specifico, nell'intercettazione del 4 febbraio 2019, relativa a una conversazione ambientale a cui partecipano Domenico Laurendi e Rocco Laurendi (oltre a Grazia Orfeo, loro, rispettivamente, moglie e madre), Domenico Laurendi rimprovera aspramente il figlio per aver consentito a Luppino l'accesso alla loro autorimessa, portandone via alcune armi senza adottare alcuna cautela («Laurendi Domenico – *perché non lo so, io che ne so... io posso sapere là che quelli vanno a cambiarsi, a mettersi le pistole nelle cose, che se ne devono andare? Ho capito, nessuno gli avrebbe detto di no, però tu non è che tu poi venivi da me e [li] prendevi... e poi non mi dite niente manco voi [...] Nessuno gli avrebbe detto di no [...] Metti che arrivavano un Carabiniere là sotto e mi pizzicavano (trovavano) a quello là dentro che facevano che facevano! Mi prendevano il garage, mi arrestavano a me come una merda, senza che ne so niente. [...] ma poi... il bello è che non te le dicono manco le cose! L'avete fatto, l'avete cacata, a posto! Vengo qua e non mi dite niente?»). Rocco Laurendi prova a giustificarsi, sostenendo di avere soltanto consegnato le chiavi a Luppino, dopo un'iniziale titubanza, nell'erronea convinzione, indotta dalle rassicurazioni offerte dall'interlocutore, che questi fosse stato autorizzato dal padre. L'accenno anche a un gruppo elettrogeno che lo stesso Luppino era solito richiedere in prestito non incide sulla ricostruzione accusatoria, dati i toni allarmati e la cautela mostrata nel non parlarne per telefono.*

Da ciò (e, in particolare, dalla specifica menzione delle «pistole», termine insuscettibile di diversa interpretazione), si ricava che Rocco Laurendi fornì un contributo materiale nella detenzione di armi, avendole consapevolmente mantenute nella propria disponibilità. Avuto «particolare riguardo alle giustificazioni addotte da Laurendi Rocco al padre e alle repliche di quest'ultimo, non può condividersi il dubbio adombrato dalla difesa del giovane Laurendi circa

la mancanza di consapevolezza della custodia delle armi all'interno del garage». L'assoluzione di Rocco Laurendi per il porto delle armi suddette in concorso con Luppino (riconosciutone invece responsabile, per averle poi portate all'esterno), confermata in appello, è stata motivata considerando che egli aveva fatto accedere Luppino nel luogo di custodia delle armi, consegnandogli direttamente le chiavi, e da quel momento in poi il coimputato si era mosso in totale autonomia. La movimentazione dell'arsenale, o di una parte di esso, non venne quindi a conoscenza del ricorrente sino alla sfuriata del padre (cfr. sentenza di appello, pp. 201-209; sentenza di primo grado, pp. 377-388).

~~Come ribadito anche nella sentenza impugnata, il ricorrente non ha mai~~

tenuto ad applicare la disciplina di cui all'art. 195 cod. proc. pen., deve individuare elementi di riscontro (Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, Agui, Rv. 284980 - 03).

12.4. Il terzo motivo, diretto ad eccepire la violazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è meramente reiterativo di questioni già congruamente disattese dai giudici reggini e comunque manifestamente infondato.

*Handwritten initials/signature*

Fermo restando quanto già esposto, in via generale, al precedente paragrafo 2.5.5., nella sentenza impugnata si è già inequivocamente chiarito come la cosca

Rv. 261016 – 01). Rocco Laurendi, per quanto qui rileva, non solo sapeva benissimo che nella pertinenza erano custodite le armi, ma contribuì, non solo passivamente, alla loro detenzione, in particolare mettendo Luppino in condizione di entrarvi in contatto. Il successivo trasferimento delle armi (e quindi la condotta di porto, sia pure eziologicamente ricollegata all'agevolazione all'accesso da parte di Rocco Laurendi), viceversa, è rimasto del tutto sconosciuto a quest'ultimo, che, consegnate le chiavi, aveva lasciato solo Luppino nell'autorimessa.

13.5. Poiché la dosimetria della sentenza impugnata (p. 789) prendeva le mosse dalla pena base per il più grave reato di cui all'art. 512-*bis* cod. pen., in ordine al quale è stato disposto l'annullamento senza rinvio, occorre, per quel che concerne la posizione del solo Rocco Laurendi, disporre il rinvio per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in relazione al residuo delitto di cui al capo 19.

#### 14. Ricorso di Bruno Modaffari.

14.1. È manifestamente infondato il primo motivo, con il quale si è sostenuta la nullità assoluta della sentenza per violazione dell'art. 525 del codice di rito.

La stessa difesa ha rilevato che all'udienza del 12 febbraio 2025 venne rinnovata da parte del Collegio nella sua composizione definitiva l'attività precedentemente svolta (non vi era stata assunzione di prove orali, ma solo produzione di memorie e documenti), in assenza di eccezioni.

Il ricorrente lamenta che analogo provvedimento non era stato assunto alla precedente udienza del 22 gennaio 2025, quando, tuttavia, il Collegio era diverso da quello definitivo. Si sarebbe trattato di una attività inutile e comunque certamente non doverosa, visto il successivo mutamento del Collegio.

14.2. Il secondo motivo, riguardante la contestata utilizzabilità dei risultati intercettivi conseguiti per mezzo della inoculazione del virus *trojan*, risulta generico, non avendo offerto la necessaria prova di resistenza (cfr., *amplius*, 2.3.), nonostante la sentenza impugnata avesse già contestato la mancanza di specificità delle censure proposte (p. 87).

Il ricorrente, infatti, si è limitato a una deduzione apodittica, affermando, quando al superamento di detta prova che «è chiara la rilevanza della questione atteso che essa si riferisce alle conversazioni provenienti dal RIT 1603/17, specie quella del 04.03.2018 n. 1690 e n. 1691 del 04.03.2018 e quella del 13.01.2018 n. 1462 che sottendono la principale prova di accusa nei confronti del ricorrente Modaffari Bruno».

14.3. Il terzo motivo, nella parte in cui contesta la sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa è manifestamente infondato, per le ragioni

ampiamente esposte *sub* 2.5. (e in particolare nel sottoparagrafo 2.5.4.), a cui si rinvia.

Quanto alla dedotta questione di inutilizzabilità delle intercettazioni tardivamente depositate (ed eventualmente di costituzionalità), lo stesso ricorrente rileva che si tratta di risultati probatori riguardanti solo l'esistenza del sodalizio mafioso. Nel ricorso neppure si evoca la prova di resistenza dopo che nell'atto di appello l'affermazione sul punto era stata di genericità assoluta («sul piano della prova di resistenza, è evidente l'assoluta rilevanza del compendio indiziario» costituito dalle intercettazioni ritenute inutilizzabili).

14.4. È fondato, invece, il motivo (non affrontato nelle conclusioni scritte del Procuratore generale) con il quale la difesa ha censurato la sentenza per avere confermato la condanna di Bruno Modaffari per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1, unico delitto ascrittogli.

Nell'imputazione viene contestato al ricorrente di avere preso parte alla spartizione dei proventi illeciti della cosca, di essere stato incaricato di mantenere i rapporti con altro sodale in quel momento latitante (Rocco Graziano Delfino) e di essere stato disponibile all'occorrenza a detenere le armi del clan.

Quanto alla prima specifica condotta già il Tribunale aveva escluso che dai dialoghi intercettati il 21 marzo 2018 fra Domenico Laurendi e Antonio Crea potessero "desumersi condotte illecite e comunque rilevanti ai fini associativi da inquadrare nell'ambito della spartizione di proventi illeciti da parte del Modaffari".

In relazione alla seconda condotta è la stessa Corte d'appello ad affermare che, "visto l'esito assolutorio del processo a carico di Delfino unitamente alle altre risultanze probatorie acquisite, deve ritenersi dubbia l'identificazione del suddetto come il latitante con cui l'odierno imputato intrattene rapporti". La sentenza, dunque, espunge "tale componente del fatto di reato" e tuttavia, sulla base di altri elementi, sostiene che "la condotta partecipativa di Modaffari non può essere esclusa".

La dimostrazione della terza specifica condotta illecita è stata individuata solo alla luce del contenuto della conversazione n. 1462 del 13 gennaio 2018 intercorsa tra Domenico Laurendi e Antonio Crea, che – come si è visto in precedenza – discutevano del trasferimento delle armi che fino a quel momento erano custodite da Emanuele Crea e dal padre Giovanni in un immobile nella loro disponibilità.

Secondo la Corte d'appello, detta conversazione dimostra che Bruno Modaffari doveva essere uno dei destinatari delle armi, da movimentare quello stesso giorno. Questa conclusione è stata desunta da una frase pronunciata a un certo punto da Antonio Crea ("*Quella mia gliela schiaffo a Bruno e buonanotte*").

Dal contesto del dialogo la sentenza ha logicamente desunto che Antonio Crea stesse parlando di una pistola. Si trattava, dunque, di una unica arma, non

essendo poi emerso – nella ricostruzione dei Giudici di merito – se effettivamente la pistola venne consegnata da Antonio Crea a Bruno Modaffari, cui non è stato contestato alcun reato in materia di armi e, in particolare, il concorso nella detenzione di quelle indicate al capo 23, oggetto del ricordato trasferimento.

Ciò nonostante, sulla base di quell'unica conversazione, la Corte d'appello ha ritenuto Bruno Modaffari il "custode delle armi facente parte dell'arsenale movimentato". Anche in questo caso non si tratta di sindacare una interpretazione del dialogo intercettato bensì di valutare se sussista un salto logico fra la frase valutata in sentenza e la conclusione cui essa è pervenuta.

Ritiene il Collegio che detta cesura sia ravvisabile e, pertanto, che sul punto la motivazione sia manifestamente illogica.

Esaminando ora le altre fonti di prova, costituite esclusivamente da conversazioni intercettate, va dato atto, in primo luogo, che la Corte d'appello, sulla base della incertezza del dato intercettivo (risultando preferibile la trascrizione effettuata dal consulente di parte, anche dopo l'ascolto diretto e la complessiva valutazione del compendio probatorio), ha ritenuto di espungere quella intercettata durante la cena del 3 febbraio 2018 (nn. 2723 e 2724) "dal novero degli elementi riferibili all'imputato".

I Giudici di merito hanno poi valorizzato un dialogo (nn. 13313 e 13314) fra il ricorrente e Antonio Alvaro, detto Catella, venuto in rilievo nel processo "Iris", asseritamente intervenuto il 4 marzo 2018. Tuttavia, dalla indicazione contenuta nella stessa sentenza di primo grado (pp. 1409-1413) e dall'esame delle intere conversazioni come trascritte dal perito (allegato C ai motivi aggiunti) risulta che il dialogo si svolse il 16 febbraio 2014, vale a dire ben tre anni prima della data di inizio della consumazione del reato associativo contestato. Ne consegue che anche queste risultanze non hanno rilievo ai fini della dimostrazione della partecipazione di Bruno Modaffari, incensurato, nel sodalizio mafioso, a partire dall'anno 2017.

Resta, dunque, uno stralcio della conversazione (nn. 1690 e 1691) fra Bruno Modaffari, Domenico Laurendi e Antonio Crea nel corso di un incontro svoltosi il 4 marzo 2018.

Il Tribunale aveva commentato la conversazione, trascritta in larga parte, affermando che, "sebbene non sia chiaro il nominativo del soggetto cui egli [Bruno Modaffari] faceva riferimento, quel che rileva per il riconoscimento della sua responsabilità è il contenuto delle sue affermazioni laddove fa riferimento al Vespro, alla Copiata e alla possibile chiusura da intendersi come blocco della carica" (p. 1420).

Si legge, invece, nella sentenza impugnata che, diversamente da quanto dedotto nell'atto di appello, "la conversazione in esame appalesa il ruolo attivo di Modaffari all'interno della cosca e l'effettivo e concreto contributo dello stesso alle

dinamiche associative per come attestati sia dai plurimi riferimenti all'ambasciata destinata al boss (siccome ti ha mandato un'ambasciata...), al suo coinvolgimento in cerimoniali per il conferimento di doti di 'ndrangheta (dice, ma devono cambiare la copiata?...) e alla conoscenza di circostanze altamente riservate come la chiusura del locale (...no no non lo chiudono), sia dall'accredito del boss Laurendi come soggetto titolato a essere l'attore di informazioni involgenti vicende cruciali della sua frangia. Al riguardo, risulta particolarmente significativo non solo che Modaffari fosse a conoscenza di circostanze conosciute e conoscibili solo dagli affiliati ma anche che Laurendi, capo della frangia di riferimento, riconoscesse all'odierno imputato il potere di svolgere attività afferenti ai cerimoniali di 'ndrangheta" (p. 596).

La difesa ha denunciato un travisamento della prova che è chiaramente riscontrabile avuto riguardo alla presunta conoscenza da parte di Bruno Modaffari di "circostanze altamente riservate come la chiusura del locale": dalle frasi immediatamente precedenti a quella riportata dalla Corte d'appello risulta del tutto chiaro che i due interlocutori stessero parlando di Giuseppe Novello, detenuto in regime domiciliare in quel momento, e della possibilità che in caso di una condanna non superiore a dieci anni, lo stesso non sarebbe stato nuovamente condotto in carcere.

Anche le conclusioni che la stessa Corte ha tratto dalle altre due frasi, come sopra riportate, non risultano logiche e coerenti. Sulla base di un unico riferimento a "un'ambasciata" di un terzo la Corte d'appello ha evocato "plurimi riferimenti all'ambasciata destinata al boss", mentre una domanda su una "copiata" è stata ritenuta sufficiente per ritenere che l'imputato avesse il potere di svolgere attività afferenti ai cerimoniali di 'ndrangheta, pur non essendo stato indicato dai Giudici di merito fra i tanti sodali che affiancarono Domenico Laurendi per celebrare e pianificare altri riti di affiliazione, cercando l'approvazione dei membri più anziani per ripristinare l'equilibrio fra le due fazioni mafiose (p. 134 della sentenza impugnata).

La Corte di merito non ha richiamato la deposizione dell'ispettore Scionti, teste chiave dell'accusa, perché l'ufficiale di polizia giudiziaria si è limitato, in sostanza, a commentare le conversazioni intercettate, esprimendo anche personali valutazioni, come quando ha affermato – come risulta dalle trascrizioni allegate ai motivi aggiunti – che Modaffari doveva avere una dote per poter chiedere a Laurendi quale dote egli avesse dato in carcere al cognato Novello, con riferimento a quella conferita da Laurendi a Novello nel 2015, imputato e assolto da entrambi i Giudici di merito. A specifiche domande della difesa, infatti, il teste non ha saputo indicare il ruolo rivestito da Bruno Modaffari nel sodalizio, in assenza di fonti di prova ulteriori rispetto a quelle costituite dalle intercettazioni.

14.5. È manifestamente infondato, invece, il motivo, logicamente preliminare a quello ora esaminato, con il quale si è denunciato il difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

L'imputazione, in premessa, inserisce chiaramente la cosca di Sant'Eufemia in quella Alvaro, come poi ritenuto in entrambe le sentenze di merito (cfr., *amplius*, 2.5.4.).

14.6. Pertanto, in regione della fondatezza del quarto motivo di ricorso, nei confronti di Bruno Modaffari la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, risultando assorbiti i residui motivi, inerenti all'aggravante dell'associazione armata, al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

#### 15. Ricorso di Vincenzo Modaffari.

15.1. È manifestamente infondato il motivo con il quale la difesa ha censurato la conferma della condanna del ricorrente per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso.

Sono logiche e incensurabili le conformi conclusioni che i Giudici di merito hanno tratto dal contenuto, di agevole interpretazione, della conversazione intercettata il 2 aprile 2018 a casa di Domenico Laurendi, ove si recò Giovanni Crea per rivendicare il diritto di vedere battezzato anche il proprio figlio, evocando le figure di Vincenzo Modaffari e di Diego Forgione, cui egli si rivolse durante il periodo di assenza del capo del sodalizio dalla Calabria.

Laurendi rispose che si sarebbe occupato personalmente degli appartenenti alla famiglia e che né "u Peones" (Forgione) né "u Ruggiatu" (Vincenzo Modaffari) avrebbero dovuto battezzare suo figlio Emanuele, perché avrebbe provveduto lui stesso a officiare il rito.

Ha osservato la sentenza impugnata che "Laurendi, pur affermando che si sarebbe occupato personalmente dell'affiliare del figlio del suo interlocutore e di quella di Borgia non escluse in generale il potere di Modaffari o Forgione di proporre nuovi affiliati, bensì rimarcò solo che era egli stesso a occuparsi dei nuovi affiliati ritenuti a lui più vicini" e che il potere di proporre e officiare affiliazioni da parte di Modaffari e Forgione, "non venne in alcun modo posto in dubbio dal boss, il quale, a fronte delle rimostranze di Crea Giovanni, si limitò a rivendicare la propria competenza a decidere le affiliazioni dei propri parenti, del resto in modo assolutamente analogo a quanto operato da Modaffari con i propri figli" (pp. 604-605).

Si tratta di una interpretazione logica e incensurabile che il ricorrente ha contrastato proponendone una lettura alternativa, in contrasto con i principi qui

richiamati nella parte generale (*sub* 2.2.4.), cercando altresì di accomunare il proprio ruolo a quello dei due figli Francesco e Domenico.

Risulta chiara, invece, la diversità di posizioni di chi sia stato solo affiliato alla cosca, senza la dimostrazione di una loro stabile e tendenzialmente duratura messa a disposizione a favore dell'associazione (i fratelli Modaffari, assolti in primo grado su richiesta anche del pubblico ministero, con decisione non impugnata e quindi irrevocabile), da quella di chi aveva il potere, riconosciuto dai vertici della cosca, di sponsorizzare o presenziare a nuove affiliazioni e addirittura, in certe situazioni, di officiarle (il padre Vincenzo), chiara dimostrazione – in quest'ultimo caso – di un'affidabile e permanente messa a disposizione del sodalizio.

15.2. È privo di ogni fondamento, oltre che generico, anche il motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante armata. La disponibilità di armi da parte della consorterìa è stata tutt'altro che presunta, alla luce delle considerazioni qui espresse trattando dei reati in materia di armi, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, avuto particolare riguardo a quelli commessi da Emanuele Crea, custode delle armi per conto del sodalizio.

La deduzione sulla non conoscenza da parte dell'imputato della disponibilità di armi da parte di altri sodali ovvero sulla non prevedibilità di tale circostanza è generica, assertiva e si pone in contrasto con i principi espressi dalla costante giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamati (*sub* 2.5.5.).

15.3. È manifestamente infondato il motivo inerente al diniego delle attenuanti generiche.

La difesa ha sostenuto che "non sussistevano validi elementi per non riconoscere ad esso ricorrente le circostanze attenuanti generiche", ciò in contrasto con il diritto vivente in precedenza richiamato, là dove si è ricordato che detto riconoscimento non costituisce affatto un diritto dell'imputato, poiché la meritevolezza dell'adeguamento della pena necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non mass. sul punto), elementi che nel caso di specie non sono stati indicati neppure nel ricorso.

15.4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.

16. Ricorso di Carmine Napoli.

16.1. Il primo e il secondo motivo, entrambi relativi a dedotte inutilizzabilità del compendio intercettivo ed esaminati congiuntamente per comodità espositiva,

risultano del tutto aspecifici, non avendo offerta la necessaria prova di resistenza (cfr., *amplius*, 2.3.).

I motivi sono identici a quelli proposti nel ricorso di Emanuele Crea e pertanto si rinvia alle osservazioni in precedenza esposte (*sub* 7.1.).

16.2. Il terzo motivo, avente ad oggetto la condotta partecipativa, reitera questioni di merito già correttamente risolte nei precedenti gradi di giudizio ed estranee al perimetro cognitivo di questa Corte.

Entrambi i Giudici di merito inseriscono gli elementi di rilievo per l'affermazione di responsabilità in ordine alla condotta partecipativa contestualmente alla ricostruzione delle indagini volte alla verifica delle reali generalità di "Carminazzu".

L'identificazione del ricorrente è stata desunta dal dato oggettivo del matrimonio della figlia (che rende irrilevante «il cospicuo numero di omonimie»). Semplicemente, poi, si distingue il diminutivo ("Carminazzu") dal soprannome ("U Mastro") e dal *nickname* sul *social Facebook* ("Mastro Carmine"). Dirimente appare la considerazione che tutti questi *alias* (*rectius*, il mosaico onomastico che riunisce i termini variamente utilizzati da una persona nei diversi ambiti della propria vita, anche digitale) vengono riuniti in un'unica conversazione riferita inequivocamente al medesimo soggetto (sentenza di appello, p. 584); in effetti, quando si tratta di altro Carmine, la motivazione lo ha specificato (p. 585).

Più ampiamente, il Tribunale, partendo dal matrimonio di Giuseppina Napoli, unico evento che soddisfa i requisiti di individuazione suaccennati (e sottolineando l'inconferenza dei riferimenti a Giuseppe Carmine Napoli, detto "Pizza", fratello di Saverio Napoli, detto Lambretta o Lapa e cugino del ricorrente; p. 1378), ripercorre poi tutte le citazioni relative all'imputato (pp. 1372 ss, in particolare citando il dialogo con cui Domenico Laurendi comunica ad Andrea Luppino l'intenzione di convocare per il giorno successivo "Carminazzu", quale *intraneus*, a proposito delle affiliazioni irregolari da parte del Diavolo, nonché la successiva presa in considerazione, al pari di altri "papabili", quale possibile nuovo capo locale). L'intraneità deve, dunque, ritenersi indubitabile, essendo stata ipotizzata la sua nomina a vertice dell'organizzazione eufemiese; tale conclusione non è contraddetta dalla tattica molto attendista adottata da Napoli nel momento di fibrillazione interna.

Questo atteggiamento prudente, per quanto criticato come pilatesco dai còrrei, è del tutto diverso dal totale disimpegno sostenuto dalla difesa (che non sarebbe comunque equipollente a una vera e propria dissociazione), e, in ogni caso, non equivale a una completa passività dell'imputato, che sollecita l'affiliazione di nuovi soggetti (p. 1388), incontra altri affiliati per discutere di questioni associative (p. 1402) e dimostra, rispetto alle esigenze del gruppo

'ndranghetistico, un'innegabile disponibilità, ben conosciuta dai sodali, che lo reputano sicuramente affidabile anche per un'eventuale custodia di armi (p. 1395).

Tale fattivo collocamento in seno alla cosca, ricostruito all'esito di una ponderazione della piattaforma probatoria intangibile nel giudizio di cassazione, costituisce indubitabilmente una militanza associativa rilevante ex art. 416-bis, primo comma, cod. pen., alla luce dell'insegnamento di legittimità, già riassunto *sub* 2.5.3.

Ad analoghe conclusioni, era già pervenuta questa Corte, nell'incidente cautelare: «Il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto di confermare il giudizio di gravità indiziaria a carico del Napoli in relazione al reato allo stesso contestato, alla stregua delle emergenze investigative e, in particolare, delle acquisizioni derivanti dai numerosi procedimenti penali celebrati negli anni (che avevano consentito di affermare con certezza l'esistenza e l'operatività in Sinopoli e nei territori limitrofi, della cosca Alvaro, quale gruppo criminale ben strutturato gerarchicamente) nonché dell'attività di intercettazione, eseguita mediante captatore informatico sul telefono cellulare di Laurendi Domenico, che aveva consentito di [...] ricostruire l'organigramma della "locale" di 'ndrangheta di Sant'Eufemia d'Aspromonte, capeggiata dal citato Laurendi, funzionalmente dipendente dalla cosca degli Alvaro. E ha riportato alle pagg. 17 e segg. Dell'impugnata ordinanza le numerose conversazioni captate, intercorse tra soggetti diversi ma tutti appartenenti all'organizzazione mafiosa imperante a Sant'Eufemia d'Aspromonte, ritenendole per il tenore dei dialoghi altamente indizianti in ordine al coinvolgimento dell'indagato nelle descritte dinamiche associative e, in particolare, nelle questioni concernenti le affiliazioni e nella composizione di contrasti sorti per le problematiche relative a dette affiliazioni, oltre che nell'attività di occultamento delle armi della cosca», poi definendo la valutazione del riesame un «vaglio logico e puntuale delle risultanze procedurali» (Sez. 1, n. 37048 del 20/11/2020, Napoli, non mass., pp. 5-6, ove si evidenzia, *incidenter*, come gli esiti captativi del *trojan* di Laurendi fossero già conosciuti sin dalle indagini preliminari).

Ciò premesso, appaiono del tutto inconferenti le ulteriori riflessioni difensive in tema di concorso esterno.

16.3. Il quarto motivo, diretto a eccepire la violazione dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è meramente reiterativo di questioni congruamente disattese dai giudici reggini (che avevano già stigmatizzato come «la censura difensiva risulta[sse] avulsa da un autentico confronto con le risultanze probatorie e la motivazione della sentenza impugnata») e comunque manifestamente infondato.

Fermo restando quanto già esposto, in via generale, nel precedente paragrafo 2.5.5., i giudici di merito hanno inequivocamente chiarito come la cosca disponesse di un cospicuo arsenale, in ragione del numero di armi e del coinvolgimento di plurimi associati (pp. 764 e 767, ove si esclude anche l'ipotesi di uso meramente difensivo contro frange avversarie). Quanto alla estensione dell'aggravante anche a Napoli, basti osservare che per l'ascrivibilità, anche a titolo colposo, dell'associazione armata all'imputato – partecipe ad alto livello delle dinamiche associative da decenni – basta il fatto notorio della stabile detenzione da parte della cosca (Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv. 288336 – 01) e la sua posizione autorevole all'interno del sodalizio, con costante informazione circa le sue dinamiche interne.

16.4. Il quinto motivo, che lamenta la severità della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è meramente fattuale e manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno adeguatamente giustificato la dosimetria discostata dai minimi edittali sul pieno coinvolgimento «in questioni nevralgiche come le affiliazioni irregolari, attribuzioni di cariche, gli equilibri tra le frange interne della consorterìa, anche con particolare riferimento alle vicende involgenti il controllo del territorio» (pp. 796-797). Non sono stati allegati ulteriori elementi utilmente valorizzabili in favore dell'imputato per adeguare la sanzione all'offensività del fatto.

Questa congrua motivazione è incensurabile nel giudizio di legittimità (cfr. § 2.6.).

#### 17. Ricorso di Agostino Orfeo.

È fondato e assorbente il secondo motivo, inerente alla inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al Rit 242/19 (progr. 139 e 163), sulle cui risultanze soltanto è stata fondata la sentenza di condanna.

Nel disattendere il motivo di appello sul punto, la sentenza impugnata (pp. 106-107) ha richiamato il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in caso di modifica della qualificazione giuridica del fatto-reato autorizzato in altro reato non autorizzabile, l'inutilizzabilità delle intercettazioni opera solo se i presupposti per disporre il mezzo di ricerca della prova mancassero già al momento in cui il procedimento autorizzativo si è compiuto e perfezionato attraverso il controllo del giudice. I risultati della captazione correttamente autorizzata restano invece immuni rispetto al successivo sviluppo fisiologico del procedimento, atteso che in tal caso non rileva la sopravvenuta mancanza del presupposto legittimante per effetto della riqualificazione del fatto autorizzato

(cfr., fra le più recenti, Sez. 5, n. 13309 del 04/03/2025, Benzi, Rv. 287961 – 02; Sez. 6, n. 48320 del 20/12/2022, n. 48320, Manna, Rv. 284078 – 01; Sez. 6, n. 36420 del 19/01/2021, Mazzone, Rv. 281989 – 01; Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501 – 01).

Detto principio, però, non è pertinente nel caso di specie, in quanto la eccezione proposta dalla difesa riguardava la mancanza di connessione fra il procedimento (per associazione di tipo mafioso) nell'ambito del quale le intercettazioni erano state disposte e quello, a carico di Agostino Orfeo, nel quale esse erano state utilizzate, con la conseguente operatività del disposto dell'art. 270 cod. proc. pen., secondo il quale «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».

Si è fatto riferimento alla formulazione della norma che rileva nel caso di specie, prima della modifica disposta dal decreto-legge legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, che nella parte finale dell'articolo aveva aggiunto la locuzione «e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1, cod. proc. pen.», poi espunta dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno statuito che la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., nel testo introdotto dal decreto-legge n. 161 del 2019 opera solo quando il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020 (Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024, Pisaniello, Rv. 287005 – 01), circostanza non ravvisabile nel caso di specie.

Non rileva, dunque, che la detenzione di un'arma comune da sparo sia un reato per il quale sono consentite le intercettazioni ai sensi dell'art. 266, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., delitto per il quale non è obbligatorio l'arresto in flagranza. Ciò significa che, accertata la diversità dei procedimenti, i risultati delle intercettazioni disposte nel procedimento principale non potrebbero essere utilizzati nel procedimento a carico di Agostino Orfeo.

Si tratta, dunque, di verificare se i due procedimenti siano o meno diversi, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza Cavallo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 277395 – 01): «Il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento ai

risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata *ab origine* disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge», vale a dire che, «quando hanno ad oggetto reati connessi, i procedimenti non sono "diversi" a norma dell'art. 270 cod. proc. pen.».

Le Sezioni Unite hanno così disatteso l'orientamento di parte della giurisprudenza secondo il quale la nozione di procedimento diverso veniva ricollegata a un dato di ordine meramente formale, come il numero di iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato.

Nel caso di specie si tratta di un unico reato attribuito al solo Agostino Orfeo, cosicché il caso di connessione astrattamente ipotizzabile è quello previsto dall'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., vale a dire «se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri».

L'elemento dirimente è dato dalla valutazione effettuata dai Giudici di merito là dove hanno escluso la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa per il reato di detenzione della pistola (artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895).

Il Tribunale aveva osservato sul punto che non vi erano "risultanze probatorie in ordine all'assunta caratura mafiosa di Orfeo Agostino" e che, dai dialoghi intercettati, non era "emerso nulla in ordine ad eventuali collegamenti tra la detenzione dell'arma da parte sua e la messa a disposizione della pistola alla cosca imperante a Sant'Eufemia d'Aspromonte".

La Corte d'appello, poi, nel rigettare il motivo di gravame proposto dal pubblico ministero sulla esclusione della suddetta aggravante, ha confermato che dal compendio probatorio non risultava "che l'arma detenuta da Orfeo Agostino facesse parte dell'arsenale della cosca, messa a disposizione degli associati e in qualsiasi modo impiegata o detenuta per agevolare la cosca anche in termini di maggiore potenza intimidatrice della consorteria. Difatti, dalla conversazione emerge che Laurendi rievocava come un fatto risalente l'aver procurato l'arma all'imputato, ricevendo conferma solo dal figlio del perdurante possesso della stessa da parte del padre: la rievocazione costante di fatti pregressi appalesa, dunque, che Laurendi, una volta intervenuto nel momento dell'acquisto, non manifestò alcun interesse per le sorti della pistola, così dimostrando come l'arma menzionata non fosse nella disponibilità della consorteria" (p. 219).

Alla luce di questa motivazione è evidente che non sia ravvisabile alcuna connessione fra il procedimento principale nel quale le intercettazioni furono disposte e quello sorto a carico di Agostino Orfeo per la detenzione della pistola, da considerare quindi diverso, soggetto alla ricordata disciplina prevista dall'art. 270 del codice di rito.

Ne consegue la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, gli unici posti a fondamento delle sentenze di condanna, in assenza di altre fonti di prova.

Pertanto, nei confronti di Agostino Orfeo la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

#### 18. Ricorso di Diego Orfeo.

È fondato il primo e assorbente motivo di ricorso con il quale la difesa ha censurato la motivazione quanto alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo 59 dell'imputazione a Diego Orfeo, in concorso con il genero Domenico Laurendi.

Entrambi i Giudici di merito, con conformi e logiche argomentazioni, hanno ritenuto sussistente l'idoneità della condotta di Domenico Laurendi a conseguire l'intento fraudolento nonché il suo dolo specifico, valutazioni avvalorate dalla condanna dello stesso Laurendi, divenuta definitiva dopo la pronuncia della Sesta Sezione nel separato processo celebratosi con rito abbreviato.

Il Tribunale, però, riportate tutte le conversazioni rilevanti, aveva escluso il dolo in capo al ricorrente, ritenendo insussistenti elementi concreti – ed anzi essendovene di segno contrario – per affermare con certezza che Diego Orfeo, suocero di Laurendi, fosse al corrente dell'obiettivo perseguito da quest'ultimo.

Pur parlando di dolo specifico (non necessario, alla luce di quanto in precedenza argomentato *sub* 11.2.), il primo Giudice aveva assolto Diego Orfeo ritenendo che questi fosse proprio all'oscuro della specifica finalità con la quale Laurendi aveva realizzato la fittizia intestazione degli immobili.

Per contro, la Corte d'appello ha ritenuto dimostrata la consapevolezza di Diego Orfeo della illecita finalità perseguita dal genero (eludere le misure di prevenzione che gli potevano essere applicate) in base a una serie di "plurimi e convergenti elementi". Peraltro, anche in questo caso, è stata dalla Corte di merito esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sia pure implicitamente (si è fissata la pena base e la si è poi diminuita di un terzo con il riconoscimento delle attenuanti generiche).

La Corte territoriale ha individuato un "elemento probatorio già di per sé dirimente per l'accertamento della piena consapevolezza di Orfeo delle finalità perseguite mediante il compimento del trasferimento" nella conversazione intercettata il 7 agosto 2018 tra Domenico Laurendi e il figlio Rocco, quando quest'ultimo, in relazione alla compravendita dell'appartamento di Fabriano e del terreno sito in località Foce, rimproverò il padre ("*a quello gli hai dato conto sì...che deve venire a fare, penso,... a me non hai detto niente! Vieni dal notaio e porti il nonno*").

Secondo la sentenza impugnata, in questo modo Rocco Laurendi "recriminò proprio che in vista della stipula del rogito notarile il padre aveva 'dato conto' a Orfeo invece che a lui senza essere smentito dall'interponente al riguardo, quindi distinguendo nettamente la sua posizione all'epoca marginale nella gestione dell'operazione realizzata rispetto a quella del nonno che era stato invece pienamente messo a conoscenza da Laurendi Domenico".

Tuttavia, "dare conto" delle modalità di un'operazione simulata non comporta affatto che si sia resa palese la specifica finalità perseguita con la stessa (preservare il proprio patrimonio da possibili provvedimenti ablatori).

Sul punto risulta più ragionevole la valutazione del Tribunale là dove ha evidenziato che, se quello era il grado di consapevolezza di Rocco Laurendi in ordine alle operazioni architettate dal padre, che lo vedevano figurare quale beneficiario in quanto intestatario dei beni allo stesso riconducibili (e nonostante ciò, mai imputato quale concorrente nel reato), è ben possibile che anche il suocero Diego Orfeo, all'epoca quasi ottantenne, potesse non avere piena coscienza delle finalità perseguite dal genero.

La Corte d'appello ha anche evidenziato le particolari e atipiche modalità concrete di realizzazione del trasferimento dei cespiti, ma ciò attiene all'elemento oggettivo del reato: Diego Orfeo, nel rendersi disponibile a realizzare un'operazione di facciata mettendo a disposizione del genero il proprio conto corrente e la propria persona, ben avrebbe potuto non essere consapevole del dolo specifico che animava Domenico Laurendi.

Come osservato dal Tribunale, "ad essere in discussione non è la consapevolezza dell'imputato in ordine al carattere fittizio delle manovre negoziali che lo vedevano coinvolto, ciò essendo di palmare evidenza anche per un uomo anziano come lui, quanto il suo effettivo avvedersi delle finalità autentiche perseguite da Laurendi Domenico".

La sentenza impugnata ha osservato che Laurendi – come emerso dalle conversazioni captate – rappresentò a "soggetti ritenuti fidati benché non coinvolti e non direttamente interessati nelle intestazioni fittizie" di avere intestato a soggetti a lui vicini il proprio patrimonio al precipuo fine di eludere le paventate misure di prevenzione. Pertanto – secondo la Corte d'appello – non sarebbe "ragionevole ipotizzare che Laurendi avesse tenuto all'oscuro Orfeo, suo affine che diede un contributo essenziale alla realizzazione del trasferimento fraudolento".

Pure questa argomentazione appare tutt'altro che logica, essendo invece naturale che il capo del sodalizio potesse rendere partecipi delle proprie illecite finalità solo alcuni sodali o persone fidate a lui molto vicine e non l'anziano suocero.

Si registra ancora, dunque, una indebita sovrapposizione fra piano oggettivo e piano soggettivo, vizio che contraddistingue la complessiva valutazione operata

dalla Corte d'appello e che impone, sulla base della comune ricostruzione dei fatti da parte dei due Giudici di merito, l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non costituisce reato, in mancanza dell'elemento soggettivo.

Anche in questo caso l'impossibilità di rinvenire nel complessivo materiale probatorio elementi che supportino – con forza di motivazione "rafforzata" – un eventuale ribaltamento della decisione di primo grado rende ultroneo un rinvio al giudice di merito.

#### 19. Ricorso di Giuseppe Orfeo.

19.1. È manifestamente infondato il primo motivo, riguardante la conferma della condanna per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente (*marijuana*) ascrittogli al capo 56.

La motivazione della sentenza non è affatto illogica e contraddittoria, come lamentato dal ricorrente, avendo evidenziato il chiarissimo contenuto della conversazione intrattenuta da Giuseppe Orfeo con Domenico Laurendi il 25 maggio 2019, nel corso della quale il primo si riferì espressamente alla coltivazione di *marijuana* realizzata, di non trascurabile estensione in considerazione della proposta fatta al cognato di riservargli venti o trenta chilogrammi di stupefacente.

Anche i timori manifestati da Orfeo circa i controlli delle Forze dell'Ordine, giunti in prossimità dell'area ("se tutto procede bene e non mi arrestano"), avvalorano – secondo la conforme interpretazione dei Giudici di merito – l'effettiva sussistenza della piantagione, risultando irrilevante, ai fini della prova della consumazione del reato, il fatto che poi la piantagione non sia stata individuata (così come già argomentato in ordine al delitto di cui al capo 47 ascritto ad Antonino Borgia e a Emanuele Crea).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la cosiddetta droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 – 01; Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, Di Bello, Rv. 263356 – 01; da ultimo Sez. 6, n. 3924 del 09/01/2026, Russo, non mass.), in particolare quando si tratta di valutare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità (Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512 – 01).

Nel caso di specie, l'elemento determinante per confermare la correttezza della comune valutazione delle sentenze di merito risiede nella circostanza che la conversazione di cui si tratta non avvenne fra soggetti terzi, ma tra lo stesso

ricorrente e il cognato, non essendovi alcun elemento di sospetto sulla veridicità di quanto riferito da Giuseppe Orfeo, il quale non avrebbe certo fatto quell'offerta a Laurendi, vertice del sodalizio mafioso rimasto mero interlocutore e quindi ritenuto estraneo al fatto di cui si tratta.

Sul punto va ribadito che le dichiarazioni captate nel corso di un'attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., giacché l'ammissione di circostanze indizianti fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze *de relato* su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse, delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Sez. 2, n. 37794 del 12/06/2019, Venia, Rv. 277707 - 01; Sez. 6, n. 16165 del 19/02/2013, Galati, Rv. 256008 - 01; Sez. 4, n. 34807 del 02/07/2010, Basile, Rv. 248089 - 01; Sez. 6, n. 31739 del 22/05/2003, Corteggiano, Rv. 226202 - 01).

19.2. Anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche la motivazione della sentenza impugnata non è affatto illogica, avendo evidenziato, sulla base di una piana interpretazione delle parole del ricorrente, che il dato intercettivo attesta non solo "la peculiare gravità della condotta in relazione alla notevole estensione della coltivazione realizzata, ma anche l'elevata intensità del dolo e la scaltrezza criminale dell'imputato in ordine alle accurate modalità di occultamento e di costante sorveglianza della piantagione per ostacolare le operazioni di individuazione della stessa ad opera delle forze dell'ordine".

L'unico dato favorevole della incensuratezza è stato ritenuto recessivo rispetto agli elementi sfavorevoli sopra indicati con motivazione incensurabile.

19.3. Nella determinazione della pena (anni tre di reclusione ed euro 15.000 di multa) non è ravvisabile l'erronea applicazione della legge penale denunciata con l'ultimo motivo di ricorso.

La Corte ha confermato la congruità della pena indicata dal Tribunale in misura superiore al minimo edittale, concedendo poi il beneficio della sospensione condizionale, "in ragione dell'estensione della piantagione e delle accurate modalità di coltivazione", caratteristiche logicamente desunte dalla citata conversazione intercettata.

La pena è stata determinata in misura ampiamente sotto il medio edittale e il potere discrezionale dei Giudici di merito è stato esercitato senza alcun arbitrio (sul punto si richiamano le considerazioni svolte *sub* 2.6.).

19.4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.

20. Ricorso di Carmine Quartuccio.

20.1. È privo di fondamento il primo motivo di entrambi i ricorsi proposti, inerente all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione contestato al capo 37.

La motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, è molto ampia e risulta immuni da vizi, avendo risposto in modo puntuale ai motivi di gravame, in questa sede reiterati in buona parte con una sollecitazione a una non consentita rilettura delle prove.

Evocando un "travisamento degli atti di indagine" si è sostenuto nella sostanza un travisamento del fatto, deduzione inammissibile stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; da ultimo Sez. 5, n. 6783 del 14/01/2026, Messina, non mass.; cfr. anche quanto ricordato *sub* 2.1.).

Nel contempo, il ricorrente ha cercato di valorizzare dati affatto marginali se non irrilevanti a fronte della ricostruzione del fatto nella sua parte centrale da parte dei Giudici di merito, fondata su chiare risultanze delle conversazioni intercettate.

Carmine Quartuccio, risultato soccombente nella gara di cui si tratta, si era rivolto dapprima a Cosimo Cannizzaro, *alias* Spagnoletta, quindi a Domenico Laurendi, altro capo del sodalizio mafioso, per cercare di essere coinvolto nei lavori. Con quest'ultimo, dichiaratosi immediatamente disponibile, il ricorrente si lamentò del fatto che Vincenzo De Carlo, vincitore dell'appalto con la propria ditta, non era andato da lui, chiedendogli poi di spiegare al "cornuto", che aveva vinto la gara con il 40% di ribasso, in che modo avrebbe dovuto coinvolgerlo nei lavori. Laurendi riuscì a contattare e incontrare De Carlo, al quale, senza bisogno di minacce esplicite, fece ben capire che avrebbe dovuto accettare lo svolgimento di parte dei lavori a Quartuccio, presentato come proprio cugino, alle condizioni che l'imputato gli avrebbe poi precisato; poi lo "tranquillizzò", dicendogli che alla fine "qualche cosa" sarebbe rimasta anche a lui. Laurendi lo "rassicurò" anche sul fatto che, se qualcuno si fosse presentato a pretendere qualcosa, sarebbe intervenuto in prima persona e, vantandosi degli agganci comunali, che l'amministrazione non avrebbe opposto problemi burocratici.

Hanno evidenziato i Giudici di merito che, in quel colloquio del 25 maggio 2019, colpisce l'arrendevolezza di De Carlo, il quale non oppose resistenza alcuna a fronte di chi gli stava chiedendo di cedere parte dei lavori a condizioni che gli

avrebbe dettato il cugino, la cui esatta identità non gli era stata neppure svelata da Laurendi. Con logiche argomentazioni gli stessi Giudici hanno ritenuto che questa supina accettazione fu il frutto non già di un libero accordo bensì di un immediato e passivo recepimento da parte della vittima delle richieste estorsive del boss, il cui effetto intimidatorio apparve chiaro sin dai momenti iniziali dell'incontro fra i due.

La Corte d'appello, così come il Tribunale, ha sostenuto che detto effetto era ancora persistente al momento della testimonianza resa da De Carlo in dibattimento, contraddistinta da un chiaro atteggiamento volto a ridimensionare la portata delle condotte subite. Ciò nonostante, posto dinanzi alle evidenze offerte dalle intercettazioni, la persona offesa a un certo punto ha ammesso di avere accolto le richieste rivoltegli temendo ritorsioni ai danni del cantiere (*"per evitare danni insomma, niente di...magari al lavoro, a quel cantiere in pratica..."*).

L'intercettazione della conversazione intervenuta durante l'incontro a tre fra Laurendi, De Carlo e Quartuccio, svoltosi lo stesso giorno, ha confermato – secondo la logica valutazione dei Giudici di merito – che "la vittima non ebbe alcun margine di trattativa in ordine alla cosiddetta proposta rivoltagli, invero consistente in un'unilaterale imposizione della presenza di manodopera e mezzi riconducibili a Quartuccio" (p. 313 della sentenza impugnata), quando invece l'impresa aggiudicataria aveva previsto di ricorrere al subappalto e non alle modalità di nolo a freddo e distacco di operai, come risulta dalla determina del Comune di Sant'Eufemia del 29 maggio 2019.

L'unica logica spiegazione all'atteggiamento avuto da Vincenzo De Carlo è quella fornita nelle sentenze di merito: il vincitore dell'appalto comprese subito la minaccia larvata che gli fu rivolta da un soggetto la cui caratura criminale egli percepì in ragione delle espressioni utilizzate nonché delle conoscenze e del potere che dalle stesse trapelavano, ben consapevole della presenza mafiosa sul territorio e delle regole implicite che questa comporta.

I Giudici di merito, da questa ricostruzione, hanno tratto le corrette conseguenze in diritto, evocando la figura della estorsione ambientale, per configurare la quale «non è necessario, come sostiene il ricorrente, che la vittima debba conoscere l'estorsore ed il clan di appartenenza: ciò che rileva è la modalità della richiesta estorsiva, quando questa sia attuata in una zona (come quella del territorio di Reggio Calabria) che si trovi sotto l'influsso di notori ed agguerriti clan mafiosi» (così Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 – 01, in relazione alla condotta degli imputati, di cui uno appartenente ad una cosca di 'ndrangheta, che avevano effettuato una richiesta anomala di informazioni, con fissazione unilaterale di un appuntamento a distanza di pochi giorni, al responsabile di un'impresa impegnata in lavori nel territorio calabrese, il quale, pur provenendo

da altra regione, si era immediatamente reso conto della natura estorsiva della richiesta stessa, ed aveva subito dopo sporto denuncia; in senso esattamente conforme cfr. Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474 – 02 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, non mass. sul punto).

Nel contempo, indipendentemente dalle deduzioni difensive sull'assenza del danno patrimoniale all'esito dello svolgimento dei lavori, disattese dalla sentenza impugnata, osserva il Collegio che, nel caso di specie, De Carlo subì anche una estorsione di tipo contrattuale, che si realizza – secondo *ius receptum* – quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, in quanto l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Di Grazia, Rv. 278998 – 01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364 – 01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168 – 01; da ultimo Sez. 5, n. 2268 del 06/11/2025, dep. 2026, Casamonica, non mass. nonché Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025, Alessandria, non mass. sul punto).

Ribadendo la correttezza della qualificazione giuridica del fatto come estorsione, la Corte d'appello ha implicitamente disatteso i motivi con i quali la difesa aveva chiesto di definire il fatto come violazione dell'art. 21 della legge n. 646 del 1982 ovvero come violenza privata, risultando quindi ininfluenza l'eventuale errore sulla inammissibilità del motivo di gravame sul punto.

20.2. È privo di fondamento il motivo, proposto in entrambi i ricorsi, concernente la ritenuta sussistenza del metodo mafioso, di natura oggettiva.

Alla luce della incensurabile ricostruzione del fatto da parte dei Giudici di merito, nei termini sopraindicati, correttamente è stata riconosciuta la sussistenza della circostanza del metodo mafioso (art. 416-*bis*.1 cod. pen.), in conformità ai principi di diritto in precedenza richiamati (*sub* 2.5.6.).

Le modalità dell'azione posta in essere da Laurendi, specie nel primo incontro, sono state tali da «incutere nella vittima il timore di un coinvolgimento del gruppo criminale e non del solo agente *uti singulis*» (così Sez. 2, n. 15724 del 27/03/2025, Trovato, Rv. 287947 – 02), ovvero da «creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso» (così Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 – 01).

Quanto alla compatibilità fra l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso con quella di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629,

secondo comma, cod. pen., la difesa, con i motivi aggiunti, ha richiamato una isolata pronuncia di questa Corte, disattesa da una serie di conformi sentenze che hanno enunciato il contrario principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale, in tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non associato (Sez. 6, n. 31325 del 18/06/2025, Alessi, Rv. 288638 - 01; Sez. 2, n. 21616 del 18/04/2024, Armenio, Rv. 286433 - 01; Sez. 2, n. 15429 del 08/03/2024, Zagaria, Rv. 286280 - 01).

20.3. È fondato, invece, il motivo riguardante l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista anch'essa dall'art. 416-bis.1 cod. pen.

Anche se – come per l'altra aggravante – non vi è stato un inasprimento della pena, come consentito dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., è ravvisabile un interesse del ricorrente alla esclusione della circostanza, in forza del disposto dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. penit.) in tema di divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.

Il Tribunale non ha preso in considerazione l'aggravante della finalità agevolativa ma solo quella del metodo mafioso e non ha motivato sul punto, pur non escludendola. La Corte d'appello, invece, argomentando sulla sussistenza della circostanza, ha richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza Chiocchini (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734 - 01), secondo il quale detta aggravante «ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità».

Hanno affermato le Sezioni Unite che la funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe «in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta. A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per

effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte».

La Corte territoriale, a sostegno della sussistenza dell'aggravante, ha evocato la programmazione e l'attuazione della condotta estorsiva "in una logica prettamente 'ndranghetistica di controllo degli appalti nella sfera territoriale di competenza", con una valutazione contraddittoria, perché la sentenza del Tribunale, non smentita da quella di appello, ha dato atto dell'episodicità dell'estorsione contestata a Quartuccio, l'unica ascritta pure a Laurendi. Il ricorrente è stato assolto in primo grado dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa, con statuizione non impugnata dal pubblico ministero, anche in considerazione del fatto che egli venne in contatto con Laurendi unicamente in relazione a questo appalto, in assenza di alcun collegamento con il sodalizio contestato, risultando allo stesso del tutto estraneo.

Pertanto, è fondata l'osservazione della difesa anche sul fatto che Quartuccio non poteva sapere delle dinamiche interne al sodalizio eufemiese e della ritenuta necessità di Laurendi, certamente animato dal dolo specifico (come poi accertato in via definitiva a seguito della sentenza della Sesta Sezione), di controllare l'appalto per accrescere il proprio prestigio criminale.

Dalla ricostruzione del fatto operata nelle sentenze di merito non sono emersi né sono stati indicati concreti elementi tali da ritenere che Quartuccio fosse «in grado di cogliere la finalità avuta di mira» da Laurendi: ne consegue l'esclusione della circostanza aggravante.

20.4. Sono manifestamente infondati, invece, i motivi inerenti alla contestata sussistenza delle altre circostanze aggravanti.

Quanto a quella della violenza o minaccia commessa da più persone riunite (artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.), la difesa ha dedotto che la presenza di Quartuccio si colloca successivamente rispetto alla realizzazione della intimidazione e non aumenta né rafforza l'effetto intimidatorio già prodotto; quindi, l'intervento del ricorrente configurerebbe un fatto successivo privo di incidenza causale diretta, mentre l'aggravante richiede espressamente la simultanea presenza di due persone di più persone al momento della minaccia, come da tempo statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01).

Il rilievo non è condivisibile.

Infatti, l'"accordo" estorsivo, avuto riguardo alle assunzioni richieste e al pagamento della somma di ventimila euro, prese forma e si delineò nei dettagli solo in occasione dell'incontro a tre, come già era risultato chiaro quando De Carlo incontrò Laurendi da solo, subendo una minaccia che, tuttavia, fu portata a

definitivo compimento quando egli dovette dichiararsi disponibile a cedere parte dei propri lavori alle precise condizioni indicategli dal "cugino" del boss. Fu in quel momento che, in soli due giorni, fu portato a termine il disegno criminoso, cui seguì l'effettiva assunzione delle maestranze e il pagamento della somma secondo il volere di Quartuccio.

In ordine all'aggravante ex artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. (violenza o minaccia commessa da persona che fa parte di un'associazione ex art. 416-*bis* cod. pen.), la difesa ha dedotto che Quartuccio non è mai stato riconosciuto come appartenente ad alcuna organizzazione di tipo mafioso, circostanza pacifica.

Tuttavia – come osservato già dal Tribunale (p. 731) e ribadito dalla Corte d'appello (p. 321) – la sussistenza della circostanza aggravante è stata riconosciuta in relazione al ruolo di Laurendi, che, nel separato processo, neppure ha proposto ricorso sul punto, alla luce del principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2015, Arapi, Rv. 287482 – 04; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365 – 01; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253807 – 01; Sez. 1, n. 5639 del 03/11/2005 dep. 2006, Calabrese, Rv. 233839 – 01).

20.5. È fondato, infine, il motivo proposto in entrambi i ricorsi circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Mentre il Tribunale non ha motivato sul punto quanto alla posizione di Quartuccio, la Corte d'appello (pp. 802-3), in contrasto con la valutazione del primo Giudice, che – come detto – ha assolto il ricorrente con ampia formula liberatoria dal reato ex art. 416-*bis* cod. pen., ha affermato che Quartuccio non può essere "ritenuto del tutto estraneo al contesto associativo", valorizzando, al fine del diniego, soprattutto l'affermata sussistenza delle aggravanti ex art. 416-*bis*.1 cod. pen., rispetto alla quale sono stati considerati elementi irrilevanti l'incensuratezza dell'imputato e il suo comportamento processuale.

Anche questa motivazione risulta contraddittoria, dovendosi altresì considerare che questa Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

Il Giudice del rinvio, nell'esercizio del proprio potere discrezionale (art. 132 cod. pen.), valuterà, dandone adeguata motivazione, se sussistono o meno i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, per la rideterminazione della pena, punto oggetto dell'ultimo

motivo del ricorso proposto dall'Avv. Cianferoni, nel quale pure si è erroneamente affermato che la pena è stata determinata nel massimo edittale.

## 21. Ricorso di Michele Romeo.

21.1. All'esito delle pronunce assolutorie, l'unico fatto per cui il ricorrente ha riportato condanna anche in secondo grado è costituito dalla detenzione e porto di un'arma comune da sparo, posta in essere il 30 dicembre 2017 o nei giorni immediatamente precedenti, contestata al primo capoverso del capo 8 (con esclusione dell'ulteriore segmento di condotta costituito dalla cessione a Domenico Laurendi).

L'affermazione di responsabilità si fonda su un'unica conversazione intercettata, in cui i colloquianti (tra i quali non c'era l'odierno imputato) rievocano un episodio, occorso poco prima del Capodanno 2018, allorché tale Michele (poi identificato nel ricorrente) aveva portato con sé una pistola, utilizzata dai presenti per esplodere numerosi colpi di festeggiamento (cfr. sentenza di appello, pp. 177-192; sentenza di primo grado, pp. 317-336).

Con il primo motivo, la difesa eccepisce l'inutilizzabilità del suddetto dato probatorio, in quanto asseritamente proveniente da un diverso procedimento.

Invero, in generale, ferma restando la nozione di procedimento diverso sancita da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01 (e la conseguente esclusione dal divieto di utilizzazione di cui all'art. 270 cod. proc. pen. dei risultati delle captazioni relativi ai reati connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., qualora rientrino nei limiti edittali previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.), occorre rilevare che l'originaria contestazione, come trasfusa nell'editto imputativo, descriveva un fatto aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., attesa la supposta finalità di agevolare la cosca eufemiese. In astratto, la medesima condotta avrebbe quindi non solo integrato l'elemento oggettivo dei delitti di detenzione e porto di cui agli artt. 2, 4 e 7, l. n. 895 del 1967, ma altresì costituito pratica espressione della militanza associativa di Domenico Laurendi (in tal modo, rientrando appieno nelle fattispecie processuali di cui alle lett. b) o, al limite, c) dell'art. 12 cod. proc. pen.). L'utilizzazione in altro procedimento dei risultati delle intercettazioni non è preclusa dall'eventuale successiva riqualificazione della contestazione originaria in altra imputazione per la quale l'acquisizione non sarebbe consentita, trattandosi di condizione processuale, la cui sussistenza va accertata nel momento dell'acquisizione (Sez. 2, n. 25802 del 09/06/2011, Pellegrino, Rv. 250892 - 01; Sez. 1, n. 19852 del 20/02/2009, Giofrè, Rv. 243780 - 01. Ha, di recente, precisato Sez. 5, n. 13309 del 04/03/2025, Benzi, Rv. 287961 - 02, che gli esiti intercettivi sono utilizzabili, purché il giudice dia conto della correttezza

dell'originaria imputazione e delle sopravvenute e fisiologiche esigenze dibattimentali che hanno giustificato la riqualificazione stessa).

Nel caso di specie, il Tribunale si è dimostrato perfettamente consapevole di tali principi di diritto (pp. 101-103, espressamente riferite «a quei reati contemplati nei capi di imputazione nei quali vi era originariamente la contestazione aggravata dall'art. 416-bis. 1 c.p. (già art. 7 legge n. 203/1991) in relazione ai quali l'intercettazione era consentita»), senza evidentemente ritenere che imponessero l'inutilizzabilità del compendio intercettivo speso a carico di Romeo ed anzi concludendo per la tesi contraria, ad eccezione dei capi 67-68-69.

D'altronde, la doglianza sul punto non è stata articolata nell'atto di appello con la dovuta specificità rispetto alla complessa ricostruzione processuale sopra specificata, e risulta, in ogni caso, qui proposta in termini del pari insuperabilmente generici.

Invero, per quanto attiene al ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente tutti gli atti e i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 - 01, che ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva eccepito, senza tuttavia documentarlo, che le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale aveva riportato condanna; Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007 - 01, che ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui l'indagato aveva eccepito la mancanza di motivazione del decreto autorizzativo di urgenza emesso dal pubblico ministero, in quanto, a fronte dell'affermazione del tribunale che aveva attestato la presenza della informativa nella sua interezza, l'indagato non aveva prodotto idonea certificazione di cancelleria in ordine alla presenza o meno della suddetta informativa e si era limitato a sollecitare la Corte a verificare il fascicolo telematico, al quale, tuttavia, il giudice di legittimità non può accedere).

Il ricorso di Michele Romeo non solo non assolve al proprio onere di puntuale allegazione degli atti asseritamente rilevanti, ma muove da premesse giuridiche manifestamente infondate, prendendo in considerazione solo la qualificazione finale dei fatti e non l'intera vicenda procedimentale, sino all'acquisizione degli atti investigativi da parte del Tribunale, senza confrontarsi con le espresse e corrette riflessioni sul punto dei giudici palmesi.

21.2. Anche il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole della valutazione delle conversazioni intercettate, è sterilmente rivalutativo e manifestamente infondato.

Come accennato, la ribadita affermazione di responsabilità per il residuo episodio che qui occupa si fonda su un più che adeguato scrutinio del dato intercettivo, da cui emerge inequivocamente che il ricorrente portò con sé una pistola all'incontro con Giuseppe Speranza.

Manifestamente infondata, inoltre, a fronte della suddetta approfondita disamina, risulta l'eccezione sulla mancanza di «alcun elemento di supporto esterno ed individualizzante alle dichiarazioni dello Speranza». Le intercettazioni sono prova diretta: il contenuto di conversazioni captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, ben può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 02); solo qualora, dopo uno scrutinio rigoroso, permanessero dubbi sulla genuinità delle affermazioni captate (ciò che non emerge affatto nel caso di specie), il giudice, pur non essendo tenuto ad applicare la disciplina di cui all'art. 195 cod. proc. pen., deve individuare elementi di riscontro (Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, Agui, Rv. 284980 - 03).

21.3. Il terzo motivo, con cui il ricorrente si duole della ribadita affermazione di responsabilità, è generico e manifestamente infondato.

La contestazione residua aveva per oggetto il porto d'arma comprovato dagli spari di festeggiamento da parte di Romeo e Speranza e non più la cessione della pistola a Domenico Laurendi, di modo che non solo l'assoluzione di quest'ultimo in relazione al capo 8 non rileva, ma tale circostanza era già stata presa in considerazione dalla Corte di appello (p. 189), che sottolinea poi correttamente come il porto d'armi sportivo non consenta il "porto d'armi al seguito" (p. 190). La pistola CZ, in ogni caso, non è mai citata in relazione al capo 8, ma solo al capo 9, concernente fatti dell'agosto 2018 e per il quale è intervenuta assoluzione.

Una volta accertato che la pistola per cui si procede è stata sicuramente usata negli ultimi giorni di dicembre 2017, è irrilevante come e quando sia arrivata in Calabria (posto che altre conversazioni confermavano che, tra le varie armi di cui Romeo aveva la disponibilità, alcune erano occultate in Calabria, p. 190). Le parzialmente diverse considerazioni espresse dai due Giudici di merito non solo derivano dall'ampliata piattaforma istruttoria di secondo grado (dove hanno fatto ingresso attestazioni documentali dell'arrivo di Romeo in Calabria col mezzo aereo), ma neppure incidono sulla natura di "doppia conforme" affermazione di responsabilità, che ha per oggetto il fatto tipico e le sue fonti di prova e non antecedenti storici al più ridondanti in censure motivazionali.

## 22. Conclusioni.

### 22.1. Declaratoria di inammissibilità.

Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di Domenico Alvaro (classe 1981), Antonino Borgia, Cosimo Cannizzaro, Emanuele Crea, Francesco Crea, Diego Forgione, Vincenzo Modaffari, Carmine Napoli, Giuseppe Orfeo e Michele Romeo.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i suddetti ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

### 22.2. Annullamenti e rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

L'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata deve essere disposto nei confronti di Agostino Orfeo perché il fatto non sussiste e nei confronti di Gregorio Cuppari, di Diego Laurendi e di Diego Orfeo, perché il fatto non costituisce reato, nonché nei confronti di Rocco Laurendi, in relazione al solo reato di cui al capo 61, perché il fatto non costituisce reato, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto e di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in relazione al capo 19.

L'annullamento con rinvio della sentenza impugnata va disposto nei confronti di:

- Giuseppe Crea, Antonino Creazzo, Domenico Creazzo, Bruno Modaffari;
- Domenico Alvaro (classe 1977), limitatamente al reato di cui al capo 66, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto e di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in relazione al capo 1;
- Carmine Quartuccio, limitatamente alle statuizioni in tema di circostanze attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, previa esclusione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto e di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità;
- Rocco Laurendi, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il reato residuo di cui al capo 19.

### 22.3. Statuizioni civili.

Deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese di giudizio avanzata dalla parte civile Cosimo Petrolino, per le ragioni già esposte *sub* 8.2.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Orfeo Agostino perché il fatto non sussiste e nei confronti di Cuppari Gregorio, di Laurendi Diego, di Laurendi Rocco in relazione al capo 61 e di Orfeo Diego perché il fatto non costituisce reato.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Alvaro Domenico cl.77 in relazione al capo 66, di Quartuccio Carmine limitatamente alle statuizioni sulle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. della finalità agevolativa, di Crea Giuseppe, di Creazzo Antonino, di Creazzo Domenico, di Modaffari Bruno e di Laurendi Rocco in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento al reato residuo con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di Alvaro Domenico cl.77, di Laurendi Rocco e di Quartuccio Carmine.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità nei confronti di Alvaro Domenico cl.77 in relazione al capo 1, di Laurendi Rocco in relazione al capo 19 e di Quartuccio Carmine in relazione al capo 37.


Dichiara inammissibili i ricorsi di Alvaro Domenico cl.81, di Borgia Antonino, di Cannizzaro Cosimo, di Crea Emanuele, di Crea Francesco, di Forgione Diego, di Modaffari Vincenzo, di Napoli Carmine, di Orfeo Giuseppe e di Romeo Michele che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Petrolino Cosimo.

Così deciso in Roma il 17 febbraio 2026


Il Consigliere estensore

Alessandro Leopizzi




Il Consigliere estensore

Piero Messini D'Agostini



Il Presidente

Andrea Pellegrino



DEPOSITATO IN CANCELLARIA  
SECONDA SEZIONE PENALE  
- 9 MAR. 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Claudia Pianetti

## Sommario

<b>RITENUTO IN FATTO</b> .....	4
1. Svolgimento del processo.....	4
2. Ricorso di Domenico Alvaro (1977). ....	7
3. Ricorso di Domenico Alvaro (1981). ....	10
4. Ricorso di Antonino Borgia. ....	10
5. Ricorso di Cosimo Cannizzaro. ....	12
6. Ricorso di Emanuele Crea. ....	17
7. Ricorso di Francesco Crea. ....	20
8. Ricorso di Giuseppe Crea. ....	21
9. Ricorso di Antonino Creazzo (avv. Maiello). ....	28
10. Ricorso di Antonino Creazzo (avv. Milicia). ....	30
11. Ricorso di Domenico Creazzo. ....	32
12. Ricorso di Gregorio Cuppari. ....	34
13. Ricorso di Diego Forgione. ....	36
14. Ricorsi di Diego Laurendi e Rocco Laurendi (avv. Genovese). ....	37
15. Ricorsi di Diego Laurendi e Rocco Laurendi (avv. Saffioti). ....	38
16. Ricorso di Bruno Modaffari. ....	40
17. Ricorso di Vincenzo Modaffari. ....	47
18. Ricorso di Carmine Napoli. ....	49
19. Ricorso di Agostino Orfeo. ....	52
20. Ricorso di Diego Orfeo. ....	54
21. Ricorso di Giuseppe Orfeo. ....	56
22. Ricorso di Carmine Quartuccio (avv. Cianferoni). ....	57
23. Ricorso di Carmine Quartuccio (avv. Tripodi). ....	62
24. Ricorso di Michele Romeo. ....	64
25. Memoria della Procura generale. ....	65
26. Conclusioni della parte civile. ....	65
27. Discussione.....	65
<b>CONSIDERATO IN DIRITTO</b> .....	65
1. Premessa.....	65
2.1. La doppia conforme pronuncia di condanna. ....	66
2.1.1. La "saldatura" tra le due motivazioni.....	66
2.1.2. Le sentenze rese nel subprocedimento cautelare.....	69
2.2. Deduzioni e allegazioni non consentite.....	70
2.2.1. Enunciazione dei motivi di ricorso in forma alternativa o perplessa. ....	70

2.2.2. Riproposizione di motivi già disattesi e rilettura del compendio probatorio.....	71
2.2.3. Violazione di legge eccepita per censurare vizi della motivazione.....	72
2.2.4. Interpretazione delle conversazioni intercettate e attendibilità delle persone offese.....	72
2.2.5. Motivi di appello già originariamente inammissibili.....	74
2.3. La "prova di resistenza".....	75
2.3.1. La "prova di resistenza" come vincolo di specificità.....	75
2.3.2. Il mancato confronto con i rilievi della Corte di appello.....	76
2.4. La motivazione "rafforzata".....	78
2.5. Il delitto associativo.....	78
2.5.1. La 'ndrangheta come mafia "storica".....	78
2.5.2. Struttura organizzativa e gerarchia degli associati.....	80
2.5.3. La condotta partecipativa.....	82
2.5.4. L'organizzazione 'ndranghettistica eufemiese.....	85
2.5.5. L'associazione armata.....	94
2.5.6. L'aggravante "mafiosa".....	95
2.6. Il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche.....	96
<b>3. Ricorso di Domenico Alvaro (1977).....</b>	<b>98</b>
<b>4. Ricorso di Domenico Alvaro (1981).....</b>	<b>101</b>
<b>5. Ricorso di Antonino Borgia.....</b>	<b>104</b>
<b>6. Ricorso di Cosimo Cannizzaro.....</b>	<b>107</b>
<b>7. Ricorso di Emanuele Crea.....</b>	<b>111</b>
<b>8. Ricorso di Francesco Crea.....</b>	<b>114</b>
<b>9. Ricorso di Giuseppe Crea.....</b>	<b>116</b>
<b>10. Ricorsi di Antonino Creazzo e di Domenico Creazzo.....</b>	<b>118</b>
<b>11. Ricorso di Gregorio Cuppari.....</b>	<b>135</b>
<b>12. Ricorso di Diego Forgione.....</b>	<b>147</b>
<b>13. Ricorsi di Diego Laurendi e Rocco Laurendi.....</b>	<b>150</b>
<b>14. Ricorso di Bruno Modaffari.....</b>	<b>154</b>
<b>15. Ricorso di Vincenzo Modaffari.....</b>	<b>158</b>
<b>16. Ricorso di Carmine Napoli.....</b>	<b>159</b>
<b>17. Ricorso di Agostino Orfeo.....</b>	<b>162</b>
<b>18. Ricorso di Diego Orfeo.....</b>	<b>165</b>
<b>19. Ricorso di Giuseppe Orfeo.....</b>	<b>167</b>
<b>20. Ricorso di Carmine Quartuccio.....</b>	<b>169</b>

**21. Ricorso di Michele Romeo. .... 175**  
**22. Conclusioni. .... 178**  
    22.1. Declaratoria di inammissibilità..... 178  
    22.2. Annullamenti e rideterminazione del trattamento sanzionatorio.  
        ..... 178  
    22.3. Statuizioni civili..... 178



**DEPOSITATO IN CANCELLARIA  
SECONDA SEZIONE PENALE  
- 9 MAR. 2026**  
IL \_\_\_\_\_  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO CANCELLIERO  
*Claudia Pinelli*

*28/5*